


ATENE O VENE T O anno CCXI, terza serie, 23/I (2024)

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 NE/PD - Tassa Pagata/Taxe Perçue/Prioritario

RIVISTA DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI

# ATENE O VENE T O



ATTI E MEMORIE DELL'ATENE O VENE T O





# ATENEIO VENETO

*Rivista di scienze, lettere ed arti*  
*Atti e memorie dell'Ateneio Veneto*



1 8 1 2

ATENEVO VENETO  
*Rivista semestrale di scienze, lettere ed  
arti*  
*Atti e memorie dell'Ateneo Veneto*  
CCXI, terza serie 23/I (2024)

Autorizzazione del presidente  
del Tribunale di Venezia,  
decreto n. 203, 25 gennaio 1960  
ISSN: 0004-6558  
iscrizione al R.O.C. al n. 10161

direttore responsabile: Michele Gottardi  
direttore scientifico: Gianmario Guidarelli  
segreteria di redazione: Marina Niero,  
Carlo Federico Dall'Orno  
e-mail: rivista@ateneoveneto.org

comitato di redazione  
Antonella Magaraggia, Shaul Bassi,  
Linda Borean, Michele Gottardi  
Simon Levis Sullam,  
Filippo Maria Paladini

comitato scientifico  
Michela Agazzi, Bernard Aikema,  
Antonella Barzazi, Fabrizio Borin,  
Giorgio Brunetti, Donatella Calabi,  
Ilaria Crotti, Roberto Ellero,  
Patricia Fortini Brown, Martina Frank,  
Augusto Gentili, Michele Gottardi,  
Michel Hochmann, Mario Infelise,  
Mario Isnenghi, Paola Lanaro,  
Maura Manzelle, Paola Marini,  
Stefania Mason, Letizia Michielon,  
Daria Perocco, Dorit Raines,  
Antonio Alberto Semi, Luigi Sperti  
Elena Svalduz, Xavier Tabet,  
Camillo Tonini, Alfredo Viggiano,  
Guido Zucconi

Editing e impaginazione  
Omar Salani Favaro

Stampato dalla tipografia  
Grafiche Veneziane soc. coop.  
Spedizione in abbonamento

Copyright  
© Presidente e soci Ateneo Veneto  
Tutti i diritti riservati



ATENEVO VENETO onlus  
Istituto di scienze, lettere ed arti  
fondato nel 1812  
212° anno accademico

Campo San Fantin 1897, 30124 Venezia  
tel. 0415224459  
<http://www.ateneoveneto.org>

presidente: Antonella Magaraggia  
vicepresidente: Filippo Maria Carinci  
segretario accademico: Alvise Bragadin  
tesoriere: Giovanni Anfodillo  
delegato affari speciali: Paola Marini



Iniziativa regionale realizzata in attuazione  
della L.R. n. 17/2019 - art. 32

*Donne e giustizia.*  
*Dissimmetrie legislative e agency delle donne.*  
*Un percorso diacronico*  
a cura di Anna Bellavitis, Nadia Maria Filippini  
e Alessandra Schiavon

I N D I C E

- 7 Michele Gottardi, *Congedi editoriali*
- 9 Gianmario Guidarelli, *Saluti editoriali*
- 13 Anna Bellavitis, Nadia Maria Filippini, *Introduzione*
- 25 Alessandra Schiavon, *Una battaglia lunga una vita.*  
*La favolosa eredità di Marco Polo tra sentenze e tribunali*
- 39 Élisabeth Crouzet-Pavan, *Au-delà du droit. Pouvoir masculin*  
*et corps des femmes dans l'Italie de la première Renaissance*
- 57 Federica Ambrosini, *Il testamento. Uno spazio di libertà*  
*per le donne veneziane del Cinquecento*
- 73 Anna Bellavitis, *Donne e giudici a Venezia in età moderna.*  
*Doti, successioni, separazioni, violenze*
- 89 Daniela Lombardi, *Le gravidanze illegittime e la ricerca*  
*della paternità in età moderna*
- 107 Tiziana Plebani, *Spazio pubblico a Venezia nel Settecento.*  
*Le donne e la guerra dei caffè*
- 125 Chiara Valsecchi, *La condizione giuridica delle donne*  
*nella legislazione italiana tra Ottocento e Novecento*

- 141 Paola Stelliferi, *«La Resistenza continua». Le contraddizioni del periodo post-costituzionale*
- 161 Antonella Magaraggia, *Donne in magistratura. Un percorso in salita*
- 175 Nadia Maria Filippini, *La “politica dei processi”. Agency delle donne contro la violenza dei tribunali negli anni settanta*

TAVOLE

APPENDICE: organigramma, pubblicazioni

Michele Gottardi

## CONGEDI EDITORIALI

Con questo numero prendo congedo dalla direzione della rivista *Ateneo Veneto* dopo 15 anni, i primi a fianco del direttore scientifico Marino Zorzi, da cui ho cercato di apprendere rigorosi criteri e metodi eleganti, avvicinando forse i primi, ma restando certamente lontano dai secondi. In questi anni la rivista ha cercato di rinnovarsi e di non essere solo – non lo è mai stata in verità – l'house organ dell'istituzione o dei suoi soci più attivi. Un rinnovamento per tappe, che ha avuto momenti salienti nella creazione di un comitato di redazione e di un comitato scientifico a supporto dell'inclusione conclamata in fascia A di alcune discipline e nel tentativo di rafforzarne altre, attraverso un puntuale meccanismo di revisione *double blind*, garanzia di serietà e di rispondenza ai criteri accademici dell'Anvur. Ma l'altro, indifferibile obiettivo per un rinnovamento generazionale, strettamente connesso a quello editoriale, è stato aprire la rivista a un'ampia platea di giovani studiosi, dottorandi o neo dottori di ricerca, precari, non strutturati, al massimo ricercatori in cerca di riconferma, segnalati dal comitato di redazione o emersi spontaneamente dai premi Gorlato, Cavallarin e Ruskin. In 15 anni sono stati una cinquantina circa coloro che hanno esordito nelle pubblicazioni scientifiche attraverso le pagine di *Ateneo Veneto*, un numero impressionante che non può non renderci orgogliosi e che mostra un lavoro di *scouting* per il quale ringrazio di cuore chi mi ha aiutato in questi anni, ovvero il comitato di redazione già richiamato, composto, oltre ai presidenti che si sono succeduti in questo arco di tempo, da Shaul Bassi, Linda Borean, Simon Levis Sullam, Filippo Maria Paladini e Gianmario Guidarelli. Ed è proprio a Gianmario che lascio il testimone: ho sempre pensato che la permanenza nelle istituzioni non sia a vita e che sia compito di chi è in carica, a qualsiasi livello, garantire la successione e la continuità, come è buona tradizione almeno in Ateneo. Per cui sin dall'inizio di questa presidenza ho suggerito ad Antonella Magaraggia il nome del professor Guidarelli come prossimo direttore scientifico, concordando modi e tempi del passaggio di consegne. Gli lascio un'eredità non sempre facile, ma ricca di stimoli e di motivi di curiosità, conoscenza e crescita, anche didattica. Molte sfide

lo attendono – il rafforzamento della linea scientifica intrapresa, l'accesso libero attraverso il sito, nuovi legami e *partnership* accademiche, tanto per dirne alcune – ma crediamo abbia la preparazione, l'età, i contatti e le giuste motivazioni per farlo. E bene. Grazie, da parte di tutto l'Ateneo, mio tramite, all'imprescindibile Marina Niero, anche lei giunta a un passaggio generazionale con un giovane socio e prossimo segretario di redazione, il dottor Carlo Federico Dall'Omo.

Sono stati anni difficili, in cui la pandemia ha permesso di scrivere solo a chi aveva già ricerche pronte, limitando o ritardando chi questi studi aveva ancora in corso. Ma la nostra rivista, come più in generale l'editoria, ha tenuto e anzi è servita a mantenere viva anche tutta l'istituzione.

Dibattiti, memorie, letture, recensioni, ricordi – mai semplici necrologi: penso alle diverse forme che hanno ripensato, tra gli altri, Giorgio Bellavitis, Giuseppe Del Torre, Ennio Concina, Isabella Palumbo Fossati – hanno integrato i saggi: oltre a far esordire giovani studiosi o a dar conto di ricerche tematiche o individuali, *Ateneo Veneto* ha dedicato numeri monografici a convegni importanti, come quello dedicato a *Canova a Venezia*, nei duecento anni dalla morte dello scultore, o a *Donne e giustizia* che leggerete nelle prossime pagine; a cicli tenuti nel nostro Ateneo, dall'architettura all'oreficeria, all'archeologia. *Ateneo Veneto* ha anche dato conto del dibattito storiografico in corso in determinati ambiti, come hanno mostrato i numeri speciali su *L'ombra di Agnadello*, a cinquecento anni dalla celebre sconfitta della Serenissima, per vagliare i rapporti tra Dominante e Terraferma, o *La storia dell'arte a Venezia, 200 anni di studi*. Ma un'accademia che guarda alla modernità non si può solo volgere indietro a riflettere sul passato, ancorché gravido di conseguenze future, ma deve saper interagire col presente. Per questo ricordo con particolare piacere i due numeri monografici dedicati a *Migrazione e interculturalità* e *L'Arsenale tra storia e sviluppo*. Il compito di un'istituzione culturale, e di una rivista scientifica, è di sollevare problemi, aprire dibattiti, esprimere e illustrare il ventaglio di posizioni esistenti su determinati temi, offrire non soluzioni immediate, ma analisi che la classe politica deve poi tradurre in scelte pragmatiche.

Perché se si crede, come chi scrive, che *vivere est militare*, entrare in Ateneo e partecipare al suo *cursus honorum* significa essere chiamati a una militanza culturale e politica in senso lato dalla quale non ci si può esimere. Per questo, per avermi coinvolto in questa avventura, sarò sempre grato a Giannantonio Paladini, *in memoriam* e a vent'anni dalla sua uscita di scena.

Gianmario Guidarelli

SALUTI EDITORIALI

*Ateneo Veneto* non è soltanto una delle riviste scientifiche più antiche d'Italia, ma è ed è sempre stato il luogo dove il dibattito che si svolge nelle aule della nostra sede ha trovato il proprio esito editoriale. Luogo di riflessione tra i soci dell'"Ateneo Veneto di Scienze Lettere ed Arti" in dialogo con colleghi di tutto il mondo; occasione di un continuo esercizio di multidisciplinarietà, vissuta come naturale, quasi istintiva espressione di una società scientifica in attività da più di due secoli; incontro tra diverse generazioni di studiosi: assumendo la direzione scientifica – e in continuità con quanti mi hanno preceduto – intendo coltivare tutti questi aspetti di una realtà poliedrica come *Ateneo Veneto*. Sarà questo il modo con cui cercherò di rispondere alla fiducia che Antonella Magaraggia e il consiglio di presidenza mi hanno dimostrato proponendomi questo incarico. Il passaggio di testimone con Michele Gottardi, però, non è una semplice rotazione di ruoli: in questi ultimi anni, in qualità di membro del comitato di redazione ho potuto imparare da lui come gestire una realtà complessa, dove l'aspirazione a dare voce alle molte realtà del nostro Istituto culturale si è sempre coniugata con la continua e rigorosa attenzione alla qualità scientifica dei testi pubblicati. Ne è testimonianza questo numero, dedicato a "Donne e Giustizia", magistralmente curato da Anna Belavitis, Nadia Maria Filippini e Alessandra Schiavon. L'autorevolezza della rivista è stata sempre garantita dalle scelte editoriali condivise dal direttore e dal comitato di redazione, coadiuvate dal comitato scientifico e dai revisori anonimi. Questa condizione, come scrive Michele Gottardi in queste pagine, ha permesso a decine di autori di restituire nei diversi numeri della rivista il meglio delle proprie ricerche. In tutto questo, è stato imprescindibile il ruolo di Marina Niero, come sanno tutti coloro che hanno pubblicato in questi anni. Soltanto grazie al concorso di tutte queste competenze, *Ateneo Veneto* ha potuto ottenere il prestigioso *status* di rivista scientifica di classe A nell'area 8 (Ingegneria civile e architettura) secondo la classificazione dell'Anvur e potrà, secondo me, aspirare a conseguirlo anche per altre aree disciplinari per

le quali, da più di due secoli, rappresenta un punto di riferimento per gli studi veneziani. La digitalizzazione, il continuo aggiornamento di temi e metodi, l'apertura a tutte le voci espresse dalla Società scientifica di cui è al servizio e la proiezione internazionale saranno in questo senso decisivi. Eppure, nulla sarebbe possibile se non rispettando la sua natura di espressione di un mondo scientifico che ruota attorno agli studi su Venezia. Questa città è da sempre un laboratorio di innovazione e tradizione e oggi è, secondo me, il miglior contesto possibile dove elaborare criticamente le contraddizioni e le sfide della modernità. Venezia interroga la contemporaneità e ogni singola persona sul proprio destino e sulla capacità di pensare e di realizzare il futuro. Il dialogo tra le discipline allora non è un semplice esercizio accademico, ma è l'espressione della "collaborazione" come paradigma scientifico e insieme azione civile, il cui esercizio, ormai, non è più rimandabile. Venezia, con tutte le difficoltà che deve affrontare, ci mette tutti alla prova nella nostra dimensione di studiosi, cittadini, esseri umani. «Se ti dico che la città cui tende il mio viaggio è discontinua nello spazio e nel tempo, ora più rada ora più densa, tu non devi credere che si possa smettere di cercarla». Proprio come Marco Polo suggeriva a Kublai Khan nelle *Città invisibili* di Italo Calvino, mi auguro che la natura da sempre corale della civiltà di Venezia possa ispirarci nei prossimi anni in questa necessaria e incessante attività di ricerca, suggerendo sempre nuove strade di indagine critica e, quindi, nuove forme di convivenza.

*Donne e giustizia.  
Dissimmetrie legislative  
e agency delle donne.  
Un percorso diacronico*

atti del convegno  
Venezia, 5 marzo 2024  
*a cura di Anna Bellavitis, Nadia Maria Filippini  
e Alessandra Schiavon*



*Anna Bellavitis, Nadia Maria Filippini*

## INTRODUZIONE

La giustizia, declinata con il genere, di cui si parla in questo numero della rivista, non è un concetto astratto di equità; non intende avere un'accezione morale, né aprire interrogativi filosofici sul rapporto tra legge naturale e legge positiva, su norme pubbliche e diritti individuali, al centro di un'epocale riflessione che ha assunto peraltro non casualmente la figura femminile di Antigone a simbolo di una varietà di piani e sfaccettature che intersecano il complesso tema, sempre attuale e fecondo di nuove questioni<sup>1</sup>.

Non abbiamo inteso neppure declinare il termine nel senso più restrittivo di norme e leggi che hanno regolato nel corso del tempo la vita dei sudditi/suddite, cittadini/cittadine, codificando diritti e doveri asimmetrici in relazione alle differenze di ceto, censo, classe sociale e *in primis* appunto di genere. Il rapporto tra le donne e la legge, d'altronde, è un tema ampiamente affrontato dalla storia delle donne, sia per le epoche medievale e moderna<sup>2</sup> che per quanto riguarda il percorso volto all'abbattimento delle discriminazioni e alla conquista della parità di diritti civili e politici in età contemporanea<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Tra la vasta bibliografia si segnalano in particolare: FRANÇOISE DUROUX, *Antigone encore: les femmes et la loi*, Paris, Éditions Côté-femmes, 1993; EAD., *Il paradigma perturbante della differenza sessuale. Una filosofia femminista*, a cura di Stefania Tarantino e Chiara Zamboni, Milano, Mimesis, 2021, pp. 83-97; VALERIA PARRELLA, *Antigone*, Torino, Einaudi, 2012; SOFOCLE, *Antigone*, trad. e introd. a cura di Massimo Cacciari, Torino, Einaudi, 2007; inoltre si segnala la recente lettura controcorrente di EVA CANTARELLA, *Contro Antigone o dell'egoismo sociale*, Torino, Einaudi, 2024.

<sup>2</sup> SIMONA FECCI, *Se il diritto costruisce la storia delle donne*, in *Vingt-cinq ans après. Les femmes au rendez-vous de l'histoire hier et aujourd'hui*, a cura di Enrica Asquer, Anna Bellavitis, Giulia Calvi, Isabelle Chabot, M. Cristina La Rocca, Manuela Martini, Roma, Ecole Française de Rome, 2019, pp. 247-263.

<sup>3</sup> Cfr. su questo in particolare: VINZIA FIORINO, *Lo spazio pubblico delle donne: suffragio, cittadinanza, diritti politici*, in *Storia delle donne nell'Italia contemporanea*, a cura di Silvia Salvatici, Roma, Carocci, 2022, pp. 53-78; LIVIANA GAZZETTA, *Orizzonti nuovi. Storia del primo femminismo in Italia*, Roma, Viella, 2018; *Una democrazia incompiuta. Donne e politica in Italia dall'Ottocento ai nostri giorni*, a cura di Nadia Maria Filippini e Anna Scattigno, Milano, Franco-Angeli, 2007; SIMONETTA SOLDANI, *Prima della repubblica. Le italiane e l'avventura della città-*

Il termine giustizia è qui inteso in senso più lato, inclusivo certo delle norme e delle leggi, ma anche delle tradizioni, dei sistemi giurisdizionali, di culture che permeano il tessuto giuridico e il funzionamento dei tribunali, concretizzandosi in disposizioni, comportamenti, interventi che rivelano ancor più chiaramente le mentalità e le concezioni di genere che stanno alla base del sistema patriarcale e che al tempo stesso lo legittimano, lo supportano e lo alimentano.

È questo insieme di norme, comportamenti e pratiche giudiziarie che abbiamo voluto mettere a fuoco nel convegno e nella stesura degli atti, per analizzare non solo le misure legislative, ma anche le loro radici culturali, il concreto dispiegarsi nella realtà sociale di leggi asimmetriche e di mentalità sessiste e discriminatorie. In questo panorama di disegualianze, costantemente rielaborate nel corso del tempo, le donne non sono state tuttavia mere vittime, né tantomeno soggetti passivi: da tempo la storiografia si è discostata da un'interpretazione eccessivamente vittimistica della storia delle donne che ha caratterizzato la fase iniziale della ricerca<sup>4</sup>.

Evidenziare l'aspetto relativo all'*agency* delle donne anche in questo campo ci è parso dunque un obiettivo importante. Questo concetto, che indica la capacità di un soggetto di agire consapevolmente nel contesto sociale in cui opera per generare un cambiamento, gode di una particolare fortuna nei *gender studies*<sup>5</sup>. Abbiamo cercato di presentare

*dinanza* in *Una democrazia incompiuta*, pp. 41-90. *Una donna, un voto*, a cura di Vinzia Fiorino, «Genesis», V (2006), n. 2; MARINA D'AMELIA, *Donne alle urne. La conquista del voto. Documenti 1864-1946*, Roma, Biblink, 2006; ANNA ROSSI-DORIA, *Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica delle donne*, Roma, Viella, 2006; GIULIA GALEOTTI, *Storia del voto alle donne in Italia. Alle radici del difficile rapporto tra donne e politica*, Roma, Biblink, 2006; EMILIA SAROGNI, *La donna italiana. Il lungo cammino verso i diritti*, Milano, Pratiche Editrice, 2004.

<sup>4</sup> Anche il rapporto donne-potere è stato al centro di corposa indagine storiografica, che, a partire dagli anni ottanta, ha scandagliato l'accezione del termine e le diverse forme di potere delle donne: cfr. ad esempio: MICHELLE PERROT, ARLETTE FARGE, CECILE DAUPHIN *et al.*, *Culture et pouvoir des femmes: essai d'historiographie*, «Annales ESC», 1986, mars-avril, pp. 271-293; MARINA GALLONI, VITTORIA FRANCO, ANNA LORETONI *et al.*, *Il femminile tra potenza e potere*, Roma, Arlem, 1995; *Donne di potere nel Rinascimento*, a cura di Letizia Arcangeli e Susanna Peyronel, Roma, Viella, 2008; MICHELLE PERROT, *Donne e uomini di fronte al potere*, trad. it. Roma-Bari, Laterza, 2012; *Spazi, poteri, diritti delle donne a Venezia in età moderna*, a cura di Anna Bellavitis, Nadia Maria Filippini, Tiziana Plebani, Verona, Quiedit, 2012.

<sup>5</sup> Cfr. in particolare i volumi *Women, Agency and the Law, 1300-1700*, ed. by Bronach Kane and Fiona Williamson, Londra, Pickering and Chatto, 2013; *Challenging Women's Agency and Activism in Early Modernity*, ed. by Merry E. Wiesner-Hanks, Amsterdam, Amsterdam University press, 2016; ALYSON M. POSKA, *The Case for Agentic Gender Norms for Women in Early Modern*

esempi di *agency* femminile distribuiti in varie epoche, che consentono di analizzare nel concreto come le donne hanno cercato nel corso dei secoli di forzare le norme a proprio vantaggio, facendo leva su articoli o silenzi delle leggi, appellandosi alle tradizioni e/o sfruttando legami familiari, reti sociali, alleanze e complicità del tessuto sociale.

L'arco cronologico considerato va dal Medioevo alla seconda metà del Novecento: una lunga durata che vede ovviamente mutare in maniera significativa sia le norme e i principi, sia le forme di *agency* delle donne, pur con alcuni elementi di continuità nella ricodificazione, che si ripresentano nel corso del tempo.

La dissimetria legislativa tra uomini e donne ha origini antiche, sintetizzate nella formula della "*imbecillitas sexus*", che precludeva alle donne la possibilità di assumere responsabilità di tipo politico o ruoli negli uffici pubblici, ma anche di essere responsabili per altri. Ad esempio, come ha ricordato Simona Feci nel suo intervento al convegno (*Dissimmetrie del diritto di età medioevale e moderna*), solo la madre e l'ava, ovvero la nonna, del minorenne potevano assumerne la tutela; qualsiasi altra donna ne era esclusa<sup>6</sup>. Su questo aspetto si è soffermata Anna Bellavitis nel suo saggio in cui dà alcuni esempi della procedura in vigore nella Venezia moderna. Il fatto di non poter assumere responsabilità implicava che le testimonianze delle donne avessero minor valore rispetto a quelle degli uomini. Nell'analisi di Prospero Farinaccio, che rielabora nel Cinquecento con grande fortuna il concetto romano di "*imbecillitas sexus*" o "*infirmitas sexus*", la donna è proprio per questo meno punibile in caso di falsa testimonianza: un'ambivalenza legislativa che da un lato dunque la esclude dal godimento di diritti, dall'altro ne alleggerisce la responsabilità in caso di reato<sup>7</sup>.

Anche la capacità di agire in giustizia soffriva di alcune limitazioni:

*Europe*, «Gender & History», 30 (2018), n. 2, pp. 354-365; MARTHA HOWELL, *The Problem of Agency in Late Medieval and Early Modern Europe*, in *Women and Gender in the Early Modern Low Countries, 1500–1750*, ed. by Sarah Joan Moran and Amanda Pipkin, Leiden-Boston, Brill, 2019, pp. 21-31; ALEXANDRA SHEPARD, *Worthless Witnesses? Marginal Voices and Women's Legal Agency in Early Modern England*, «Journal of British Studies», 58 (2019), October, pp. 717-734.

<sup>6</sup> L'intervento si può riascoltare nella registrazione del convegno sul canale youtube dell'Ateneo Veneto: <https://www.youtube.com/watch?v=8zKvsOCsSyQ&t=33s>.

<sup>7</sup> Cfr. GIORGIA ALESSI, *Il processo penale: profilo storico*, Roma-Bari, Laterza, 2001; MARINA GRAZIOSI, "Fragilitas sexus". *Alle origini della costruzione giuridica dell'inferiorità delle donne*, in *Corpi e storia. Donne e uomini dal mondo antico all'età contemporanea*, a cura di Nadia Maria Filippini, Tiziana Plebani, Anna Scattigno, Roma, Viella, 2002, pp. 19-39.

ad esempio, secondo gli statuti veneziani, per la donna sposata presentarsi in tribunale non era proibito, ma era ritenuto “sconveniente”.

Il confine tra ciò che era considerato lecito dalle leggi e ciò che era accettabile socialmente risultava, come in fondo accade ancor oggi, piuttosto difficile da stabilire e inoltre variava secondo i luoghi e le tradizioni giuridiche. Queste d'altronde potevano essere adattate e anche del tutto sconvolte, in congiunture particolari, come dimostrano in maniera eloquente i tre casi presentati da Elisabeth Crouzet-Pavan. All'epoca del passaggio dai Comuni alle Signorie, quando la figura del titolare del dominio riunisce nelle sue mani ogni potere e assume un significato simbolico rappresentativo dell'entità statale, tre potenti signori italiani (Francesco Gonzaga, Filippo Maria Visconti e Niccolò III d'Este) decidono di punire in maniera esemplare, ovvero con la condanna a morte, l'adulterio, vero o presunto, di mogli che stavano prendendo troppo spazio e potere a corte, e ciò in violazione di una più lunga tradizione medievale che escludeva le aristocratiche da questo tipo di pena.

Negli Stati italiani preunitari, anche se l'eredità dello *ius commune* era dominante, le norme che regolavano i diritti delle donne, in particolare nell'ambito della proprietà e della trasmissione dei beni, variavano anche in maniera significativa. Venezia, per certi aspetti, aveva messo a punto una normativa maggiormente favorevole, e per questo motivo è stata spesso contrapposta ad altre città italiane, in particolare a Firenze<sup>8</sup>. Le ragioni possono essere di vario tipo. Da una parte, come accadeva nella Genova medievale, e come è stato dimostrato da ricerche su altre città portuali in età moderna, l'economia basata sui traffici marittimi imponeva, di dare maggiori responsabilità alle donne, date le frequenti assenze degli uomini<sup>9</sup>; dall'altra, però, interveniva l'influenza di tradizioni giuridiche più o meno legate al diritto germanico, spesso fortemente limitativo nei confronti della capacità giuridica femminile, e mantenuto o ripreso in molte aree italiane anche quando le università

<sup>8</sup> ISABELLE CHABOT, *Ricchezze femminili e parentela nel Rinascimento. Riflessioni intorno ai contesti veneziani e fiorentini*, «Quaderni storici», n.s., 40/1 (2005), n. 118, pp. 203-229; EAD., *La dette des familles. Femmes, lignages et patrimoine à Florence aux XIV et XV siècles*, Roma, École française de Rome, 2011.

<sup>9</sup> *Women in Port. Gendering Communities, Economies, and Social Networks in Atlantic Port Cities, 1500-1800*, ed. by Douglas Catterall and Jodi Campbell, Leiden-Boston, Brill, 2012.

di diritto di Bologna e Padova riportarono alla luce e recuperarono il *Corpus iuris civilis* e le *Institutiones* giustiniane<sup>10</sup>.

In età moderna, però, in particolare dopo il Concilio di Trento, si va, per alcuni aspetti, verso una maggiore uniformità, soprattutto per quanto riguarda le questioni legate al matrimonio e alla legittimità della prole, come dimostra il saggio di Daniela Lombardi dedicato alla ricerca della paternità. Va sottolineato al riguardo come in questa procedura la parola della donna e il suo giuramento – soprattutto se prestato al momento del parto – avessero un valore determinante nell'identificazione del padre del bambino, che veniva obbligato a sostenere le spese del suo mantenimento. Invece, l'esplicito divieto della ricerca della paternità, inserito nel Codice civile napoleonico, segna un deciso arretramento per le donne, deresponsabilizzando i comportamenti sessuali maschili fuori del matrimonio.

Negli Stati italiani preunitari, il diritto alla proprietà, per le donne, ruotava intorno alla questione della dote, bene femminile protetto dalle leggi: diritto della donna, come figlia, come moglie e come vedova, ma non unico bene al quale le donne potessero aspirare, dato che altri beni potevano loro pervenire per via testamentaria. Il caso dell'eredità di Marco Polo, per ottenere la quale la figlia Fantina dovette battersi a lungo in tribunale contro il marito, presentato da Alessandra Schiavon, dimostra però che a volte, per far valere i loro diritti, le donne dovevano avere la possibilità, la capacità e la forza di ricorrere ai giudici: Fantina Polo ci presenta dunque un illustre esempio di *agency* femminile.

La dote non era solo un bene ereditario e, dato che, almeno in teoria, era necessaria al matrimonio, le giovani donne che non avessero una famiglia alle spalle in grado di dotarle adeguatamente dovevano conquistarsi col lavoro il diritto a sposarsi. Da questo punto di vista, va superata una presunta opposizione tra un nord Europa, di tradizione giuridica consuetudinaria, dove il matrimonio si fondava sulla messa in comune delle ricchezze che giovani donne e uomini avevano guadagnato lavorando, e un sud Europa, di diritto romano, dove l'accesso al matrimonio era garantito dalla dote erogata dalla famiglia della sposa<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Sui diritti delle donne negli Statuti, cfr. SIMONA FEDI, *Pesci fuor d'acqua, Donne a Roma in età moderna: diritti e patrimoni*, Roma, Viella, 2004.

<sup>11</sup> Cfr. per un'analisi critica delle differenze tra nord e sud Europa, *Gender, Law and Economic Well-Being in Europe from the Fifteenth to the Nineteenth Century. North versus South?*, ed. by Anna Bellavitis and Beatrice Zucca Micheletto, Londra-New York, Routledge, 2019.

Ma la dote poteva anche essere il risultato di negoziazioni, quando veniva a “riparare” – per modo di dire – il torto subito, nel caso di violenze o di gravidanze frutto di amori illegittimi (Lombardi), oppure quando fosse il risultato della procedura di restituzione dei beni dotali alla vedova (Bellavitis).

Un ulteriore istituto giuridico di natura patrimoniale in cui la libertà femminile poteva avere modo di esprimersi era il testamento che, negli Stati italiani di Antico regime, si può davvero definire «source privilégiée»<sup>12</sup>, poiché il diritto romano, a differenza di molti altri sistemi giuridici, in particolare, ma non solo, del nord Europa, permetteva a uomini e donne di decidere liberamente la destinazione della maggior parte dei loro beni. Gli archivi veneziani sono una miniera di testamenti femminili e il saggio di Federica Ambrosini ne mostra tutte le sfaccettature: testamenti per difendere i propri interessi e quelli della prole, spesso redatti poco prima del parto, momento percepito – e non a torto – come particolarmente pericoloso; o ancora per proteggersi da un marito prepotente, ma anche per vendicarsi di chi ha avuto comportamenti scorretti (e spesso si tratta dei mariti). A Venezia, a differenza, ad esempio, di Firenze, il marito non ereditava dalla moglie, in assenza di testamento di quest’ultima; ma era alla famiglia di origine della donna che i beni ritornavano in proprietà. La protezione del patrimonio del lignaggio è all’origine di un’interessante legge veneziana che proibisce al marito di essere presente al testamento della moglie, e che dunque ne sancisce la piena libertà, almeno in ambito testamentario. Libertà della quale le donne approfittano ampiamente!

I saggi relativi al periodo medievale e moderno mettono in luce non solo la durezza e violenza delle leggi nei confronti delle donne, ma anche la capacità da parte di queste di ritagliarsi spazi di azione e di libertà all’interno di norme il più delle volte a loro sfavorevoli. Libertà che possono costare care, come nel caso delle illustri adulate (Crouzet-Pavan), diritti che vanno negoziati con tenacia, come nel caso di Fantina Polo (Schiavon), e che comunque implicano conoscenza di leggi e procedure, come nei casi di restituzione di dote (Bellavitis), dei testamenti femminili (Ambrosini) o di rivendicazioni legate a maternità

<sup>12</sup> Secondo la definizione di MICHEL VOVELLE, *Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIII<sup>e</sup> siècle*, Parigi, Plon, 1973.

illegittime (Lombardi), e ancora libertà che in taluni casi si spingono oltre quel che il senso comune – o piuttosto la sensibilità dei governanti – sembravano accettare.

Il caso della “guerra dei caffè” presentato da Tiziana Plebani dimostra in effetti come la società fosse più avanzata rispetto alla legge. La norma del 1777, che proibiva alle donne di frequentare i nuovi locali dove si somministrava il caffè, incontrò una forte opposizione perché esse avevano acquisito maggiore autonomia e presenza negli spazi pubblici e perché trovarono nei caffettieri degli alleati interessati (per ragioni economiche) all’affermazione di forme di sociabilità egualitarie.

Il passaggio dalla società dei privilegi a quella dei diritti, inaugurato dalla Rivoluzione francese, rappresenta uno snodo cruciale nell’assetto legislativo e anche rispetto alle forme di *agency* delle donne, puntualmente ricostruito dalla storiografia<sup>13</sup>. Il Codice Napoleonico, modello di vari codici civili europei tra cui l’italiano Pisanelli (1865), qui analizzato da Chiara Valsecchi, segna la fine della famiglia patriarcale di derivazione romana, basata sul potere del *pater familias*; riconosce alle donne alcuni diritti come quelli successori, ma nello stesso tempo codifica una rigida verticalità nell’impianto della nuova famiglia nucleare borghese che vede al vertice il marito, a cui viene attribuito ogni potere e autorità sui figli e sulla moglie (equiparata a un minore), perfino nella gestione delle di lei proprietà (secondo il principio dell’“autorizzazione maritale”)<sup>14</sup>. Si codifica così una disimmertia di diritti per alcuni aspetti più accentuata rispetto all’Ancien Régime (si pensi alla cancellazione della ricerca della paternità) e più restrittiva di quanto previsto dal Codice civile austriaco di impianto giusnaturalistico, in vigore nei territori del Lombardo-Veneto dal 1816, a riconferma del carattere tutt’altro che lineare e progressivo della storia delle donne.

<sup>13</sup> Per un riferimento essenziale: VINZIA FIORINO, *Il genere della cittadinanza. Diritti civili e politici delle donne in Francia (1789-1915)*, Roma, Viella, 2020; DOMINIQUE GODINEAU, *Citoyennes Tricoteuses. Les femmes du peuple à Paris pendant la Révolution française*, Aix-en-Provence, Alitea, 1988; GENEVIEVE FRAISSE, *Muse de la Raison. Démocratie et exclusion des femme en France* (nouvelle ed.), Parigi, Gallimard, 2019.

<sup>14</sup> Cfr. su questo in particolare le osservazioni di SIMONETTA SOLDANI, *Prima della Repubblica. Le italiane e l’avventura della cittadinanza* in *Una democrazia incompiuta*, pp. 41-90; EAD., *Una patria “madre e matrigna”*, in *Di generazione in generazione. Le italiane dall’Unità ad oggi*, a cura di Maria Teresa Mori, Alessandra Pescarolo, Anna Scattigno, Simonetta Soldani, Roma, Viella, 2014, pp. 37-60.

La contraddizione teorica tra i principi di *égalité* e la disparità normativa introdotta già dai rivoluzionari, venne aggirata sul piano teorico ricorrendo ancora alla Natura, cioè a una differenza di genere ontologica, che si coniugava, nel pensiero scientifico del Settecento-Ottocento, con il determinismo biologico, ancorando rigidamente al corpo, inteso come entità biologicamente data, i ruoli familiari e sociali. In questo senso «l'anatomia è un destino» – secondo il noto assioma di Napoleone – che lega ineluttabilmente la donna al ruolo riproduttivo<sup>15</sup>. Si legittimavano così sul piano teorico sia le discriminazioni di genere che quelle di “razza” funzionali al dilagante colonialismo. La differenza dei corpi, concepita all'interno di un'opposizione binaria, vincolava la donna alla funzione materna e alla sfera domestica, così come le popolazioni di colore ai lavori manuali e pesanti, ritenuti più adatti alla loro conformazione<sup>16</sup>.

Proprio dalla delusione rispetto alle aspettative di riconoscimento di diritti egualitari di molte rivoluzionarie e patriote prenderà il via, nel secondo Ottocento, il movimento di emancipazione femminile che organizza in forme collettive, non più individuali come in età medievale e moderna, la denuncia delle discriminazioni e la rivendicazione dei diritti. Non a caso le prime manifestazioni collettive di protesta prendono corpo in occasione dei plebisciti, cioè nel momento fondativo dello stato nazionale, e assumono contenuti particolarmente espliciti nei territori dell'ex-Lombardo-Veneto. Il 21 ottobre 1866, giorno delle votazioni plebiscitarie, le donne veneziane inscenano una protesta collettiva in piazza San Marco e indirizzano al re Vittorio Emanuele II una lettera, che lamenta la loro esclusione dalla cruciale consultazione. Inoltre, in vari paesi del Veneto, allestiscono urne separate per esprimere il loro voto, come ha illustrato nella sua relazione al convegno

<sup>15</sup> Cfr. THOMAS LAQUEUR, *Making sex. Body and gender from the Greek to Freud*, Harvard University Press, 1990 (trad. it. *L'identità sessuale dai Greci a Freud*, Roma-Bari, Laterza, 1992); EMMANUEL BETTA, *Identificazione di genere: corpi e culture della sessualità*, in *Storia delle donne nell'Italia contemporanea*, a cura di Silvia Salvatici, Roma, Carocci, 2022, pp. 259-284; SANDRA CAVALLO, NADIA MARIA FILIPPINI, *La natura dei generi*, «Genesis», XXIII (2024), n. 1, in corso di stampa.

<sup>16</sup> LONDA SCHIEBINGER, *Nature's body. Gender in the making of modern sciences*, Boston, 1993; EAD., *The mind has no sex? Women in the origin of Modern Science*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1991; GIUSEPPE ARMOCIDA, *Donne naturalmente. Discussioni scientifiche ottocentesche intorno alle “naturali” disuguaglianze tra maschi e femmine*, Milano, FrancoAngeli, 2011.

Liviana Gazzetta (*Cittadinanze femminili attive. Dai plebisciti alla via giudiziaria per il suffragio (1866/66-1906)*)<sup>17</sup>.

Su queste basi, si organizza anche in Italia, nel secondo Ottocento, il movimento di emancipazione che rivendica diritti civili e politici, scontrandosi per decenni con la sordità del Parlamento, con l'arretratezza culturale dei suoi membri, esclusivamente maschili<sup>18</sup>.

Neppure la Grande guerra segna una svolta decisiva, malgrado il fondamentale impegno profuso dalle donne sul fronte interno<sup>19</sup>. A differenza di molti altri paesi europei, alle italiane non vengono riconosciuti i diritti politici, ma solo alcuni diritti civili, con l'abolizione dell'autorizzazione maritale e l'accesso agli impieghi pubblici e all'esercizio delle professioni, sanciti dalla legge Sacchi del 1919, come sottolinea nel suo saggio Chiara Valsecchi<sup>20</sup>. Occorrerà aspettare la Seconda guerra mondiale e la Resistenza, il cosiddetto "secondo Risorgimento", per vedere pienamente affermati nella Costituzione principi di piena uguaglianza civile e politica, grazie all'impegno profuso dalle 21 donne della Costituente<sup>21</sup>.

<sup>17</sup> La sua relazione si può riascoltare nella registrazione del convegno. <https://www.youtube.com/watch?v=8zKvsOCsSyQ&t=33s>. Si veda su questo: GIANLUCA FRUCI, *Cittadine senza cittadinanza*, in *Una donna, un voto*, a cura di Vinzia Fiorino, «Genesis», V (2006), n. 2, pp. 21-56; NADIA MARIA FILIPPINI, *Donne sulla scena politica. Dalle Municipalità del 1797 al Risorgimento*, in *Donne sulla scena pubblica. Società e politica in Veneto tra Sette e Ottocento*, a cura di Ead., Milano, FrancoAngeli, 2006, pp. 81-137; EAD., *Patriote, cospiratrici, cittadine: il Risorgimento delle donne, in Venezia che spera. L'unione all'Italia (1859-1866)*. Catalogo della mostra documentaria, a cura di Cristina Crisafulli, Franca Lugato, Camillo Tonini, Venezia, Marsilio, 2011; EAD., *Il Quarantotto delle donne: patria e diritti*, in *La differenza repubblicana. Volti e luoghi del 1848-49 a Venezia e nel Veneto*, a cura di Mario Isnenghi, Sommacampagna (Vr), Cierre, 2011, pp. 63-75.

<sup>18</sup> Cfr. NADIA MARIA FILIPPINI, *Le italiane e la conquista della cittadinanza: un lungo e tortuoso percorso*, in *Dall'Unità alla Repubblica. Percorsi e temi dell'Italia contemporanea*, a cura di Marco Severini, Venezia, Marsilio, 2011, pp. 47-66; GAZZETTA, *Orizzonti nuovi*.

<sup>19</sup> Per alcuni riferimenti essenziali, si veda: *La Grande guerra delle italiane. Mobilitazioni, diritti, trasformazioni*, a cura di Stefania Bartoloni, Roma, Viella, 2016; *Le donne nel primo conflitto mondiale. Dalle linee avanzate al fronte interno. La Grande Guerra delle italiane*, atti del Congresso di studi storici internazionali 25-26 novembre 2015, a cura del Centro Alti Studi della Difesa, Roma, Edistampa, 2016; *Donne dentro la guerra. Il primo conflitto mondiale in area veneta*, a cura di Nadia Maria Filippini, Roma, Viella, 2017; AUGUSTA MOLINARI, *Una patria per le donne. La mobilitazione femminile nella Grande Guerra*, Bologna, il Mulino, 2014.

<sup>20</sup> Si veda su questo: *Cittadinanze incompiute. La parabola dell'autorizzazione maritale*, a cura di Stefania Bartoloni, Roma, Viella, 2021.

<sup>21</sup> Cfr. la riflessione critica di ANNA ROSSI DORIA, *Diventare cittadine. Il voto alle donne in Italia*, Firenze, Giunti, 1996. E inoltre: ELIANA DI CARO, *Le madri della Costituzione*, Milano, Hoepli, 2012; PATRIZIA GABRIELLI, LUISA CICOGNETTI, MARINA ZANCAN, *Madri della Repubblica. Storie, immagini, memorie*, Roma, Carocci, 2007.

Eppure l'applicazione legislativa di questi principi risulterà faticosa e tardiva nel secondo Novecento, come mette in luce Paola Stelliferi nel suo saggio. La rappresentazione delle donne essenzialmente come madri, nell'ottica sostenuta dalla Democrazia cristiana e ribadita anche in alcuni articoli della Costituzione, costituisce un freno importante alle riforme legislative e permane radicata per decenni nella società italiana, malgrado le profonde trasformazioni economiche e sociali del Dopoguerra.

Basta leggere a questo proposito le numerose dichiarazioni di molti "padri costituenti" in merito alla questione dell'accesso delle donne in magistratura, riportate nel saggio di Antonella Magaraggia che ne ricostruisce il percorso, per rendersi conto degli stereotipi di genere e dell'arretratezza culturale imperanti in parlamento, che finirono per affossare ogni proposta in tal senso, nonostante la battaglia condotta dalle "madri costituenti". Occorrerà attendere una sentenza della Corte Costituzionale (33/1960) per veder abbattuta, nel 1963, quest'ultima barriera discriminatoria e per assistere all'ingresso delle donne in magistratura (legge 66/1963)<sup>22</sup>.

Alla metà degli anni settanta il movimento femminista segnerà un ulteriore passaggio nella politica delle donne: dall'emancipazione alla liberazione (nuovo termine-slogan del movimento), che mette al centro non casualmente, a differenza del passato, la libertà del corpo e il diritto di autodeterminazione non solo in campo civile, ma anche in quello sessuale e procreativo<sup>23</sup>. Particolarmente aspra risulterà la bat-

<sup>22</sup> Cfr. ELIANA DI CARO, *Magistrate finalmente. Le prime giudici d'Italia*, Bologna, il Mulino, 2023; ANNA MARIA ISASTIA, *Donne in Magistratura. L'Associazione Donne Magistrate Italiane-ADMI*, Livorno, Debate editore, 2013.

<sup>23</sup> Per un inquadramento essenziale sulla storia del femminismo degli anni settanta, si vedano i recenti volumi: FIAMMA LUSSANA, *Il movimento femminista in Italia. Esperienze, storie, memorie*, Roma, Carocci, 2012; STEFANIA VOLI, *Soggettività dissonanti. Di rivoluzione, femminismi e violenza politica nella memoria di un gruppo di ex-militanti di Lotta Continua*, Firenze, Firenze University Press, 2016; ANTONELLA PICCHIO FORLATI, GIULIANA PINCELLI, *Una lotta femminista globale. L'esperienza dei gruppi per il Salario al lavoro domestico di Ferrara e Modena*, Milano, FrancoAngeli, 2019; ELISA BELLÈ, *L'altra rivoluzione. Dal Sessantotto al femminismo*, Torino, Rosenberg & Sellier, 2021; BEATRICE PISA, *Il Movimento liberazione della donna nel femminismo italiano. La politica, i vissuti, le esperienze (1970-1983)*, Roma, Aracne, 2017; FLORENCE ROCHEFORT, *Femminismi. Uno sguardo globale*, trad. it., Roma-Bari, Laterza, 2022; *Anni di rivolta. Nuovi sguardi sui femminismi degli anni Settanta e Ottanta*, a cura di Paola Stelliferi e Stefania Voli, Roma, Viella, 2023; PAOLA STELLIFERI, *I femminismi dall'Unità ad oggi*, in *Storia delle donne nell'Italia contemporanea*, pp. 79-108. Si veda inoltre il volume di taglio narrativo di MARTA STELLA, *Clandestine. Il romanzo delle donne*, Milano, Bompiani, 2024.

taglia non solo sul divorzio e sull'aborto<sup>24</sup>, ma anche sul tema della violenza sessuale. Su questo il movimento femminista apre una vasta mobilitazione, con la contestazione degli articoli del Codice penale Rocco sulla violenza "carnale", considerata ancora tra i reati «contro la moralità pubblica e il buon costume», non contro la persona (titolo IX del Codice penale). La battaglia viene portata perfino nelle aule dei tribunali, con la denuncia della mentalità sessista dei giudici, della vittimizzazione secondaria cui erano sottoposte le donne che sporgevano denuncia, secondo una consolidata prassi giudiziaria<sup>25</sup>.

Su questo si sofferma il saggio di Nadia Maria Filippini, che analizza questa "politica dei processi", cioè la contestazione organizzata durante i processi per stupro, e la mobilitazione per la revisione degli articoli del Codice penale Rocco, che vede per la prima volta nella storia le donne farsi "legislatore", presentando in Parlamento un testo di legge sostenuto da ben 300.00 firme.

Anche su questo fronte la battaglia risulterà particolarmente lunga e faticosa: ci vorranno sette proposte di legge e ben 17 anni di discussione per assistere al varo della legge 66/1996 (*Norme contro la violenza sessuale*). Tuttavia l'*agency* collettiva delle donne dentro e fuori il Parlamento è riuscita a raggiungere un significativo risultato anche su questo fronte legislativo. Per la trasformazione dei comportamenti e delle mentalità invece il percorso appare ancora ai nostri giorni lungo, come dimostrano le cronache quotidiane. La storia culturale infatti insegna che riforme legislative e trasformazioni culturali procedono con ritmi e temporalità spesso differenziate nella realtà sociale. Una consapevolezza che intendiamo affidare come un'avvertenza alle più giovani generazioni, perché non cedano alla tentazione di abbassare la guardia su diritti di genere così faticosamente conquistati.

I saggi raccolgono la maggior parte degli interventi presentati al

<sup>24</sup> Sulla storia di questa battaglia, si veda il recente volume di ALESSANDRA GISSI, PAOLA STELLIFERI, *Aborto. Una storia*, Roma, Carocci, 2023; GIULIA SIVIERO, *Fare femminismo*, Milano, Nottempo, 2024.

<sup>25</sup> TIZIANA NOCE, *Il corpo del reato. Diritto e violenza sessuale nell'Italia dell'Ottocento*, San Cesario di Lecce, Manni, 2009; NADIA MARIA FILIPPINI, "Mai più sole contro la violenza sessuale". *Una pagina storica del femminismo degli anni Settanta*, Roma, Viella, 2022.

convegno *Donne e giustizia. Un percorso diacronico*<sup>26</sup>, a cura di Anna Bellavitis, Nadia Maria Filippini, Alessandra Schiavon, organizzato il 5 marzo 2024 dall'Ateneo Veneto, in collaborazione con le Groupe de Recherche d'Histoire-Université de Rouen-Normandie, l'Agence Nationale de la Recherche-France, il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Ca' Foscari di Venezia, la Società Italiana delle Storiche, il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli avvocati di Venezia, il Soroptimist Club di Venezia, la Camera Arbitrale di Venezia, l'Inner Wheel Club di Venezia. Ringraziamo questi enti per il sostegno dato all'iniziativa; Adelisa Malena per la sua partecipazione; i docenti e alunni del liceo classico europeo Marco Foscarini e del liceo classico e artistico Marco Polo, che assieme all'attrice e regista Sandra Mangini hanno arricchito la giornata con letture di fonti e testimonianze.

Un ringraziamento particolare alla presidente, Antonella Magaraggia, per l'incoraggiamento e l'entusiasmo con cui ha seguito l'intero iter del progetto, portando un personale contributo e al precedente direttore della rivista, Michele Gottardi, per averci invitate a pubblicare gli atti in questa sede. Un pensiero riconoscente infine a chi ha lavorato concretamente all'organizzazione del convegno prima e alla pubblicazione degli atti poi: Silva Menetto, Marina Niero ed Elena Rossetto.

<sup>26</sup> A eccezione di quelli di Simona Feci e Liviana Gazzetta, che si possono riascoltare nel canale you tube dell'Ateneo: <https://www.youtube.com/watch?v=8zKvsOCsSyQ&t=33s>.

Alessandra Schiavon

UNA BATTAGLIA LUNGA UNA VITA.  
LA FAVOLOSA EREDITÀ DI MARCO POLO  
TRA SENTENZE E TRIBUNALI

In occasione delle celebrazioni indette, nel corso dell'anno 2024, dalla città di Venezia e dalle maggiori istituzioni culturali in onore di Marco Polo il Viaggiatore, a 700 anni dalla sua morte, è in corso di realizzazione, a cura dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, un ambizioso progetto scientifico, avviato nel 2019: denominato *Codice Diplomatico Poliano 1280-1388* e coordinato da Andrea Nanetti, docente presso la Nanyang Technological University di Singapore, il progetto ha l'obiettivo di mettere a disposizione degli studiosi di tutto il mondo – in un'unica edizione critica, con riferimenti archivistici aggiornati e riassunti dei testi in lingua italiana, inglese e cinese – i 95 documenti archivistici, a tutt'oggi rinvenuti, che interessano la vita, la famiglia e l'attività del mercante-viaggiatore, conservati per lo più in vari archivi di Stato, in particolare quello di Venezia, e poi anche di Genova e di Treviso, e nella Biblioteca nazionale Marciana di Venezia.

All'interno di questa raccolta riveste particolare rilievo una sentenza veneziana, datata al 13 luglio 1366<sup>1</sup>: emessa – in latino ma con ampi, preziosissimi inserti in lingua volgare – da una delle corti o *curie* di palazzo, i giudici del Procurator<sup>2</sup>, porrà fine al lungo contenzioso

<sup>1</sup> Il documento, come noto, si conserva in VENEZIA, *Archivio di Stato* (d'ora in poi ASVe), Procuratori di San Marco, Misti, b. 152, fasc. 2, *Commissaria* di Marco Bragadin. Quanto alla sua trascrizione e storia editoriale, alla descrizione fisica e alla sua forma diplomatica, all'analisi delle scritte, della lingua e del contesto di produzione, si rinvia ai due saggi più recenti: ALESSANDRA SCHIAVON, ANTONIO CIARALLI, VITTORIO FORMENTIN, *L'inventario dei beni mobili lasciati da Marco Polo (Venezia, 1324)*, «Lingua & stile, Rivista di storia della lingua italiana», LVIII (2023), pp. 169-204, e VITTORIO FORMENTIN, ALESSANDRA SCHIAVON, *Una sentenza memorabile (Venezia, 13 luglio 1366)*, «Reti medievali Rivista», 25 (2024), n. 1, pp. 193-231.

<sup>2</sup> Alla curia del *Procurator* era attribuita competenza «sulle liti in cui attori o convenuti fossero i Procuratori di San Marco circa le materie di giurisdizione volontaria (tutele, esecuzioni testamentarie ecc.») (GIORGIO ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano. Lezioni di storia del diritto veneziano con una nota bibliografica*, Padova, Cleup, 1984, p. 85). Cfr. anche Padovani: «A Venezia le assicurazioni delle doti e le liti che le riguardavano erano decise dai giudici dei Procuratori»

che aveva visto schierati, su fronti contrapposti, da una parte Fantina Polo, una delle tre figlie ed eredi, e dall'altra, per alcuni anni, il marito Marco Bragadin, poi, alla morte di questi, i Procuratori di San Marco, incaricati di amministrare l'asse ereditario del defunto, da cui la moglie era stata esclusa<sup>3</sup>.

Un contenzioso che individua il suo punto di partenza nel testamento del grande veneziano<sup>4</sup>, dettato in punto di morte nel gennaio 1324 (1323 *mv*), nella casa di famiglia a San Giovanni Grisostomo, redattore il prete di San Provolo, nonché notaio, Giovanni Giustinian.

Da queste disposizioni di ultima volontà discenderanno litigi e discussioni, vessazioni, violenze e diatribe familiari: non certo tra le eredi, le figlie Fantina, Bellella e Moretta, che dell'eredità paterna erano state istituite «omnes tres equaliter suas legatarias et heredes universales in omnibus suis bonis, mobilibus et immobilibus, inordinatis et aliis in ipsa testamenti carta contentis», con il vincolo di ripartirsi pacificamente l'intero patrimonio «in tres partes, ut tres erant sorores»<sup>5</sup>.

Litigi e discussioni insanabili insorgono invece all'interno della fa-

(ANDREA PADOVANI, *Curie ed uffici in Storia di Venezia*, II, *L'età del Comune*, a cura di Giorgio Cracco e Gherardo Ortalli, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1995, pp. 343-344). Sull'attività di questa corte si vedano anche i due studi di Angelo Rigo (ANGELO RIGO, *Giudici del Procurator e donne "malmaritate". Interventi della giustizia secolare in materia matrimoniale a Venezia in epoca tridentina*, «Atti dell'Ivsla», 151 (1992-1993), n. 1, pp. 241-266, e *Interventi dello Stato veneziano nei casi di separazione: i Giudici del Procurator. Alcuni dati degli anni Cinquanta e Sessanta del XVI secolo*, in *Coniugi nemici. Le separazioni in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quagliani, Bologna, il Mulino, 2000, pp. 519-536).

<sup>3</sup> La carica di Procuratore era di altissimo prestigio, seconda solo a quella dogale e, come quella, a vita: l'ufficio è ricordato sin dai tempi più antichi, ma è attestato su base documentaria solo a metà del secolo XII. A partire dalla fine del secolo XIII, venne demandata ai Procuratori anche la gestione delle *commissarie*, ovvero l'amministrazione e la contabilità delle eredità affidate allo Stato dai testatori con disposizione *mortis causa*. Per la storia e le competenze della magistratura si vedano lo studio fondativo di REINHOLD C. MUELLER, *The Procurators of San Marco in the Thirteenth and Fourteenth Centuries: a Study of the Office as a Financial and Trust Institution*, «Studi veneziani», XIII (1971), pp. 105-220, e la bibliografia indicata in SCHIAVON, CIARALLI, FORMENTIN, *L'inventario dei beni mobili*, n. 1. Ancora, di recentissima pubblicazione, il saggio di REINHOLD C. MUELLER, ANNA PIZZATI, *Riforme delle Procuratie di San Marco nel tardo Medioevo*, in *Tanto di lume alle cose di Architettura. Scritti per Mario Piana*, a cura di Mattia Marzi, Damiana Lucia Paternò, Anna Pizzati, Francesca Salatin, Roma, Campisano, 2023, pp. 185-207.

<sup>4</sup> Il documento è ora riedito da ATTILIO BARTOLI LANGELI, *Il testamento di Marco Polo. Edizione*, in *Il testamento di Marco Polo. Il documento, la storia, il contesto*, a cura di Tiziana Plebani, Milano, Unicopli, 2019, pp. 19-24. Del notaio Giustinian scrive PAOLA BENUSSI, *Giovanni Giustinian, prete notaio nella prima metà del Trecento*, ivi, pp. 123-136.

<sup>5</sup> BARTOLI LANGELI, *Il testamento di Marco Polo*, p. 22.

miglia della primogenita Fantina, come la stessa attesta appunto nella sentenza del 1366, emessa a più di 40 anni dalla morte del Nostro.

Della suddivisione, ma, ancor prima, dell'inventario relativo all'intero patrimonio di beni mobili («*omne mobille repertum in dicta domo*»), sulla base del quale poi procedere alla ripartizione tra le eredi, si era infatti prontamente incaricato il marito di Fantina, Marco Bragadin, «*qui ad predictam divisionem et ad cetera omnia inter eas fienda erat, et totum faciebat*»; a lui si deve peraltro la testimonianza preziosa di questi elenchi inventariali di merci, gioielli, utensili, stoffe, redatti in lingua veneziana, riportati in due *cedule bombicine* ed inseriti nella sentenza<sup>6</sup>.

E se le sorelle avevano dunque diligentemente adempiuto alla volontà paterna, spartendosi quanto rinvenuto nella casa di famiglia e provvedendo poi ciascuna a portarsi via le proprie cose («*due partes dictarum duarum sororum suarum Bellelle et Morethe extracte et exportate fuerunt de dicta domo de Cha' Paulo dicti condam patris sui*»<sup>7</sup>), il Bragadin, entrato a pieno titolo, grazie al matrimonio, nella grande residenza dei Polo, la casa-fondaco di San Giovanni Grisostomo, descritta in molti dei documenti considerati, confinante «*partim in proprietate de Cha Baseio*» e parte «*a latere da Cha Da Musto*»<sup>8</sup>, qui, alla morte del Viaggiatore, si era insediato da padrone, come ricorda nel corso della sua testimonianza, con parole incisive ed eloquenti, la coniuge: «*et dominabatur tocius domus*»<sup>9</sup>.

Non bastasse, si era impossessato anche dei beni che a questa erano pervenuti a titolo di eredità, dando il via a una gestione separata ed

<sup>6</sup> Per la loro edizione e commento, anche linguistico, e relativo glossario, tutto a cura di Formentin, si veda FORMENTIN, SCHIAVON, *Una sentenza memorabile*, pp. 11-15.

<sup>7</sup> Ivi, p. 8.

<sup>8</sup> La *domus* viene ampiamente descritta nel corso della vicenda che interessa Fantina e Marco Bragadin, e a seguire la progenie e i rami collaterali della famiglia Polo (sentenze del 12 marzo 1339 in ASVe, Cancelleria inferiore, b. 4, not. Avancio prete in Santa Sofia, fasc. 14; del 5 settembre 1362 ivi, Procuratori di San Marco de supra, Pergamene diverse, b. 115, e del 19 gennaio 1381 (1380 *mv*) ivi, Ospedali e luoghi pii, Pergamene, b. 26, n. 1169, n. antico 4 in inchiostro rosso).

<sup>9</sup> Così nella sentenza: «*ambo vir et uxor, statim post mortem dicti condam domini Marci Paulo olim patris sui, habitatum iverunt*» (FORMENTIN, SCHIAVON, *Una sentenza memorabile*, p. 6), e ancora, più avanti: «*statim mortuo dicto condam domino Marco Paulo [...] ipse dominus Marcus Bragadino ivit habitatum et moratum in domo dicti condam domini Marci Paulo in confinio Sancti Iohannis Grisostomi posita, una cum dicta domina Fantina uxore sua et dominabatur tocius domus*» (ivi, p. 8).

esclusiva, esautorando Fantina da ogni decisione circa l'amministrazione del patrimonio a lei tangente, e rifiutandosi allo stesso tempo di dar conto del proprio operato, quindi espropriandola di quella «tercia pars» che legittimamente le spettava<sup>10</sup>.

Con quest'uomo – discendente da una famiglia patrizia di antico lignaggio, ma votato alla mercatura – si ritrova a condividere, alla morte del padre, gran parte della sua vita, scandita dalla nascita di non pochi figli, maschi e femmine – Stefano, Zannino/Giovannino, Pietro e Nicoletto, Cataruccia/Caterina e Maria, tutti puntualmente e generosamente ricordati da entrambi i genitori nelle loro disposizioni di ultima volontà – ma segnata anche da diatribe dilananti circa la gestione del proprio personale patrimonio, di cui il marito si è appropriato.

Fantina, presumibilmente la maggiore delle sorelle, da figlia e moglie di mercante, forte di una qualche conoscenza giuridica che la rende consapevole del potere di agire riconosciute dalla legge, anche contro le possibili insidie insite anche nei rapporti coniugali, dimostra di sapersi muovere tra incarichi e responsabilità: non a caso è nominata esecutrice testamentaria della sorella Moretta, nel testamento di questa, e così pure del figlio Stefano, nonché destinataria di procure.

Quella che diventerà la sua *mission*, ovvero una costante e inesausta attività a tutela dei propri diritti in relazione al patrimonio ereditato dal padre, inizia già a ridosso della morte di quest'ultimo: è presumibilmente una giovane sposa quando provvede a salvaguardare la propria dote facendosela garantire dal Bragadin con atto scritto, del febbraio 1318.

E solo poco più di un anno dopo, il 24 giugno 1325, insieme alla madre Donata, già vedova, e alle sorelle, fa sottoscrivere al marito, «nunc de confinio Sancti Iohannis Grisostomi», un ampio riconoscimento di debito sia sui propri beni, «omnibus bonis mobilibus qu. suprascripti Marci Paulo, seu ipsius comisse/ssarie..., quoque modo et forma intromissis, habitis et receptis, ante obitum et ad obitum et post obitum ipsius Marci Polo», sia in relazione al contratto di *colleganza* stipulato a

<sup>10</sup> Le parole che, anche in relazione a questo passaggio, usa Fantina sono chiare e forti: «tercia pars, que tangebatur dictam dominam Fantinam, [il Bragadin] in eadem domo... habuisset in eius manu et potestate, et in possessione tam eiusdem tam tercie partis quam domus prefate fuisset» (ivi, p. 6). Situazione ribadita con forza: «dicta eius terciã pars, videlicet dicte domine Fantine, remansit in dicta domo de Cha' Paulo in manibus et potestate dicti condam domini Marci Bragadino olim viri sui, de qua sua terciã parte fecit quicquid voluit» (ivi, p. 8).

suo tempo con il padre ed evidentemente mai saldato, comprendendo anche gli interessi maturati nel tempo: «collegancia, quam a dicto qu. Marco Polo habuisti, et de eius lucro usque ad presentem diem»<sup>11</sup>.

E poi ancora, nel corso degli anni successivi, fino al gennaio 1340, fa avvallare al Bragadin altre obbligazioni («manifestacionis carte»<sup>12</sup>), in virtù delle quali il marito si dichiara debitore nei confronti della coniuge per l'equivalente di svariate somme, evidentemente frutto di prestiti non restituiti: obbligazioni che lo inchiodavano *per legem* alle proprie responsabilità, e che, come racconterò l'avvocato di Fantina durante una delle tante udienze presso la curia del *Procurator*, lui aveva anche cercato di annullare con la violenza e con l'inganno.

Parole pesanti come pietre che lo ritraggono mentre agisce nei confronti della sua sposa «fraudulenter, malo modo et violenter [...] contra Deum et iusticiam [...] et equitatem». Ma anche a fronte della prepotenza maritale, Fantina va avanti per la sua strada: la sostengono un'inesausta consapevolezza dei propri diritti e un'incrollabile fiducia nella giustizia veneziana, che viene esemplata nella sequenza di istanze e ricorsi, promossi contro il marito quando è ancora in vita, e che proseguirà anche dopo la morte di costui, contro i suoi esecutori testamentari.

A questa linea di consapevole autotutela si atterrà nei molti anni a venire, nel corso dei quali, da sola o anche insieme alle sorelle, alla zia materna Agnese Badoer in Loredan, e ai figli, continuerà a rivendicare con instancabile determinazione quanto ritiene le sia stato sottratto *contra legem*, promuovendo istanze e azioni legali a ripetizione, e mobilitando quasi tutte le curie veneziane – i giudici del *Mobile* nel 1337 e di *Petizion* nel 1338<sup>13</sup> – come anche si deduce dalla narrazione della sentenza 1366.

<sup>11</sup> Il documento originale risulta rogato da Domenico Mozo/Mozzo, prete pievano in San Geminiano (attestato negli anni 1310-1327 in ASVe, Notarile, Testamenti, b. 722, e per gli anni 1335-1356 ivi, Cancelleria inferiore, b. 116, fasc. 4).

<sup>12</sup> La *carta securitatis* o *manifestacionis* è documento «onnicomprensivo», che consentiva di regolare un'amplessima gamma di rapporti giuridici, ma anche di porre «fine ad una situazione di lite tra due soggetti», garantendone al contempo i rispettivi diritti (GIORGIO ZORDAN, *Le persone nella storia del diritto veneziano prestatutario*, Padova, Cedam, 1973, pp. 283-284).

<sup>13</sup> Per alcuni elementi di base circa la prassi giudiziaria veneziana nel medioevo si rinvia ai seguenti testi antichi: *Prattica civile delle Corti del Palazzo Veneto, raccolte et compilate dal D.F.N.A.E. et P.V. Nani [Filippo]*, s.l., 1663, e MARCO FERRO, *Dizionario del diritto comune e Veneto*, voll. I e II in 4 t., Venezia 1845. In relazione all'organizzazione e attività di queste magistrature si vedano: ENRICO BESTA, *Il diritto e le leggi civili di Venezia fino al dogado di Enrico Dandolo*, Venezia, Visentini, 1900; *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300*, a

Ma a partire da una data non ancora sicuramente precisabile, il Bragadin – di volta in volta definito nei documenti «maior, olim Sancti Geminiani», poi del *confinio* di San Giovanni Grisostomo, infine «habitor Candide insule Crete» – lascia Venezia e si trasferisce per l'appunto a Candia, dove già da tempo avevano avuto modo di volgere i propri interessi altri illustri rappresentanti della famiglia Polo<sup>14</sup>.

Qui avrà modo di proseguire le sue fiorenti attività commerciali, come attestano i registri di amministrazione dell'eredità, e qui morirà, il 13 luglio 1360, non senza aver disposto accuratamente in merito ai suoi beni e ai suoi debitori, alla sua numerosa famiglia, comprensiva di figli e nipoti legittimi, di *famuli* e *famulae*, di *serviciales*, schiave e relativi figli avuti da queste<sup>15</sup>, al notaio redattore del suo testamento e alla

cura di Melchiorre Roberti, Venezia, Deputazione veneta di storia patria, I-III, 1906-1911 (Monumenti storici pubblicati dalla R. Deputazione veneta di storia patria. Serie 2, Statuti); BENVENUTO PITZORNO, *Le consuetudini giudiziarie veneziane anteriori al 1229*, «Miscellanea di storia veneta», s. III, 1910, pp. 207-347; ENRICO BESTA, *L'ordinamento giudiziario del dogado veneziano fino al 1300*, in *Scritti storici in onore di Giovanni Monticolo*, a cura di Carlo Cipolla, Roberto Sabbadini, Pier Silverio Leicht, Aldo Checchini, Venezia, Ferrari, 1922, pp. 249-273; GIOVANNI CASSANDRO, *La curia di petizion e il diritto processuale di Venezia*, «Archivio veneto», s. V, XIX (1936), pp. 72-144, e XX (1937), pp. 1-210; LAMBERTO PANSOLLI, *La gerarchia delle fonti di diritto nella legislazione medievale veneziana*, Milano, Giuffrè Editore, 1970; GIORGIO ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, Padova, University Press, 2005; VICTOR CRESCENZI, *Il diritto civile*, in *Storia di Venezia*, III, *La formazione dello Stato patrizio*, a cura di Girolamo Arnaldi, Giorgio Cracco, Alberto Tenenti, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1997, pp. 409-474; ANDREA PADOVANI, *La politica del diritto*, in *Storia di Venezia*, II, *L'età del Comune*, a cura di Giorgio Cracco e Gherardo Ortalli, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1995, pp. 303-329, e Id., *Curie e uffici*, ivi, pp. 331-347.

<sup>14</sup> Risultano presenti ed attivi, lungo le rotte dei viaggi diretti a Candia e in Armenia, sia Niccolò che Matteo, rispettivamente padre e zio di Marco Polo, qualificati con quel cognome e quel medesimo *confinio*, che compaiono citati negli atti di Pietro Pizolo, notaio in Candia, in due documenti del primo e del 20 febbraio 1300 (1299 mv), editi in *Pietro Pizolo notaio in Candia (1300)*, I, a cura di Salvatore Carbone, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 1978, Sezione III, Archivi notarili, pp. 11-12 e 41-42.

<sup>15</sup> La data esatta della morte viene riferita nel *Quaternus consiliorum* del duca di Candia (*Duca di Candia. Quaternus consiliorum (1350-1363)*), a cura di Paola Ratti Vidulich, Venezia, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 2007, Sezione I, Archivi pubblici, pp. 261-262 (n. 353). Il documento riferisce di quanto deciso «in Consilio rogatorum» di Candia il 14 luglio, allorché si ha notizia che il «nobilis vir Marcus Bragadino de Veneciis heri obierit hic Candide», e che «per suum testamentum instituerit commissarios suos dominos Procuratores Sancti Marci Venetiarum». Si dà ordine dunque che i «bona sua, que reperiuntur in hac insula, debite et bene gubernentur», anche in adesione alle disposizioni che tutelano i beni dei veneziani morti «extra Venecias». Nello stesso mese di luglio, in un giorno non precisato, si provvede alla sua tumulazione: tra le spese messe in conto «pro negociis ser Marci Bragadino», i procuratori registrano infatti i 37 pérperi sborsati «pro sua sopoltura». (ASVe, Commissaria, registro cartaceo

sua sepoltura in Candia. A tutti, dunque, ma non alla moglie rimasta a Venezia.

Come esecutori testamentari, incaricati di gestire e distribuire ai destinatari designati dal *de cuius*, il ricco patrimonio in beni mobili, denaro<sup>16</sup>, e merci, tutti rinvenuti nell'abitazione del defunto – «Le infrascrite cose fo atrovade in la ca' de ser Marco Bragadin che fo»<sup>17</sup> – il Bragadin ha individuato, secondo una prassi consueta a Venezia, i Procuratori di San Marco che alla data della sua morte, danno dunque avvio alla *commissaria* intitolata al suo nome<sup>18</sup>.

E quindi sarà nei confronti di questa magistratura che si attiva prontamente la vedova, chiedendo con straordinaria tempestività il “sequestro”, nel dicembre 1360, sui beni del marito morto da soli pochi mesi<sup>19</sup>.

1, c. 17r). Altri sono successivamente liquidati agli artigiani Nicolò «Biaqua» di San Marziale e Marco e Nicolò «Çuthuol» di San Severo, per l'acquisto dei materiali da costruzione (modioni, legname, calcina, sabbia) necessari per erigere l'arca funeraria (ivi, Commissaria, perg. 10-11: si tratta di due quietanze emesse in data 1369, 3 e 6 novembre), da collocare «intra murum ecclesie fratrum Predicatorum de Candida...», in qua iacet corpus comissi, secundum formam sui testamenti», in adempimento appunto a quanto disposto dal Bragadin, «esser seppelido in dicto luogo de li frati Predicatorum» ed «esser fatta la soa archa». Gli artigiani segnalano le difficoltà incontrate nel reperire la materia prima, non trovandosi in Candia «piera viva et non frança» e chiedono istruzioni dal momento che «se po' far de gran spesa et de menor spesa» (ivi, Commissaria, fogli cartacei 3 e 4).

<sup>16</sup> I «bona», ritrovati in uno «schrignum», corrispondono a svariate somme di denaro, computate in ducati e in perperi, o *hyperpera*, nome utilizzato dal secolo XII per indicare una moneta, il bisante d'oro coniato dall'Impero d'Oriente, che Venezia adotterà nei suoi possedimenti di Levante, a Cipro e a Candia (EDOARDO MARTINONI, *La moneta. Vocabolario generale*, Roma, Multigrafica, 1977, p. 376; ma sono elencati anche oggetti come coltelli, o «planetas de argento albas contrafactas.VIII.» o «anulos.III. sicut videntur de auro» (ASVe, Commissaria, reg. I cartaceo).

<sup>17</sup> Tra le merci registrate, a c. 2v, il pepe («Item libre.VI. pipiris in sachis.II.»), due schiavi (uno «votatum Georgium, de gente Grecorum», l'altro «votatum Cristianum, de gente Tartarorum»), ferro, olio («Item bote.XVIII. da olio», c. 3r) e un'ampia tipologia di stoffe, di svariate colori. E poi ancora tabarri, gonnelle («Item gonella.I. verde tramada» e di vari altri colori), letti, coltri e tappeti, anche «sella.I. da cavallo vecchia», coltelli «da tolla» d'argento, scatole «.III. de confeto» e poi «pistachi libras.VIII.» e «onze.II. de fiore de canella» e «onze.II. de noxe moscata» e polvere di zucchero e «onze.II. e ½ de garofallo» e zibibbo (ASVe, Commissaria, reg. I cartaceo, cc. 10r-14v).

<sup>18</sup> La commissaria è attiva, o almeno documentata, per poco più di quarant'anni, dall'ottobre 1358 al novembre 1400, e si compone complessivamente di tre registri di rendiconti; di 42 pergamene sciolte, per lo più quietanze, ma altre, di grande formato, sono sentenze emesse *in itinere* dalle varie corti di palazzo, per il periodo 28 maggio 1361-7 maggio 1391, e di dieci documenti cartacei, non legati, scritti tra l'ottobre 1358, quando dunque il Bragadin era ancora in vita, e il novembre 1400.

<sup>19</sup> È l'informazione che ricaviamo dall'annotazione presente sulla coperta del secondo registro della commissaria: «MCCCLX, mensis decembris die.V. Nicola Cuchato, ex precepto domino-

Alla prima sentenza si arriva il 28 maggio 1361<sup>20</sup>, e a questo punto saranno ripetutamente chiamati in causa i giudici del *Procurator*, la cui competenza verteva appunto sulle «liti in cui attori o convenuti fossero i Procuratori di San Marco circa le materie di giurisdizione volontaria (tutele, esecuzioni testamentarie ecc.)»<sup>21</sup>.

La contesa si concluderà di fatto con l'ultimo verdetto, emesso in favore di Fantina appunto il 13 luglio 1366<sup>22</sup>, quando, su puntuale richiesta della Corte, la donna è chiamata a supportare la sua testimonianza con prove documentarie.

E lei provvede, senza esitazioni: oltre al testamento paterno, viene esibita ai giudici una grande quantità di carte, che attestano, al di là delle continue «verba et litigationes», i tentativi vani esperiti nel corso di molti anni per raggiungere un accordo con il coniuge e le mediazioni inutilmente avviate presso notai e altre corti giudicanti.

Grazie dunque alla sua accurata deposizione, e alla previdente conservazione di tante testimonianze scritte, è possibile oggi, a più di 700 anni di distanza, introdursi all'interno della residenza di Marco Polo, divenuta ora proprietà Polo Bragadin, e sbirciare all'interno di quelle stanze dalle quali – leggendo la sentenza – emergono, oltre a suppellettili e arredi vari, anche oggetti personali e ricordi di famiglia: come la camera «ch[e] dormiva Moreta», o i «peroli d'ambra e d'arcento fo d'Agnesina», o ancora «çentura j d'argento fo d'Agnesina»<sup>23</sup>.

Stanze e magazzini dove si sono accumulati nel tempo beni di provenienza remota ma anche di uso quotidiano: oltre agli oggetti comunemente compresi nelle dotazioni nuziali, come gli utensili da cucina

rum iudicum curie Procuratorum, sequestravit in manibus [...] bona expectantes huius commissarie, ad petitionem Fantine Bragadino relicte nostri comissi».

<sup>20</sup> ASVe, Commissaria, perg. 1.

<sup>21</sup> ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, p. 85.

<sup>22</sup> Manca poco più di una decina d'anni alla morte di Fantina, da collocare sul finire dell'estate del 1375, come testimonia il suo lungo testamento, mentre l'attività dei Procuratori finalizzata all'amministrazione dell'eredità Bragadin, come documenta la commissaria, si prolungherà fino al novembre del 1400.

<sup>23</sup> FORMENTIN, SCHIAVON, *Una sentenza memorabile*, pp. 12-13. Il nome di Agnesina è stato ricondotto, sulla base di un documento inedito proposto da un giovane studioso, Marcello Bolognari, alla figlia naturale di Marco Polo, nata prima del matrimonio di questi con la legittima consorte Donata Badoer, e della quale ha individuato il testamento, in data 7 luglio 1319 (MARCELLO BOLOGNARI, *Agnes uxor Nicolai Calbo de confinio Sancti Iohannis Grisostomi: un nuovo documento inedito sulla famiglia Polo*, «Studi medievali», s. 3, 62 (2021), pp. 745-758.)

(«arnesie, massericie, suppellectilia et alia»), e poi tovaglie, letti, tanti letti corredati di lenzuola e di «choltre» e «traponte», compaiono infatti tappeti, cinture, monete d'argento, redini da cavallo di vari colori, mantelli, cappe lavorate con l'oro, anelli, rubini, turchesi, gioielli d'argento o d'ambra con perle, ingredienti preziosi come il «riobarbaro in j sacho», il muschio (ingrediente di origine animale molto pregiato con cui si fabbricavano i profumi), l'aloe e ancora una quantità eccezionale di stoffe, di drappi, di veli e scialli di seta, o di cotone o di sciamito (seta pesante simile al velluto, usato per abiti lussuosi), di ogni forma e colore, che vengono da terre lontane, compresa la mitica «tola [tavola] J d'oro granda de comandamento», quel lasciapassare che, secondo la tradizione, il Kubilai Khan, gran signore dell'impero mongolo, aveva donato a ciascuno dei tre veneziani per consentire loro libero accesso al suo immenso impero<sup>24</sup>.

Beni per il cui possesso si troveranno l'un contro l'altro armati – i documenti registrano spesso la preposizione «contra» – moglie e marito.

Il lungo testo della sentenza si apre ad affascinanti percorsi di ricerca e di analisi: come quello relativo all'aspetto procedurale, nell'ambito del diritto processuale veneziano del tempo<sup>25</sup>, o alla “forma” documentaria, che si avvale naturalmente del formulario consueto, in uso presso il personale di cancelleria nella Venezia della seconda metà del secolo XIV, ma offre al contempo un eccezionale contesto semantico, grazie agli elenchi prodotti da Fantina in relazione al patrimonio di beni mobili ricevuto dal padre, dai quali scaturisce una *koiné* straordinaria, abitata da termini attestati anche nella lingua persiana antica, nell'arabo, nel greco bizantino. E ancora questa sentenza attesta i vari registri linguistici in cui si alternano lingua parlata e lingua scritta, da una parte il latino formalizzato dei giudici, dei notai e dei funzionari, colti nel loro ruolo di mediatori tra la legge e la società, e dall'altra le forme volgari, fluide, in cui si esprimono i non addetti ai lavori, che emergono di fatto come i veri protagonisti della storia. In questo contesto multiplo alcuni elementi si offrono in particolare alla nostra attenzione.

<sup>24</sup> Così il Milione: «quando lo Grande Kane vide che messer Niccolao e messer Mafeo e messer Marco si doveano partire, egli li fece chiamare a ssé e ssì li fece dare due tavole d'oro, e comandò che fossero franchi per tutte sue terre» (MARCO POLO, *Il Milione, Edizione critica a cura di Valeria Bertolucci Pizzorusso. Indice ragionato di Giorgio R. Cardona*, Milano, Adelphi, 1994, p. 23).

<sup>25</sup> Vedi CASSANDRO, *La curia di petizion*, XIX, pp. 72-144, e XX, pp. 1-210.

La figura di un padre importante, ad esempio, che dopo una vita trascorsa per lo più in mezzo a uomini con cui ha condiviso avventure, investimenti commerciali ed esperienze di viaggio straordinarie, sceglie di destinare l'intero suo patrimonio alla moglie Donata e alle sue tre figlie femmine, lasciando in disparte le altre possibili figure maschili che sono ben presenti all'interno della famiglia, come i nipoti o i collaterali, le persone di fiducia, o ancora i Procuratori di San Marco, cui pure ricorrevano con frequenza i veneziani in frangenti simili, istituendo presso di loro la propria *commissaria*.

Si può dunque ipotizzare che la determinazione con cui Fantina sceglie non la strada del silenzio e della resa, ma quella – pur lunga e accidentata – della giustizia, e la ferma risoluzione nel rivendicare l'eredità paterna, vanno dunque in parte ricondotte – non solo alla sua evidente forza di carattere e alle sue personali capacità, e ancora alla ferma consapevolezza dei propri diritti – ma anche a un ambiente familiare un po' speciale. Ma questa scelta deve essere inserita nello specifico contesto giuridico locale, che risulta di fatto particolarmente favorevole.

L'ordinamento veneziano – in particolare a partire dallo *Statutum novum* del 1242<sup>26</sup> – garantiva ai soggetti femminili, in generale, «una non limitata facoltà di disposizione dei propri beni», e «la possibilità di compiere ogni atto della vita giuridica»<sup>27</sup>, riconoscendo o attribuendo ampia capacità contrattuale: autonomia e capacità che non necessitavano di intermediari.

Questo valeva anche per le donne maritate, in particolare in relazione alla disponibilità dei beni *parafernali*, o extradotali, come appunto quelli ricevuti in eredità per via paterna o materna, che non essendo vincolati agli oneri del matrimonio, erano quindi di spettanza esclusiva della donna<sup>28</sup>.

Su questo tema si sofferma a lungo il giurista e avvocato Marco Ferro<sup>29</sup>, che così scrive in relazione a questi beni, oggetto di ripetute disposizioni legislative e di grande attenzione nella trattatistica giuri-

<sup>26</sup> In relazione alla normativa statutaria veneziana, si rinvia da ultimo alla trattazione di LUJO MARGETIC, *Il diritto*, in *Storia di Venezia*, I, *Origini. L'età ducale*, a cura di Lella Cracco Ruggini, Massimiliano Pavan e Giorgio Cracco, Gherardo Ortalli, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1992, pp. 684-686, e alla bibliografia ivi citata.

<sup>27</sup> Così ZORDAN, *Le persone*, pp. 299 e 305.

<sup>28</sup> «e ciò era a norma di legge»: FORMENTIN, SCHIAVON, *Una sentenza memorabile*, p. 1.

<sup>29</sup> FERRO, *Dizionario del diritto comune*, I, pp. 596-597.

sprudenziiale e nella pratica documentaria veneziana, dove sono definiti beni dimissoriali:

dimissoria si chiama quella porzione dei beni della moglie non compresi nella costituzione di dote, i quali beni si chiamano anche parafernali dal Greco... Il marito era padrone della dote, [ma] era soltanto possessore dei parafernali e ne godeva in quanto permetteva la moglie. Può la moglie riserarsi l'amministrazione de' suoi parafernali, senza alcuna dipendenza dal marito; quindi può ipotecarli, impegnarli e venderli, senza il di lui intervento, purché non obblighi che sé sola [...]. La moglie può affidargli l'amministrazione dei medesimi, e in questo caso il marito, non essendo che un semplice mandatario di sua moglie, deve render conto alla stessa della sua amministrazione.

Ancora:

Il marito non può assumer l'amministrazione di questi beni contro la volontà della moglie, e questa è padrona di tal genere de' beni, può agire in giudizio per farne la ricupera, e per gli altri atti tutti, senza che sia necessario l'intervento ed assistenza del marito.

Tradotto nella vita pratica, è esattamente quello che ha fatto Fantina. In via generale, dunque le donne veneziane sono titolari di diritti patrimoniali e di diritti soggettivi: hanno facoltà di fare testamento, anche in modalità olografa, e anche più di uno nel corso della loro vita e di scegliere in piena libertà esecutori e beneficiari, all'interno o anche all'esterno della propria cerchia familiare.

È un'opportunità che non si lasciano sfuggire: tutti gli studi degli ultimi decenni sono concordi nel rilevare una presenza preminente delle testatrici rispetto ai testatori nei fondi archivistici veneziani, come ricorda in particolare Erika Brandolisio nel suo lavoro sui testamenti femminili a Venezia nell'anno della peste nera del 1348<sup>30</sup>, che

<sup>30</sup> ERIKA BRANDOLISIO, *Testamenti di donne a Venezia nell'anno della peste nera 1348*, «Annali di Ca' Foscari», 2004-2005 (2006), pp. 39-63. Sul tema, vedasi anche l'importante studio di Tiziana Lazzari, dedicato alla violenza alle donne, intesa come violenza a danno dei loro beni e rendite, in epoca medievale: «laddove il diritto e le strategie parentali lasciano alle donne un margine effettivo di azione, queste, se si trovano nella condizione culturale e sociale per potersene rendere pienamente conto, non mancano di sfruttare la possibilità». (TIZIANA LAZZARI, *La violenza sui beni e sulle rendite delle donne*, in *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, a cura di Anna

aggiunge: «dopo aver studiato il caso di altre sei città-stato in Umbria e Toscana», si può ipotizzare che

dove gli Statuti garantivano la libertà testamentaria, le donne la usavano abbondantemente, mentre dove non era possibile, il numero di documenti intestati a donne, cala, come nel caso di Firenze. Ne deriva che a Venezia la libertà testamentaria delle donne, indipendentemente dal loro stato civile [aggiungo: quindi nubili o maritate o anche monache; patrizie, cittadine, popolane, e anche schiave!] era tenuta in grande considerazione dallo Stato che forniva garanzie e tutele per contrastare la coercizione da parte del marito, o di altri parenti della testatrice<sup>31</sup>.

Ancora: le donne veneziane potevano farsi rappresentare in giudizio dal proprio *advocatus*, o procuratore legale, ma anche agire in prima persona e quindi prestare giuramento, trovando dunque in campo processuale una sostanziale equiparazione con i rappresentanti del sesso maschile<sup>32</sup>; potevano amministrare le *commissarie* di padri e mariti defunti<sup>33</sup>, nonché ricevere mandati e commissioni e procure<sup>34</sup>. Allo stesso modo non erano contemplate differenze tra uomini e donne in tema di compravendite, materia alla quale è dedicato un apposito capitolo proprio nella nuova redazione statutaria del 1242<sup>35</sup>; non era loro precluso né di intervenire nelle cause per debiti, né di essere destinatarie di provvedimenti relativi alla tutela degli orfani, con funzioni conferite dai giudici con apposite *carte tutorie*. Parimenti anche i divieti erano estesi a entrambi i sessi, come quello di prestare a usura<sup>36</sup>. E non sono solo norme.

Esposito, Franco Franceschi, Gabriella Piccinni, Bologna, il Mulino, 2018. pp. 37-56, cit. a p. 45).

<sup>31</sup> Una trattazione approfondita sulle volontà testamentarie espresse dalle donne a Venezia nel Medioevo si deve in particolare alle seguenti autrici: LINDA GUZZETTI, *Le donne a Venezia nel XIV secolo: uno studio sulla loro presenza nella società e nella famiglia*, «Studi veneziani», XXXV (1998), pp. 15-88; FERNANDA SORELLI, "Ego Quirina". *Testamenti di veneziane e forestiere (1200-1261)*, Roma, Viella, 2015, e, per il secolo XVI, FEDERICA AMBROSINI, "De mia man propria". *Donna, scrittura e prassi testamentaria nella Venezia del Cinquecento*, in *Non uno itinere. Studi storici offerti dagli allievi a Federico Seneca*, a cura di Paolo Sambin e Mario De Biasi, Venezia, Stamperia di Venezia, 1993, pp. 33-54, e ANNA BELLAVITIS, *Famille, genre, transmission à Venise au XVIIe siècle*, Collection de l'École française de Rome, 408, Rome, École française de Rome, 2008.

<sup>32</sup> ZORDAN, *Le persone*, pp. 299 e 305.

<sup>33</sup> ENRICO BESTA, *Il diritto e le leggi civili*, p. 103.

<sup>34</sup> SORELLI, "Ego Quirina", p. 32.

<sup>35</sup> *De mulieribus possessiones sua vendere volentibus*: vedi SORELLI, "Ego Quirina", p. 27, n. 50.

<sup>36</sup> Ivi, p. 29.

E difatti nella documentazione notarile veneziana dei secoli XII-XIII le donne sono ben presenti e attive: vengono incaricate – dai mariti o dai figli lontani – di curare gli interessi e gli investimenti della famiglia, saldando debiti o riscuotendo crediti; a loro volta incaricano i Procuratori di San Marco di vendere case e altri beni immobili di loro proprietà; contraggono mutui per elevare e/o riparare la propria abitazione; sono proprietarie di saline, vigne, terreni agricoli e boschivi, così come di beni mobili di ogni genere: schiavi e schiave, preziosi, stoffe, utensili, merci e *imprestiti*<sup>37</sup>.

Nella città lagunare dunque la ricchezza delle donne – altrove definita “una ricchezza debole”<sup>38</sup> in quanto sottoposta all’altrui volontà, paterna, maritale o filiale – era invece tutelata, garantita, difesa laddove fosse stata messa in opera una serie di accorgimenti preventivi appositamente normati<sup>39</sup>.

#### ABSTRACT

Tra la documentazione di interesse poliano, che verrà messa a disposizione degli studiosi in occasione della ricorrenza dei 700 anni dalla morte del grande Viaggiatore, spicca la sentenza emanata, il 13 luglio 1366, dai giudici del *Procurator* in favore di una delle tre figlie di Marco Polo, Fantina, contro i potentissimi Procuratori di San Marco, la seconda più alta carica dello Stato. La sentenza segna la

<sup>37</sup> SORELLI, “*Ego Quirina*”, p. 34.

<sup>38</sup> *A carte scoperte 2013. La ricchezza debole. I beni femminili tra nobiltà, pauperismo e devozione*, mostra documentaria a cura degli Archivi storico diocesano e comunale di Lodi, settembre 2013, opuscolo illustrativo. La situazione analizzata in ambito lodigiano trova d’altra parte conferma anche negli studi più ampi condotti nel territorio ligure, e coordinati da Paola Guglielmotti, editi nel magnifico volume *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII*, a cura della stessa autrice, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2020 (Quaderni della Società Ligure di Storia Patria, 8).

<sup>39</sup> Si parla in questo caso del *vadimonio*, documento grazie al quale, nel diritto veneziano, venivano attestate le prove documentarie o le testimonianze depositate circa i crediti dotali della coniuge, da esibire presso la curia del *Proprio* al fine della riscossione. Così il Boerio: «decreto civile con cui, ad istanza della moglie, si autenticava il legale fondamento della sua dote sui beni del marito vivente» (GIUSEPPE BOERIO, *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia, Premiata Tipografia di Giovanni Cecchini Edit., 1856, Seconda edizione aumentata e corretta, p. 776). Si vedano anche FERRO, *Dizionario del diritto comune*, II, t. 2, pp. 829-830; BESTA, *Il diritto civile*, pp. 83-86, che rinvia agli Statuti veneziani, e MARGETIC, *Il diritto*, I, pp. 684-686.

conclusione di una lunga controversia che aveva visto schierati su fronti contrapposti Fantina ed il marito, Marco Bragadin, finché in vita, e, dopo la sua morte, i Procuratori appunto, istituiti dal Bragadin amministratori della sua eredità, parte della quale proveniente però da Casa Polo, e quindi fortemente rivendicata dalla vedova. In un contesto giuridico ancora fluido, come quello in cui si muovono, nella Venezia della seconda metà del Trecento, i protagonisti di questa storia, contesto nel quale si vanno progressivamente definendo i diritti e la capacità giuridica dei diversi soggetti di fronte alla norma via via codificata negli Statuti, questa sentenza offre significativi elementi di riflessione su quale effettivo valore le leggi dell'antica Repubblica riconoscano al singolo individuo – in questo caso una donna – e su quale grado di reale tutela siano in grado di assicurare ai suoi interessi: ad esempio, attraverso l'istituzione di magistrature apposite che, in sede civile, provvedano a salvaguardare i beni di figlie, madri e vedove, i loro diritti patrimoniali, il loro agire nella società.

Amongst the documentation of interest regarding Marco Polo, which will be made available to scholars on the occasion of the 700th anniversary of the death of the great traveller, the ruling delivered on the 13th of July 1366 by the Judges of the 'procurator' in favour of one of Marco Polo's three daughters, Fantina, against the very powerful Procurators of St. Mark's, the second highest office in the State, stands out. The sentence marks the conclusion of a long controversy that had seen Fantina and her husband, Marco Bragadin, on opposing sides while he was alive, and, after his death, the Procurators, instituted by Bragadin as administrators of his inheritance (part of which, however, came from the House of Polo, and was therefore strongly claimed by his widow). In a still fluid juridical context, such as the one in which the protagonists of this story lived in the Venice of the second half of the 14th century (a context in which the rights and juridical capacity of the various subjects in the face of the rules gradually codified in the Statutes were progressively defined), this sentence offers significant elements for reflection on the actual value that the laws of the ancient Republic recognised in favour of the individual – in this case a woman – and on the degree of real protection that they were able to ensure for her interests: e.g. through the establishment of special magistracies that, in civil law, would safeguard the property of daughters, mothers and widows, their property rights, and their actions in society.

*Élisabeth Crouzet-Pavan*

AU-DELÀ DU DROIT.  
POUVOIR MASCULIN ET CORPS DES FEMMES DANS L'ITALIE  
DE LA PREMIÈRE RENAISSANCE

Trois femmes sont au cœur de cette réflexion. La première se nomme Agnese Visconti. Fille du seigneur de Milan, elle épouse en 1381 l'héritier de Mantoue, Francesco Gonzague, qui succède à son père dès l'année suivante. La deuxième, connue sous le nom de Beatrice di Tenda, est la femme de Filippo Maria Visconti, devenu duc de Milan en 1412 après l'assassinat de son frère. Quant à la troisième, Parisina Malatesta, elle devient l'épouse en 1418 du seigneur de Ferrare, Niccolò III d'Este.

Chacune d'entre elles est donc mariée à l'un des plus puissants et plus riches seigneurs de l'Italie du temps. Mais là n'est pas leur seul point commun. Ces femmes connaissent toutes les trois une mort tragique. Elles sont exécutées sur ordre de leurs maris au cours d'une période relativement brève, en un peu plus de trente ans, entre la fin du XIVe et le début du XVe siècle.

La première à mourir sous la hache du bourreau, en 1391, est Agnese, la deuxième, Beatrice, est exécutée en 1418, enfin Parisina est décapitée en 1425 (fig. 1)<sup>1</sup>.

Or le crime qui les envoie à la mort est le même pour chacune d'elles: avoir commis l'adultère avec un homme qui, reconnu coupable du même crime, est exécuté en même temps que celle qui a été, ou aurait été, son amante. Le conditionnel n'est à vrai dire de rigueur que pour la seule Beatrice. Si les témoignages dont nous disposons pour Agnese et Parisina ne laissent aucun doute sur la nature de leurs liens avec l'homme qui les accompagna dans la mort, il n'est pas sûr en effet que Béatrice ait réellement eu une liaison avec l'homme accusé d'être son amant.

Un point ne fait en revanche aucun doute. Aucune de ces trois

<sup>1</sup> Voir ici ÉLISABETH CROUZET-PAVAN, JEAN-CLAUDE MAIRE VIGUEUR, *Décapitées. Trois femmes dans l'Italie de la Renaissance*, Paris, Albin Michel, 2018 (tr. it., Torino, Einaudi, 2019).

femmes, qu'elle ait ou non été condamnée officiellement pour adultère avant son exécution, n'aurait jamais connu un tel sort si l'époux n'avait décidé qu'elle devait mourir et mourir par décapitation.

Il est donc bien difficile de ne voir dans ces affaires qu'une coïncidence tragique. On ne niera pas que l'Italie de la première Renaissance offre des exemples nombreux de crimes affreux et de destinées funestes. Mais comment expliquer que trois des hommes, répétons-le, parmi les plus puissants de l'Italie, aient choisi, en moins de quatre décennies, de faire exécuter leur épouse et en même temps de rendre publique leur infortune? En outre, comment ne pas voir que ces trois histoires sont liées par une évidente unité de lieu et de temps?

L'action se joue en effet dans trois cours de l'Italie du Nord, Mantoue, Milan, Ferrare, durant une période qu'il est assez aisé de caractériser. C'est une époque où coexistent encore en Italie deux types de régimes politiques: celui de la commune et celui de la seigneurie citadine. Le premier cède toutefois de plus en plus de terrain au second, et l'on voit s'opérer au sein des seigneuries, surtout chez les plus anciennes, une série de changements qui conduisent à une mutation de leur système politique. Les vieilles institutions communales se vident de toute prérogative réelle tandis que les pouvoirs se concentrent entre les mains du prince qui gouverne désormais avec l'aide de ses seuls officiers<sup>2</sup>. Le principe de la succession dynastique au profit de l'aîné s'instaure de manière à mettre fin aux luttes fratricides qui avaient jusqu'ici ensanglanté l'histoire des seigneuries.

Tels sont les éléments qui justifient le choix de mettre en parallèle et en série ces trois histoires, connues individuellement, et étudiées, plus souvent mal que bien, par une érudition de nature strictement locale. Ainsi s'explique cette réflexion qui cherche à comprendre ce qui put se jouer à trois reprises de manière aussi dramatique.

Ces trois femmes sont décapitées à l'issue d'un *iter* dont on commencera par dire quelques mots parce que ses transformations sont fortement significatives. La première est exécutée au terme d'un procès mené par un tribunal exceptionnel, institué par son mari et doté de

<sup>2</sup> Pour un cadre général: *Signorie cittadine nell'Italia comunale*, a cura di Jean-Claude Maire Vigueur, Roma, Viella, 2013; ÉLISABETH CROUZET-PAVAN, *Renaissances italiennes 1380-1500*, Paris, Albin Michel, 2007, pp. 139-203.

tous les pouvoirs<sup>3</sup>. Le simulacre de justice, aux règles truquées puisque les détails de la mort de l'épouse coupable sont fixés avant même que les juges ne siègent, se déroule au sein du palais seigneurial de Mantoue. La procédure est expédiée en quelques jours: Agnese est arrêtée le 27 janvier 1391 et le bourreau fait son office le 8 février<sup>4</sup>.

La deuxième, Beatrice, meurt en 1418 en exécution d'une sentence capitale rendue par un juge agissant sur ordre direct du duc Filippo Maria qui ne se donne même pas cette fois la peine de respecter les formes légales d'un procès criminel<sup>5</sup>. Quant à la troisième, seul l'arbitraire de son époux, sans qu'il soit besoin de procès ou de juge, la mène à la mort en compagnie de son amant<sup>6</sup>. Les pouvoirs qui sont ceux de Niccolò lui permettent désormais, sans jugement, de soumettre son épouse à la plus radicale des punitions.

Si l'on tente maintenant de décrypter ces trois morts, et la relative publicité qui leur est donnée, il apparaît qu'elles valent comme la preuve d'une tension, poussée jusqu'à la rupture, avec les pratiques usuelles. Dans cette tension, nous pouvons déceler de premiers éléments d'explication pour comprendre ce qui se répéta par trois fois dans ces cours de l'Italie du Nord.

Nos seigneurs bafouent en effet toutes les normes, celles de l'Eglise qui, malgré la nature indissoluble du lien conjugal, pouvait autoriser la

<sup>3</sup> Les actes du procès d'Agnese et de Scandiano sont conservés en copie: MANTOVA, *Archivio di Stato* (désormais ASMn), Archivio Gonzaga, série U, b. 351, f. 273r-284v. Sur les règles de la procédure inquisitoire, en vigueur dans les villes de l'Italie communale depuis le milieu du XIII<sup>e</sup> siècle en matière de justice pénale, MASSIMO VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, il Mulino, 2005, pp. 19-74.

<sup>4</sup> La dot d'Agnese et tous les biens de Scandiano vont à la commune de Mantoue, sauf droits de leurs éventuels héritiers et créanciers: sur ce point au moins, la législation communale est respectée: ASMn, Archivio Gonzaga, série U, b. 351, ff. 282r-283v; condamnation de Scandiano: ff. 284rv.

<sup>5</sup> PIER CANDIDO DECEMBRIO, *Vita Philippi Mariae Vicecomitis*, in *RIS*<sup>2</sup>, XX/1, a cura di Attilio Butti, Felice Fossati, Giuseppe Petraglione, Bologna 1925; ID., *Vita di Filippo Maria Visconti*, trad. it. de Elio Bartolini, Milano, Adelphi, 1983; ANDREA BIGLIA, *Mediolanensium rerum historia*, *RIS*, Lodovico Antonio Muratori, XIX, Milano, 1731, coll. 50-52; BERNARDINO CORIO, *Storia di Milano*, a cura di Anna Morisi Guerra, Torino, Utet, 1978, p. 1058.

<sup>6</sup> Qui n'était autre que le fils de son mari: ANGELO SOLERTI, *Ugo e Parisina. Storia e leggenda secondo nuovi documenti*, «Nuova Antologia», 129 (1893), pp. 592-618; ivi 130 (1893), pp. 61-81; ROBERTA IOTTI, *Parisina Malatesti d'Este*, in *Le donne di casa Malatesti*, a cura di Anna Falconi, Rimini, Ghigi, 2006, pp. 431-470; EAD., *Malatesta (de Malatestis), Laura detta Parisina*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, 68, Roma, Istituto per l'Enciclopedia italiana, 2007, *ad nomen*.

séparation de corps<sup>7</sup>, celles du droit civil qui ignorent d'ailleurs assez largement dans l'Italie du temps l'adultère féminin et qui, dans tous les cas, ne le punissaient pas de mort<sup>8</sup>. Avant ces trois cas, nous ne possédons aucun exemple de seigneur italien entamant une procédure judiciaire pour se débarrasser d'une épouse adultère.

Nos trois maris n'étaient pourtant pas les premiers à s'être trouvés dans une telle situation: l'histoire, et pas seulement l'histoire de l'Italie, est pleine de couples en crise. Or plusieurs solutions s'offraient aux maris trompés. Pour que l'Église autorise la dissolution du couple, il fallait trouver un empêchement dirimant. Si l'adultère ne pouvait être invoqué pour réclamer l'annulation d'un mariage, d'autres motifs, et en particulier la consanguinité, permettaient de l'obtenir et, dans ces familles où les alliances familiales se croisaient et se recroisaient, il n'était pas difficile de trouver de tels liens. On pouvait aussi invoquer un vice dans le consentement d'une des parties au moment de la contraction de l'union. D'autre part, les époux pouvaient s'éloigner l'un de l'autre, voire se séparer et connaître une situation de «divorce latent». Autrement dit, il était possible au Moyen Âge, y compris dans la plus haute aristocratie, d'en finir avec un mariage de nombreuses manières.

D'autant qu'il y avait aussi moyen de régler ces drames familiaux de manière beaucoup plus expéditive. On sait par exemple que, dans la première moitié du XIV<sup>e</sup> siècle, la jeune et belle épouse de Luchino Visconti, seigneur de Milan, aurait eu de nombreux amants, dont son propre neveu. N'allons pas croire que son époux supportait allègre-

<sup>7</sup> GIULIANO MARCHETTO, *Il Divorzio imperfetto. I giuristi medievali e la separazione dei coniugi*, Bologna, il Mulino, 2008, p. 236, pp. 261 ss; *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo. I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani*, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quagliani, Bologna, il Mulino, 2000.

<sup>8</sup> Sur les statuts des années 1311-1313, date à laquelle les Bonacolsi étaient seigneurs de Mantoue: ISABELLA LAZZARINI, *Il diritto urbano in una signoria cittadina: gli statuti mantovani dai Bonacolsi ai Gonzaga (1313-1404)*, in *Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di Giorgio Chittolini, Ditemar Willoweit, Bologna, il Mulino, 1991, pp. 381-417; EAD., *Fra un principe e altri stati. Relazioni di potere e forme di servizio a Mantova nell'età di Ludovico Gonzaga*, Roma, Istituto storico italiano per il Medioevo, 1996, pp. 12-18. Édition des statuts de Mantoue de 1311-1313 in Carolo D'Arco, *Studi intorno al Municipio di Mantova*, 7 vol., Mantova, Stampatore?, 1871-1874, voll. 2 et 3; rubrique sur l'adultère à la p. 74 du vol. 2 (*Statuimus et ordinamus quod si aliquis alienam uxorem inhoneste vivente carnaliter cognoverit in concordia et consensu ipsius mulieris puniatur in C sol. Par. Et plus et minus pro ut domino potestati*).

ment d'être ouvertement cocufié. Tout au contraire. Que nous disent les chroniques? Luchino, averti de ces scandales, déclare vouloir se venger de l'infidèle et profère des menaces. Mais il meurt avant d'avoir pu mettre son projet à exécution<sup>9</sup>. Surtout comment ne pas penser à Francesca da Rimini, noble dame de la fin du XIIIe siècle, tuée, en même temps que son amant qui était au demeurant son beau-frère, par le mari? Une grande part du chant V de l'Enfer de la *Divine Comédie* lui est dédiée<sup>10</sup> et son histoire tragique était connue chez les nombreux lecteurs de Dante dans l'Italie du XVe siècle.

Nos trois seigneurs n'empruntent pourtant aucune de ces voies. Ils en expérimentent une autre qui est celle d'un acte de pouvoir régi, même dans le premier cas où un procès est organisé, par leur seul arbitraire et qui a cette particularité d'être doté d'une certaine publicité. Les comportements féminins transgressifs qu'il punit, loin d'être cachés pour être voués à un oubli profond, sont placés, du fait du châtement exceptionnel qu'on leur réserve, en pleine visibilité. De quoi penser que ces trois exécutions sont le signe d'un nouveau langage du pouvoir venant s'exprimer jusqu'au sein du couple, sur l'épouse dont, précisément, et ces termes sont à prendre au pied de la lettre, on ne se débarrasse plus sans autre forme de procès.

Mais la tension, allant jusqu'à la rupture avec les pratiques du temps, n'œuvre pas que du côté masculin.

Deux de nos femmes (Agnese et Parisina) au moins ne respectent ni le devoir de fidélité à l'époux ni celui d'obéissance. Le mariage, loin de jouer son rôle d'institution stabilisatrice, devient un lieu de la perturbation. Oublions un instant Beatrice, dont l'adultère est loin d'être avéré, même si les faits qui lui sont reprochés ne sont pas sans similitude, on va le voir, avec les deux autres affaires.

Pour Agnese et Parisina en revanche, pas d'hésitation possible,

<sup>9</sup> *Petri Azarii Liber Gestorum in Lombardia*, a cura di Francesco Cognasso, *RIS*<sup>2</sup>, XVI/4, Bologna, 1927, p. 47. L'histoire de certaines des femmes entrées dans la maison des Malatesta – telle la première épouse du père de Parisina, Rengarda Alidosi – va dans le même sens: CESARE QUINTO VIVOLI, *Rengarda Alidosi moglie di Andrea Malatesta*, in *Le donne di casa Malatesti*, a cura di Anna Falcioni, Banco popolare dell'Emilia Romagna, 2004, Centro studi malatestiani, pp. 391-399.

<sup>10</sup> *Inf.* V.73-142: DANTE, *La Divine comédie. L'Enfer*, texte original et traduction par Jacqueline Risset, Paris, Flammarion, 1985, pp. 60-67; ANTONIO ENZO QUAGLIO, *Francesca da Rimini*, in *Enciclopedia dantesca*, 3, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1971, *ad nomen*.

l'adultère est flagrant. Elles prennent l'une et l'autre, au long d'une liaison qui dure plusieurs mois, des risques énormes, la première plus encore peut-être que la seconde puisque c'est dans sa chambre, au sein du palais seigneurial<sup>11</sup>, qu'elle reçoit son amant alors que Parisina a plutôt cherché à vivre sa liaison dans le secret des résidences de campagne des Este, autour de Ferrare<sup>12</sup>. Au mépris des lois de Dieu et des hommes, elles trompent leur mari, et là est leur crime, «abominable», comme tendent à l'écrire, à partir des dernières décennies du XIV<sup>e</sup> siècle, quand ils parlent de l'adultère, des textes répressifs désormais plus attentifs à imposer une morale sexuelle<sup>13</sup>. Elles trompent leur mari et elles vivent une histoire d'amour avant d'être dénoncées.

Nos sources, à l'exception du procès d'Agnese, ne sont guère bavardes. Sur la liaison amoureuse de ces femmes, nous savons au total peu de choses. Reste que, pour les contemporains, chacune de ces liaisons ne pouvait apparaître autrement que comme une transgression absolue. Deux de ces femmes sont adultères, mais elles ajoutent encore, avec le choix de leur amant, le désordre au désordre. L'amant d'Agnese est un chambrier de son mari, marié lui aussi. C'est donc doublement au sein de la maison du mari que la trahison est commise, dans l'enceinte du palais, et avec un amant qui appartient à l'hôtel du mari<sup>14</sup>. Sans oublier, puisque le procès y insiste avec force détails, que la princesse connaît charnellement le chambrier juste avant de rejoindre, pour un autre acte charnel, son mari. Il est bien difficile de ne pas y voir, même si Agnese semble éperdue d'amour, un enchaînement de provocations inconscientes.

Quant à Parisina, bien que sa liaison ne soit pas entachée du même hiatus social, la transgression est plus terrible encore. Elle aime le fils de son mari. Aucun lien de sang entre eux, mais une parenté créée par son mariage avec le marquis d'Este: Ugo est le beau-fils illégitime de son mari, né, comme deux autres fils, d'une relation de ce dernier, à l'ap-

<sup>11</sup> Déposition de Sidonia: ASMn, Archivio Gonzaga, série U, b. 351, f. 275v; déposition de Beatrixia: ff. 275v-276v. Ivi, f. 275v, f. 276r.

<sup>12</sup> SOLERTI, *Ugo e Parisina*, p. 71; MARCO FOLIN, *Le residenze di corte e il sistema delle delizie fra Medioevo ed Età Moderna*, in *Delizie estensi. Architetture di villa nel Rinascimento italiano ed europeo*, a cura di Francesco Ceccarelli, Marco Folin, Firenze, Olschki, 2009, pp. 79-135.

<sup>13</sup> GUIDO RUGGIERO, *The Boundaries of Eros. Sex Crime and Sexuality in Renaissance Venice*, Oxford, Oxford University Press, 1985, pp. 45 ss.

<sup>14</sup> L'amant est d'ailleurs mis à mort par pendaison.

pétit sexuel proverbial dans l'Italie du temps, avec une femme qui fut longtemps sa favorite! Parmi tous les enfants illégitimes de Niccolò de Ferrare, vingt-quatre au moins avaient été reconnus ou légitimés qui, pour la plupart, vivaient dans le complexe de palais et de maisons formant la résidence des Este au cœur de la ville, au moment où Parisina arrive à Ferrare<sup>15</sup>. Il revint donc à cette dernière, sa courte vie durant, selon des pratiques tout à fait usuelles dans ces maisonnées seigneuriales, de nourrir, de vêtir, de prendre soin de tous ces enfants. Jusqu'à se rapprocher de l'un d'eux, Ugo qui est de surcroît le fils préféré et l'héritier désigné<sup>16</sup>. On avait marié la toute jeune Parisina (14 ans) à un Niccolò qui en avait 35. Nous ignorons les sentiments qu'elle pouvait nourrir pour ce conjoint, mais elle lui préfère le jeune Ugo.

Quant à Beatrice, même si elle avoue son adultère sous la torture, son seul crime semble d'avoir été de rechercher la compagnie d'un séduisant jeune homme qui lui faisait la conversation et lui jouait du luth. Il faut dire qu'elle était délaissée par son jeune mari qui n'aimait pas les femmes, mais qui avait fait main basse sur sa fortune et ses soldats. Une seule raison avait en effet poussé le duc de Milan à s'unir à cette femme de petite noblesse, déjà mariée deux fois et qui avait 22 ans de plus que lui.

Elle était la veuve d'un des plus grands condottieri du temps, Facino Cane. Et ce dernier lui avait laissé, avec de très larges possessions dans le Milanais, un énorme trésor de 400.000 ducats et des troupes fortes de plusieurs milliers d'hommes<sup>17</sup>. Autant de ressources dont le nouveau duc de Milan, Filippo Maria avait un urgent besoin, au moment où il

<sup>15</sup> LUCIANO CHIAPPINI, *Gli Estensi. Mille anni di storia*, Ferrara, Corbo, 2001, p. 109; JANE FAIR BESTOR, *Gli illegittimi e beneficiati della Casa estense*, in *Storia di Ferrara*, VI, *Il Rinascimento: Situazione e personaggi*, a cura di Adriano Prosperi, Alessandra Chiappini, Ferrara, Corbo, 2000, pp. 77-101; MARCO FOLIN, *Bastardi e principesse nelle corti del Rinascimento: spunti di ricerca*, «Schifanoia», 28-29 (2007), pp. 246-259.

<sup>16</sup> Ugo, Leonello et Borso naissent en 1405, 1407 et 1413 de la liaison de Niccolò avec Stella dei Tolomei.

<sup>17</sup> FRANCESCO COGNASSO, *Chi sia stata Beatrice di Tenda*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», 54 (1956), pp. 109-114; «Beatrice, duchessa di Milano», art. non signé in *Dizionario biografico degli Italiani*, 7, Roma, Istituto per l'Enciclopedia italiana, 1970, *ad nomen*; MARIA NADIA COVINI, «La compagnia di Facino: formazione, crescita, successi», in *Facino Cane. Predone, condottiere e politico*, a cura di Beatrice del Bo, Aldo A. Settia, Milano, FrancoAngeli, 2014, pp. 105-121; EAD., «Condottieri "senza stato" e condottieri principi. Un confronto tra Pandolfo Malatesta e Facino Cane», in *Nell'età di Pandolfo Malatesta Signore a Bergamo, Brescia e Fano agli inizi del Quattrocento*, a cura di Giorgio Chittolini, Elisabetta Conti, Maria Nadia Covini, Brescia, Morcelliana, 2012, pp. 221-240.

l'épouse, pour reconquérir son duché, démantelé par la guerre civile, et dont il a réussi à la déposséder, quelques années plus tard, lorsqu'il l'a fait mettre à mort<sup>18</sup>.

On se gardera de trop actualiser notre histoire et de transformer Agnese et Parisina en grand-mères des féministes affirmant leur droit à disposer de leur corps, même si le raccourci n'est pas totalement dépourvu de sens.

Mais comment ne pas voir qu'elles sont toutes les trois, et peu importe ici la réalité ou non de la liaison de Beatrice, dans le défi? Il y a certainement de la colère et de l'orgueil dans le comportement d'Agnese. Il y a peut-être de la rage et de l'humiliation dans le cœur de Beatrice, privée de tous ses biens et reléguée dans les châteaux de campagne du duc. Et c'est peut-être un élan de liberté qui pousse Parisina dans les bras d'Ugo. Outre l'amour et le désir, d'autres passions sont à l'œuvre pour déterminer leurs choix et précipiter l'enchaînement de leurs actions. On mesure donc ici, en tentant de plonger dans le conscient et l'inconscient de nos trois femmes, l'intérêt qu'il peut y avoir à mener une lecture qui fait dialoguer l'étude des expériences personnelles avec celles des mouvements tectoniques des institutions et des structures.

Il demeure qu'Agnese et Parisina, quels que soient leurs désirs, leurs motivations profondes et les comptes qu'elles entendent ou non régler, nouent une sorte de dialogue symbolique avec leur mari en aimant le chambrier ou Ugo. Leurs liaisons sont profondément éloquents et ce sont elles qui nous en disent le plus sur ces femmes qui n'ont laissé par ailleurs que peu de traces d'elles-mêmes. À leurs maris, elles disent qu'elles existent et qu'elles entendent conquérir une part de liberté, malgré la surveillance dont elles sont l'objet et la peur qui est profondément la leur, comme le montrent le procès d'Agnese, et en particulier les témoignages de ses servantes<sup>19</sup>.

En somme, ce nouveau langage du pouvoir énoncé par les maris est

<sup>18</sup> FRANCESCO COGNASSO, *Filippo Maria Visconti e la ricostituzione dello Stato milanese*, in *Storia di Milano*, VI, Torino, Fondazione Treccani degli Alfieri per la storia di Milano, 1955, pp. 154-383; FEDERICO DEL TREDICI, *Lombardy under the Visconti and the Sforza*, in *The Italian Renaissance State*, ed. by Andrea Gamberini, Isabella Lazzarini, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, pp. 156-176

<sup>19</sup> ASMn, Archivio Gonzaga, série U, b. 351, f. 275v, f. 276v.

à comprendre comme la réponse à un autre langage, cette fois d'affirmation d'elles-mêmes, et que formulent, au moins implicitement, nos trois femmes.

On le voit, la mise en perspective de ces trois décapitations féminines, c'est-à-dire de trois forts et intenses moments de crise au sein de ces couples seigneuriaux, montre que ces morts sont bien unies par de fortes analogies. Ces dernières forment une *série* révélant, au-delà de l'anecdotique de destins individuels, beaucoup des systèmes de pouvoir et des cultures du temps. Deux arrêts sur images permettent maintenant de le montrer.

Ces femmes, à l'égal de toutes les autres dans l'Italie de la fin du Moyen Âge, étaient mariées sans leur libre consentement et elles savaient bien sûr qu'il ne pouvait en aller autrement. Elles étaient l'objet de négociations qui favorisaient des rapprochements politiques, diplomatiques ou militaires en même temps que des transferts de biens. Leurs pères disposaient d'elles au gré de stratégies complexes, déployées dans un espace politique mobile. Il suffit toutefois de changer l'angle d'approche pour échapper à la pesanteur des sources qui invitent presque toujours à examiner l'entrelacs des alliances du seul point de vue des familles et des hommes qui les gouvernent. Ce point de vue est pertinent mais il ne doit pas déterminer, comme trop souvent, l'ensemble de l'interprétation.

Ces femmes, dont les dots sont considérables, sont riches, Beatrice plus encore que les autres, et elles disposent leur vie durant de solides ressources. Nous n'avons conservé pour aucune d'entre elles le contrat de mariage: on ne sait donc rien du montant de leur douaire qui n'en existait pas moins.

Elles avaient par ailleurs d'autres revenus à commencer par ceux de leurs seigneuries (Beatrice) ou de leurs propriétés dotales (Parisina). Leur mari leur allouait-il quelque chose? À Ferrare, la pratique n'est attestée que pour Eleonora, la femme d'Ercole, et nous sommes alors beaucoup plus avant dans le XVe siècle. Mais on peut raisonnablement considérer qu'elle fonctionnait déjà pour nos trois femmes. Elle est en effet assez largement répandue, soit que l'époux fasse verser une certaine somme chaque année à l'épouse, soit qu'il lui assigne des recettes: revenus de domaines, concessions de recettes fiscales. Dans la manière qu'elles ont de dépenser, qu'il s'agisse d'Agnese couvrant de cadeaux l'une de ses proches, ou de Parisina s'approvisionnant dans toutes les

bonnes boutiques de Venise et de Milan, on devine que ces dames pouvaient puiser largement et librement dans leurs cassettes.

Mais loin de ne jouir que de cette liberté de satisfaire leurs caprices, jusqu'aux plus coûteux, ces épouses de seigneurs disposaient d'un véritable pouvoir financier. Contre les suggestions de l'historiographie, jusqu'à la plus récente, attachée à décrire de manière constante des femmes en position de subordination juridique et économique, les sources attestent la grande autonomie financière de ces princesses.

Ces femmes, après leur mariage, prennent possession en effet du palais de l'époux. Un royaume qui, dans toutes ces capitales, n'est pas petit: des troupes de serviteurs, des officiers et des artisans spécialisés... Il faut faire marcher une véritable petite armée; il faut veiller à tout, aux réserves alimentaires, au linge de lit et de table. Mais ces reines de la maison, en charge de l'intendance, tendent en fait à disposer d'un pouvoir remarquable<sup>20</sup>.

L'exemple de Parisina le montre de manière éclatante, mais le peu que l'on entrevoit de la vie d'Agnese le confirme. Ces femmes ont la haute main sur les dépenses de la famille, même si le mari gérait bien sûr son propre hôtel. Elles jouissent donc d'une vraie liberté financière, que peut seulement limiter une diminution provisoire des rentrées seigneuriales. Elles gèrent un budget considérable dont on peut raisonnablement supposer qu'il croît encore à mesure que l'on s'avance dans le XV<sup>e</sup> siècle. Dans le même temps, parce qu'elles ont la main sur les commandes, qu'elles choisissent les objets – tissus, vaisselles, meubles dont la typologie est encore toutefois limitée à cette époque – elles imposent des modes, elles expriment des goûts, elles construisent un cadre de vie. On ne doit pas minorer les enjeux de communication à l'œuvre, à côté de ceux de satisfaction ou de plaisir, dans tout ce qui relève de la culture matérielle<sup>21</sup>. Faire tourner une maison princière, à l'heure où une transformation des styles de vie est en train de s'enclencher, implique, pour celle qui est en charge de

<sup>20</sup> Cette analyse repose sur l'exploitation du registre, riche de plusieurs centaines de folios, des achats réalisés par Parisina: Modena, *Archivio di Stato*, Archivio estense, Mandati, reg. 1, 1422-1424.

<sup>21</sup> Notre hypothèse méthodologique est que les étoffes, les ornements, les objets quotidiens en disent long sur qui les achète et les utilise; JAMES DEETZ, *In Small Things Forgotten: An Archaeology of Early American Life*, New York, Anchor Books/Doubleday, 1996; LEORA AUSLANDER, *Editorial*, «Clio, Femmes, Genre, Histoire», 40 (2014), *Objets et fabrication du genre*, pp. 7-18

cette fonction, une nouvelle autorité et de considérables marges de liberté.

Ainsi voit-on, jour après jour, Parisina commander à Ferrare, mais aussi dans ces deux capitales du luxe qu'étaient Milan et Venise, des objets courants et des biens de luxe comme des accessoires de toilette, des quantités impressionnantes de soieries de luxe et des colifichets raffinés, sans que jamais les officiers chargés des finances de la seigneurie n'interviennent. Nulle mention d'une dépense qui serait jugée excessive et que ces officiers, à la demande du seigneur, rechigneraient à couvrir. Ils paient si la procédure est respectée, sans même que l'objet de la dépense ne soit précisé, puisque, bien souvent, c'est au porteur que la femme du seigneur, tout comme son époux, demande qu'une certaine somme, haute parfois de quelques dizaines de ducats, soit remise. Ils paient quand l'ordre leur en est donné et il arrive que Parisina exige avec fermeté, si l'artisan le demande, que la commande soit soldée avant d'avoir été livrée. Il apparaît donc que le couple seigneurial fonctionnait comme une entité économique, à laquelle l'épouse fournissait sa quote-part de biens, avant de recevoir en retour aliments et ressources et de pouvoir gérer, dans une grande liberté, avec le palais et les résidences de campagne, un budget imposant.

Depuis leurs appartements, aménagés au sein de la résidence princière, ouverts aux officiers de la seigneurie, aux serviteurs et aux visiteurs, mais qui n'en était pas moins un espace genré, aménagé à leur goût et orné de façon personnelle<sup>22</sup>, ces femmes ne se contentent pas d'acheter des objets quotidiens ou plus luxueux, utiles au train de vie seigneurial. Elles sont aussi à l'origine d'un nouveau mode de consommation culturelle. Il faut tenir compte des disparités de la documentation et des inflexions introduites par la chronologie, puisque les décennies qui séparent Agnese de Parisina sont riches de profondes transformations: ce sont celles durant lesquelles la révolution culturelle de l'humanisme commence à opérer. N'allons pas non plus transformer ces femmes en figures de proue de l'humanisme. Même si Parisina est celle qui a reçu la meilleure forma-

<sup>22</sup> BENJAMIN G. KOHL, *Fina da Carrara, née Buzzaccarini: Consort, Mother and Patron of Art in Trecento Padua*, in *Beyond Isabella. Secular Women Patrons of Art in Renaissance Italy*, ed. by Sheryl E. Reiss, David G. Wilkins, Kirksville (Mo), Truman State University Press, 2001, pp. 19-36; *Donne di potere nel Rinascimento*, a cura di Letizia Arcangeli, Susanna Peyronel, Roma, Viella, 2008.

tion, son activité, en matière culturelle, n'a rien d'exceptionnel. Elle lit, elle joue de la harpe, elle passe beaucoup de temps devant son échiquier, elle commande des livres – des romans arthuriens à côté de petits livres de dévotion – ce qui ne l'empêche pas d'avoir un goût très prononcé pour les chevaux de course et les faucons. Mais ces femmes, de manière générale, manifestent ce que nous pouvons appeler le goût des choses, ou plus exactement des belles choses, et c'est dans le domaine des arts décoratifs que leurs commandes s'exercent majoritairement: bijoux, argenterie, cartes à jouer ou somptueuses tentures brodées. Mais on les voit encore être à l'origine de commandes de livres et de petites productions picturales, voire, dans les rares exemples qui sont bien documentés, de peintures murales destinées à orner les murs de leurs appartements<sup>23</sup>. La documentation pour notre époque est lacunaire mais elle suffit tout de même à prouver que, si la commande artistique explose à mesure que l'on s'avance dans le XV<sup>e</sup> siècle, cette dynamique s'est mise en marche dès la fin du siècle précédent et qu'elle ne fait que gagner en vigueur ensuite.

Nous observons donc dans nos trois seigneuries ces évolutions de la culture matérielle et des styles de vie, souvent étudiées dans les aristocraties urbaines, mais qui se manifestent de manière éclatante chez nos seigneurs<sup>24</sup>.

Toutes ces familles disposent en effet de ressources considérables. Elles sont à la tête de vastes domaines. Le pouvoir est aussi source de profits en un temps où les revenus de la seigneurie peinent à être dissociés de ceux du seigneur. Quant à l'activité militaire – *condotte* et butin – elle est fortement rémunératrice. Ces seigneurs aiment à constituer de véritables trésors d'argenterie, de livres précieux<sup>25</sup>, de bijoux, de pièces d'orfèvrerie,

<sup>23</sup> CROUZET-PAVAN, MAIRE VIGUEUR, *Décapitées*, pp. 223 ss.

<sup>24</sup> On citera seulement RICHARD GOLDTHWAITE, *The Empire of Things: Consumer Demand in Renaissance Italy*, in *Patronage, Art and Society in Renaissance Italy*, a cura di Francis William Kent, Patricia Simons, Oxford, 1987, pp. 153-176; RICHARD GOLDTHWAITE *The Building of Renaissance Florence. An Economic and Social History*, Baltimore, 1980; ID., *Wealth and the demand for art in Italy, 1300-1600*, Baltimore-Londres, 1993; FRANCK TRENTMANN, *Empire of Things: How We Became a World of Consumers, from the Fifteenth Century to the Twenty-First*, Londres, Allen Lane, 2016; EVELYN WELCH, *Shopping in the Renaissance. Consumer Cultures in Italy. 1400-1600*, New Haven-Londres, Yale University Press, 2005; *Una nuova cultura del consumo. Paradigma italiano ed esperienze europee nel tardo medioevo*, XXVII Convegno Centro italiano di Studi di Storia e d'Arte, Pistoia, Rome, 2021.

<sup>25</sup> On ne mentionnera pas ici la très abondante bibliographie sur les bibliothèques des Visconti, des Gonzague et des Este.

de montagnes d'étoffes de prix<sup>26</sup>. Les causes de ces manières de dépenser se portant vers un nouveau luxe sont en effet à trouver du côté des effets de signe. Le but est de construire une position d'unicité, de marquer avec les élites citadines une distance plus nette à un moment où ces régimes seigneuriaux sont en train d'instaurer un tournant autoritaire grâce auquel l'autorité du prince connaît toujours moins de limites. Or, dans la constitution de ces trésors et de tous les dispositifs d'ostentation et de magnificence, les épouses sont appelées à jouer un rôle majeur.

Les cours des Visconti, des Gonzague et des Este n'ont sans doute pas encore l'éclat des cours princières plus tardives qui, seules ou presque, ont longtemps retenu l'attention des historiens. Elles n'en marquent pas moins un moment important dans l'histoire du pouvoir princier et de la culture. Elles sont en effet déjà un lieu d'intenses pratiques culturelles et tout n'est pas à mettre à l'actif des seigneurs dans l'élaboration de ce nouveau modèle de « consommation » artistique et culturelle<sup>27</sup>. Les épouses jouent dans ce processus un rôle au moins égal à celui de leurs maris, selon un partage plus ou moins implicite des tâches. On peut par exemple observer que le *studiolo* de Parisina, cette pièce dédiée dans l'appartement princier à la lecture, aux jeux de cartes, aux pratiques lettrées – question de différence d'âge et de culture de l'épouse par rapport à l'époux – s'ouvrait beaucoup plus largement que le reste de la cour aux nouvelles expressions culturelles, qu'il s'agisse de la conversation humaniste ou de la musique telle qu'elle avait commencé à être appréciée dans les cours seigneuriales de l'Italie du Nord; une musique exécutée non plus par un ensemble instrumental dominé par les cuivres, mais par un seul musicien jouant sur un instrument à cordes, comme le luth et la harpe et qui était conçue pour être au service d'un texte, poétique ou narratif<sup>28</sup>. Ce *studiolo* formait ainsi une sorte de petite cour, plus chic et plus raffinée, à l'intérieur de la plus vaste cour seigneuriale<sup>29</sup>.

<sup>26</sup> Voici l'inventaire des biens Gonzague: Mantova, *Archivio di Stato*, Gonzaga, Inv. 1407. Giulio Bertoni, Emilio Paolo Vicini, *Il castello di Ferrara ai tempi di Niccolò III. Inventario della suppellettile del castello 1436*, Bologne, Cooperativa tipografica Azzoguidi, 1907.

<sup>27</sup> CROUZET-PAVAN, MAIRE VIGUEUR, *Décapitées*, chapitre 5.

<sup>28</sup> LEWIS LOCKWOOD, *Music in Renaissance Ferrara 1400-1505*, Oxford, Oxford University Press, 1984 (tr. it. Bologna, il Mulino, 1987).

<sup>29</sup> WOLFGANG LIEBENWEIN, *Studiolo. Storia e tipologia di un spazio culturale*, a cura di Claudia Cieri Via, tr. it., 2<sup>e</sup> éd., Modena, 2005.

En outre ces rôles féminins ne sont pas cantonnés à la sphère de la maison seigneuriale et de la cour et nous en arrivons à notre deuxième arrêt sur image. Ces femmes, contre toute attente, sont présentes au cœur même du pouvoir. Le pouvoir, sous quelque forme qu'il s'exerce, paraît pourtant autour de 1400 exclusivement masculin; des hommes dans les offices qui sont ceux des anciennes institutions communales, des hommes en charge de tous les leviers de l'État seigneurial, des hommes comme conseillers, chanceliers, ambassadeurs, juges ou podestats, des hommes autour du seigneur, des hommes faisant la guerre et la paix. Cette Italie politique paraît même bien plus masculine que tous les autres espaces de l'Europe occidentale. Partant à la recherche de ces formes de *queenship* que l'historiographie étudie toujours plus aujourd'hui, l'historien de l'Italie de la première Renaissance, à l'exception bien sûr de Naples et de ses reines, peut sembler donc affligé d'un terrible handicap<sup>30</sup>. Mais cette Italie révèle en fait des similitudes avec des pratiques attestées ailleurs en Europe occidentale et surtout comment on est train de passer d'un mâle Moyen Âge, caractéristique de l'époque communale, à une autre séquence historique, synonyme d'une part de pouvoir féminin.

Les femmes peuvent avoir de vraies délégations de pouvoir, partielles ou totales. Elles peuvent exercer la régence. Mais il arrive aussi qu'elles n'assument aucune place officielle dans le système politique de la seigneurie. C'est une déclinaison de situations qui apparaît et qui renvoie aux diversités de l'Italie seigneuriale. La mère d'Agnese, Regina della Scala, administre par exemple la ville de Reggio d'Émilie pendant treize ans et, lorsque son époux Bernabò est absent, elle agit largement en son nom<sup>31</sup>. En revanche, sa fille Agnese semble n'assumer aucune charge officielle, ce qui ne l'empêche pas de chercher à exercer son in-

<sup>30</sup> *Medieval Queenship*, ed. by John Carni Parsons, New York, St. Martin's Press, 1993; *Queens and Queenship in Medieval Europe. Proceedings of a Conference Held at King's College London*, ed. by Anne Duggan, april 1995, Woodbridge, The Boydell Press, 1997; THERESA EARENFIGHT, *Queenship in Medieval Europe*, Basingstoke, Palgrave MacMillan, 2013; FANNY COSANDEY, *La Reine de France. Symbole et pouvoir, XV-XVIII siècle*, Paris, Gallimard, 2000.

<sup>31</sup> NATALE GRIMALDI, *La Signoria di Bernabo' Visconti e Regina della Scala in Reggio (1371-1385). Contributo alla storia delle signorie*, Reggio Emilia, Cooperativa fra lavoratori tipografi, 1921; ANDREA GAMBERINI, *La Città assediata. Potere e identità politiche a Reggio in età viscontea*, Roma, Viella, 2003; GIAN MARIA VARANINI, *Donne e potere in Verona scaligera e nelle signorie trecentesche. Primi appunti*, in *Donne a Verona. Una storia della città dal medioevo ad oggi*, a cura di Paola Lanaro, Alison Smith, Cierre, Sommacampagna (Vr), 2011, pp. 46-65.

fluence. Rien de tel avec Beatrice qui avait acquis une solide expérience du pouvoir aux côtés de son deuxième mari, Facino Cane. Tandis que son mari menait son armée, elle se chargeait de l'administration des villes et des territoires passés sous l'autorité de ce dernier. Cette « science du gouvernement », que lui attribue un texte du temps<sup>32</sup>, elle continue à l'exercer aux premiers temps de son mariage avec le duc de Milan, au moins sur toute une série de terres, de villages et de petites villes qui lui avaient été accordées en compensation de sa dot et qui ne relevaient, au moins dans un premier temps, que de sa seule autorité<sup>33</sup>. Femme de pouvoir, Beatrice aime commander et c'est précisément la volonté de Beatrice de participer, au-delà de son domaine, au gouvernement de l'état viscontéen qui explique la détérioration puis la rupture de ses relations avec son mari et le choix de ce dernier de mettre un terme définitif à ses ambitions politiques.

La belle-mère et la tante de Parisina prennent en main la seigneurie quand leur époux est absent. Quant à Parisina, si elle ne reçoit aucune délégation officielle d'autorité, son champ d'activité ne cesse de se dilater et elle peut se prévaloir, pour ce qui est des actes ordinaires de gouvernement, de l'existence de ce que l'on nommera un principe de subsidiarité entre époux. On la voit donc utiliser les officiers de la chancellerie, ou d'autres services de l'Etat, comme s'ils étaient les siens, donner des ordres, disposer en fait d'une part des pouvoirs qui étaient ceux du seigneur et progressivement user pour tous ces actes du titre de « Marchionissa estensis » et non de celui de « marchesina », la forme la plus fréquente du féminin de « marchese », un titre que les Este avaient hérité de très lointains ancêtres, les Obertenghi<sup>34</sup>. Est-il exagéré d'y voir, là aussi, le signe d'une prise de conscience grandissante, chez Parisina, de la place qui lui revenait dans le système de pouvoir en vigueur à Ferrare? D'autre part, et cette fois c'est bien le modèle politique monarchique qui exerce son attraction, le statut de l'épouse du seigneur, même s'il n'est en rien défini, commence à émerger de manière parallèle. Longtemps, la seigneurie avait fonctionné grâce à l'existence d'un *consortium* familial. Elle prend dorénavant toujours

<sup>32</sup> GIOFFREDO DELLA CHIESA, *Cronaca di Saluzzo*, in *Monumenta historiae patriae, Scriptores*, III, Augustae Taurin, 1840, col. 1057

<sup>33</sup> CROUZET-PAVAN, MAIRE VIGUEUR, *Décapitées*, pp. 260-264.

<sup>34</sup> ALFONSO LAZZARI, *Parisina*, Firenze, Olschki, 1949, p. 63.

plus appui sur le *consortium* conjugal, sur le rapport hiérarchique et le partage des tâches qu'il organisait entre les époux.

Il existait une part de pouvoir féminin que l'historiographie a jusqu'ici ignorée. Dans un régime seigneurial contraint de se dynastiser pour survivre et se transmettre et sur lequel s'exerce le rayonnement du paradigme monarchique, l'épouse remplace l'époux quand ce dernier est absent et il l'est fort souvent. Deux séries de facteurs, de nature différente, favorisent cette capacité croissante des femmes à participer à l'exercice du pouvoir. D'abord, leurs fonctions à l'intérieur du palais: vastes et mal délimitées, elles les incitent en quelque sorte à élargir progressivement leur sphère d'action<sup>35</sup>. Surtout, à l'exemple du modèle monarchique qui reconnaît un statut particulier à la femme du souverain, un statut de femme du seigneur commence à prendre forme. Il n'existe aucune tentative de justification explicite de cette opération, aucune réflexion théorique visant à la légitimer mais les cérémonies publiques, ou au moins certaines d'entre elles, concourent à cette mise en lumière de l'épouse ou du couple seigneurial. Le pouvoir dans les seigneuries avait été jusqu'alors assumé par les mâles adultes qui partageaient horizontalement le commandement entre frères, cousins, neveux. Le principe d'une transmission verticale, le long d'une ligne de descendance patri-linéaire, précisément à l'époque de nos trois couples et une telle évolution confère une nouvelle importance à l'épouse du seigneur.

Ainsi arrivons-nous au bout de cette réflexion. Rappelons qu'elle avait été la question initiale? Pourquoi ces trois maris, ces trois seigneurs avaient-ils choisi d'exposer la faute de leurs épouses en les condamnant à la mort par décapitation? Ces seigneurs procèdent, en administrant ce châtement, à ce que l'on nommera un «coup de souveraineté». L'adultère de l'épouse, avéré ou soupçonné, ne fait pas en effet que bafouer l'époux. Il offusque désormais l'autorité du prince, il devient une question politique qui fragilise la stabilité de l'Etat. Par l'exercice brutal de l'autorité, le seigneur est rétabli dans sa souveraineté. C'est l'importance croissante des femmes dans le système politique, culturel et symbolique de la seigneurie qui explique leur mort tragique.

<sup>35</sup> Une élasticité qui a été observée ailleurs: ÉRIC BOUSMAR, *Neither Equality nor Radical Oppression: The Elasticity of Women's Roles in the Late Medieval Low Countries*, in *The Texture of Society. Medieval Women in the Southern Low Countries*, ed. by, Ellen E. Kittell, Mary A. Suydam, New York, Palgrave Macmillan, 2004, pp. 109-127.

Là est le sens profond de ces exécutions: ces princes en mal de majesté monarchique, en disant que leur majesté avait été atteinte, et en la restaurant par la mort de leur épouse, progressent en fait dans leur marche vers un pouvoir souverain

#### ABSTRACT

Tre donne sono al centro di questa relazione, tre donne che erano ai vertici della gerarchia politica e sociale dell'Italia tardo-medievale, tre donne che sono morte tragicamente tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo. Tutte e tre furono giustiziate per aver commesso adulterio. Ma all'epoca l'adulterio non era punibile con la morte. Nessuna di queste tre donne avrebbe subito un simile destino se i loro mariti non avessero deciso che dovevano morire, e morire per decapitazione. Mettere in prospettiva questi tre singolari destini fornirà spunti di riflessione sui corpi delle donne coinvolti nei giochi drammatici di un potere maschile scavalcando il diritto.

Three women are the focus of this paper, three women who were at the top of the political and social hierarchy in late medieval Italy, three women who died tragically in the late 14th and early 15th centuries. All three were executed for committing adultery. But, at the time, adultery was not punishable by death. None of these three women would have suffered such a fate if their husbands had not decided that they should die, and die by beheading. Putting these three singular fates in perspective will provide insights into women's bodies caught up in the male power's dramatic games that override the law.



Federica Ambrosini

IL TESTAMENTO.  
UNO SPAZIO DI LIBERTÀ  
PER LE DONNE VENEZIANE DEL CINQUECENTO

Venezia era una società patrilineare: ciò che contava era il lignaggio, nel quale la donna era sempre ospite temporanea (nel *Libro d'oro* delle nascite patrizie, l'Avogaria di comun registrava solo le nascite dei maschi). A Venezia però, contrariamente a quanto accadeva per esempio a Firenze, non era mai esistito il *mundium*, cioè l'obbligo per la donna di sottostare all'autorità e alla tutela di un uomo; la veneziana aveva facoltà di testare senza bisogno dell'autorizzazione del padre, del marito o di altre figure maschili e di disporre liberamente dei propri beni<sup>1</sup>. Di questa libertà le veneziane approfittavano abbondantemente, non esitando a modificare le proprie volontà in relazione ai cambiamenti che si verificavano nella loro vita: non sono poche le donne delle quali ci è pervenuto più di un testamento. Per ricostruire una biografia femminile o per ottenere informazioni sulla condizione femminile nella Venezia della prima età moderna – un'epoca per la quale mancano, o ci sono pervenuti in misura molto limitata, documenti privati come diari o epistolari – il testamento costituisce pertanto una delle fonti più preziose.

L'immagine che sulla scorta dei testamenti possiamo crearci della donna veneziana è un'immagine ambivalente: una donna (e questo vale anche per le donne ricche e altolocate) spesso fragile e inquieta, dolorosamente consapevole di trovarsi in una condizione sotto molti aspetti vulnerabile, continuamente esposta a rischi e minacce di varia natura: la gravidanza e il parto in primo luogo, ma anche, e non meno temibili, le insidie provenienti dalle persone a lei vicine. Al tempo stesso, questa veneziana appare una donna assertiva, tenace, decisa a difendere i propri diritti e i diritti delle persone a lei più care. Una donna che si sente rassicurata da questa arma che la legge le riconosce, la possibi-

<sup>1</sup> Cfr. LINDA GUZZETTI, *Venezianische Vermächtnisse. Die soziale und wirtschaftliche Situation von Frauen im Spiegel spätmittelalterlicher Testamente*, Stuttgart-Weimar, Metzler, 1998, p. 45.

lità di testare, e che è determinata a sfruttarla al massimo, a farne l'uso migliore.

Non mancavano a Venezia le donne in grado di redigere di propria mano le loro volontà<sup>2</sup>. Il testamento autografo, anche femminile, non era un caso particolarmente raro, sebbene i testamenti cinquecenteschi conservati presso l'Archivio di Stato di Venezia, tanto femminili quanto maschili, siano per lo più dettati al notaio (nuncupativi); soprattutto verso la fine del secolo si diffonde anche l'uso dell'allografo, del testamento cioè dettato a una persona diversa dal notaio<sup>3</sup>. Gli autografi femminili possono riservarci qualche sorpresa, come quella di scoprire che anche donne di bassa estrazione sociale potevano essere in grado di scrivere: esemplare al riguardo il testamento di Camilla Girardi<sup>4</sup> (fig. 1), del quale si riportano in appendice i passi più significativi. Per contro, poteva accadere che donne di elevata condizione dettassero il loro testamento, affermando di non saper scrivere; è probabile, tuttavia, che spesso questa professione di ignoranza nascondesse il timore della testatrice di commettere errori che potessero invalidarne le volontà.

Nel testamento di Camilla la grafia è stentata, l'ortografia e la sintassi sono scorrette e approssimative. Così si presentano spesso gli autografi femminili, ma non sempre: non mancano quelli che rivelano una notevole padronanza della scrittura. È da credere che le donne alfabetizzate si rendessero conto della loro condizione privilegiata: non a caso, nel 1532 una certa Isabetta Barbarigo tiene a far sapere di aver potuto scrivere di propria mano il testamento «per aver imparà a lezer e scriver in monestier de San Roco et Santa Margarita» (i monasteri erano uno dei luoghi dove le giovani veneziane potevano venire educate, ricevendo un'istruzione di base) e si sente grata per aver goduto di questa opportunità, al punto di destinare un lascito di dieci ducati alla suora che è stata sua insegnante. Cento ducati «per segno d'amore» lascia invece nel 1595 la diciannovenne nobildonna Cecilia Dolfin,

<sup>2</sup> Cfr. FEDERICA AMBROSINI, «*De mia man propria*». *Donne, scrittura e prassi testamentaria nella Venezia del Cinquecento*, in *Non uno itinere. Studi storici offerti dagli allievi a Federico Seneca*, Venezia, Stamperia di Venezia, 1993, pp. 33-54.

<sup>3</sup> Sulle tipologie testamentarie in uso a Venezia v. FRANCO ROSSI, *Notai e testamenti a Venezia*, in *Gli ordinamenti originari degli archivi*, a cura di Raffaele Santoro, Trieste, Edizioni Università di Trieste, 2018, pp. 137-149.

<sup>4</sup> VENEZIA, *Archivio di Stato* (d'ora in poi ASVe), Notarile, Testamenti, b. 12, n. 45, 11 maggio 1574, presentato al notaio il 15 maggio.

che sottoscrive con mano sicura il proprio testamento allografo, a una donna da lei designata come «la mia signora mistra»: probabilmente un'istitutrice, dato il ceto elevato dell'allieva, piuttosto che una maestra di scuola pubblica<sup>5</sup>.

Quando ritengono opportuno motivare la scelta di ricorrere all'autografo, a volte le testatrici affermano di non avere un notaio a disposizione. In altre occasioni manifestano diffidenza per le oscure clausole in latino dei notai: questi dal 1532 erano obbligati a rogare i testamenti in volgare, eppure ancora nel 1568 Lucieta Vitturi spiega di voler scrivere di propria mano il testamento «perché li nodari in tute le cose meteno parole latine le qual non intendo»<sup>6</sup>. Altre testatrici sembrano temere che su un testamento rogato dal notaio possano in qualche modo esercitare la loro influenza i familiari; soprattutto i maschi di casa, mariti, padri e fratelli. Ma spesso la donna che scrive di propria mano il testamento non sente alcun bisogno di giustificare questa decisione; al massimo ne fa una questione di *privacy*, dichiarando di non voler far sapere a nessuno i fatti propri.

In qualsiasi forma venissero redatte le loro ultime disposizioni, l'intento delle testatrici era di compiere questo atto in piena libertà. Libertà di scegliere e di agire, intervenendo direttamente sulla realtà circostante, realizzando progetti: anche nel campo della committenza artistica. Sebbene a Venezia il mecenatismo femminile fosse meno praticato che altrove, non mancavano infatti facoltose signore desiderose di legare la propria memoria a opere d'arte e interventi architettonici nella chiesa dove avrebbero avuto sepoltura. Testando nel 1546, Cattaruzza Corner, omonima nipote della regina di Cipro, lascia disposizioni per l'arredo della cappella maggiore della chiesa di San Sebastiano. La patrizia vi ha diritto di sepoltura e la considera, pertanto, una sorta di proprietà personale: «la mia cappella grande», nella quale dovrà trovare posto il suo sarcofago, «el mio casson», in pietra rossa di Vero-

<sup>5</sup> ASVe, Notarile, Testamenti, b. 1257, n. 286, 15 aprile 1532 (Isabetta moglie di Piero Barbarigo; non si tratta di patrizi, nonostante il cognome) e ivi, b. 977, n. 153, 17 aprile 1595 (Cecilia Dolfin *quondam* Zuanne) Sull'alfabetizzazione delle veneziane cfr. TIZIANA PLEBANI, *Alle donne che niente sanno. Mestieri femminili, alfabetizzazione e stampa nella Venezia del Rinascimento*, Venezia, Marsilio, 2022, in particolare pp. 9-48; qualche accenno alle maestre private in DARIA MARTELLI, *Polifonie. Le donne a Venezia nell'età di Moderata Fonte (seconda metà del secolo XVI)*, Padova, Cleup, 2011, p. 362.

<sup>6</sup> ASVe, Notarile, Testamenti, b. 195, n. 656, 15 aprile 1568.

na, la stessa da usare per il pavimento; «et non voglio che altri che mi sia posto in ditto casson», puntualizza Cattaruzza – e questo sembra starle a cuore ben più di progetti architettonici, di dipinti e sculture – «et perciò sia fatta sopra una chiave, et posto dentro el mio corpo sia poi butà la chiave in mar»<sup>7</sup>.

In primo luogo, tuttavia, la progettualità delle testatrici mirava alla realizzazione di opere di beneficenza rivolte a donne e a uomini (a donne, soprattutto) appartenenti per lo più, ma non esclusivamente, al proprio ambiente familiare, alla propria cerchia di conoscenze, al vicinato, mediante lasciti che a volte potevano cambiare radicalmente un destino, specie femminile – un tema su quale ritorneremo tra breve. La beneficenza poteva avere come obiettivo la formazione spirituale. Sul finire del secolo Lugretia De Gregorio, proprietaria terriera devotissima ai gesuiti, mostra sollecitudine per le scuole di dottrina cristiana, aperte alle ragazze come ai ragazzi e controllate dalla Compagnia di Gesù: nel suo testamento destina dieci ducati alle catechiste per finanziare i premi da assegnare alle allieve che si distingueranno nelle dispute dottrinali, «però che le maestre sono poverete che non hanno da spender»<sup>8</sup>. Altre testatrici ancora si fanno promotrici di istituzioni religiose e assistenziali. Nel 1569 Nicolosa Paleologa destina a ospizio per vedove sole le quattordici case di cui è proprietaria e dispone che venga altresì acquistato un terreno dove erigere una chiesetta; ha scritto il suo testamento con elegante grafia e vuole che a esso si presti «intera fede più che per notari et testimoni»<sup>9</sup>.

Dichiarazioni di questo genere sono spesso presenti negli autografi

<sup>7</sup> ASVe, Notarile, Testamenti, b. 209, n. 139, 14 luglio 1546. Cattaruzza *quondam* Zorzi Corner, vedova in ultime nozze di Piero Mocenigo *quondam* Francesco, moriva nel 1554 senza aver potuto realizzare il progetto. Nello stesso anno moriva il suo unico figlio, Piero Soranzo (nato dal primo matrimonio della Corner), seguito poco dopo dal figlio Zuane. Il compito di eseguire le volontà di Cattaruzza sarebbe spettato alla vedova di Zuane, Lise Querini; sua l'iniziativa di commissionare a Paolo Veronese la pala dell'altare. Cfr. PETER HUMFREY, *Veronese's High Altarpiece for San Sebastiano. A Patrician Commission for a Counter Reformation Church*, in *Venice Reconsidered. The History and Civilization of an Italian City-State, 1297-1797*, ed. by John Martin and Dennis Romano, Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 2000, pp. 365-388.

<sup>8</sup> ASVe, Notarile, Testamenti, b. 161, n. 328, 29 maggio 1600. Sulle scuole di dottrina cristiana a Venezia in epoca posttridentina cfr. SILVIO TRAMONTIN, *Catechesi, catechismi e catechisti*, in *La Chiesa di Venezia tra Riforma protestante e Riforma cattolica*, a cura di Giuseppe Gullino, Venezia, Studium, 1990, pp. 114-120.

<sup>9</sup> ASVe, Cancelleria Inferiore, Miscellanea, b. 66, n. 64, 27 dicembre 1569.

femminili: la testatrice esige che il testamento da lei scritto di propria mano debba valere come, se non più, un testamento rogato da un notaio (da «cento nodari», addirittura, il testamento di Camilla Girardi). Il tono perentorio con cui queste testatrici insistono che le loro volontà, sebbene affidate a un autografo, devono essere rispettate ed eseguite alla lettera è evidentemente dettato dal timore, forse giustificato, che possa avvenire proprio il contrario. La donna era ben consapevole del fatto che la sua libertà era sempre a rischio, in vita ma anche *post mortem*. Per questo possiamo definire arma il testamento femminile: arma difensiva o, come vedremo, offensiva. Nelle pagine che seguono prenderemo in esame questo particolare uso del testamento da parte delle donne veneziane, non certo uno dei meno significativi tra i molteplici aspetti del rapporto tra donna e giustizia. Mediante questo atto giuridico, infatti, una donna poteva prevenire un'ingiustizia o denunciare un'ingiustizia subita, gridare il proprio bisogno di giustizia o esercitare una postuma giustizia retributiva.

Testamenti come arma difensiva. Talvolta si tratta di difendere da eventuali futuri fastidi coloro che la testatrice designa come eredi. Preoccupazione comune a molte donne – dopo la metà del secolo XVI, quando si fa più frequente il ricorso a questa prassi – è poi quella di evitare la monacazione forzata delle figlie, o di altre bambine o ragazze della cerchia familiare: si insiste perché vengano maritate o perché vengano, quanto meno, lasciate libere di scegliere il proprio stato di vita. Forse mai come in queste circostanze le testatrici si dimostrano consapevoli di quanto strettamente la loro *agency* sia legata alla loro disponibilità economica: testando nel 1582 una vedova, Cecilia Dal Cortivo, si rammarica di «non poder lasar uno mier [un migliaio] de ducatti a tute le fie del parenta', acìo non fuse mese monache»<sup>10</sup>. Ben sanno le testatrici che a poco valgono esortazioni e suppliche ai familiari se non sono accompagnate da un accorto uso del denaro, unico argomento davvero persuasivo. Nel testamento da lei scritto nel 1556, Andriana Malipiero mette alle strette il marito, Gasparo Soranzo: provveda a maritare degnamente la figlia Giulia appena questa avrà compiuto diciotto anni, pena la perdita di quanto gli spetterebbe della

<sup>10</sup> ASVe, Notarile, Testamenti, b. 533, n. 323, 4 dicembre 1582, Cecilia Marendella, vedova Dal Cortivo.

dote della moglie, dote che in tal caso dovrà essere interamente impiegata per consentire a Giulia un buon matrimonio<sup>11</sup>. Nel 1574 una zia, Agnesina Contarini Badoer, lascia 3.000 ducati come contributo per il matrimonio di una nipote, somma che verrà devoluta a opere pie qualora i genitori della ragazza decidano invece di monacarla<sup>12</sup>.

Mediante il testamento, tuttavia, le donne sapevano di dovere in primo luogo difendere sé stesse, assicurandosi che questo atto rispecchiasse le loro effettive volontà e non quelle di altri. Non pochi testamenti femminili venivano pertanto scritti a titolo precauzionale, in previsione di possibili o probabili future coercizioni della volontà delle testatrici, coercizioni che potevano prendere la forma tanto di aperta violenza, verbale o fisica, quanto di blandizie o di ricatti morali. Per lo più la preoccupazione della testatrice è quella di dichiarare preventivamente nulli eventuali nuovi testamenti, perché non saranno stati fatti liberamente. Così, ad esempio, si comporta nel 1591 Letizia, figlia di uno *spiciér* veneziano: in procinto di lasciare Venezia per trasferirsi a Capodistria insieme al marito, originario di quella città, la donna scrive un testamento nel quale, se non ci saranno figli, privilegia la propria famiglia di origine. Qualsiasi altro suo futuro testamento dovrà essere considerato nullo perché, afferma Letizia, «il farò per timor de mio marito»<sup>13</sup>.

Molte testatrici esprimono analoghe apprensioni. Sebbene fin dal 1474 il Maggior Consiglio avesse decretato invalido un testamento scritto o dettato dalla donna in presenza del consorte<sup>14</sup>, i mariti riuscivano ugualmente a imporre la propria volontà. Consigliabile pertanto prendere precauzioni prima del matrimonio, come fa nel 1595 la già ricordata Cecilia Dolfin. Cecilia è fidanzata e, come tante sue contemporanee in analoga situazione, guarda al prossimo matrimonio non sappiamo se con gioia o con rassegnazione, certo con qualche inquietudine; un'inquietudine che la spinge a fare testamento. Profondamente grata al fratello Marco del pesante sacrificio economico che

<sup>11</sup> ASVe, Notarile, Testamenti, b. 1017, n. 45, 23 marzo 1556.

<sup>12</sup> Ivi, b. 1256, n. 7, 28 aprile 1574.

<sup>13</sup> Ivi, b. 222, n. 1193, 22 giugno 1591, Letizia Vidali, moglie di Zuane Sabini.

<sup>14</sup> Cfr. GUZZETTI, *Venezianische Vermächtnisse*, p. 45; ANNA BELLAVITIS, *Il testamento a Venezia nel XVI secolo: diritto, dovere o spazio di libertà?*, in *Famiglie. Circolazione di beni, circuiti di affetti in età moderna*, a cura di Renata Ago e Benedetta Borello, Roma, Viella, 2008, pp. 24-25.

affronta per accasarla con «un gentilhuomo delli migliori et più honorati che siano hora in questa nostra città», Cecilia afferma di volerlo ricompensare nominandolo – se non avrà figli, o in caso di loro morte prematura – suo erede residuario; appunto a questo scopo ha deciso di testare quando ancora si trova nella propria casa, «hora che mi ritrovo in libertà», precisa, «et sapendo anco, che puono occorrer certi accidenti a noi donne quando ci ritroviamo sottoposte alli mariti»; vuole testare, dice, «di mia libera volontà et non suggerita da alchuno, come suole intravenir quando si è in casa de altri, ma solamente mossa dalla mia propria conscientia».

Per maggior sicurezza, Cecilia ordina che nessun suo eventuale futuro testamento sia valido se non conterrà il testo intero del *Veni Creator Spiritus*<sup>15</sup>. Adotta dunque una misura precauzionale che nella seconda metà del Cinquecento era diventata molto popolare tra le testatrici veneziane (assai meno tra i testatori): quella di includere nel proprio testamento, per garantirne l'autenticità, alcune parole o anche, come in questo caso, un testo di una certa lunghezza. Si tratta quasi sempre di preghiere, di formule liturgiche, di versetti biblici (tratti soprattutto dal salterio), riportati in un latino spesso alquanto approssimativo e talvolta allusivi alle vicende personali della testatrice. Che questa pratica (per comodità la chiameremo *passphrase*) fosse prodotto di una sapienza femminile circolante attraverso il passaparola lo dimostra il già citato testamento di Lucietta Vitturi. Per meglio tutelare sé stessa e il proprio erede – un nipote, l'unico che le è stato vicino in una vita di traversie – Lucietta non soltanto scrive il testamento di propria mano, ma vi inserisce, a garanzia, il versetto 16 del salmo 51, chiaro riferimento alle persecuzioni di cui la donna si dice vittima e alla sua fiducia nella giustizia divina<sup>16</sup>. Questo accorgimento, Lucietta afferma di averlo appreso da una sua conoscente, la quale a sua volta l'ha visto adottare da un'altra signora per il proprio testamento.

La presenza di una *passphrase*, tuttavia, non costituisce di per sé garanzia che il testamento risponda alla libera volontà della testatrice. Nel 1574 Giulia, figlia del cardinale Francesco Pisani, vedova di Tomà Mocenigo e ora moglie di Daniel Foscarini, annulla il testamento che le

<sup>15</sup> ASVe, Notarile, Testamenti, b. 977, n. 153, 17 aprile 1595.

<sup>16</sup> «Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meae, et exsultabit lingua mea iustitiam tuam».

aveva fatto scrivere di sua mano il padre al tempo delle sue prime nozze: «nel qual testamento ge giera alcune lettere alphabetarie, le qual non me le arecordo, perché detto mio padre havea paura che il quondam misier Thomà Mocenigo mio marido me ne fesse far un altro»<sup>17</sup>.

Annulare: le donne hanno questa possibilità, e vi fanno spesso ricorso. Il testamento diviene allora arma di difesa da un torto ricevuto. A questo torto, la donna pone riparo scrivendo o dettando un testamento con il quale revoca uno o più precedenti testamenti, o documenti di altro genere, da lei scritti, dettati o firmati per imposizione, o per richiesta, altrui. Dei mariti, per lo più, come nel caso di Camilla Girardi, la quale dichiara nullo il testamento che il marito le aveva «fato far a suo modo». Pericolosi però anche i padri, come dimostra il caso di Giulia Pisani; pericolosi i fratelli, come quel Vincenzo Zen che nel 1571 aveva costretto «per forza et per minasie» la sorella Beta nel giorno delle nozze di lei – già «vestita da novisa» e in procinto di recarsi in chiesa – a firmare una carta che l'anno seguente Beta, facendo testamento, dichiara nulla<sup>18</sup>.

Non sono sempre e soltanto maschi, però, i “cattivi” della situazione. Testando nel 1554 una ex suora di famiglia patrizia, Maria Donà, denuncia, accanto ad alcuni uomini, una piccola folla di persecutrici e di sfruttatrici: parenti, per lo più, che l'hanno privata dei suoi beni o non l'hanno soccorsa «pur de uno pan et de uno gotto de vin» quando, lasciato il convento, era rimasta senza un tetto e senza mezzi di sussistenza, rischiando di ridursi alla mendicizia; ma soprattutto le sue antiche consorelle, le avido agostiniane del monastero di Santa Caterina, che si sono appropriate di tutto ciò che le apparteneva. Queste stesse suore riappaiono in una luce sinistra nel lungo e confuso testamento faticosamente vergato nel 1560 da una vedova, Marieta Dalla Torre. Ritiratasi a vivere a Santa Caterina come pensionante, la testatrice si era trovata in balia di una vera e propria società per delinquere: con la complicità del loro procuratore, del loro fattore e del loro notaio, le religiose non solo avevano estorto con l'inganno donazioni a Marieta approfittando della sua condizione di fragilità («mi giera sola», lamenta la donna, «non con consilio de nisun, e sorda, non sentiva»), ma con

<sup>17</sup> ASVe, Notarile, Testamenti, b. 646, n. 442, 6 febbraio 1573.

<sup>18</sup> Ivi, b. 220, n. 587, 5 giugno 1572, Beta Zen *quondam* Francesco, moglie di Marcantonio Balbi.

le loro vessazioni l'avevano ridotta quasi in fin di vita. Solo grazie ai medici che ne avevano consigliato l'uscita dal monastero, Marieta si era salvata dal progetto criminale delle monache, «quei serpenti» – grida la donna – «che voleva che morisse per tior [prendere] ogni cosa del mio, aziò che no podese parlar e dir el fato mio». In entrambi i casi, sono uomini coloro che si guadagnano la fiducia di queste donne raggirate e maltrattate: un cugino premuroso prende con sé Maria Donà, permettendole un tenore di vita degno di una gentildonna del suo rango<sup>19</sup>; Marieta Dalla Torre nomina erede residuario suo fratello, invitandolo a fare causa alle monache di Santa Caterina<sup>20</sup>.

Per queste due donne, come per moltissime altre veneziane, il testamento rappresenta dunque la sede più opportuna e sicura non soltanto per revocare documenti firmati sotto costrizione, ma altresì per denunciare i torti subiti: una denuncia che con l'apertura del testamento verrà rivelata al mondo, consegnando per sempre i colpevoli alla pubblica riprovazione. Camilla Girardi non si limita a revocare il testamento scritto per volontà del marito Piero, ma lo priva di qualsiasi diritto sull'eredità dal momento che il consorte l'ha maltrattata e tradita, dissipandole per giunta la dote. Dopo una vita di tribolazioni, questa popolana trova dunque nel testamento il mezzo per raggiungere un triplice obiettivo: vanificare il tentativo del marito di imporle la propria volontà, danneggiare economicamente l'uomo rovinandone al tempo stesso la reputazione, e disporre liberamente dei propri beni nominando erede residuaria la figlia naturale, Cristina.

Testamenti come quello di Camilla costituiscono un'arma non soltanto difensiva dato che consentono alla vittima, oltre alla revoca di documenti sgraditi, la postuma soddisfazione della denuncia e, se possibile, della punizione dei colpevoli, che vengono esclusi da eredità e lasciti. E l'uso del testamento come arma offensiva è tutto ciò che resta ad altre testatrici, donne le cui esistenze sono state devastate in modo ormai irreparabile: a nulla si può più porre rimedio, nulla più si può revocare. A distanza di secoli, hanno ancora il potere di commuoverci le voci dolenti di donne ferite, deluse, tradite nei loro affetti più cari.

<sup>19</sup> ASVe, Notarile, Testamenti, b. 655, n. 532, 12 agosto 1554, Maria Donà *quondam* Alvise. In un successivo testamento (ivi, b. 1260, n. 727, 4 agosto 1567), Maria nomina erede una stretta parente del cugino che l'ha soccorsa, probabilmente venuto a mancare nel frattempo.

<sup>20</sup> Ivi, b. 210, n. 446, 28 settembre 1560, Marieta Dalle Tagie, vedova Dalla Torre.

Ascoltiamone una, quella di Francesca Giunti, appartenente alla illustre famiglia di stampatori di origine fiorentina, andata sposa nel 1572 ad Aldo Manuzio il giovane. All'inizio del 1576 Francesca, incinta, fa testamento destinando al marito 300 ducati «in segno d'amor». Nel corso di quello stesso anno, Aldo abbandona la moglie. Francesca però non si perde d'animo e nel 1578 detta con freddezza e lucidità disposizioni molto dettagliate. Immediatamente dopo la sua morte, della dote si recuperi al più presto quanto si può; certo non tutto, perché si dovrà rinunciare alla quota che Francesca amaramente definisce «quello che per le leggi è tolto a noi et dato al marito». Mille ducati della dote di Francesca vadano all'unica figlia Paolina una volta maritata, ma come dimissoria, cioè non come parte della dote. In caso di morte di Paolina, i mille ducati siano investiti; tra le varie finalità del reddito, la costruzione di un altare nella chiesa di San Zulian e la costituzione di un fondo per maritare ogni anno «tante donzelle da ben che habbino nome Francesca». Gli altri beni della testatrice vengano oculatamente investiti. Quanto al marito, tutto ciò che Francesca gli lascia è il muto rimprovero di un oggetto:

lasso che a misier Aldo Manutio mio marito per segno del matrimonio stato fra noi gli sia dato la mia vera d'oro del sponsalio, la qual servirà per memoria; né habbi o possi in qualunque modo si sia haver, né tenir, niente altro del mio, né in conto alcuno haverne a fare o impacciarsene, anzi sia in tutto et per tutto privo di quanto havesse o aspettasse haver da me; et questo per convenienti rispetti.

Al marito che ha voluto cancellarla dalla propria vita, Francesca indirettamente risponde facendo del testamento uno strumento di affermazione della propria individualità e dei diritti femminili. Affermazione della propria individualità, perché tutte le sue disposizioni dovranno essere eseguite «in nome de Francesca del quondam misier Thomaso Zonta et non altramenti», «iuxta el voler mio et non altramente»; se Paolina, sua figlia, non sarà più in vita, un altare dovrà tramandare la memoria di Francesca nella sua chiesa parrocchiale, San Zulian, e «ogn'anno, in perpetuo» la stessa Francesca rivivrà nelle omonime che verranno maritate grazie al suo lascito. E come implicita affermazione dei diritti femminili si possono leggere tanto la decisione di Francesca di destinare mille ducati a Paolina non come dote ma

come dimissoria, una somma cioè sulla quale il marito di lei non potrà avanzare diritti, quanto la precisazione che un eventuale matrimonio della stessa Paolina dovrà essere «giusto et reale» – non tale, dunque, da poter offrire al marito alcun pretesto per futuri cavilli e contestazioni (nel 1596, Aldo Manuzio sarebbe riuscito a ottenere l'annullamento del suo matrimonio con Francesca)<sup>21</sup>.

Le disposizioni di Francesca Giunti, come quelle delle altre donne che fin qui ci hanno parlato e di infinite altre, sono prova evidente del valore dei testamenti come fonti per lo studio della condizione femminile. Fonti, va tuttavia precisato, da interrogare nella consapevolezza che esse non possono essere considerate specchi fedeli, fotografie della realtà: soprattutto di realtà elusive come i rapporti interpersonali, impossibili, in mancanza di altri dati, da ricostruire nei loro effettivi contorni. Forse, allora, sarebbe più corretto volgere in forma interrogativa il titolo di questo contributo: davvero spazio di libertà per la donna veneziana, il testamento? La risposta può essere affermativa, a patto però di tenere presente che si tratta sempre, come sottolinea Gabriella Zarri – a proposito di testamenti femminili di età medievale, ma la precisazione vale anche per l'età moderna – di «uno spazio *autorizzato* di libertà», libertà per giunta che «può essere in varie forme influenzata, limitata e ridotta ai margini»<sup>22</sup>. Di testatrici alle prese con queste limitazioni di libertà, limitazioni effettive o solo paventate, ne abbiamo infatti incontrata più di una. A ben guardare, comunque, anche nei casi in cui si presenta come diretta e libera espressione della volontà della testatrice, il testamento resta fonte potenzialmente «ingannevole», per usare un'espressione di Anna Bellavitis<sup>23</sup>, o quanto meno ambigua. A riprova di questa ambiguità consideriamo ancora un caso, l'ultimo di questa rapida rassegna; un caso che suscita interrogativi a dir poco inquietanti.

Nel 1589 Isabella Turcato, inferma, detta un testamento in cui de-

<sup>21</sup> ASVe, Notarile, Testamenti, b. 393, n. 330, 10 gennaio 1575 e 5 ottobre 1578, Francesca Giunta *quondam* Tommaso. Su Francesca Giunti (o Giunta, Zonta nella forma veneziana) e il suo matrimonio con Aldo Manuzio v. EMILIO RUSSO, *Manuzio, Aldo, il Giovane*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 67, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2007, *ad nomen*.

<sup>22</sup> GABRIELLA ZARRI, *Conclusioni*, in *Margini di libertà: testamenti femminili nel medioevo*, atti del convegno internazionale (Verona, 23-25 ottobre 2008), a cura di Maria Clara Rossi, Sommacampagna (Vr), Cierre, 2010, p. 516 (il corsivo è mio).

<sup>23</sup> BELLAVITIS, *Il testamento a Venezia*, p. 29.

signa erede residuario dei suoi beni il marito, Domenego Gambarin – fin qui niente di singolare. Singolare è invece la clausola con la quale Isabella precisa a quale condizione il vedovo potrà entrare in possesso dell'eredità: «ogni volta però che se cognosca che muora dalle man de Dio, e questo sia conosciuto da quelli della Sannità». I Provveditori alla sanità, insomma, dovranno certificare che la testatrice sia deceduta per cause naturali. Ma nemmeno un anno più tardi Isabella, sempre in cattive condizioni di salute, detta un nuovo testamento che annulla il precedente e conferma erede residuario Domenego, senza alcuna condizione; dopo la morte del marito, in mancanza di figli, 40 ducati andranno ai domenicani dei Santi Giovanni e Paolo. Un mese dopo, Isabella detta un codicillo: se Domenego dovesse avere figli, anche da un'altra donna, il monastero riceverà solo 20 ducati. E il marito, abbia o no figli, non dovrà essere molestato da alcuno: «perché voglio», dichiara risoluta Isabella, «che vivendo sia libero patron, et che niuno gli possi metter le mani avanti»<sup>24</sup>.

Che cosa dobbiamo pensare del secondo testamento e del relativo codicillo? Chi è la donna che li ha dettati? È una Isabella pentita dei suoi infondati sospetti su Domenego e determinata a dargli un risarcimento, al punto di tutelare anche i diritti di suoi eventuali figli di secondo letto? O è una Isabella ormai annientata, ridotta a subire passivamente, anzi ad assecondare, i disegni di un marito che sta, forse, provvedendo ad accelerare il decesso della consorte in vista di nuove nozze? In altre parole: quale dei due testamenti ha rappresentato realmente uno «spazio di libertà» per Isabella? Analoghi dubbi possono sorgere, almeno in certe occasioni, dinanzi alle innumerevoli modifiche e correzioni, agli infiniti ripensamenti documentati dai testamenti e dai codicilli femminili; a tanti generosi lasciti al diletto marito, al padre amatissimo. Davvero sempre espressioni di libere scelte, di decisioni prese in piena autonomia? Pensiamo a Cecilia Dolfin. La giovane sembra davvero sincera quando dichiara di aver dettato questa sua «spontanea et ultima volontà» spinta da amore e riconoscenza per il generoso fratello. Eppure non è del tutto implausibile l'ipotesi che non alla voce della sua «conscientia» Cecilia avesse obbedito, bensì a quel-

<sup>24</sup> ASVe, Notarile, Testamenti, b. 160, n. 162, testamenti 23 settembre 1589 e 29 marzo 1590, codicillo 29 aprile 1590.

la del fratello Marco, angosciato per la difficile situazione economica della famiglia, per «li grossissimi debiti» ereditati dal defunto padre, e ansioso pertanto di assicurarsi un diritto sui beni della sorella prima che potesse farlo il futuro cognato.

In questo caso, Cecilia si sarebbe trovata in una situazione simile a quella di Giulia Pisani quando il padre l'aveva convinta, o costretta, a scrivere il suo primo testamento: un testamento frutto di coercizione esercitata da un padre su una figlia per prevenire un'analogha coercizione da parte del genero. Questo testamento, Giulia aveva avuto modo di annullarlo. Ma se ciò non le fosse stato possibile, noi ora leggeremmo come «spazio di libertà» femminile un testamento in realtà imposto a una figlia dall'autorità paterna. Certi testamenti poi ci confondono come un gioco di specchi: è il caso dei testamenti di Isabella Turcato. Se essi adombrino o no un "giallo" cinquecentesco, probabilmente non potremo mai saperlo.

## APPENDICE

Dal testamento autografo di Camilla moglie di Piero Girardi (ASVe, Notarile, Testamenti, b. 12, nr. 45, 11 maggio 1574, presentato al notaio il 15 maggio. Nella trascrizione del testo, sono state mantenute le oscillazioni grafiche e sciolte le abbreviazioni; l'uso delle maiuscole, la punteggiatura, gli accenti e gli apostrofi sono stati resi secondo l'uso moderno; le parti omesse sono state indicate con tre puntini racchiusi tra parentesi quadre).

In nome de Dio, de la Madona.

Ritrovandomi mi Camila sana de l'inteleto et in cervello, mi à parso conzar li fati mii. [...] Laso a mia fia Crestina, o sia mia fia o no sia, voglio, cusì mobele come stabele, tuto sia suo. La laso dona, madona de tuto quello si ritrova, et residuaria del tuto; non dea a lui, e vada a li sui fioli [...]. Dita Crestina, o sia mia fia o non sia, al tuto voglio l'abia quello ge sarà, et privo mio mario Piero sartor de tuto per tuto, che non l'abia mai un facoletto del mio [...] et questo che faco, el fazo per le gran stranieze che el dito mi à fa' de tute le sorte, sì che non voglio mai mai che el se impaca de niente del mio, che el sia privo in tuto per tuto. El dito Piero mio consorte mi à fato far uno testamento a suo modo, adeso son doi ani, ma non voglio che sia de nisun valor. So<lo> questo voglio sia l'ultima mia volontà, et perché non so el milesimo, l'ò fato el giorno che sé brusà el Palazzo et la giesia [...]. Si non si ritrovase dita Crestina, vada tuto a la Madona di Miracoli. [...] Et cusì dicho da novo che Piero mio consorte non si posi inpazar de cosa nisuna, et che el sia obligato de trovar la mia dota, perché a mi l'à consumà quella [...], et mi fava crear da fame con quella puta, et menarmi le femene dove giera mi, et darmi dele bote, cusì malata; però la prego dita Crestina, si faza trovar. Quello l'à fato bon tempo con le putane; per che mai mai non ge perdono. Et cusì questo son tuto el mio voler, et per non far saper a niun li fati mei non ge fazo el milesimo [...] ma l'ò fato el giorno si inpiò fogo in Piazza, in giesia, in Palazzo, che el dose feva pasto; sì voglio sia bon come fuse fato per man de cento nodari. [...] Et cusì fazo fine, et che non ge sia intrigo per el milesimo; dicho da no<vo> che l'ò scritto el giorno del fogio [*sic*] in Piazza, perché mi non so far milesimo, né mancho ò voluto che niun sapia el fato mio. [...].

Mi racomando a Dio, a la Madona, e l'anima a mia fia Crestina, o sia o no sia mia fia.

## ABSTRACT

Il testamento costituisce una fonte insostituibile per far luce, o quanto meno offrire indizi significativi, sui più svariati aspetti della condizione femminile nella Repubblica di Venezia. Particolarmente interessante l'uso che di questo strumento giuridico facevano le testatrici per tutelare i diritti propri o di qualche familiare, denunciare torti subiti o prendere iniziative soprattutto, ma non esclusivamente, in favore di altre donne. Molti testamenti femminili veneziani dell'età moderna sono pertanto vere e proprie microstorie che raccontano progetti, inganni, successi e delusioni. Il presente contributo è basato su testamenti, per lo più cinquecenteschi, nei quali risuonano voci di donne veneziane diverse tra loro per età, per condizione sociale, per esperienze vissute: dalla nobildonna imperiosa alla monaca forzata, dalla moglie amareggiata alla fondatrice di istituti religiosi. Voci di donne in vario modo assertive: spesso intimorite, non di rado ferite, ma quasi mai passive o rassegnate.

The will constitutes an irreplaceable source for shedding light, or at least offering significant clues, on the most varied aspects of the condition of women in the Venetian Republic. Particularly interesting is the use that female testatrices made of this legal instrument to protect their own or some family member's rights, denounce wrongs suffered or take initiatives especially, but not exclusively, in favor of other women. Many Venetian women's wills of the early modern age are therefore true micro-stories that tell of plans, deceptions, successes and disappointments. This article is based on wills, mostly from the sixteenth century, in which the voices of Venetian women varying in age, social status, and lived experiences resonate: from the imperious noblewoman to the forced nun, from the embittered wife to the founder of religious institutes. The voices of women are variously assertive: often intimidated, not infrequently wounded, but almost never passive or resigned.



*Anna Bellavitis*

DONNE E GIUDICI A VENEZIA IN ETÀ MODERNA.  
DOTI, SUCCESSIONI, SEPARAZIONI, VIOLENZE

La relazione tra le donne, la legge e la sua applicazione è uno dei campi di ricerca maggiormente fecondi degli ultimi anni, nell'ambito della storiografia internazionale sulle donne e le identità di genere. Molte ricerche si sono concentrate sui diritti patrimoniali e successori che, in ambito europeo, si differenziano secondo due grandi insiemi: le norme di tipo consuetudinario e le norme derivate dal diritto romano. In realtà, questa separazione contiene al suo interno numerosissime varianti e sfumature che, in particolare per quanto riguarda i diritti patrimoniali delle donne, si adattano ai diversi contesti sociali, politici, economici. Non è questo il luogo per entrare nel dettaglio, né io ho le competenze per farlo, ma ritengo che ognuna di queste tradizioni abbia degli aspetti positivi e degli aspetti negativi per quanto riguarda i diritti delle donne, e che questi debbano essere esaminati sempre con un'estrema attenzione al contesto storico<sup>1</sup>. Un altro ambito di studi molto frequentato negli ultimi anni riguarda invece il diritto penale, ovvero le donne come criminali o come vittime di crimini e delitti<sup>2</sup>. Nell'uno come nell'altro campo, gli studi hanno messo in rilievo quello che, con un termine derivato dalla storiografia anglosassone, si definisce la *agency* delle donne, ovvero la capacità da parte di soggetti

<sup>1</sup> Per interessanti comparazioni a scala del Mediterraneo, resta un importante riferimento: *Across the religious divide. Women, Property and Law in the Wider Mediterranean (ca. 1300-1800)*, ed. by Jutta Gisela Sperling and Shona Kelly Wright, New York-London, Routledge, 2010; sulle differenze e similitudini fra nord e sud dell'Europa, si veda *Gender, Law and economic Well-Being from the Fifteenth to the Nineteenth Century. North versus South?*, ed. by Anna Bellavitis and Beatrice Zucca Micheletto, London and New York, Routledge, 2019.

<sup>2</sup> Si vedano ad esempio, DARLENE ABREU-FERREIRA, *Women, Crime and Forgiveness in Early Modern Portugal*, Burlington, Ashgate, 2015; *Crime and gender in history*, ed. by Manon van der Heijden and Marion Pluskota, Special issue of «Journal of Social History», 51 (2018), n. 4; MANON VAN DER HEIJDEN, *Women and Crime in Early Modern Holland*, Leiden-Boston, Brill, 2016; vi è una vasta letteratura sulla violenza sulle donne, si veda in particolare, *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, a cura di Simona Feci e Laura Schettini, Roma, Viella, 2017.

socialmente “deboli” di agire e reagire alle costrizioni, alle limitazioni che la società e le norme che la regolano impongono loro<sup>3</sup>.

Tali azioni e reazioni raramente riescono a sovvertire l'ordine sociale – o sessuale – e molto spesso si tratta di percorsi individuali di soggetti che si inseriscono negli interstizi, negli spazi angusti autorizzati dalle norme vigenti per far sentire la propria voce. Ma possiamo anche considerare come manifestazione di *agency* la capacità da parte di soggetti femminili, e pertanto discriminati, di far applicare delle leggi esistenti che concedono loro dei diritti: il fatto stesso di recarsi davanti a una Corte di giustizia non è un'azione scontata. Mi si potrebbe ragionevolmente obiettare che non tutte le donne sono da considerarsi soggetti socialmente deboli. Non vi è dubbio che il ruolo e il potere sociale di una patrizia non è comparabile a quello di una popolana. È anche vero, tuttavia, che le norme di Antico Regime sulla successione dei beni non davano eguali diritti a uomini e donne: la legge non era uguale per tutti ma favoriva la trasmissione dei beni per via maschile. Secondo gli statuti veneziani, i figli ereditavano dal padre i beni immobili e le figlie i beni mobili, dovendo accontentarsi della dote. Tuttavia, a Venezia, l'eredità materna era divisa fra figli e figlie, mentre in molte altre città italiane, fra cui Genova, Firenze, Pisa, Siena, Arezzo, Pistoia le figlie erano escluse dall'eredità della madre, che spettava ai figli maschi. Se poi si passa alle norme sul matrimonio, tanto religiose che sociali, la discriminazione di genere si fa particolarmente evidente e drammatica, e forse penalizza ancor più le donne dei ceti superiori che quelle dei ceti popolari.

Prima di passare all'analisi di alcuni esempi di *agency* femminile, voglio aggiungere un'altra utilizzazione della fonte giudiziaria che sta dando frutti interessanti per quanto riguarda la storia delle donne in età medievale e moderna, ovvero il ruolo delle donne come testimoni in processi e più generalmente in procedure legali. Gli studi sulle

<sup>3</sup> Su donne e *agency*, si vedano: *Women, Agency and the Law, 1300-1700*, ed. by Bronach Kane and Fiona Williamson, London, Pickering and Chatto, 2013; ALYSON M. POSKA, *The Case for Agentive Gender Norms for Women in Early Modern Europe*, «Gender & History», 30 (2018), n. 2, pp. 354-365; MARTHA HOWELL, *The Problem of Agency in Late Medieval and Early Modern Europe*, in *Women and Gender in the Early Modern Low Countries, 1500-1750*, ed. by Sarah Joan Moran and Amanda Pipkin, Leiden-Boston, Brill, 2019, pp. 21-31; ALEXANDRA SHEPARD, *Worthless Witnesses? Marginal Voices and Women's Legal Agency in Early Modern England*, «Journal of British Studies», 58 (2019), pp. 717-734.

identità lavorative femminili, ad esempio, hanno fatto ampio uso delle testimonianze femminili, negli ultimi anni<sup>4</sup>. Le fonti giuridiche e le fonti giudiziarie si stanno insomma rivelando un terreno di studio estremamente ricco, per lo studio delle donne nel passato.

Nelle pagine che seguono, ci interesseremo all'uso che le donne, specialmente di ceto borghese e popolare, hanno potuto fare di leggi che garantivano loro dei diritti in ambito successorio e più generalmente familiare, mettendo in alcuni casi in rilievo il ruolo delle testimonianze femminili nelle corti civili e, per finire, presenteremo alcuni esempi di conflitti in ambito matrimoniale, sulla base dell'ampia storiografia disponibile su Venezia in epoca moderna.

Il 17 marzo 1570, Cassandra, figlia del rispettabile cittadino veneziano Nadalin de David, mercante, e vedova dell'eccellente dottore in medicina Zuan Battista Dal Legname, cittadino padovano, presentava all'Avogaria di comun il suo contratto di matrimonio, stipulato il 29 dicembre 1558, a Venezia<sup>5</sup>. In quanto vedova, Cassandra aveva il diritto di richiedere ai Giudici del proprio, una delle corti di palazzo, la restituzione della dote che il padre aveva promesso al marito e che questi aveva gestito durante la durata del matrimonio, impegnando tutti i suoi beni in vista di un'eventuale restituzione. Ma poiché Cassandra era una cittadina veneziana e la sua dote, di 2.600 ducati, era superiore a 1.000 ducati, il contratto matrimoniale doveva essere prima presentato all'Avogaria di comun. La legge che imponeva a patrizi, cittadini, e a «coloro che come tali fossero trattati», di registrare i propri contratti matrimoniali presso l'Avogaria di comun era una delle numerose leggi suntuarie promulgate dal governo veneziano nel tentativo di frenare l'inflazione dotale. All'epoca del matrimonio di Cassandra, il limite massimo era di 5.000 ducati<sup>6</sup>. Ottenuta la sua dote, diminuita di un

<sup>4</sup> All'interno di un'ampia bibliografia, si vedano PETER EARLE, *The Female Labour Market in London in the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries*, «Economic History Review», s. II, 42 (1989), n. 3, pp. 328-353; AMY LOUISE ERICKSON, *Married Women's Occupations in Eighteenth-Century London*, «Continuity and Change», 23 (2008), n. 2, pp. 267-307; ALEXANDRA SHEPARD, *Crediting Women in the Early Modern English Economy*, «History Workshop Journal», 79 (2015); *Making a Living, Making a Difference: Gender and Work in Early Modern European Society*, ed. by Maria Ågren, Oxford, Oxford University Press, 2017.

<sup>5</sup> VENEZIA, *Archivio di Stato* (d'ora in poi ASVe), Avogaria di comun Matrimoni Cittadini, reg. 144, c. 105, 1558, 29 dicembre (1570, 17 marzo).

<sup>6</sup> Cfr. ANNA BELLAVITIS, *Identité, mariage, mobilité sociale. Citoyennes et citoyens à Venise au XVIe siècle*, Roma, École Française de Rome, 2001.

terzo, destinato, secondo le leggi della Repubblica, ai suoi figli, Cassandra si era risposata, come risulta dal suo contratto matrimoniale del 9 settembre 1570, con Oliviero Dalla Vecchia. Il contratto ci è noto perché è stato registrato all'Avogaria di comun dalla stessa Cassandra, nuovamente vedova, il primo aprile 1587<sup>7</sup>. Mentre il primo contratto era stato concluso tra il padre della sposa, «onesta e pudica damigella», e il futuro marito, il secondo è stipulato in prima persona da Cassandra, che ormai è una «rispettabile madonna». Cassandra aveva dunque il diritto di agire in prima persona, ma non era capace nemmeno di apporre la propria firma: al suo posto e in suo nome aveva firmato un certo Domenego de Luca, testimone dell'atto.

Si tratta di una delle tante procedure giudiziarie in cui si trovavano coinvolte le donne veneziane in età medievale e moderna e per le quali era necessario conoscere la normativa e presentare delle prove, se possibile scritte, come in questo caso. Come vedremo, se non era stato stipulato un contratto dotale era necessario rivolgersi a dei testimoni, mobilitare dunque la rete delle proprie conoscenze, per ottenere la conferma dell'ammontare della dote promessa al momento del matrimonio.

Ma non fu certamente l'unica procedura alla quale dovette sottoporsi Cassandra, poiché dal contratto matrimoniale stipulato con Oliviero dalla Vecchia, lei risulta tutrice dei quattro figli avuti dal primo matrimonio. La tutela dei figli, in caso di morte del padre, era generalmente affidata alle madri, le quali però, anche in questo caso, dovevano rivolgersi a una corte di palazzo: per le tutele si trattava dei Giudici di petizion<sup>8</sup>. Il contratto prevedeva che marito e moglie si accordassero per le spese di tutela, e che se Cassandra non fosse stata soddisfatta della gestione di Oliviero avrebbe potuto decidere liberamente come investire i beni che i figli avevano ereditato dal padre.

et s'intende che per quel tanto che li sarà dato nelle mani al sopraditto messer Olivero de rason delli ditti figlioli ne debba dar buona piezaria over seguration sopra de lui, dovendoli dar alli sopraditti suoi figlioli quel tanto che tra loro conveniranno d'accordo de usufrutto d'un tanto per cento de quel che

<sup>7</sup> ASVe, Avogaria di comun, Matrimoni cittadini, reg. 153, c. 29, 1570, 9 settembre (1587, 1 aprile).

<sup>8</sup> Cfr. ANNA BELLAVITIS, *Famille, genre, transmission à Venise au XVIe siècle*, Roma, École Française de Rome, 2008.

li sarà consegnato nelle man et non potendosi accordar fra loro, la sopraditta madonna Cassandra madre et governatrice delli ditti figlioli possi investir in Cecca, ovvero dove a lei parerà, et questo s'intende se saranno contenti una parte et l'altra qui sottoscriveranno<sup>9</sup>.

Dopo questa seconda vedovanza si perdono le tracce di Cassandra, di cui non conosciamo l'età, ma che poteva essere molto giovane, e forse, recuperata la propria dote, si è nuovamente risposata. Com'è noto, la mortalità puerperale era altissima, ma giovani donne sopravvissute ai parti – di solito numerosi, in questo caso almeno quattro – potevano sopravvivere a mariti spesso molto più vecchi di loro.

La procedura di restituzione della dote era garantita dalle leggi veneziane ed era di competenza dei Giudici del proprio, nei cui archivi possiamo seguire lo svolgimento di un iter complesso, suddiviso in diverse serie archivistiche, in cui sono distinti: il momento di presentazione della domanda (*vadimonium*), la sentenza (*dejudicatum*), e la composizione e l'ammontare dei beni restituiti, a seconda che si tratti di beni mobili, o di immobili in città o al di fuori (*Mobili, Minutarum, De foris*)<sup>10</sup>. Si tratta insomma un insieme archivistico di grande interesse che dimostra l'importanza della dote nella società veneziana ma anche l'importanza che la Repubblica accordava ai diritti delle donne.

La dote è un oggetto complesso, la cui lunga storia meriterebbe ulteriori approfondimenti. Il padre aveva il dovere di fornire una dote alla figlia, ma alla concretizzazione di questo dovere paterno potevano concorrere vari membri della famiglia e in particolare le madri, soprattutto attraverso lasciti testamentari. In teoria, la dote era necessaria al matrimonio, e lo era a tal punto che un po' dappertutto nell'Europa moderna sorsero iniziative specifiche per fornire una dote a giovani donne povere, in parte tramite lasciti caritativi e in parte sfruttandone il lavoro in istituzioni di ricovero, i cosiddetti "conservatori". D'altra parte, in quanto elemento di status e mezzo per acquisire una parentela

<sup>9</sup> ASVe, Avogaria di comun, Matrimoni cittadini, reg. 144, c. 105, cit.

<sup>10</sup> Sulla restituzione della dote alle vedove, cfr. STANLEY CHOJNACKI, *Getting back the Dowry*, in ID., *Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays on Patrician Society*, Baltimore, London, The Johns Hopkins University Press, 2000, pp. 95-111; LINDA GUZZETTI, *Dowries in fourteenth-century Venice*, «Renaissance Studies», 16 (2002), n. 4, pp. 430-473; BELLAVITIS, *Famille, genre, transmission*.

illustre, la dote, in molte città italiane, fu l'oggetto di specifici provvedimenti legislativi, volti sia a imporre dei limiti al suo valore sia a proibirne l'uscita dalla città, in caso di matrimonio con un elemento esterno. Siamo abituati a dare per scontata l'esistenza della dote, su cui esiste molta letteratura -pensiamo a Jane Austen, ad esempio... - anche perché in Italia si dovette attendere il nuovo diritto di famiglia del 1975 perché la dote fosse vietata e sappiamo che in alcune parti del mondo la dote è causa di femmicidi e suicidi di giovani donne, soprattutto in India, Pakistan, Bangladesh e Iran.

Ma restando all'epoca moderna, è legittimo chiedersi il perché di un tale squilibrio, a sfavore delle giovani donne. Perché, come scrisse Arcangela Tarabotti, le donne dovrebbero comprare un marito, anzi un padrone? «Già a comprar schiave, come voi fatte le mogli, saria più decente che voi sborsaste l'oro, non elle, per comprar patrone»<sup>11</sup>, scriveva Tarabotti, facendo eco a quanto espresso da Corinna, una delle protagoniste del *Merito delle donne*, opera di un'altra "protofemminista" veneziana, Moderata Fonte:

Ma pigliando marito e per avventura povero, come spesso accade, che altro viene ad acquistar di grazia, salvo che di compratrice e patrona diventi schiava e perdendo la sua libertà, perda insieme il dominio della sua robba e ponga tutto in preda ed in arbitrio di colui che ella ha comprato, il quale è bastate in otto giorni a farle far di resto d'ogni cosa? Mirate che bella ventura d'una donna è il maritarsi: perder la robba, perder se stessa e non acquistar nulla se non li figliuoli che le danno travaglio e l'imperio d'un uomo, che la domini a sua voglia<sup>12</sup>.

È la stessa Fonte a rispondere, facendo dire a un'altra protagonista del suo dialogo: «E che onor ci sarebbe - disse Cornelia - che noi ricevessimo dote da loro? Non ci degnernessimo mai d'esser così comprate per la nostra grandezza e poi siamo come le gemme di tanto valore che non abbiamo prezzo»<sup>13</sup>. Onore, ecco la parola magica, che è servita

<sup>11</sup> FRANCESCA MEDIOLI, *L'inferno monacale di Arcangela Tarabotti*, Torino, Rosenberg & Sellier, 1990.

<sup>12</sup> MODERATA FONTE, *Il merito delle donne. Ove chiaramente si scuopre quanto siano elle degne e più perfette degli uomini, 1600*, a cura di Adriana Chemello, Mirano-Venezia, Eidos, 1988, p. 69.

<sup>13</sup> *Ibid.*

per secoli a giustificare violenze sulle donne e femminicidi, definiti “delitti d’onore”! Ma, nell’accezione di Moderata Fonte, l’onore è qualcosa di diverso, è ciò che distingue una donna che “compra” un uomo, da una donna che viene “comprata”: ne deduciamo che, se la prima è una moglie, la seconda è una prostituta!

La proprietà della dote era il principale diritto patrimoniale femminile e il fatto che i beni dei coniugi restassero separati e che la vedova recuperasse la propria dote rappresentava la migliore protezione di tale diritto. Del resto, in altri contesti giuridici, in cui vigeva la comunione dei beni tra coniugi, si ricorreva spesso alla separazione dei beni al fine di proteggere le mogli, in caso di insolvenza o cattiva gestione da parte dei mariti<sup>14</sup>.

A Venezia, le doti erano generalmente composte di beni mobili, denaro e corredo, ma non di rado venivano restituite in beni immobili, ovvero i beni sui quali il marito aveva “assicurato” la dote<sup>15</sup>. Nei ceti artigiani, questo poteva essere il miglior modo di garantire un tetto alle vedove, come nel caso della vedova di un *marangon* dell’Arsenale che, l’11 gennaio 1592, ricevette in pagamento della dote la casa in cui viveva, ovvero una «casa da stazio» di due piani, con scala in legno, portico, camere, cantina e soffitta, per il valore di 565 ducati<sup>16</sup>.

In molti casi di matrimoni di artigiani e gente del popolo non esisteva un contratto dotale scritto e il valore della dote doveva essere ricostruito attraverso testimonianze: sono uno dei molti casi in cui le donne veneziane dovevano essere ascoltate dai magistrati. Non è scontato che le donne potessero essere chiamate a testimoniare e alcune leggi veneziane, riguardanti tra l’altro la restituzione della dote, stabilivano che per un testimone di sesso maschile ne occorressero due di sesso femminile, o, in altri casi, per due testimoni di sesso maschile, tre di sesso femminile, a riprova del fatto che la parola delle donne in tribunale valeva meno di quella degli uomini<sup>17</sup>. Tuttavia, in particola-

<sup>14</sup> Cfr. MARTHA HOWELL, *The Marriage Exchange. Property, Social Place, and Gender in Cities of the Low Countries, 1300-1500*, Chicago-London, Chicago University Press, 1998.

<sup>15</sup> BELLAVITIS, *Famille, genre, transmission*; JEAN-FRANÇOIS CHAUVARD, *La circulation des biens à Venise. Stratégies patrimoniales et marché immobilier (1600-1750)*, Roma, École Française de Rome, 2005.

<sup>16</sup> ASVe, Giudici del proprio, Minutarum, reg. 26, c. 97v.

<sup>17</sup> Cfr. ANNA BELLAVITIS, *Dare credito, fiducia, responsabilità alle donne (Venezia, secolo XVI)*, in *Dare credito alle donne donne nell’Europa medievale e moderna*, a cura di Giovanna Petti

re nelle procedure di restituzione di dote, le testimonianze femminili potevano rivelarsi molto preziose. Il 4 agosto 1553, a proposito della dote di Faustina, vedova di Domenico de Alberi, una vicina dichiarava di non conoscere l'esatto valore della dote, ma affermava che, a detta di tutti, la sposa aveva una «bella dote», con bellissimi vestiti, fra cui uno di seta scarlatta, con maniche rosa di taffetà. Un'altra testimonianza ci introduce nel mondo del lavoro femminile: si trattava infatti della giovane «garzona», ovvero l'apprendista che si era stabilita a casa di Faustina per imparare a tessere, e che dichiarava di aver visto di persona un bel letto, vestiti, lenzuola di lino e altre cose «che costavano tanto, ma non so dire quanto»<sup>18</sup>. Il 28 settembre 1553, due donne sono chiamate a testimoniare il valore della dote di Marieta Da Balao, vedova del pescatore Antonio Barbuza: erano state «garzone» in casa della suocera, quaranta anni prima, e forniscono una lista degli oggetti contenuti nel corredo di Marieta, fra i quali spicca una cintura d'argento, che, dicono, era di moda all'epoca<sup>19</sup>. Testimonianze imprecise e impressionistiche che contribuiscono però a orientare il giudizio dei magistrati: nel primo caso la dote è stimata a 150 ducati, nel secondo a 40.

Oltre a presentare domanda di restituzione di dote, Cassandra aveva dovuto ottenere la tutela sui quattro figli. Una procedura che a noi può sembrare scontata non lo era affatto in età moderna e possiamo vedere anche in questo caso un esempio di dissimmetrie di genere. Mentre, infatti, alla morte della madre, il padre non aveva bisogno di chiedere la tutela dei figli, in caso di morte del padre l'affidamento dei figli a dei tutori doveva fare l'oggetto di una procedura legale che, a Venezia, era di competenza dei Giudici di petizion. Tale dissimmetria, risalente al diritto romano, era presente nelle legislazioni statutarie italiane, e declinata in vari modi, ma il caso veneziano è interessante perché, secondo il *Dizionario del diritto veneto* di Marco Ferro, la madre e l'ava, cioè la nonna, potevano designare i tutori dei propri figli e nipoti nel loro testamento, ma questa decisione doveva essere confermata dai Giudici del mobile:

Balbi e Paola Guglielmotti, Asti, Centro studi Renato Bordone sui Lombardi, sul credito e sulla banca, 2012, pp. 239-248.

<sup>18</sup> ASVe, Giudici del proprio, Vadimoni, reg. 36, 1553, 4 agosto.

<sup>19</sup> Ivi, 1553, 28 settembre.

Il tutore testamentario dato dal padre, o dall'avo assume *ipso jure* la tutela, né ha bisogno di alcun atto pubblico per amministrarla, ma se è dato dalla madre, o dall'ava, o da qualche altro estraneo, s'egli è distinto dal commissario, per esercitare legittimamente la tutela, deve far sentenziare a legge il testamento al magistrato del mobile<sup>20</sup>.

Una rapida verifica negli archivi di questa magistratura – assai poco studiata – non ha dato risultati, ma si tratta senza dubbio di una strada che altri potranno percorrere. Sulla tutela dei minori, alla morte del padre, potevano entrare in conflitto le due famiglie: generalmente i fratelli del padre da una parte e la madre dall'altra, ma il diritto a Venezia, come altrove, considerava che la madre fosse la tutrice più indicata e, nei casi che ho studiato a partire dalle sentenze dei Giudici di petizion, le madri ottengono generalmente la tutela dei figli<sup>21</sup>.

Anche qui, troviamo donne “attive” che esercitano la propria *agency*, come nel caso della vedova di un tintore che, Il 17 maggio 1591, chiese – e ottenne – la tutela dei propri figli per continuare a occuparsi della tintoria, e commerciare, vendere e comperare, e anche mandare la mercanzia in diverse parti del mondo, per terra e per mare

Inviamentum tinctorie continuare et continuari facere cum illismet modis et conditionibus prout faciebat dictus deffunctus item mercantare et mercantias emere et vendere tam ad tempus quam ad contatos et ad baratum ipsasque ad diversas mundi partes mittere tam per terram quam per mare cum navis et navigis et galeis ad risigum commodum et incommodum dicte gubernationis, ittem quod possit et valeat dare onus exercendi mercatum et etiam inviamentum dicte apothecae cuicumque persone quae sibi habilis et idoneis videretur<sup>22</sup>.

Possiamo trovare donne di fronte ai giudici veneziani anche in molti altri contesti relativi alla vita familiare, come ad esempio per rivendicare un'eredità in assenza di testamento presso i Giudici del proprio. Due serie archivistiche di questa Corte di palazzo riguardano le succes-

<sup>20</sup> MARCO FERRO, *Tutela*, in *Dizionario del diritto comune e veneto*, Venezia, Andrea Santini e figlio, seconda edizione, 1847, II, cit. a p. 819.

<sup>21</sup> BELLAVITIS, *Famille, genre, transmission*.

<sup>22</sup> ASVe, Giudici di petizion, Terminazioni, reg. 119, 1591, 17 maggio.

sioni *ab intestato*: la serie *Parentele*, in cui si trovano le richieste dei presunti eredi, che dovevano fornire, tramite testimonianze, la prova della relazione di parentela con la persona defunta e la serie *Successioni*, che contiene le sentenze dei giudici. Anche in questo caso, compare un'interessante dissimmetria legislativa fra i generi, poiché gli unici eredi a non doversi presentare di fronte alla magistratura per ottenere l'eredità di un padre morto senza aver fatto testamento erano i figli maschi. L'analisi delle sentenze dimostra però che, se vi erano anche delle sorelle, l'eredità doveva essere autorizzata dai giudici<sup>23</sup>.

Un caso, ritrovato nel corso delle mie ricerche, mostra in maniera eloquente fino a che punto questo tipo di rivendicazioni potessero giungere, ma pone anche un problema importante, molto più generale, e di difficile soluzione, ovvero quale fosse il grado di conoscenza della legge e dei suoi meccanismi da parte di donne di ogni ceto, dato che non vi è mai traccia di procuratori o intermediari di un qualche tipo. Il 1° aprile 1593, Fiorisenda Donato si presenta davanti ai giudici per ottenere l'eredità dei genitori e del fratello e, in quanto loro erede, anche delle generazioni anteriori, da parte paterna, sino alla settima generazione ascendente e alla sesta generazione collaterale. Si tratta di una famiglia di cittadini veneziani, della parrocchia di San Martino, che si trasmetteva di generazione in generazione un ufficio di scrivano all'Arsenale. Fiorisenda Donato presenta un'abbondante documentazione scritta per sostenere la sua richiesta, soprattutto atti notarili, che attestano di diritti di proprietà, fra i quali anche quello di una schiava comprata dal bisnonno nel 1478<sup>24</sup>. L'8 maggio 1593, i Giudici del proprio emettono una sentenza favorevole a Fiorisenda Donato, in quanto unica erede vivente del padre e del fratello<sup>25</sup>.

Un interessante tipo di procedura per cui era necessario mobilitare ampie reti di relazione è la successione "per breviario", formula che indica un testamento solo in forma orale. La Corte di palazzo competente in materia erano i Giudici dell'esaminador. Una prima ricognizione della fonte ne ha dimostrato le potenzialità, per quanto riguarda l'*agency* delle donne nonché il loro ruolo come testimoni<sup>26</sup>. Anche in

<sup>23</sup> BELLAVITIS, *Famille, genre, transmission*.

<sup>24</sup> ASVe, Giudici del proprio, Parentele, reg. 12, cc. 93-98.

<sup>25</sup> Ivi, Successioni, reg. 9, c. 204v.

<sup>26</sup> Cfr. ANNA BELLAVITIS, *Den letzten Willen kundtun – mündliche Testamente im früh-*

questo caso, le testimonianze femminili rischiavano di essere maggiormente contestate rispetto a quelle maschili se dobbiamo considerare come rappresentativa l'opinione di un illustre umanista, Andrea Navagero (fig. 1), che in una procedura successoria per testamento "per breviario", dichiarava ai Giudici dell'esaminador, a proposito di una domestica, Susanna, di cui altri avevano detto che aveva «poco cervello»:

Se l'haver una foemina pocho cervello impedisse il poter testimoniar non si doveria mai acetar testimonio di foemina alcuna perché tute ne han pocho, et dala più savia ala più matha non vi son dui gradi di differentia, perché dico che Susana per quanto ho potuto conoscerla era come le altre si in questo come ne le altre cosse che li sono opposte<sup>27</sup>.

Due pesi e due misure: poco prima di prodursi in questa eloquente dimostrazione di misoginia spicciola, l'umanista ritratto da Raffaello aveva dichiarato, a proposito della testimonianza di Raymondo, un servitore, di cui era stato detto che era diventato matto per amore di una donna:

Ben non credo che sia il più prudente homo del mondo nel più sano, ma tanti ne sono di maggior condition che lui più mati, et di mancho cervello, che se il non essere sanissimo è iusta opposition al non poter esser testimonio pochi testimoni si troveriano in cossa alcuna. Et opposto oltra questo al medesimo Raymondo che diventò mato per una foemina per il che forsi di sopra è stato dicto che ha pocho cervello, a questa parte dico che la opinion del magnifico missier Vicenzo è molto diversa da quella di quel zentil poeta che dice "Amor che sol i cor legiadri invessa, né degna di provar sua forza altrove". Crede missier Francesco Petrarca per quanto se comprende per questi sui versi che l'esser innamorato sia segno de zentileza, al incontro crede il magnifico missier Vicenzo che sia segno de pacia, et oppone a Raymondo l'amor

*neuzeitlichen Venedig*, «Historische Anthropologie», 29 (2021), 3, pp. 424-436; EAD., *Dowries, last wills and evidence through orality*, «Mélanges de l'École française de Rome – Moyen Âge», 135 (2023), n. 1, pp. 95-102; EAD., *Navagero amoureux et femmes sans cerveau: témoins et testaments «oraux» à Venise au XVIe siècle*, in *Royauté, écriture et théâtre au Moyen Âge. Mélanges en l'honneur d'Elisabeth Lalou*, édité par Marie Bouhaïk-Gironès, Alexis Grelois, Xavier Hélary, Presses Universitaires de Rouen et du Havre, 2024. Audrey Gôme sta studiando i testamenti "per breviario" nella sua tesi di dottorato, all'Università di Rouen.

<sup>27</sup> ASVe, Giudici dell'esaminador, Esami e Testamenti rilevati per breviario, b. 8, fasc. 3, c. 27r.

come gravissima opposition. [...] Et oltra modo mi meraveglia dil magnifico missier Vicenzo che se li par che l'esser innamorato sia valida opposition ad un testimonio, et che di qui si possi concluder l'homo esser matho, mi habi né producto né acetato per testimonio degno di fede che in vero mai son stato senza esser innamorato et hora son innamoratissimo, onde se la sua consequentia val posso esser iudicato matissimo<sup>28</sup>.

Un bell'esercizio di retorica, una dotta citazione del sonetto di Petrarca *Come l'candido pie' per l'erba fresca* servono a dimostrare che gli uomini mantengono sempre la loro superiorità, anche quando cadono preda della passione amorosa!

Ritorniamo alla giustizia e ai suoi giudici: nel tentativo di delineare le situazioni del ciclo familiare in cui le donne potevano essere costrette a presentarsi di fronte a delle magistrature abbiamo già citato una delle più importanti corti veneziane, l'Avogaria di comun e quattro delle sei "corti di palazzo" esistenti nella Venezia medievale e moderna, ovvero i Giudici del proprio, del Mobile, di Petizion e dell'Esaminador e vedremo che anche i Giudici del procurator potevano costituire un'importante risorsa per le donne.

Se le procedure di cui si è parlato sinora rientravano, in certo qual modo, nelle possibili esperienze normali della vita familiare delle donne veneziane, vi erano invece situazioni in cui scoppiava un conflitto familiare, che poteva comportare aspetti di violenza anche estrema. Molte ricerche sono state dedicate negli ultimi anni, e anche a Venezia, alle cause matrimoniali nei tribunali ecclesiastici, in particolare dopo il Concilio di Trento<sup>29</sup>. Nei processi che sono stati studiati, troviamo essenzialmente due situazioni possibili: cause per promessa disattesa di matrimonio, e cause di richiesta di separazione. Nel primo caso, una donna si presentava in tribunale affermando – con testimoni – che aveva ceduto alle insistenze di un uomo, perdendo così la sua verginità, perché questi aveva promesso di sposarla. Se questo esito felice

<sup>28</sup> ASVe, Giudici dell'esaminador, Esami e Testamenti rilevati per breviario, b. 8, fasc. 3, c. 26v.

<sup>29</sup> Cfr. In particolare la serie di volumi pubblicati a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, tutti editi dal il Mulino: *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVII secolo* (2000); *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo* (2001); *Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia: XIV-XVIII secolo* (2004); *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)* (2006) e i libri di Daniela Lombardi, da ultimo: *Madri nubi e padri incerti, secoli XVI-XIX*, Roma, Viella, 2024.

non si era verificato, la giovane, spesso incinta, non solo vedeva calare in maniera drammatica le possibilità di convolare a giuste nozze, con l'innamorato o con chiunque altro, ma perdeva per sempre il proprio onore, scadendo al livello di pubblica meretrice. È interessante andare a vedere quali fossero le argomentazioni e le strategie mobilitate da queste giovani donne: fiducia tradita, semplicità ingannata, per citare il titolo di un saggio di Arcangela Tarabotti<sup>30</sup> e comunque era meglio sostenere di aver cercato di resistere fino all'ultimo, magari anche di essere fuggita, di aver cambiato indirizzo... ma era assolutamente necessario portare dei testimoni che confermassero di aver udito l'uomo formulare la promessa di matrimonio.

Un caso del 1620, raccontato dalla storica Daniela Hacke, è significativo: Perina Gabrieli tenta in tutti i modi di sostenere le proprie ragioni contro un uomo che, strategia maschile di tutti i tempi, affermava non solo che lei non era affatto vergine quando il rapporto sessuale era avvenuto, ma anche che era una pubblica meretrice. Il fatto è che prima del Concilio di Trento gli argomenti di Perina avrebbero potuto essere accolti perché il matrimonio si considerava un processo per tappe: le *verba de futuro*, ovvero la promessa, permettevano *de facto* il rapporto sessuale, le *verba de praesenti* sancivano il matrimonio, ma ormai solo il matrimonio celebrato secondo il rito tridentino era valido ed era responsabilità della donna di resistere sino al fatidico "sì". Non avendo potuto mobilitare sufficienti testimonianze Perina non ottenne il riconoscimento del danno subito e un altro aspetto interessante di questo caso è che la vertenza fu condotta parallelamente presso gli Esecutori contro la bestemmia, ovvero una magistratura veneziana che, tra i vari suoi compiti, aveva anche quello di imporre il rispetto delle promesse di matrimonio, entrando quindi in concorrenza di fatto con il tribunale ecclesiastico<sup>31</sup>.

La richiesta di separazione "di letto e tavola" era una possibilità prevista dalle leggi ecclesiastiche, pur senza naturalmente autorizzare un nuovo matrimonio e la principale motivazione era che il matrimonio non fosse stato liberamente scelto, dato che la libera scelta del coniuge

<sup>30</sup> ARCANGELA TARABOTTI, *La semplicità ingannata*, edizione critica e commentata a cura di Simona Bortot, con prefazione di Daria Perocco, Padova, Il Poligrafo, 2008.

<sup>31</sup> DANIELA HACKE, *La promessa disattesa. Il caso di Perina Gabrieli (Venezia 1620)*, in *Matrimoni in dubbio*, pp. 395-413.

era, almeno in teoria, garantita dalla Chiesa. «Non lo volevo per marito in modo alcuno», affermò Vittoria Cesana nel 1628, sostenendo che il padre l'aveva costretta, coltello alla mano, a sposare il nobile Giovanni Battista Barbaro che oltre tutto l'aveva abbandonata dopo soli tre giorni dalla celebrazione del matrimonio. Non erano solo i padri padroni a obbligare le figlie a matrimoni non liberamente scelti, ma anche le madri e, scrive ancora Daniela Hacke, «il repertorio dei metodi violenti nominati dai processi è molto ampio e va dai ceffoni, dalle percosse, con e senza bastone, fino al tentato omicidio per strangolamento e simili»<sup>32</sup>. Anche in questi casi è determinante il ruolo dei testimoni che spesso sono i vicini di casa, i quali, a Venezia come altrove, partecipano attivamente alle vicende: ascoltano, guardano, commentano, si scambiano informazioni, emettono giudizi ma intervengono anche a calmare le acque e a separare una figlia e un genitore che se le stanno dando alla grande.

Concludiamo questa breve rassegna con un'altra Corte di palazzo, i Giudici del procurator, che, fra le varie loro competenze, si occupavano anche di «assicurazioni di dote», ovvero di permettere a donne sposate che avessero in qualche modo a lamentarsi dei propri mariti, di recuperare la propria dote. Anche questa è una Corte assai interessante, e un'altra dimostrazione dell'interesse della Repubblica nella difesa dei diritti delle donne, su cui hanno lavorato Angelo Rigo e Joanne Ferraro<sup>33</sup>. In origine, si trattava di ascoltare «le mogliere lamentandosi di soi mariti» e di «far iustitia»:

et se alcuna donna serà che non stia con suo marito et essa se lamenterà de esso suo marito, che esso suo marito li debbia del vivere et vestire provedere, io aldirò quella et intenderò et farogli rason secondo che alla discretion mia, o alla magior parte di noi parerà a bona fede et senza fraude<sup>34</sup>.

<sup>32</sup> EAD., *'Non lo volevo per marito in modo alcuno'. Matrimoni forzati e conflitti generazionali a Venezia fra il 1580 e il 1680*, in *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, a cura di Silvana Seidel Menchi, Anne Jacobson-Schutte, Thomas Kuehn, Bologna, il Mulino, 1999, pp. 195-224.

<sup>33</sup> ANGELO RIGO, *Interventi dello Stato veneziano nei casi di separazione: I Giudici del procurator, in Coniugi nemici*, pp. 519-536; JOANNE FERRARO, *Marriage Wars in Late Renaissance Venice*, New York, Oxford University Press, 2001.

<sup>34</sup> Citato in RIGO, *Interventi dello Stato veneziano*, pp. 522-523.

Il compito dei Giudici del procurator era dunque di garantire a donne che vivessero separate dal marito che egli provvedesse al vivere e vestire della moglie. Se non si trovava un accordo, la moglie poteva riprendersi la dote, vivente il marito.

Ma nel Cinquecento, e parallelamente allo sviluppo della giurisdizione ecclesiastica post tridentina sulle questioni matrimoniali, i Giudici del procurator assolsero sempre più spesso anche a un altro compito: autorizzare separazioni richieste da mogli “malmaritate” e in molti casi non solo per proteggere la propria dote da mariti spendaccioni o assenti ma per proteggere se stesse dalla loro violenza. Così Gerolama Acerbi, denuncia «la gran disgratia» di un marito che la tradisce con una meretrice e che ha tentato di strangolarla; Ursula, moglie di Marcantonio Boldrin, denuncia il marito ubriacone che picchia lei e i due figli; Maddalena Dornani denuncia il marito che la picchia «macandoli più volte li occhi et facendoli la faccia negra» o ancora Geronima, moglie di Zuane Varoter, il quale «si ha fatto licito, quanto presto io fui sotto la sua ombra e potestà, trattarmi a modo suo e senza cagione alcuna, fuori da ogni proposito, crudelmente batermi, essendo iudicato da ogni uomo che io fussi morta, si come per il medico et barbier si iustificherà»<sup>35</sup>.

In questi casi, la sentenza dei Giudici del procurator permetteva alle “malmaritate” di recuperare il controllo dei propri beni, o almeno di ottenere gli alimenti, poiché l’autonomia economica era ed è tuttora la migliore difesa, come ci ricorda anche in questo caso la straordinaria penna di Moderata Fonte:

Voi non la pigliate per lo verso – ritolse Corinna – poiché anzi la donna pigliando marito entra in spese in figliuoli e in fastidi e ha più bisogno di trovar robba che di darla; poiché stando sola senza marito, con la sua dote può viver da regina secondo la sua condizione. [...] O quante – disse Leonora – farebbon meglio inanzi che tuor marito comprare un bel porco ogni carnevale, che starebbon grasse tutto l’anno, avendo chi le ungesse e non chi le pungesse del continuo<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> RIGO, *Interventi dello Stato veneziano*, pp. 529-535.

<sup>36</sup> MODERATA FONTE, *Il merito delle donne*, p. 69.

## ABSTRACT

L'intervento si concentra sull'attività delle corti civili e religiose veneziane, sulla base delle numerose recenti ricerche che hanno indagato, da una parte, le possibilità che la legislazione veneziana offriva alle donne, in particolare quando si trattava di richiedere la restituzione della dote, o la tutela dei figli, in caso di vedovanza, e, dall'altra, i conflitti familiari che potevano essere originati da situazioni di violenza o abbandono del tetto coniugale. L'accento sarà messo sia sui meccanismi giudiziari e il loro funzionamento che sull'*agency* femminile in situazioni estreme.

The article focuses on the activity of the Venetian civil and religious courts, based on the many recent researches that have investigated: on the one hand, the possibilities that Venetian legislation offered women, particularly when it came to claiming the restitution of dowries, or the guardianship of children, in the case of widowhood; and, on the other hand, the family conflicts that could originate from situations of violence or abandonment of the marital roof. Emphasis will be placed both on judicial mechanisms and their functioning and on women's agency in extreme situations.

*Daniela Lombardi*

LE GRAVIDANZE ILLEGITTIME  
E LA RICERCA DELLA PATERNITÀ IN ETÀ MODERNA

*Obbligo degli alimenti e ricerca della paternità*

In età moderna a chi era attribuita la responsabilità di un figlio nato fuori del matrimonio? L'obbligo degli alimenti, già presente nel diritto romano, fu esteso nel tardo medioevo a tutte le figlie e a tutti i figli illegittimi, senza distinzioni, e attribuito al padre (presunto). Ma in che modo era possibile identificare il padre? E cosa accadeva se egli negava la propria responsabilità? Quale era la percezione della illegittimità tra le donne e gli uomini coinvolti, oltre che tra le autorità laiche ed ecclesiastiche? Le madri nubili erano infamate da una gravidanza illegittima? Quale ruolo avevano gli ospedali per abbandonati presenti soprattutto negli stati cattolici? A queste domande cercherò di rispondere, ponendo l'accento sulla tensione tra rappresentazioni e pratiche sociali, vale a dire tra le aspettative sociali delle élites laiche e religiose riguardo ai ruoli femminili e maschili e le esperienze di vita di donne e uomini, in particolare dei ceti popolari.

Le fonti archivistiche qui utilizzate, oltre all'ampia storiografia soprattutto francese e inglese e alla trattatistica giuridica, sono prevalentemente quelle degli ospedali per esposti, molti dei quali avevano giurisdizione criminale sui dipendenti e sulle assistite e gli assistiti. Vi erano compresi i reati di stupro non violento di cui erano vittime le allieve affidate a una certa età a famiglie contadine per lavorare. Con stupro non si intendeva la violenza carnale, bensì il rapporto sessuale con donne o vedove oneste. I documenti del ricchissimo archivio dello Spedale degli Innocenti di Firenze, che fin dal primo Quattrocento accolse i neonati abbandonati, sono stati una risorsa preziosa.

L'obbligo degli alimenti ai figli illegittimi, compresi quelli nati da rapporti adulterini e incestuosi, non è dunque una conquista dell'età contemporanea. Ha origine nel diritto canonico del XII e XIII secolo, quando la Chiesa di Roma iniziò a legiferare sul matrimonio e sulla filiazione. L'obiettivo era di non penalizzare eccessivamente i figli a causa delle colpe di chi li aveva messi al mondo. L'obbligo venne accolto

dal diritto civile per favorire una maggiore stabilità sociale, imponendo regole che prevedessero uno strumento di inclusione senza danneggiare i figli legittimi. Difatti l'obbligo non implicava l'uguaglianza tra nati dentro e fuori del matrimonio: gli illegittimi non acquisivano il cognome del padre e non avevano accesso all'eredità, che spettava ai soli maschi legittimi (le figlie dovevano accontentarsi della dote). Avevano tuttavia diritto agli alimenti<sup>1</sup>.

Per alimenti si intendevano non solo beni materiali, ma anche immateriali come l'educazione e l'avvio al lavoro, finché i figli non fossero stati in grado di mantenersi da soli. Un'accezione ampia, che avrebbe dovuto garantire uno stile di vita adeguato alla condizione e alle disponibilità economiche del padre. In assenza del padre, l'obbligo ricadeva sugli ascendenti maschi, mentre alla madre spettava il compito dell'allattamento fino ai tre anni di età.

Era frequente, tra i ceti popolari, che i partner di nubili rimaste incinte negassero di essere i responsabili di gravidanze impreviste, che scombuscolavano i loro progetti di inserimento nel mondo del lavoro e costringevano a metter su famiglia in tempi rapidi. Le élites, invece, spesso si prendevano carico dei nati fuori del vincolo coniugale e li inserivano nelle proprie famiglie, pur se con uno status inferiore rispetto ai figli legittimi. Di fronte alla latitanza dei padri presunti bisognava dunque andare alla loro ricerca. Obbligo degli alimenti e ricerca della paternità erano strettamente connessi. In più della paternità non c'era certezza, a differenza della maternità, rivelata dal corpo femminile at-

<sup>1</sup> GIOVANNI PIETRO SORDI, *Tractatus de alimentis*, Genevae, Apud S. Gamonetum, 1645 (Venetiis 1589<sup>1</sup>), tit. I, quaest. 115, n. 3, p. 164; GIACOMO MENOCHIO, *De arbitrariis iudicium quaestionibus et causis*, Lugduni, Apud A. de Harsy, 1606, p. 620 (Lione 1605<sup>1</sup>), LUCIO FERRARIS, *Alimenta*, in *Bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica*, Venetiis, Typis V. Radici, 1770-1794, I, 1770, *ad vocem*. Rinvio a GIAN SAVINO PENE VIDARI, *Ricerche sul diritto agli alimenti. I. L'obbligo 'ex lege' dei familiari nei giuristi dei secc. XII-XIV*, Torino, Giappichelli, 1972; ANNE LEFEBVRE-TEILLARD, *Introduction historique au droit des personnes et de la famille*, Paris, Presses Universitaires de France, 1996; GEORGIA ARRIVO, *Legami di sangue, legami di diritto (Pisa, secc. XVI-XVIII)*, «Ricerche storiche», 27 (1997), numero monografico dedicato a *Legittimi e illegittimi. Responsabilità dei genitori e identità dei figli tra Cinque e Ottocento*, a cura di Daniela Lombardi, pp. 231-261; DANIELA LOMBARDI, *Dentro e fuori del matrimonio. L'obbligo degli alimenti ai figli legittimi e illegittimi*, in *Scritture carismi istituzioni. Percorsi di vita religiosa in età moderna. Studi per Gabriella Zarri*, a cura di Concetta Bianca e Anna Scattigno, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2018, pp. 547-559. Sugli alimenti alle mogli separate si veda ora DOMENICO RIZZO, *Follow the money! Matrimoni e separazioni alla prova degli alimenti (Roma, XIX sec.)*, «Quaderni storici», 57 (2022), pp. 765-795.

traverso la gravidanza e il parto. Oggi l'accertamento della paternità è reso possibile dal test del Dna, scoperto verso la metà del Novecento e utilizzato nei tribunali a questo scopo a partire dagli anni ottanta di quel secolo.

Nei secoli precedenti fu necessaria una complessa costruzione giuridica, elaborata dai canonisti con la collaborazione dei civilisti. Data l'impossibilità di prove certe, si ricorse a *praesumptiones* e *coniecturae*, vale a dire a quegli indizi che, cumulati insieme, potevano far presumere un rapporto di filiazione. Grande importanza era data al fatto che l'uomo si fosse comportato da padre, chiamando la creatura figlia o figlio e assicurandole sostentamento, educazione e affetto, e che tali comportamenti fossero stati pubblici, sotto gli occhi di parenti, amici e vicini. Anche la somiglianza fisica e la coabitazione tra padre e madre erano presi in considerazione. Erano sufficienti questi indizi – testimoniati dalla comunità – poiché la presunzione di paternità non comportava la legittimazione del figlio ma assicurava i soli alimenti. Quindi l'azione giudiziaria, avviata su querela della donna o del padre di lei sia nei tribunali ecclesiastici che laici, più che dichiarare la paternità la presupponeva, per poter condannare il padre a prendersi cura del figlio, o meglio a non interrompere quei compiti di cura che di fatto aveva già iniziato a svolgere<sup>2</sup>.

Altre vie indirette, il cui scopo principale non era la ricerca del padre, consentivano alle madri nubili di coinvolgere i partner in fuga. Tutte erano fondate sul presupposto che la colpa della relazione illecita era da attribuirsi esclusivamente all'uomo, a patto che la donna fosse ritenuta «onesta», cioè che avesse ceduto ai desideri maschili con la prospettiva di giungere alle nozze (dichiarare di aver ricevuto una promessa di matrimonio era perciò rilevante)<sup>3</sup> e fosse rimasta fedele a

<sup>2</sup> ANGELA SANTANGELO CORDANI, *L'accertamento della paternità tra dottrina e prassi all'indomani del Concilio di Trento: uno sguardo alle Decisiones della Rota Romana*, in *Amicitiae pignus. Studi in onore di Adriano Cavanna*, a cura di Antonio Padoa Schioppa et al., Milano, Giuffrè, 2003, III, pp. 1949-1987; GIULIA GALEOTTI, *In cerca del padre. Storia dell'identità paterna in età contemporanea*, Roma-Bari, Laterza, 2009; *La ricerca della paternità. Responsabilità, diritti e affetti*, a cura di Stefania Bartoloni e Daniela Lombardi, «Genesis. Rivista della Società Italiana delle Storiche», 17 (2018). Su questi temi mi permetto di rinviare a DANIELA LOMBARDI, *Madri nubili e padri incerti. Secoli XVI-XIX*, Roma, Viella, 2024.

<sup>3</sup> La dichiarazione della donna era in genere accolta dal giudice come prova, se non vi erano testimonianze della sua disonestà. In tribunale si presupponeva dunque l'onestà della querelante. Perciò il presunto seduttore si difendeva accusandola di facili costumi. Cfr. GIOVANNI CAZZET-

quel solo partner. La meretrice, o comunque chi intratteneva rapporti sessuali con più uomini, non aveva il diritto di reclamare una tutela giuridica. L'onestà della persona coinvolta, in altre parole la sua buona fama (mai disgiunta da quella familiare), giudicata e testimoniata dalla comunità, aveva dunque una funzione probatoria, specialmente in assenza di prove certe<sup>4</sup>. In quanto considerate minorenni al pari dei figli, alle donne oneste erano garantiti alcuni importanti spazi di tutela, all'interno comunque di un sistema patriarcale che attribuiva agli uomini la quasi totalità dei diritti e dei doveri.

Vediamo quali fossero le altre vie. La donna di buona fama poteva adire la giustizia per ottenere dal partner solo le spese del parto e del puerperio oppure, ben più rilevante, il mantenimento del figlio o della figlia, vale a dire l'obbligo degli alimenti. Altre azioni potevano essere avviate anche da donne non gravide. Quella maggiormente utilizzata dalle donne di ceto popolare – le élites risolvevano i propri contenziosi al di fuori dei tribunali – era la querela per *stuprum*. Trattandosi di stupro non violento potremmo definirlo seduzione. Una seduzione agita dall'uomo: era lui il responsabile che, se giudicato colpevole, veniva punito con l'obbligo di sposare o dotare la sedotta. Anche qui era stato il diritto canonico a introdurre questa norma, allo scopo di favorire il matrimonio della donna con il seduttore o un altro partner grazie alla dote. Fu accolta dai civilisti verso la metà del Cinquecento<sup>5</sup>.

In tribunale a querelare di stupro non violento ci andavano quasi esclusivamente le donne incinte. «Capitare male», come spiegò una testimone nel processo per stupro di una ragazza dello Spedale degli

TA, Praesumitur seducta. *Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano, Giuffrè, 1999.

<sup>4</sup> Sulla fama e l'onore femminile mi limito a citare ANTONELLA BETTONI, *Voci malevole. Fama, notizia del crimine e azione del giudice nel processo criminale (secc. XVI-XVII)*, «Quaderni storici», 41 (2006), pp. 13-38; SANDRA CAVALLO, SIMONA CERUTTI, *Onore femminile e controllo sociale della riproduzione in Piemonte tra Sei e Settecento*, «Quaderni storici», 15 (1980), pp. 346-383; *Onore e storia nelle società mediterranee*, a cura di Giovanna Fiume, Palermo, La Luna, 1989; *La fama delle donne. Pratiche femminili e società tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di Vincenzo Liggio, Maria Pia Paoli e Rossella Rinaldi, Roma, Viella, 2020.

<sup>5</sup> GIULIO CLARO, *Volumen, alias Liber quintus, Venetiis*, Apud H. Polum, 1583 (1568<sup>1</sup>), § *Stuprum*. Tra i numerosi lavori di Giorgia Alessi sullo stupro si vedano almeno *Il gioco degli scambi: seduzione e risarcimento nella casistica cattolica del XVI e XVII secolo*, «Quaderni storici», 25 (1990), pp. 805-831, e *Stupro non violento e matrimonio riparatore. Le inquiete peregrinazioni dogmatiche della seduzione*, in *I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII)*, a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni, Bologna, il Mulino, 2006, pp. 609-640.

Innocenti di Firenze affidata a una famiglia contadina del Mugello, significava restare gravida, non perdere la verginità<sup>6</sup>. Si querelava quando il corpo diventava «grosso», cioè quando la sessualità illecita era sotto gli occhi di tutti. Senza l'evidenza del corpo gravido difficilmente si riusciva a provare la responsabilità maschile. Il che fa pensare che il bene da tutelare non fosse la verginità ma la reputazione della donna. Secondo autorevoli giuristi era meritevole di pena anche il seduttore che, pur non avendo sverginato la donna, ne aveva compromesso la reputazione ingravidandola e rendendo pubblico il suo comportamento trasgressivo<sup>7</sup>.

Gli stessi parroci talvolta consigliavano le ragazze sedotte a non sporgere querela se non erano rimaste incinte, per non perdere la reputazione e non dare scandalo. Solo il peccato pubblico, noto alla comunità, provocava scandalo in quanto era di cattivo esempio e induceva altri fedeli all'imitazione. Il peccato segreto doveva restare dietro le grate del confessionale<sup>8</sup>. Quando un'altra ragazza degli Innocenti, Menodora, di ventitré anni, che stava da contadini di un borgo del Chianti, scoprì di non essere rimasta incinta, il suo parroco provò un gran sollievo e scrisse agli Innocenti che Menodora «ritrovasti sana, e salva, e senza la minima ombra». A quel punto il seduttore, che informato dal parroco della presunta gravidanza di Menodora aveva accondisceso a offrire un risarcimento, si rifiutò di pagare<sup>9</sup>. Il partner maschile riconosceva la propria responsabilità solo se la donna sedotta rimaneva incinta.

Non c'è dunque da sorprendersi se le nubili gravide rappresentavano la grande maggioranza delle donne che sporgevano denuncia per stupro, come accadeva nella Firenze settecentesca: era difatti la gravidanza a rivelare la sessualità illecita e a rendere necessario riparare l'errore commesso<sup>10</sup>. Presentarsi in tribunale non era percepito dalla donna sedotta come

<sup>6</sup> FIRENZE, *Archivio dell'Ospedale degli Innocenti* (d'ora in poi AOIFi), 7193, Processi, n. 21.

<sup>7</sup> GEORGIA ARRIVO, *Seduzioni, promesse, matrimoni. Il processo per stupro nella Toscana del Settecento*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006, pp. 40-41.

<sup>8</sup> *Dictionnaire de théologie catholique*, Paris, Letouzey et Ané, 1902-1950, t. 14.1, pp. 1246-1254, alla voce *Scandale*; JACQUES CHIFFOLEAU, *La Chiesa, il segreto e l'obbedienza*, Bologna, il Mulino, 2010. Sulla legislazione asburgica in materia di segretezza delle gravidanze illecite cfr. FLORES REGGIANI, *Padri naturali fra tribunali civili e brefotrofi (Milano, 1816-1880)*, «Genesis. Rivista della Società Italiana delle Storie», 17 (2018), pp. 39-59; pp. 50-51.

<sup>9</sup> AOIFi, 2712, Ricorsi [dei parroci], 16 gennaio 1792.

<sup>10</sup> A Firenze, negli anni 1770-1790 quasi il 90% delle querelanti che si presentarono al Supremo tribunale di giustizia erano incinte o avevano già partorito. Cfr. ARRIVO, *Seduzioni*, pp. 92-93.

un atto disonorevole perché, grazie alla sua buona fama, tutta la colpa era attribuita al seduttore.

Altre leggi, emanate tra Cinquecento e Settecento in Francia, Inghilterra e in alcuni stati italiani come la Toscana, consentirono di individuare i padri nonostante che il loro scopo fosse tutt'altro. Imponevano difatti un controllo sui corpi delle nubili incinte, che avrebbero dovuto denunciare la propria gravidanza illegittima e presentare un garante che assicurasse il buon esito della gravidanza. L'obiettivo era di evitare che le donne ricorressero all'aborto o all'infanticidio per liberarsi di una creatura illegittima. Un obiettivo dunque di repressione, non di aiuto alla madre nubile. Tuttavia queste leggi furono usate per attribuire ai padri presunti la responsabilità del mantenimento del figlio. Bastava che la donna pronunciasse sotto giuramento il nome del seduttore, preferibilmente nel momento cruciale delle doglie, quando il dolore era talmente forte da non dare alla partoriente la possibilità di ricorrere a una menzogna. La dichiarazione di gravidanza si trasformava così in una attribuzione di paternità: di fronte alla levatrice se durante il parto, oppure al cospetto dell'amministratore locale o del funzionario di polizia o del magistrato cui spettava la registrazione delle gravidanze illegittime, se prima del parto<sup>11</sup>.

L'uso di tali leggi da parte di nubili incinte senza risorse economiche era dunque, per molte di loro, una necessità, ma poteva trasformarsi in arma di ricatto nelle mani di donne spregiudicate. Nel corso del Settecento l'uso troppo disinvolto delle dichiarazioni di gravidanza – se vero o presunto non sappiamo – fu oggetto di critiche e satire. L'artista inglese William Hogarth (1697-1764), sagace osservatore dei costumi e della morale del suo tempo, in uno dei suoi numerosi dipinti satirici ci mostra una giovane donna gravida che giura sulla Bibbia, di fronte a un magistrato, il nome del responsabile della sua gravidanza. Sembrerebbe corrispondere all'iter normale, senonché il nome le viene suggerito

<sup>11</sup> Rinvio in particolare, sulla Francia, a VÉRONIQUE DEMARS-STON, *Femmes séduites et abandonnées au 18e siècle. L'exemple du Cambrésis*, Lille, Ester, 1991; JULIE HARDWICK, *Policing Paternity: Historicising Masculinity and Sexuality in Early-modern France*, «European Review of History / Revue européenne d'histoire», 22 (2015), pp. 643-657; sull'Inghilterra a RICHARD H. HELMHOLZ, *Support Orders, Church Courts, and the Rule of Filius nullius: A Reassessment of the Common Law*, «Virginia Law Review», 63 (1977), pp. 431-438; *Illegitimacy in Britain, 1700-1920*, ed. by Alysa Levene, Thomas Nutt e Samantha Williams, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2005; SAMANTHA WILLIAMS, *Unmarried Motherhood in the Metropolis, 1700-1850*, Cham, Palgrave Macmillan, 2018.

da un giovanotto alle sue spalle, probabilmente l'amante, e il presunto seduttore, li presente assieme alla moglie infuriata e minacciosa, è un vecchio gentiluomo da cui i giovani sperano evidentemente di ricevere una bella somma di denari, nonostante che a gesti costui neghi ogni responsabilità (fig. 1). Pur se meno noto di altre opere di Hogarth come *La carriera di una prostituta*, *La carriera di un libertino* o *Matrimonio alla moda*, da questo dipinto furono tratte un gran numero di incisioni che testimoniano l'interesse e la circolazione del tema affrontato dall'artista: l'abuso delle dichiarazioni di gravidanza come strumento femminile di pressione a fini economici ai danni degli uomini di ceto elevato<sup>12</sup>. Come vedremo tra poco, fu anche uno dei motivi che spinsero le autorità di governo di alcuni paesi europei a modificare le leggi sullo stupro non violento, considerate eccessivamente favorevoli al genere femminile.

#### *L'abbandono di un figlio: segretezza e solidarietà*

Le madri nubili non erano le sole interessate a ottenere gli alimenti o almeno le spese del parto e del puerperio. Anche le autorità locali erano in cerca dei padri, per attribuire loro il mantenimento dell'illegittimo che altrimenti avrebbe pesato sul bilancio della comunità. È vero che la presenza degli ospedali per esposti consentiva di liberarsi di quel peso. Tuttavia, in linea di principio l'abbandono non esonerava i padri dall'obbligo degli alimenti. Se i figli fossero stati accolti nel brefotrofo, i padri avrebbero dovuto contribuire alle spese per il loro mantenimento<sup>13</sup>. Era dunque interesse anche degli ospedali rintracciare i padri per farsi pagare. In che modo?

L'abbandono nella ruota di un brefotrofo non era un atto compiuto necessariamente nella più assoluta segretezza, nel cuore della notte, evitando di farsi vedere. Molti di coloro che, spesso a pagamento,

<sup>12</sup> WILLIAM HOGARTH, *A Woman Swearing a Child to a Grave Citizen* (c. 1729). Il dipinto è alla National Gallery of Ireland di Dublino. Tra le incisioni, molte anonime, ricordo quella conservata alla Mary Evans Picture Library di Londra col titolo *Young Swearing on the Bible to Declare the Rightful Father of the Child*.

<sup>13</sup> VOLKER HUNECKE, *I trovatelli di Milano. Bambini esposti e famiglie espositrici dal XVII al XIX secolo*, Bologna, il Mulino, 1989, pp. 73-75; FLORES REGGIANI, *Responsabilità paterna fra povertà e beneficenza: 'i figli dell'ospedale' di Milano fra Seicento e Settecento*, «Ricerche storiche», 27 (1997), pp. 287-314. Sulle opinioni di teologi e giuristi rinvio ad ARRIVO, *Legami di sangue, legami di diritto*, pp. 241-244.

lasciavano i neonati di altri nella ruota, si preoccupavano di tirare la corda del campanello che avvertiva di un nuovo arrivo il personale del brefotrofo, il quale accorreva subito non solo per dare al piccolo le cure necessarie ma anche per interrogare il trasportatore o la trasportatrice sulle origini del neonato. I regolamenti dello Spedale degli Innocenti di Firenze, ad esempio, prevedevano l'esclusione di chi era nato in zone del granducato di Toscana dove esistevano altri ospedali per esposti. Perciò il personale chiedeva insistentemente da dove proveniva il neonato, oltre al nome dei genitori. Se chi lo aveva portato fosse stato reticente, avrebbe potuto essere recluso per qualche giorno nelle carceri cittadine per essere poi sottoposto a un nuovo interrogatorio<sup>14</sup>.

Anche se si riusciva a identificare i padri presunti grazie alle rivelazioni delle madri e agli interrogatori, non era certo facile ottenere gli alimenti per il figlio abbandonato. Prima di tutto perché la quasi totalità era di ceto popolare: bastava un attestato di povertà redatto dal parroco per esonerare il padre dal pagamento. In tal caso toccava alla comunità di appartenenza della donna accollarsi le spese. Era per l'appunto la povertà la causa principale dell'abbandono, degli illegittimi come dei legittimi. Fino a tutto il Settecento gli uni e gli altri furono ammessi negli Innocenti, a differenza di altri brefotrofi che tra Cinquecento e Seicento avevano iniziato a escludere i legittimi<sup>15</sup>. Un padre rimasto vedovo con la neonata da allattare aveva dovuto vendere i capelli della moglie defunta per pagare una donna che la allattasse e da Pistoia la portasse fino allo Spedale di Firenze<sup>16</sup>. Le donne di ceto popolare lavoravano, in casa e fuori, e il loro lavoro era indispensabile per la sopravvivenza, in particolare se erano sole. Ma l'allattamento non

<sup>14</sup> AOIFi, 111, Relazione del Regio Spedale di Santa Maria dell'Innocenti fatta d'ordine di S.A.R. il Serenissimo Pietro Leopoldo, manoscritta e senza data (1767?), Art. I, par. 3. Si tratta di ruote sorvegliate, come ha scritto Flores Reggiani: cfr. FLORES REGGIANI, *La storiografia sull'abbandono infantile: interpretazioni, problemi, prospettive*, in *Per la storia dell'infanzia abbandonata in Europa. Tra Est e Ovest: ricerche e confronti*, a cura di Francesca Lomastro e Flores Reggiani, Roma, Viella, 2013, pp. 3-25; 15.

<sup>15</sup> Ad esempio Torino, dove i legittimi furono dislocati in un altro ospedale nel corso del Seicento. Cfr. SANDRA CAVALLO, *Bambini abbandonati e bambini "in deposito" a Torino nel Settecento*, in *Enfance abandonnée et société en Europe, XIV<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> siècle*. Actes du colloque international de Rome (30-31 janvier 1987), Roma, École Française de Rome, 1991, pp. 341-371; EAD., *Charity and Power in Early Modern Italy. Benefactors and Their Motives in Turin, 1541-1789*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 196-208.

<sup>16</sup> AOIFi, 7196, Processi, n. 25, anni 1774-1775.

si conciliava con il lavoro. Di conseguenza l'unica soluzione era l'affidamento del neonato a un brefotrofo. Difficoltà analoghe avevano le coppie regolarmente sposate, costrette a ricorrere all'abbandono per lo più dopo un certo numero di figli, da tutelare più dell'ultimo nato visto che erano sopravvissuti alla mortalità neonatale. Da una interessante ricerca su più di un centinaio di famiglie torinesi che, negli anni venti del Settecento, si rivolsero alle autorità di governo per ottenere il permesso di alienare una parte della dote e così affrontare le difficoltà economiche in cui si trovavano, emerge che la prima causa di impoverimento era l'elevato numero di figli, dalla nascita fino ai quattordici anni, cioè fino a quando sarebbero entrati a pieno titolo nel mondo del lavoro<sup>17</sup>.

Dobbiamo inoltre tener conto del significato attribuito a quel tempo alla parola ospedale: un luogo che offriva ospitalità – dal latino *hospes*, ospite – a tutte le persone che ne avevano bisogno, senza distinzioni, locali e forestieri, giovani e vecchi, pellegrini e malati, e così via. Un luogo di carità destinato al multiforme mondo dei poveri<sup>18</sup>. Di grande efficacia è l'imponente dipinto di un anonimo pittore lombardo, *Il cortile dell'Ospedale Maggiore*, il più importante istituto di assistenza di Milano nell'età moderna, che oltre a poveri, pellegrini, malati, accoglieva anche le bambine e i bambini abbandonati. Colpisce il fatto che il pittore abbia voluto affollare il cortile di una moltitudine di personaggi: sulla sinistra l'élite degli amministratori e loro dipendenti, dei benefattori, dei religiosi, dei medici e infermieri, quasi tutti uomini, a dimostrare il coinvolgimento della società nell'opera di assistenza; sulla parte destra del dipinto le tipologie delle persone bisognose che erano assistite, con particolare attenzione ai bambini abbandonati (fig. 2). Difatti, come si può osservare in un particolare, in primo piano sono posizionate le balie che fasciavano e allattavano i neonati o si occupavano degli svezzati. Appaiono inoltre uomini con un abbigliamento tipicamente contadino, cui forse erano affidati i neonati collocati pres-

<sup>17</sup> AGNESE CUCCIA, *Lo scrigno di famiglia. La dote a Torino nel Settecento*, Pisa, Pisa University Press, 2014, pp. 121-124 e *passim*.

<sup>18</sup> GIOVANNI BATTISTA PACICHELLI, *De iure hospitalitatis universo*, Coloniae Ubiorum, Frisessem, 1675, lib. I, cap. I. Si veda EMILIO NASALLI ROCCA, *Il diritto ospedaliero nei suoi lineamenti storici*, Milano, Fondazione S. Mochi Onory per la Storia del diritto italiano, 1956, pp. 185-203 in particolare.

so famiglie di campagna, oppure, come si nota in un altro particolare, che portavano il neonato in un cesto di vimini per farlo accogliere nell'ospedale, presentando un foglietto di carta che probabilmente era la fede di battesimo redatta dal parroco del luogo di nascita<sup>19</sup>.

Un luogo di carità, appunto. Non a caso nei bigliettini lasciati tra le fasce dei neonati abbandonati si domandava l'ammissione «per l'amor di Dio», «per compassione, o carità», o espressioni simili. L'abbandono aveva un significato diverso da quello che gli attribuiamo oggi, carico di un senso di pesante riprovazione morale, in una società come la nostra in cui i legami tra genitori e figli sono percepiti come essenziali per la crescita e non sostituibili da altri. Era piuttosto un affidamento dei propri figli ad altri che se ne sarebbero presi cura, con la speranza di riprenderli non appena le condizioni lo avessero permesso, anche se ben pochi, in realtà, si presentavano al brefotrofo per riaverli<sup>20</sup>. Non sembra che i genitori si preoccupassero dell'elevata mortalità dentro gli ospedali; forse non lo consideravano un rischio tanto più elevato della mortalità nelle loro case piccole e malsane. In ogni caso la morte era da accettare affidandosi a Dio.

In quanto luogo destinato ai poveri, era difficile che il direttore di un brefotrofo riuscisse a obbligare i padri o altri parenti al rimborso delle spese. Solo i «ricchi» erano tenuti a pagare, come leggiamo in alcune bolle papali e nelle minacce di scomunica emanate dai vescovi delle città del centro-nord d'Italia dove tra Quattrocento e Cinquecento erano stati aperti degli ospedali per esposti<sup>21</sup>. Nel corso del Set-

<sup>19</sup> Per una analisi approfondita del dipinto rinvio a PAOLO M. GALIMBERTI, *Scene di vita nell'Ospedale Maggiore di Milano nell'ultimo quarto del Seicento*, «Archivio storico lombardo», 22 (2017), pp. 65-92. Il dipinto – olio su tela, cm. 194x344, databile intorno al 1680 – fa parte delle raccolte d'arte dell'Ospedale. Ringrazio Flores Reggiani per avermi segnalato questo saggio e il dott. Galimberti per aver messo a mia disposizione le immagini qui presentate. Si veda anche FLORES REGGIANI, *La famiglia dell'Ospedale nei secoli*, in «*Si consegna questo figlio*». *L'assistenza all'infanzia e alla maternità dalla Ca' Granda alla Provincia di Milano, 1456-1920*, a cura di Maria Canella, Luisa Dodi, Flores Reggiani, Milano, Skira, 2008, pp. 35-103.

<sup>20</sup> Sulla responsabilità collettiva verso gli esposti e l'inappropriatezza del termine abbandono si veda CATHERINE PANTER-BRICK, *Nobody's children? A reconsideration of child abandonment*, in *Abandoned Children*, ed. by Catherine Panter-Brick e Malcolm T. Smith, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 1-26.

<sup>21</sup> HUNECKE, *I trovatelli di Milano*, pp. 73-75; CLAUDIO POVOLO, *Dal versante dell'illegittimità. Per una ricerca sulla storia della famiglia: infanticidio ed esposizione d'infante nel Veneto nell'età moderna*, in *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, a cura di Luigi Berlinguer e Floriana Colao, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 89-153; CASIMIRA GRANDI, *L'assistenza all'infanzia*

tecento sembra che le disposizioni relative al pagamento degli alimenti diventino sempre meno perentorie, fino al punto di affermare che spettava alla « coscienza » dei ricchi decidere se e quanto rimborsare il brefotrofo<sup>22</sup>. L'obbligo degli alimenti si era trasformato in una elemosina, che poteva solo essere volontaria, non imposta, in perfetta sintonia con la definizione dell'ospedale come luogo di carità.

L'abbandono non era un atto avvolto nel segreto, non solo perché si suonava al portone del brefotrofo, ma anche perché era spesso circondato dalla solidarietà di parenti, vicini e sconosciuti. Lungo il viaggio per condurre il neonato dal luogo di nascita al brefotrofo era necessario nutrirlo ricorrendo all'aiuto di donne che allattavano i propri figli, incontrate per strada o in qualche paese sulla soglia di casa. Nei casi più fortunati ci pensava la donna che lo trasportava, se allattava, la cui creatura veniva perciò affidata a qualcun'altra così da poter guadagnare qualcosa come trasportatrice. L'allattamento non era, come oggi, un rapporto privilegiato tra madre e figlio, ma coinvolgeva altre madri, anche se sconosciute, subito pronte a dare una mano, allattando e dando conforto al neonato.

Anche nelle famiglie di ragazze rimaste incinte senza essere sposate possiamo cogliere comportamenti solidali. C'erano padri che collaboravano nell'organizzazione del viaggio sia trasportando loro stessi la creatura appena nata fino al brefotrofo, sia dando istruzioni precise a chi se ne sarebbe occupato. Il che non esclude che vi fossero situazioni del tutto diverse: padri che cacciavano di casa la figlia, oppure figlie che si allontanavano di propria volontà per timore di essere scoperte.

Pur non riuscendo a spiegare le motivazioni che dettavano comportamenti di solidarietà o, al contrario, di condanna nei confronti delle gravidanze illegittime, è comunque importante puntare l'attenzione sugli atteggiamenti di condivisione e comprensione di un fenomeno che oggi tendiamo a percepire come del tutto negativo. In altre parole, dobbiamo riuscire a prendere le distanze dal presente se vogliamo comprendere il significato profondo di certi eventi. Quella solidarietà di

*abbandonata veneziana. I "fantolini della pietade" (1346-1548)*, in *Ospedali e città. L'Italia del Centro-Nord, XIII-XVI secolo*, a cura di Allen J. Grieco e Lucia Sandri, Firenze, Le Lettere, 1997, pp. 67-106; 68-69.

<sup>22</sup> ROMA, *Archivio di Stato*, Ospedale di Santo Spirito, 1305, ins. Esposti. Regolamenti e disposizioni di massima dal 1595 al 1875.

strada, di vicinato, di parentela ci suggerisce una tolleranza diffusa, tra i ceti popolari, nei confronti dell'abbandono. L'idea di carità, che era un tratto distintivo del ruolo dell'ospedale tra tardo medioevo ed età moderna, favoriva probabilmente l'accettazione del ricorso all'abbandono come unica soluzione possibile. Non c'era altra scelta perché le donne del popolo non ce la facevano né a conciliare l'allattamento con il proprio lavoro né a pagare una balia, dal momento che i loro salari erano circa la metà di quelli maschili.

Negli stati italiani il sistema assistenziale non prevedeva sussidi a domicilio per le madri nubili povere, come avveniva in molti paesi protestanti dove, non a caso, gli ospedali per esposti erano rarissimi<sup>23</sup>. L'assistenza a domicilio tendeva a responsabilizzare le madri nei confronti dei figli illegittimi, mentre l'assenza di sussidi costringeva a lasciarli nel brefotrofo, dove avrebbero ricevuto tutte le cure necessarie. Una scelta di vita, non di morte. Le Chiese protestanti incoraggiavano chi aveva trasgredito ad assumersi le proprie responsabilità in pubblico, di fronte alla comunità, che ne avrebbe seguito e sorvegliato il percorso di ravvedimento.

### *Trovare marito dopo un parto illegittimo?*

Quando riusciamo a ricostruire le tracce di vita di alcune madri nubili fino al momento delle loro eventuali nozze, abbiamo un'ulteriore conferma di quel clima di tolleranza. Delle 152 allieve dello Spedale degli Innocenti – comunemente chiamate nocentine – coinvolte in relazioni illecite nei quarantaquattro anni tra il 1703 e il 1747, 46 celebrarono il matrimonio con il seduttore e 36 con un altro partner: in tutto più della metà, il 53,9%. La percentuale degli esiti matrimoniali è rilevante, se teniamo conto delle difficoltà economiche dei ceti coinvolti e del fatto che gli Innocenti talvolta punivano il comportamento trasgressivo delle allieve negando loro la dote o riducendone l'entità. Inoltre, nonostante favorissero l'esito matrimoniale e avessero interesse a liberarsi del carico delle assistite adulte, si preoccupavano di selezio-

<sup>23</sup> Cfr., ad esempio, JOEL F. HARRINGTON, *The Unwanted Child: The Fate of Foundlings, Orphans, and Juvenile Criminals in Early Modern Germany*, Chicago, The University of Chicago Press, 2009, pp. 154-161; SANNE MUURLING, JEANNETTE KAMP, ARIADNE SCHMIDT, *Unwed Mothers, Urban Institutions and Female Agency in Early Modern Dutch, German and Italian Towns*, «The History of the Family», 26 (2021), pp. 11-28.

nare i pretendenti per escludere quelli senza risorse o troppo vecchi, nel timore che le spose tornassero nello Spedale a chiedere assistenza. Ho ricostruito l'età al matrimonio in quarantotto casi. La differenza di età al matrimonio tra chi si sposò col seduttore subito o poco dopo il parto (ventiquattro nocentine) e chi con altri (anch'esse ventiquattro) non è così elevata come ci si potrebbe aspettare nel caso in cui la gravidanza illegittima avesse infamato la donna. Anche chi non si sposava col seduttore trovava marito in tempi abbastanza rapidi: abbiamo età medie, rispettivamente, di 23,4 e 25,6<sup>24</sup>. E quest'ultimo valore corrisponde a quelli registrati nelle campagne di Pisa e di Prato, dove le ragazze si sposavano in media intorno ai 25 anni<sup>25</sup>. Il loro numero è troppo ridotto per trarne conclusioni; tuttavia è significativo che i comportamenti delle nocentine sedotte non appaiano granché diversi da quelli delle loro coetanee che vivevano in famiglia.

Cosa ne possiamo dedurre? Non erano la perdita della verginità e neppure una gravidanza indesiderata a impedire a una donna di trovare marito, poiché la sua reputazione era protetta dalla promessa di matrimonio ricevuta dal partner, su cui ricadeva tutta la responsabilità del comportamento sessuale non conforme alla norma. Se il seduttore avesse rifiutato di sposarla, lei avrebbe potuto convolare a nozze con un altro partner. Il risarcimento monetario, in alternativa al matrimonio, era un sicuro incentivo per altri pretendenti. Inoltre l'affidamento del neonato al brefotrofo facilitava senz'altro le nozze, come auspicato dalle autorità della Chiesa cattolica e dal clero locale, che favorivano – e talvolta imponevano – la separazione della madre dal figlio illegittimo affinché il matrimonio della donna riportasse ordine nella comunità, cancellando anche il ricordo della gravidanza imprevista. Per quasi

<sup>24</sup> AOIFI, 2999, Fanciulle delinquenti (ma in realtà nelle carte è il seduttore a essere definito delinquente, perciò il titolo della filza è probabilmente successivo), anni 1699-1747. Sui matrimoni e le doti delle esposte, non sappiamo se incinte, dell'Ospedale Maggiore di Milano negli anni 1776-1778, cfr. FLORES REGGIANI, *“Il collocamento delle figlie sarà sempre favorito e secondato, con piacere e premura”*. Assistenza, matrimoni e doti delle esposte milanesi in età moderna, «Archivio storico lombardo», 22 (2017), pp. 93-115.

<sup>25</sup> ANDREA DOVERI, *«Padre che ha figliuoli grandi fuor li mandi»: una prima valutazione sulla diffusione e sul ruolo dei “garzon” nelle campagne pisane dei secoli XVII e XVIII*, in Società Italiana di Demografia Storica, *La popolazione delle campagne italiane in età moderna*, Bologna, Clueb, 1993, pp. 427-449; MARCO DELLA PINA, *Famiglia mezzadrile e celibato: le campagne di Prato nei secoli XVII e XVIII*, in *Popolazione, società e ambiente. Temi di demografia storica italiana (secc. XVII-XIX)*, Bologna, Clueb, 1990, pp. 125-139: 131.

tutto l'Ottocento il clero continuò a considerare più importante che la madre nubile non fosse compromessa da un parto illegittimo piuttosto che si dedicasse alla cura della sua creatura. A Bologna i parroci si servirono delle forze di polizia per intervenire in quelle situazioni in cui donne sole o coppie non sposate avevano voluto tenere i figli con sé<sup>26</sup>. A Trento, nel 1846, la relazione di un parroco sull'ospedale per partorienti delle Laste ribadiva l'importanza di mantenere segreti i parti illegittimi, trasferendo immediatamente i neonati nei brefotrofi: in tal modo la madre nubile «non soffre macchia». Il curato di un borgo della val di Sole, in Trentino, quasi vent'anni dopo denunciava lo scandalo provocato da una giovane che voleva partorire a casa, e non alle Laste. Non bastava che subito dopo il parto la madre consegnasse il neonato al brefotrofo: secondo il curato bisognava obbligarla, con «mezzi coattivi», ad allontanarsi dal paese e a partorire a Trento<sup>27</sup>.

Il clero cattolico, a differenza dei pastori protestanti, favoriva dunque l'abbandono pur di nascondere una nascita illegittima che avrebbe provocato scandalo tra i fedeli. Non sembra, tuttavia, che la segretezza fosse facilmente raggiunta. Non solo era difficile che le trasformazioni di un corpo femminile passassero inosservate, ma in molte situazioni, come si è visto, le nubili incinte riuscivano a presentarsi come vittime degli inganni maschili e non come colpevoli di trasgressione sessuale. Abbiamo colto tanti gesti di solidarietà attorno a una gravidanza illegittima, non di riprovazione per lo scandalo provocato. Ce lo conferma la facilità con cui le madri nubili trovavano marito. Inoltre la concezione dell'ospedale come opera di carità verso tutti i poveri incoraggiava le donne a servirsene secondo le proprie esigenze e i propri bisogni, senza dover necessariamente nascondere la loro condizione di madri non sposate. Era soprattutto la povertà, non il timore dello scandalo, a impedire di prendersi cura di un figlio illegittimo, così come di quello legittimo.

### *La fine della ricerca della paternità*

Per lungo tempo, dunque, la gravidanza illegittima fu sì oggetto di riprovazione da parte della Chiesa, ma in misura minore tra i fe-

<sup>26</sup> MARTINA PIERFEDERICI, «Tentare ogni mezzo onde riunirli» *Polizia e conflitti familiari a Bologna nel XIX secolo*, Bologna, Bononia University Press, 2016, pp. 93-94.

<sup>27</sup> JOLANDA ANDERLE, *Maternità illegittima ed esposizione infantile nel Trentino dell'800: il Triplice Istituto delle Laste*, «Studi trentini di scienze storiche», 60 (1981), pp. 129-193; 21, 51.

deli, in primo luogo se di ceto popolare, costretti a fare i conti con le innumerevoli difficoltà di una vita precaria. Le donne riuscirono a servirsi di strumenti giudiziari e amministrativi per tutelare la loro buona fama. Le cose si complicarono quando, nella seconda metà del Settecento, le leggi sul reato di stupro non violento iniziarono a essere modificate a svantaggio della sedotta, non più ritenuta onesta bensì colpevole di aver maliziosamente raggirato il partner per farsi sposare o dotare. In più la ricerca della paternità venne abolita durante la Rivoluzione francese, privando la nubile incinta della possibilità di attribuire al padre presunto la responsabilità del figlio che stava per nascere. Non si trattava solo di una questione economica – come abbiamo visto raramente i padri erano in grado di pagare gli alimenti – ma di una responsabilizzazione dei padri che, dall'Ottocento in poi, si trasformò in responsabilizzazione delle madri. Il divieto della ricerca della paternità fu motivato dai rivoluzionari dal fatto che, in quegli stessi anni, venne riconosciuto ai figli nati fuori del matrimonio (con l'unica eccezione degli adulterini) il diritto all'eredità paterna, e non più solo agli alimenti, a condizione che dai padri fossero stati volontariamente riconosciuti. Nella prospettiva rivoluzionaria la paternità – così come il matrimonio – doveva essere una libera scelta per poter costruire relazioni d'amore.

Il divieto fu confermato dal codice Napoleone e recepito da numerosi codici ottocenteschi europei tra cui, nell'Italia unita, il codice civile Pisanelli del 1865, ma con tutt'altre motivazioni: la difesa della famiglia legittima, baluardo di uno Stato forte. Il diritto dei figli naturali (non più definiti illegittimi dopo la Rivoluzione francese) all'eredità paterna venne difatti cancellato. Da allora la responsabilità di questi figli – e dei rapporti sessuali da cui erano nati – ricadde unicamente sulle madri. Madri traviate, sciagurate, snaturate, che non avevano più la possibilità di ricorrere alla giustizia per tutelare il proprio onore. La percezione della madre nubile – o ragazza madre – assunse una accezione negativa.

Nonostante le battaglie condotte dai movimenti delle donne – basti ricordare, tra tante altre, Anna Maria Mozzoni, Paolina Schiff e Valeria Benetti – e i progetti di legge presentati per ampliare i casi in cui la ricerca della paternità poteva essere effettuata, in particolare negli anni 1891-1910, a firma ad esempio di Emanuele Gianturco, Ugo Soriani e Vittorio Scialoja, fino al 1942 non venne introdotto alcun cambiamen-

to legislativo che potesse turbare la quiete della famiglia legittima<sup>28</sup>. Di tutto questo tratteranno più ampiamente i saggi successivi. Vorrei però ricordare anch'io una legge molto importante, la riforma del diritto di famiglia del 1975 che, oltre a garantire una quasi piena parità tra i coniugi, abrogò ogni limitazione alla ricerca della paternità e affermò il principio di responsabilità del padre anche nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio. L'uguaglianza piena tra figli legittimi e naturali è stata raggiunta ben più tardi con le leggi del 2012 e 2013 che hanno cancellato qualsiasi distinzione, anche linguistica. Non è più necessario ricorrere a un aggettivo per definire lo status giuridico di figlio: i figli sono solo figli, hanno tutti gli stessi identici diritti.

Oggi, tuttavia, nuove disuguaglianze sono state introdotte nei confronti dei figli nati da genitori dello stesso sesso, che secondo il nostro attuale ordinamento possono essere riconosciuti – e registrati all'anagrafe – da un solo genitore. Pur tenendo conto che siamo in un contesto del tutto diverso, è significativo che bambine e bambini vengano privati di un genitore e della parentela collegata a quel genitore, come accadeva alle bambine e bambini nati fuori del matrimonio.

#### ABSTRACT

Il saggio affronta la questione della responsabilità dei figli nati fuori del matrimonio, partendo dal XII-XIII secolo, quando il diritto canonico estese a tutti gli illegittimi l'obbligo degli alimenti che spettava ai padri, e ricostruendo le modalità attraverso le quali fu possibile individuare quei padri (presunti) che negavano ogni responsabilità. Obbligo degli alimenti agli illegittimi e ricerca della paternità – di cui peraltro non c'era certezza – erano strettamente connessi. Fino all'Ottocento non furono dunque le madri a farsi carico delle figlie e dei figli illegittimi, poiché la colpa della relazione illecita era attribuita esclusivamente

<sup>28</sup> ANNA MARIA MOZZONI, *La donna e i suoi rapporti sociali. In occasione della revisione del Codice civile italiano* (18641), in EAD., *La liberazione delle donne*, a cura di Franca Pieroni Bortolotti, Milano, Mazzotta, 1975, pp. 33-90. Sul punto si veda STEFANIA BARTOLONI, *Il movimento delle donne e la filiazione naturale nell'Italia liberale*, «Genesis. Rivista della Società Italiana delle Storiche», 17 (2018), pp. 81-103. Più in generale rinvio a CHIARA MARIA VALSECCHI, *Padri presunti e padri invisibili. Filiazione e ricerca della paternità nel diritto italiano tra Otto e Novecento*, «Jus online», 1 (2015), pp. 1-22.

all'uomo, a patto che la donna fosse ritenuta «onesta», vale a dire che avesse ceduto ai desideri maschili con la prospettiva di giungere alle nozze. Diverse azioni giudiziarie e amministrative furono usate per responsabilizzare i padri, sia da parte delle nubili rimaste incinte, sia da parte delle autorità di governo e degli ospedali per abbandonati: tutti interessati a liberarsi dell'onere del mantenimento degli illegittimi.

The article deals with the question of the responsibility of children born out of wedlock, starting from the 12th-13th centuries, when canon law extended to all illegitimate persons the obligation of child support owed by fathers, and reconstructing the ways in which it was possible to identify those (presumed) fathers who denied any responsibility. The obligation of alimony to illegitimates and the search for paternity – of which there was no certainty – were closely connected. Until the 19th century, therefore, it was not mothers who took responsibility for illegitimate daughters and sons, since the blame for the illegitimate relationship was attributed exclusively to the man, provided that the woman was deemed 'honest', i.e. that she had succumbed to male desires with the prospect of marriage. Various judicial and administrative actions were used to make the fathers responsible, both on the part of the expectant unmarried women and on the part of the government authorities and hospitals for the abandoned: all were interested in getting rid of the burden of maintaining the illegitimate



Tiziana Plebani

SPAZIO PUBBLICO A VENEZIA NEL SETTECENTO.  
LE DONNE E LA GUERRA DEI CAFFÈ

*Ridisegnare lo spazio pubblico in forma promiscua*

Se possiamo parlare di spazio pubblico ben prima del Settecento, è però peculiare di questo secolo la correlazione con il pieno sviluppo di una “sfera pubblica” intesa come arena politica e culturale, in un senso ampio e articolato, in cui agiva una molteplicità di soggetti<sup>1</sup>.

Lo spazio pubblico non è infatti qualcosa di dato in natura, ma è passibile di ridefinizione nel tempo e nell’orizzonte geografico ed è percorso da tensioni e conflitti che hanno riguardato e riguardano il diritto o la possibilità di accedervi, abitarlo e dividerlo nella sua pienezza, oppure di essere respinti nell’esclusione o in ammissione in ambiti marginali. È una storia connotata peculiarmente dalle costruzioni culturali e sociali che hanno modellato o cercato di modellare i generi e il loro diritto di abitare lo spazio pubblico in una data società, con ricadute giuridiche, proibizioni, restrizioni, norme esplicite oppure sottointese ma egualmente vincolanti (si pensi al tempo della notte). È al contempo territorio di trasgressioni, sconfinamenti, negoziazioni, che le donne hanno messo in atto rispetto a una loro presunta appartenenza prevalente o esclusiva alla domesticità<sup>2</sup>.

Rispetto allo spazio pubblico è esistita inoltre una questione che riguarda in particolare «lo statuto del corpo femminile» e il processo

<sup>1</sup> Più ampio e articolato rispetto alla lezione di Jürgen Habermas. La sua opera, uscita nel 1962, fu tradotta in italiano con il titolo *Storia e critica dell’opinione pubblica*, Bari, Laterza, 1971; sulla revisione della sua concezione in una lettura di genere TIZIANA PLEBANI, *La ricerca italiana di genere su cultura femminile e Illuminismo nell’Italia del Settecento*, in *La storia di genere in Italia in età moderna. Un confronto tra storiche nordamericane e italiane*, a cura di Elena Brambilla e Anne Jacobson Schutte, Roma, Viella, 2014, pp. 139-156; più in generale DENA GOODMAN, *The Republic of Letters: a Cultural History of the French Enlightenment*, Ithaca N.Y., Cornell University Press, 1994; SUSAN DALTON, *Engendering the Republic of Letters: Reconnecting Public and Private Spheres*, Montreal, McGill-Queen’s University Press, 2004.

<sup>2</sup> Sulla rilettura della sfera domestica e dello spazio urbano e sulle forme di negoziazione cfr: DANIELLE VAN DEN HEUVEL, *Gender in the Streets of the Premodern City*, «Journal of Urban History», 45 (2019), n. 4, pp. 693-710.

non pare neppure oggi concluso: la soggettività delle donne in ambito pubblico è rimasta impreveduta e come tale esposta e fragile, raramente partecipante a pieno diritto. Tuttavia, questo cruciale rapporto corpo femminile/spazio pubblico non è rimasto uguale nel tempo anche per l'azione intrapresa dalle donne.

L'uscita dal clima controriformistico, che aveva disciplinato la presenza femminile e cercato di imporre un regime segregazionista, così come l'ha definito Elena Brambilla<sup>3</sup>, vedeva nascere nelle città spazi promiscui come i teatri, luoghi pubblici e laici che allentavano le catene cetuali, il confinamento delle donne, e disegnavano uno spazio più orizzontale che gerarchico, infrangendo barriere di ceto, confini e norme della società di antico regime. Erano luoghi in cui si potevano dispiegare carriere femminili inedite, carriere e non mestieri tradizionali: cantanti, ballerine, attrici, compositrici, apprezzate dalle spettatrici<sup>4</sup>, professioniste spesso ben pagate, che guadagnavano una notevole libertà di movimento, talvolta protagoniste di forme di divismo<sup>5</sup>.

Se la visibilità pubblica delle donne veniva associata nel passato alla volgarità, all'assenza di pudore, e collegata con il commercio sessuale, attraverso queste carriere femminili che si imponevano nella cultura del tempo si erodeva quell'immaginario e si offrivano modelli e destini nuovi, seppure non senza ombre.

Tutto questo a Venezia era amplificato dalla precoce apparizione dei teatri pubblici, dal loro cospicuo numero e dalla frequentazione di tutti i ceti, e dalla presenza sulla scena delle donne, proibita nei vasti territori dello Stato pontificio sin dal 1588 per volontà di papa Sisto V,

<sup>3</sup> ELENA BRAMBILLA, *Sociabilità e relazioni femminili nell'Europa moderna. Temi e saggi*, a cura di Letizia Arcangeli e Stefano Levati, Milano 2013, pp. 49-59 e ss.

<sup>4</sup> Anche le spettatrici abitavano con maggiore legittimità lo spazio pubblico del teatro: MARZIA PIERI, *Le signore della festa a veglia e a corte*, «Études Épistémè», 42 (2023): *Écrire pour elles. Dramaturges et spectatrices en Europe*, a cura di Véronique Lochert, Florence d'Artois, Patrizia De Capitani, Lise Michel, Clotilde Thouret, <https://journals.openedition.org/episteme/15290>.

<sup>5</sup> TERESA MEGALE, *Il professionismo delle attrici: stato degli studi e nuove domande*, «Italica Wratislaviensia», 10 (2019), n. 2, pp. 15-36; TIZIANA PLEBANI, *Prima dell'Ateneo: le donne e i luoghi della cultura*, in *Le Donne dell'Ateneo Veneto (1810-1921). Cultura e Società a Venezia*, a cura di Tiziana Agostini, «Ateneo Veneto», s. III CXCI (2006), terza serie, 5/I, pp. 11-13; CARMELO ALBERTI, *Sette commedianti per Carlo Goldoni*, in *Donne e teatro*, atti del convegno, Venezia, Auditorium Santa Margherita, 6 ottobre 2003, a cura di Daria Perocco, Venezia, Università Ca' Foscari, 2004, pp. 59-86; PIERMARIO VESCOVO, *Donne sulla scena veneziana di metà Settecento: composizione, concertazione, scrittura*, «Rivista di letteratura teatrale», 12 (2019), pp. 27-35.

in cui bisognerà attendere l'arrivo dei Francesi per vederle non sostituite da uomini *en travesti*<sup>6</sup>.

Come se non bastasse questo, anche le pittrici come Rosalba Carriera rilanciavano l'immagine delle donne protagoniste del teatro con i ritratti della cantante Faustina Bordone e della ballerina Barbara Campanini, entrambe caratterizzate da vite non ordinarie<sup>7</sup>. Spazi culturali prima monopolio prevalentemente maschile erano invece coinvolti in una progressiva apertura alle donne, come le accademie, le conversazioni e i salotti, che influenzavano l'opinione pubblica e il dibattito sugli studi delle donne<sup>8</sup>.

La presenza femminile nello spazio pubblico era in realtà assai più diffusa anche in altri ambiti. A Venezia, come nelle altre grandi città d'Europa, lo spazio urbano si era trasformato e dilatato, grazie a opere di riqualificazione urbana che apportavano ampi interventi di manutenzione, igiene, viabilità e illuminazione<sup>9</sup>. In città si passeggiava e si consumava: nel Settecento la presenza dei negozi e delle botteghe artigiane si espandeva in maniera significativa e si diversificava per l'emergere di nuovi consumi<sup>10</sup>. Venezia, che nel censimento del 1661 contava 4.422 botteghe, anche sotto la spinta di un incremento demografico, che segnava una preponderanza di donne rispetto ai maschi, e delle conseguenti necessità, vedeva ampliarne la quantità in misura notevole: nel 1740 venivano censiti 5.904 punti di vendita che raggiungevano il picco di ben 6.587 nel 1773, cifre che rendono efficacemente il fenomeno dell'espansione del commercio al minuto<sup>11</sup>. Inoltre, a differenza del passato, le botteghe raggiungevano contrade anche periferiche, per

<sup>6</sup> ANTON GIULIO BRAGAGLIA, *Degli "evirati cantori"*, Firenze, Sansoni, 1959, pp. 64 e ss.

<sup>7</sup> TIZIANA PLEBANI, *The Public Realm. Rosalba Carriera and the New Lifestyles of Middle-Class Women in Venice*, in *Perfection in Pastel*, ed. by Roland Enke, Stephan Koja, Dresden, Staatliche Kunstsammlungen, 2023, pp. 56-65.

<sup>8</sup> PLEBANI, *La ricerca italiana di genere*, pp. 144-150; più in generale: REBECCA MESSBARGER, *The Century of Women: Representations of Women in Eighteenth-Century Italian Public Discourse*, Toronto, University of Toronto Press, 2002.

<sup>9</sup> GIOVANNA CURCIO, *La città del Settecento*, Roma-Bari, Laterza, 2008; *La città nel Settecento. Saperi e forme di rappresentazione*, a cura di Marina Formica, Andrea Merlotti e Anna Maria Rao, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2014.

<sup>10</sup> PAOLO CAPUZZO, *Culture del consumo*, Bologna, il Mulino, 2006; *Il commercio al minuto: domanda e offerta tra economia formale e informale, secc. XIII-XVIII*, Fondazione Istituto internazionale di storia economica F. Datini, Firenze, Firenze University Press, 2015.

<sup>11</sup> DANIELE BELTRAMI, *Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica*, Padova, Cedam, 1954, pp. 50-52, 80.

servire anche i ceti meno abbienti<sup>12</sup>. E le donne frequentavano questi spazi che erano anche luoghi di intrattenimento, di circolazione di informazioni e di *gossip*<sup>13</sup>, in una duplice veste. Erano acquirenti e consumatrici, che in tale veste decretavano il successo di alcuni generi come la cioccolata o di specifici capi d'abbigliamento, in relazione alla trasformazione della moda e al necessario aggiornamento del proprio guardaroba, indirizzato anche attraverso la lettura delle riviste rivolte al pubblico femminile<sup>14</sup>.

Le donne dunque praticavano le botteghe e più di prima detenevano un potere di acquisto, di credito e di indirizzo dell'offerta di merci e di nuove abitudini di consumi; e tutto ciò permette di sottolineare l'apporto femminile al successo di gusti e pratiche tipicamente illuministi e la rilevanza sul piano economico, lungo un processo di "democratizzazione" dei consumi che andava coinvolgendo l'intera popolazione e che vedeva le donne protagoniste. Tutto ciò aveva notevoli ricadute sulla trasformazione dello spazio pubblico e sul rinnovamento delle pratiche della sociabilità che minavano le gerarchie su cui si basava il codice delle appartenenze.

L'incremento delle botteghe in città portava con sé una maggiore visibilità dell'agire femminile sulla scena urbana anche perché le si vedeva nel ruolo di lavoratrici, mogli, figlie e sorelle di artigiani oppure come personale dipendente ma talvolta gestivano anche locande e altre strutture ricettive.

Se ampia testimonianza si ritrova nelle commedie di Goldoni, anche le fonti iconografiche a nostra disposizione restituiscono l'ampio universo delle donne al lavoro che si rendeva visibile in città: le opere di Gaetano Zompini e Giovanni Grevembroch illustrano un'ampia scelta di mestieri femminili, che testimoniano la realtà della notevole crescita dell'occupazione delle donne<sup>15</sup>. Se già prima era «un pilastro

<sup>12</sup> BELTRAMI, *Storia della popolazione di Venezia*, p. 52; ENNIO CONCINA, *Venezia nell'età moderna. Struttura e funzioni*, Venezia, Marsilio, 1989, pp. 197-198.

<sup>13</sup> Su un luogo frequentato dalle donne anche in seguito: FILIPPO DE VIVO, *La farmacia come luogo di cultura: le spezierie di medicina in Italia*, in *Interpretare e curare. Medicina e salute nel Rinascimento*, a cura di Maria Conforti, Andrea Carlino e Antonio Clericuzio, Roma, Carocci, 2013, pp. 129-142.

<sup>14</sup> PLEBANI, *La ricerca italiana di genere*, pp. 149-150.

<sup>15</sup> EAD., *Lo spazio urbano del Settecento a Venezia e l'agency delle donne in Les figures du féminin «en rupture» à Venise: courtisanes, actrices, épouses, servantes et 'putte' du XVI e au XVIIIe siècle*,

invisibile dell'organizzazione del lavoro urbano», nel Settecento questo pilastro «divenne sempre più visibile»<sup>16</sup>, anche agli occhi dei visitatori, perché molte occupazioni avevano un'evidenza extradomestica. Ciò fu causa di tensioni e conflitti, per una pericolosa concorrenza con i lavoratori e suscitò numerose lagnanze da parte di essi, provocando talvolta la reazione delle magistrature coinvolte<sup>17</sup>.

La femminilizzazione dei luoghi di consumo e di vendita, la visibilità delle donne e la loro incrementata autonomia producevano esiti che contrastavano le regole su cui si erano basate le precedenti relazioni tra i ceti. Ne è spia il coinvolgimento di donne impiegate nelle botteghe in amori clandestini e tentativi di matrimoni a sorpresa come quello, del 1734, del giovane patrizio Sebastiano Rizzi con Lucietta Rimondi che non solo non era una patrizia ma era una “mantechera”, ovvero, «una pubblica venditrice d'oglio, di manteche, di dolci e maschere». Lucietta aveva una bottega. Incarnava dunque la disparità sociale, una minaccia che la società di antico regime, anche a Venezia, aveva cercato in ogni modo di tenere a bada. Non un tentativo di matrimonio clandestino bensì nozze segrete aveva stipulato nel 1736 il patrizio Vincenzo Donà con Catta Venturini, figlia di un barbiere, che aveva conosciuto frequentando la bottega del padre in cui Catta dava una mano all'attività del genitore<sup>18</sup>.

Erano donne che varcavano dei limiti prima invalicabili, che aspiravano all'elevazione sociale o comunque volevano ridisegnare il loro destino, relegando la differenza sociale in secondo piano.

L'insofferenza per i limiti imposti dalla disparità di ceto si espri-

actes des Journées d'Etude Organisées par Il Laboratorio, 16-17 janvier 2015, textes réunis et présentés par Cécile Berger et Fabien Coletti, Toulouse, Université Toulouse Jean Jaurès, 2016, pp. 125-131.

<sup>16</sup> FRANCESCA TRIVELLATO, *Fondamenta dei vetrai. Lavoro, tecnologia e mercato a Venezia tra Sei e Settecento*, Roma, Donzelli, 2000, p. 173; più in generale sull'occupazione femminile, pp. 12-14, e *Women and Work in Eighteenth-Century France*, ed. by Daryl M. Hafer and Nina Kushner, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 2015; BOB PIERIK, *Where was women's work? Gender, work and urban space in Amsterdam, 1650-1791*, «Women's History Review», 32 (2023), n. 3, pp. 312-333.

<sup>17</sup> TRIVELLATO, *Fondamenta dei vetrai*, p. 180; KATRINA HONEYMAN, JORDAN GOODMAN, *Women's Work, Gender Conflict, and Labour Markets in Europe, 1500-1900*, «Economic History Review», XLIV (1991), n. 4, pp. 608-628; ANNA BELLAVITIS, *Il lavoro delle donne nelle città dell'Europa moderna*, Roma, Viella, 2016.

<sup>18</sup> TIZIANA PLEBANI, *Un secolo di sentimenti. Amori e conflitti generazionali nella Venezia del Settecento*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2012, pp. 139-141, 233-234.

meva anche attraverso la trasgressione ai codici di abbigliamento che a Venezia, pur tardivamente rispetto ad altrove, aveva imposto una sorta di uniforme di colore nero a tutti i membri del patriziato comprese le donne. A loro come alle cittadine era «risolutamente e rigorosamente proibito» l'uso del colore, in compensazione solo a loro spettavano «tabarini, o mantelletti, e delle velette, cornette, e surtù»<sup>19</sup>.

Ma le donne patrizie, tenute a esibire fuori casa la veste nera, preferivano mostrarsi in pubblico e addirittura passeggiare per piazza San Marco, luogo investito dall'ordine simbolico del potere e dei riti civili, con lo *zendal*, il tipico drappo delle popolane, fissato sulla testa, incrociato al petto e passato dietro alla vita, mettendo in atto una strategia di occultamento dell'appartenenza al ceto nobiliare. Gli informatori degli Inquisitori avevano così modo di avvertire i magistrati che ormai non si distinguevano più le dame dalle prostitute; alcune dame patrizie che in teatro avevano contravenuto alle regole erano costrette a una sorta di arresto a domicilio<sup>20</sup>.

### *Caffè e spazio pubblico*

Il luogo in cui la frequentazione delle donne a ogni ora del giorno e della notte iniziò a creare vive preoccupazioni nei magistrati veneziani sino a considerarla una faccenda di Stato e una minaccia per la sua stabilità, fu il caffè. Bisogna tuttavia fare un'indispensabile premessa.

Tra i nuovi luoghi della sociabilità settecentesca, lo spazio che meglio simboleggia, secondo Agulhon<sup>21</sup>, una nuova forma di scambio sociale, imperniata sul carattere collettivo, egualitario e pubblico, è quello del caffè. Se altri luoghi ebbero una relazione stringente con lo sviluppo dell'opinione pubblica, fu certamente il caffè a legarsi alla democratizzazione dello spazio pubblico, alla realizzazione di ciò che è

<sup>19</sup> EAD., *La sociabilità nobiliare veneziana nel secondo Settecento e i problemi dell'abbigliamento*, in *Sociabilità aristocratica in età moderna. Il caso genovese: paradigmi, interpretazioni e confronti*, a cura di Roberto Bizzocchi e Arturo Pacini, Pisa, Edizioni Plus Pisa University Press, 2008, pp. 87-104, citazioni a p. 95.

<sup>20</sup> Su tutta la questione dell'abbigliamento: EAD., *La sociabilità nobiliare veneziana nel secondo Settecento*.

<sup>21</sup> MAURICE AGULHON, *Il salotto, il circolo e il caffè. I luoghi della sociabilità nella Francia borghese (1810-1848)*, Roma, Donzelli, 1993, pp. 63-77; MICHAEL SCHAICH, *The Public Sphere*, in *A Companion to Eighteenth-Century Europe*, ed. by Peter H. Wilson, Oxford, Blackwell Publishers, 2008, pp. 123-140.

stata definita “sfera pubblica plebea”<sup>22</sup>. Ancor più seguendo le recenti integrazioni e revisioni della definizione di spazio pubblico, il caffè appare luogo centrale di circolazione delle notizie, attivatore di saperi e veicolo di informazioni, stimolo alla critica, palestra di sperimentazione della convivenza di individui eterogenei per ceti, ambienti, comportamenti e della coesistenza di funzioni differenti e molteplici. Nei caffè avevano sede i giornali, si riceveva posta, ci si faceva curare, si giocava, oltre a sorbire la bevanda e a incontrare persone<sup>23</sup>.

Se dunque il caffè è l’istituzione “principe” della sfera pubblica settecentesca, è cruciale comprendere il rapporto delle donne con questo spazio e più in generale le relazioni di genere che vi si intrattenevano.

Può dunque non stupire che la presenza delle donne nei caffè abbia quasi ovunque generato problemi e conflitti e ciò stimola a riflettere su quanto questo nuovo spazio in relazione alle donne soddisfi quelli che sono ritenuti i tre requisiti della sfera pubblica: sociabilità, eguaglianza e comunicazione<sup>24</sup>. Ho intrapreso uno studio comparativo sulle diverse modalità di accesso e gradimento del pubblico femminile nei caffè in Europa, riflesso di interessanti varianti nella costruzione della sfera pubblica in relazione alla promiscuità e all’articolazione degli spazi urbani, a cui rinvio<sup>25</sup>. In estrema sintesi, è rimarcabile che in Inghilterra, patria dei *club* e dei caffè, e in Francia, seppure con alcune differenze, l’ambiente dei caffè fosse ristretto ai soli uomini. Erano spazi connotati dalle pratiche della sociabilità maschile e come tali si rendevano poco desiderabili agli occhi del pubblico femminile. In Italia, e in maniera assai peculiare e singolare a Venezia, tale marcata caratterizzazione non si verificò, anzi i caffè costituirono un ritrovo condiviso, e la loro attrattiva e fortuna dipesero proprio dalla presenza femminile e dall’intervento di ambo i sessi, oltre che di ceti disparati.

Del cruciale ruolo dei caffè nello spazio pubblico veneziano ne è

<sup>22</sup> Cfr. EDOARDO TORTAROLO, *L’illuminismo. Dubbi e ragioni della modernità*, Carocci, Roma 1999, p. 172.

<sup>23</sup> Per una breve storia cfr. TIZIANA PLEBANI, “Acque negre, acque salse, acque levantine”: il caffè, Venezia e l’Oriente, in *Il caffè, ossia brevi e vari discorsi in area padana*, a cura di Angelo d’Orsi, Milano, Silvana, 1991, pp. 2-20.

<sup>24</sup> EAD., *Luoghi di caffè, spazio pubblico e conflitti di genere*, in *Femminile e maschile nel Settecento*, a cura di Cristina Passetti e Lucio Tufano, Firenze, Firenze University Press, 2018, pp. 33-46.

<sup>25</sup> SANDRA STOCCHETTO, *Il negozio del caffè nella Serenissima*, Venezia, Ytali, 2022, pp. 47-48.

prova il loro numero, che giunse ad arrivare nella seconda metà del secolo a 289, assai più elevato, in proporzione al numero di abitanti, rispetto a Londra, Parigi e ad altre capitali<sup>26</sup>. Il consistente numero è spia anche del ruolo svolto in città come motore economico e occupazionale, anche femminile. Tutti e tutte frequentavano i caffè, anche le popolane per sorbire la tazzina al banco oppure sedute sulle tante panche che venivano predisposte all'esterno e che cominciarono a preoccupare i magistrati. La prima di queste disposizioni che incontriamo nelle annotazioni degli Inquisitori di Stato, che componevano la magistratura penale che presiedeva alla segretezza degli affari dello Stato, risale al 20 giugno del 1699: si incomincia a richiedere che siano totalmente levati «li banchi, e sedie di qualunque sorte, tanto esteriori, quanto interiori», e a prescrivere che le stesse botteghe a mezzanotte dovessero essere assolutamente serrate, provvedimenti che venivano ribaditi anche negli anni successivi.

Erano in particolare le donne ad apprezzare la libertà e le opportunità che questi luoghi concedevano loro, l'uscita dal domestico e la piena disponibilità di uno spazio pubblico e laico; anche i viaggiatori stranieri notavano questo andare e venire femminile, cosa davvero inedita, e la sosta a ogni ora sia di popolane che di cittadine e pure di patrie. Gli Inquisitori osservavano con allarme tale visibilità delle donne in città e la loro preferenza per i caffè:

Dacché si è introdotto in presente Dominante che le donne anche di nobile condizione si espongono ali occhi di tutti e per le stradde e per la Piazza anche ne' tempi che non è permesso l'uso della maschera, superata la riserva che loro infondeva il pudore, si sono anche intruse nelle botteghe da caffè<sup>27</sup>.

Le donne sapevano di contare sugli spazi interni, i cosiddetti camerini, in cui potevano sostare con maggiore libertà e discrezione. Dopo una serie di decreti per limitare orari di apertura e riaffermare il comportamento spettante alle patrie, nel 1766 gli Inquisitori davano ordine che «li camerini tutti e dovunque disfatti» e «che non fossero

<sup>26</sup> VENEZIA, *Archivio di Stato* (d'ora in poi ASVe), Inquisitori di Stato (d'ora in poi IS), Annotazioni in registro (d'ora in poi A), b. 528, 20 giugno 1699; su tutto questo PLEBANI, *Luoghi di caffè*, pp. 44-46.

<sup>27</sup> ASVe, IS, A, b. 528, 3 gennaio 1777.

ammesse donne di qualunque condizione in qualsiasi delle botteghe da acque dentro li ponti, per allontanarle intanto dalli luoghi più esposti e frequentati della città»<sup>28</sup>.

Si era accesa una vera guerra dei caffè riguardante l'accesso alle donne, che tuttavia aveva come oggetto un più ampio tentativo di argine alle pratiche di appropriazione femminile degli spazi cittadini.

Gli Inquisitori registravano infatti che comunque le donne non si limitavano ai caffè ma frequentavano con libertà ogni luogo, specie quelli che avevano camerini: «divennero frequentati da esse tutti li altri luoghi che ne avevano, o ne formavano, malvasie, pestrini, e persino le osterie»<sup>29</sup>. Nonostante il divieto, le donne però continuarono a frequentare i caffè e a dimostrare di non voler rinunciare alla sociabilità che potevano coltivare grazie a questi locali.

Si giunse così alla parte del 28 gennaio 1777: il Consiglio dei Dieci, su istanza degli Inquisitori di Stato, decretava il divieto di accesso alle donne «di qualunque condizione» e con «qualunque abito» alle «Botteghe di caffè e nei camerini annessi e predisposti ad uso di conservazione, ritrovo e consumo di bevande e pranzi». Non bastava tuttavia rispettare il divieto d'entrata ma era necessario smantellare la struttura interna, composta di "camerini" ovvero di stanze interne.

Il provvedimento nelle Annotazioni degli Inquisitori chiariva le ragioni di tale manovra restrittiva:

La maturità di questo consiglio prese nel 18 del passato dicembre la deliberazione di voler risolutamente che per gradi sia frenato il vivere troppo libero e licenzioso delle femmine nostre, cosa che sradica il buon costume senza il quale divengono inutili e sprezzate anco le più importanti leggi d'una Repubblica [...] e si freni, come deve fare un saggio e prudente Governo, una deambulazione notturna praticata perfino nelle ore avanzatissime della notte per tutte le pubbliche strade di questa Dominante non meno dalle femmine nostre<sup>30</sup>.

La pratica delle botteghe da caffè da parte delle donne non si arrestava dunque con il giungere delle ombre della sera bensì persisteva

<sup>28</sup> ASVe, IS, A, b. 537, 12 settembre 1766, reiterato più volte.

<sup>29</sup> Ivi, b. 533, 8 agosto 1749.

<sup>30</sup> Ivi, b. 525, 4 febbraio 1777.

anche nelle ore più «avanzatissime della notte», così da rendere palese agli occhi di ciascuno, cittadino o forestiero, la loro deambulazione notturna.

L'incremento della sociabilità della notte, da parte di uomini e di donne, costituiva peraltro una delle grandi novità che avevano modificato il volto delle città europee, resa possibile dall'introduzione dell'illuminazione pubblica, di cui anche Venezia si dotò, almeno per le zone centrali, dal 1732<sup>31</sup>. Questa innovazione fu vissuta dai contemporanei come una "rivoluzione" che allentò la percezione di insicurezza delle ore notturne e spinse a una maggiore frequentazione degli spazi pubblici durante la notte<sup>32</sup>: il caffè, bevanda eccitante, a differenza degli alcolici, agevolava tale pratica.

Dunque, vediamo che la libertà femminile aveva aperto un conflitto con lo Stato che verteva sulla loro frequentazione dei luoghi pubblici e soprattutto dello spazio più promiscuo, più "democratico", luogo di formazione dell'opinione, dello scambio di informazioni e di saperi, l'istituzione "principe" della sfera pubblica settecentesca ovvero il caffè. Tale libertà femminile, che dalle fonti documentarie viene definita «turbativa della vita dello Stato», diveniva dalla metà degli anni settanta un problema cruciale dei magistrati che nel decidere alcune drastiche misure riguardo il più generale ordine pubblico, tra cui il riconfermato obbligo del vestito nobiliare ai teatri, la chiusura del Ridotto, stabilirono l'ennesima proibizione di accesso ai caffè rivolta alle donne, resa però ora più categorica e restrittiva.

Tuttavia, a differenza del modello inglese, in cui i caffè erano un ambito che gli uomini desideravano rimanesse un loro monopolio, i caffè veneziani facevano del carattere antisegregazionista il loro marchio di fabbrica. Tant'è che, se già le misure adottate precedentemente sull'orario dei caffè e l'accesso delle donne avevano creato malumori tali da rendere inefficaci tali provvedimenti, l'ordine di proibizione del 1777, assai più estremo e rigoroso, era accompagnato da uno strascico

<sup>31</sup> TIZIANA PLEBANI, *I conflitti sulla visibilità delle donne e lo spazio urbano*, in *La città dell'occhio / Die Stadt des Auges. Dimensioni del visivo nella pittura e letteratura veneziane del Settecento / Dimensionen des Visuellen in der venezianischen Malerei und Literatur des 18. Jahrhunderts*, a cura di von Barbara Kuhn, Robert Fajen, Roma, Viella, 2020, pp. 303-317.

<sup>32</sup> L'espressione "rivoluzione" per tale novità, in CRAIG KOSLOFSKY, *Evening's Empire: A History of the Night in Early Modern Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 276.

di reazioni da parte della voce popolare, di cittadini nonché di letterati che sparsero satire e rime a ridicolizzare il tentativo di ritornare a modelli di vita austeri e segregati.

Ma oltre l'insofferenza manifestata dalla pubblica opinione, tale misura suscitò proteste che mettevano in luce l'importanza delle donne nel regime di scambi e consumi, nell'economia mercantile e nella produzione e circolazione del benessere urbano: l'immagine della città settecentesca, dei suoi spazi, delle sue pratiche e della sua socialità veniva messa a repentaglio da tali provvedimenti e ciò indusse a sollecitare una rinegoziazione. Fu dunque la città, così come si configurava nel maturo XVIII secolo, a rispondere alle magistrature veneziane tramite una categoria di rilevanti operatori economici: i caffettieri, figure connotate da una precisa identità sociale e culturale. Essi si rivolsero ai detentori del potere inviando una mole di suppliche. Quasi un centinaio di caffettieri fece infatti sentire la propria voce, denunciando il fatto che il divieto alle donne stava mettendo in ginocchio l'intera arte e le famiglie di tutti quelli implicati nel mondo dei caffè, che erano assai numerosi<sup>33</sup>: non solo caffettieri ma anche garzoni, inservienti, facchini, fornitori e appaltanti, maestranze dell'arte. Nel 1781 gli impiegati nel settore erano 781, più molti altri non censiti<sup>34</sup>. Ma le botteghe di caffè erano anche rifornite di cibo, giornali e altre necessità degli avventori e dunque il mondo che si sosteneva grazie a loro era assai più esteso.

Che cosa chiedevano tutti questi caffettieri? Insistevano nel sottolineare che le donne erano il cardine del peculiare scambio che avveniva nei loro ritrovi, come aveva affermato anche Goldoni, ma tra le righe facevano intendere che più in generale la socialità legata ai nuovi consumi e alle nuove abitudini di vivere la città stava nelle loro mani: pertanto era cruciale per tutta l'economia cittadina trovare una soluzione che permettesse loro di entrare pur evitando, secondo la volontà espressa dai magistrati, di esporle allo sguardo dei passanti. Nelle loro petizioni i caffettieri allegavano liste dei loro avventori per dimostra-

<sup>33</sup> Nel fondo degli Inquisitori di Stato esiste un corposo faldone che contiene le suppliche fatte da 94 caffettieri agli Inquisitori di Stato a seguito della deliberazione del 28 gennaio del 1776: ASVe, IS, *Suppliche dei caffettieri per ricevere nobili e donne nelle loro botteghe*, b. 755; cfr. SAMUELE ROMANIN, *Storia documentata di Venezia*, 8, p. 130; FILIPPO MARIA PALADINI, *Sociabilità ed economia del loisir: fonti sui caffè veneziani del XVIII secolo*, «Storia di Venezia», 1 (2003), pp. 154-281.

<sup>34</sup> STOCCHETTO, *Il negozio del caffè*, p. 42.

re che il loro ambiente dava adito solo a civili conversazioni e ritrovi, ospitavano compagnie onorate e rispondevano a un bisogno collettivo e del tutto “naturale” di socialità, al riparo da smoderatezze. Si cercava inoltre di assicurare che si sarebbero ricevute «Femmine accompagnate però dal consorte, o da suoi domestici», mentre ormai molte donne frequentavano i caffè anche da sole<sup>35</sup>.

Come riuscire a salvaguardare da un lato il loro diritto d'accesso e il benessere della città e al contempo frenando la loro visibilità sulla pubblica via? I caffettieri proposero di distinguere nettamente l'ingresso delle botteghe di caffè e d'acqua da quello dei camerini e dei locali adiacenti, luoghi di ritrovo di compagnie più o meno chiuse e tale soluzione venne accolta. Si aprì pertanto una fase di negoziazione tra i caffettieri e gli Inquisitori di Stato di concerto alle magistrature che presiedevano all'edilizia che dovevano vagliare che venisse realizzata una via d'accesso che non si affacciava sulla “pubblica via” e, oltre a questo, che si impedisse il passaggio delle clienti attraverso le case dei caffettieri, poste in genere sopra i locali.

La città visse una sorta di grande sommovimento edilizio perché i caffè, seppur molto concentrati nelle aree centrali, specie attorno a piazza San Marco, lungo le Procuratie e le Mercerie, in realtà erano distribuiti capillarmente in città, pure nelle zone periferiche ed erano presenti nel Ghetto, perché molti commercianti erano ebrei, tra cui anche una donna<sup>36</sup>.

Veneziani e forestieri assisterono, si suppone con curiosità, ironia e forse ansietà, allo smantellamento di camerini interni, alla rottura di murature, innalzamento di tramezzi, realizzazione di nuove porte d'entrata nelle calli secondarie; si sbarravano inoltre scale di collegamento con piani superiori, per separare o, meglio, “segregare” le vie d'accesso normali dei caffè e dei locali annessi alle donne. Questa grande quantità di opere murarie provocò indubbiamente un gran fermento e un via vai di muratori, maestranze, protti, addetti e curiosi e l'intervento non esclusivo degli agenti degli Inquisitori: la peculiare normativa edilizia che vigeva a Venezia, per la quale tutto ciò che andava a incidere sulle soglie tra spazi privati e suolo urbano pubbli-

<sup>35</sup> Su tutta la vicenda anche per il seguito: PLEBANI, *I conflitti sulla visibilità delle donne*.

<sup>36</sup> STOCCHETTO, *Il negozio del caffè*, pp. 55-61.

co doveva essere attentamente controllato e sorvegliato da specifiche magistrature, in particolare quella dei Giudici del Piovego, comportò che ogni intervento nei caffè desse il via a un iter che procedeva con modalità e tempistiche prescritte e che era finalizzato al rilascio di una licenza o concessione, dietro la presentazione di prospetti e progetti di intervento. Le relazioni dei caffettieri, a seguito della supplica, descrivevano in dettaglio i lavori da eseguire o già conclusi per realizzare la secondaria via d'accesso alle donne rispetto alla normale via d'entrata e la creazione di stanze più appartate, come mezzà, camerini e cameroni, vicini alle botteghe ma non comunicanti. Francesco Cosma, caffettiere a San Pantalon chiedeva di «poter ricever Donne in una mia stanza, le quali possono esse venire ed uscire senza osservazione alcuna»; Zuanne Tavelli, caffettiere sotto le Procuratie vecchie, spiegava di aver predisposto un «luogo terreno separato dalla bottega», allo stesso modo il caffettiere e malvasiotto Tabacco in campo Santo Stefano dichiarava di aver provveduto in modo per «poter ricevere in due luoghi in faccia alla bottega, separati dalla pubblica strada»<sup>37</sup>.

I caffettieri erano tenuti a inviare la descrizione accurata degli interventi da parte dei capi muratori, e gli Inquisitori, dopo aver visionato tale documentazione, inviavano il loro “fante” a verificare che l'esito fosse quello dichiarato e che soddisfacesse a quanto stabilito dagli ordini; solo grazie al riscontro positivo dell'esame gli Inquisitori concedevano il permesso di entrata alle donne nel caffè.

Non potendo frenare davvero la libertà di movimento che le donne si erano ormai conquistate e che era gradita alla maggior parte delle persone, si attuava un intervento “cosmetico”: si riduceva e si schermava la loro visibilità, ricorrendo a distinzioni di soglie e di accessi.

Non era tuttavia così semplice, anche per le diverse funzioni svolte dalle botteghe d'acque e caffè in città: all'interno si smerciavano infatti al minuto diversi preparati a base di acque vite e liquori, una sorta di farmacopea di base che nelle zone più periferiche ne faceva quasi delle succursali delle spezierie. Erano le donne a rifornirsene per il consumo abituale delle famiglie e si recavano di persona se non c'era la possibilità di delegare tale incombenza alla servitù. Alcuni caffettieri che si erano distinti per tali servizi, come Pietro Laganà in fundamenta del

<sup>37</sup> PLEBANI, *I conflitti sulla visibilità delle donne*.

Rosmarin, facevano presente il danno inferto ai bisogni della comunità se si impediva alle donne di poter venire ad acquistare tali preparati, sottolineando che erano le donne che «d'ordinario sono gli individui a cui nelle povere famiglie restano appoggiate le provvisioni minute fuori di casa» e chiedeva «la libertà di servir donne nella sola bottega o sia al banco, stando esse in piedi, e senz'accordarle servizio di sedia e camerini». Gli Inquisitori accettarono tale proposta, purché non si fermassero più dell'indispensabile e non consumassero caffè<sup>38</sup>. Si permetteva dunque una loro presenza purché transitoria, ma tale concessione apriva un varco di possibilità che le donne utilizzarono.

Tuttavia, l'impopolarità di tale decreto rese tali misure inefficaci, confermando che gli uomini e in genere la città non desideravano tale separazione di ambiti.

### *Spazio pubblico e mixité*

La guerra innescata contro l'accesso ai caffè alle donne consente di riflettere su più ordini di discorso. Da un lato la guerra ai caffè va letta come un tentativo da parte delle autorità di contenimento e di freno rispetto a questioni ben più rilevanti in cui la visibilità delle donne costituiva la punta di un iceberg: conflitti matrimoniali, divorzi, allontanamento dalla casa maritale in tutti i ceti, e matrimoni clandestini o non registrati nella classe patrizia, minavano la stabilità dello Stato. Trasgressioni, irregolarità, insofferenze all'ordine familiare di cui erano indubbiamente protagoniste le donne, oltre che i giovani di ambo i sessi in tutti i ceti.

Edward Shorter parlando della famiglia della società tradizionale l'aveva paragonata a «una nave ben salda agli ormeggi, con grandi cavi discendenti da ogni lato a fissarla al molo». In realtà così salda anche prima del XVIII forse non era mai stata, ma si può concordare con lui che «nel suo viaggio verso il mondo moderno, la famiglia ha infranto tutti questi legami»<sup>39</sup> e in special modo nel Settecento, per poi essere rinsaldata in seguito.

La caparbia volontà delle donne di trasgredire ai divieti ci permette poi di riprendere il tema più generale dello spazio pubblico, delle ten-

<sup>38</sup> PLEBANI, *I conflitti sulla visibilità delle donne*, p. 316.

<sup>39</sup> EDWARD SHORTER, *Famiglia e civiltà. L'evoluzione del matrimonio e il destino della famiglia nella società occidentale*, Milano, Rizzoli, 1978, pp. 9-10.

sioni che lo attraversano, e considerarla come parte dell'*agency* femminile che nella società del tempo vi si leggeva apertamente e non più in controluce.

Da un lato ci induce a concepire lo spazio pubblico come un laboratorio aperto a più dimensioni, e non solo come spazio di governo, in cui le pratiche femminili «di allargamento, fuoriuscita, trasformazione di ciò che illuministicamente appariva semplicemente privato»<sup>40</sup> hanno sempre agito ma indubbiamente con particolare evidenza tra la metà del XVII secolo e il Settecento. Se le donne delle élite hanno spesso utilizzato poteri informali e relazionali per esplicitare un proprio protagonismo all'interno delle corti o di ambienti circoscritti, dove le loro trasgressioni potevano essere più o meno accettate e assorbite, nel Settecento l'ambito del conflitto si dilata e si "democratizza".

Non si tratta più di pratiche ristrette a donne privilegiate ma di un cammino assai più comune di appropriazione di luoghi e stili urbani e in cui le trasgressioni costituiscono sia un attacco alle strutture societarie di antico regime sia alla consueta segregazione femminile. La libertà di movimento che erodeva la distinzione tra sfera pubblica e privata diveniva un atto politico e un'istanza verso il "diritto alla città" e alla piena cittadinanza, anche se ancora non formulata consapevolmente come sarà a fine secolo. Si associa all'idea della città settecentesca pienamente a uso dei suoi abitanti, sia di uomini che di donne, in cui l'ideale di una vita felice riguardava la propria realizzazione all'esterno della casa, attraverso rapporti molteplici che potevano esplicarsi negli spazi della sociabilità. Ma un tema è da porre in evidenza, quello della *mixité*, e della rilevanza nelle dinamiche tra i sessi, nello sblocco di emozioni e desideri e nella trasformazione dello spazio pubblico in modo più accogliente. Promiscuità per secoli è stata una parola quasi oscena, l'amicizia tra sessi sconosciuta, l'uscita dal regime segregazionista e con essa l'occasione di sperimentare la promiscuità dei sessi fu una novità straordinaria, mai sottolineata abbastanza, gradita dalla maggior parte delle persone e disapprovata da moralisti e conservatori<sup>41</sup>.

<sup>40</sup> MARIUCCIA SALVATI, *Introduzione*, in *La sfera pubblica femminile. Percorsi di storia delle donne in età contemporanea*, a cura di Dianella Gagliani e Mariuccia Salvati, Bologna, Clueb, 1992, p. 12.

<sup>41</sup> Questo tema è oggetto dei miei recenti studi: TIZIANA PLEBANI, *Sentire il corpo dell'amico: dalla passione virile alla mixité*, in *Sensibilità moderne. Storie di affetti, passioni e sensi (secoli XV-*

A Venezia in particolare la sfera pubblica era intrisa di socievolezza e del desiderio di mescolamento fra ceti e soprattutto tra generi; gli uomini, a differenza di ciò che accadeva in Inghilterra, non ambivano a spazi preclusi al gentil sesso e pertanto i luoghi di caffè appartenevano a entrambi. La presenza delle donne ne era un ingrediente indispensabile e insostituibile e la loro visibilità, colta anche dallo sguardo dei forestieri, componeva ormai l'immagine della città così come ci si aspettava e si voleva che fosse ed era indistinguibile dai suoi spazi, dai suoi ritrovi, dalla sua scena pubblica. Di chi è la città? Come sappiamo questo è un tema cruciale di oggi ma forse lo era già al tempo.

#### ABSTRACT

La scena pubblica a Venezia nel Settecento è un luogo di contrattazione inedita dello statuto del corpo femminile e della sua visibilità che coinvolgono normative riguardanti l'ordine pubblico. Se alcune nuove carriere, attrici, cantanti, ballerine, delineano percorsi emancipativi e successi di vita e denaro, associate alla centralità del teatro come "media" influente, in un altro luogo, i caffè, si svolge un aperto conflitto con lo Stato. La frequentazione di questi spazi, a Venezia più promiscui che altrove, da parte delle donne, viene definita dalle magistrature veneziane "turbativa della vita dello Stato", ed espressione di una eccessiva e pericolosa "libertà". Così dalla metà degli anni Settanta vengono decise alcune drastiche misure, perché "sia frenato il vivere troppo libero e licenzioso delle femmine nostre" e impedito significativamente l'accesso ai caffè, ribadito più volte sino a renderlo più categorico. Ma tali provvedimenti si scontrarono con una reazione sia dei caffettieri, categoria in cui erano presenti alcune donne, sia con la resistenza delle donne alla restrizione della loro libertà di movimento e di sociabilità.

The public scene in Venice in the 18th century is a place of unprecedented negotiation of the status of the female body and its visibility, involving regulations concerning public order. If some new careers – actresses, singers, dancers – delineate emancipatory paths and successes in life and money, associated with the

centrality of the theatre as an influential 'media', in another place, the *cafés*, an open conflict with the State takes place. The attendance of these spaces by women, in Venice more promiscuous than elsewhere, was defined by the Venetian magistrates as "disturbing the life of the State", and an expression of an excessive and dangerous "freedom". Thus, from the mid-seventies, drastic measures were decided, so that "the excessively free and licentious living of our females would be curbed" and access to *cafés* significantly impeded, the ban being reiterated several times to the point of making it more categorical. But these measures were met with a reaction from both the *café* owners, a category in which some women were present, and the women that resisted the restriction of their freedom of movement and to their social life.



Chiara Valsecchi

LA CONDIZIONE GIURIDICA DELLE DONNE NELLA LEGISLAZIONE  
ITALIANA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO

*Dopo la Rivoluzione: la donna nelle prime codificazioni ottocentesche, tra nuovi modelli familiari e antichi vincoli*

L'aprirsi del XIX secolo rappresenta per l'Italia un momento di profondi e radicali mutamenti dal punto di vista del sistema giuridico in generale e del diritto delle persone in particolare, a causa dei 'venti rivoluzionari' e delle vaste riforme introdotte dal dominatore francese.

Approvato in Francia nel 1804, il Codice civile – un fondamentale obiettivo politico per Napoleone – segna, anche per i territori conquistati, la fine del plurisecolare sistema costruito sul diritto romano, strettamente intrecciato con leggi e consuetudini locali, funzionante grazie al "governo" potente del ceto giuridico degli interpreti<sup>1</sup>.

Con il mondo di *ancien régime*, scompaiono dunque antiche strutture sociali e giuridiche e si rivedono gli assetti proprietari e familiari. La fine della grande famiglia patriarcale, che riuniva più generazioni sotto l'indiscussa autorità di un *pater*, proclamata fin dal 1789 in nome della libertà individuale e dell'uguaglianza, comporta alcuni esiti irreversibili, con la redistribuzione dei patrimoni, la piena capacità giuridi-

<sup>1</sup> Nell'impossibilità di offrire qui un quadro storiografico anche minimamente esaustivo su temi di amplissima portata, sui quali le analisi e le riflessioni storiche e storico-giuridiche sono innumerevoli, ci si limiterà a fornire alcuni riferimenti essenziali a un inquadramento delle questioni, oltre ad alcuni studi recenti su specifici passaggi ed aspetti. Per una visione complessiva dell'esperienza rivoluzionaria e per una convincente interpretazione della genesi e del valore del codice civile napoleonico, nonché per la sua applicazione in territorio italiano, rimangono fondamentali gli studi di Adriano Cavanna e specialmente: ADRIANO CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, II, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 395-617, con la bibliografia finale, nonché i saggi ora raccolti in volume: ID., *Codificazione del diritto italiano e imperialismo giuridico francese nella Milano napoleonica. Giuseppe Luosi e il diritto penale*, in ID., *Scritti (1968-2002)*, II, Napoli, Jovene, 2007, pp. 833-927; *Mito e destini del Code Napoléon in Italia. Riflessioni in margine al Panegirico a Napoleone legislatore di Pietro Giordani*, ivi, pp. 1079-1129; *Influenze francesi e continuità di aperture europee nella cultura giuridica dell'Italia dell'Ottocento*, ivi, pp. 1185-1218.

ca dei giovani non appena maggiorenni e la parità di diritti successori tra tutti i figli legittimi, maschi e femmine<sup>2</sup>.

Per le donne, però, quest'ultima sembra essere quasi l'unica conquista. Benché vi abbiano preso parte con sacrificio e passione, la Rivoluzione non garantisce loro la piena uguaglianza, anzi: a giustificare la perdurante sottomissione è, quasi beffardamente, invocata proprio quell'idea di natura, a partire dalla quale si sono messe in discussione le disuguaglianze sociali e si sono costruite le dichiarazioni universali dei diritti. È in nome di una superiorità naturale dell'uomo sulla donna che si perpetuano, nella società e nel diritto, strutture gerarchiche che, col restringersi dei vincoli familiari, sembrano farsi persino più opprimenti: alla subordinazione nei confronti del capofamiglia, che riguardava non solo la donna ma tutti i figli e discendenti, si sostituisce la gerarchia marito-moglie, per molti versi ancor più asfittica ed umiliante<sup>3</sup>.

La codificazione napoleonica sancisce infatti l'affermazione della nuova famiglia legittima della società borghese, costruita intorno alla coppia uomo-donna (legalmente coniugati) e ai loro figli.

Delle riforme rivoluzionarie si mantiene quanto è giudicato indispensabile per garantire e salvaguardare il principio della laicità dello Stato e per fondare un'idea forte della famiglia, basata sul principio d'autorità, in funzione di una solida e coesa compagine statale.

<sup>2</sup> Ancora utili per orientarsi GIULIO VISMARA, *Il diritto di famiglia in Italia dalle riforme ai codici*, in Id., *Scritti di storia giuridica*. 5. *La famiglia*, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 67-137 e PAOLO UNGARI, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1975)*, Bologna, il Mulino, 2002 (prima ed. 1974); *La Famille, la Loi, l'État. De la Révolution au Code Civil*, textes réunis et présentés par Irène Thery et Christian Biet, Paris, Imprimerie Nationale, 1989. Una panoramica, con ulteriore bibliografia, in MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *Persone e famiglia nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, 13, Torino, Utet, 1995 pp. 457-526 e in LOREDANA GARLATI, *La famiglia tra passato e presente*, in *Diritto della famiglia*, a cura di Salvatore Patti e Maria Giovanna Cubeddu, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 1-48, specie pp. 26 ss.

<sup>3</sup> Per essenziali riferimenti si vedano alcune recenti pubblicazioni con la bibliografia ivi indicata: VALENTINA ALTOPIEDI, *Olympe de Gouges: storia e storiografia dell'autrice della Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina*, «Lessico di etica pubblica», 2 (2018), pp. 72-81; VINZIA FIORINO, *Il genere della cittadinanza. Diritti civili e politici delle donne in Francia (1789-1915)*, Roma, Viella, 2020, specie pp. 12-13 e 27-62; CHRISTINE LE BOZEC, *Les femmes et la Révolution 1770-1830*, Paris, Passés composés/Humensis, 2019; FRANCESCO MASTROBERTI, *Il codice delle donne*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto*, V, Bari, Cacucci, 2012, pp. 347-359; RAFFAELLA MESSINETTI, *I diritti fondamentali delle donne*, in *Oltre la violenza di genere*, a cura di Giovanna Gianturco e Giovanni Brancato, Roma, Sapienza Università Editrice, 2022, pp. 143-157.

L'introduzione del matrimonio civile e del divorzio, peraltro fortemente circoscritto rispetto alle leggi del periodo giacobino, non porta con sé una maggiore autonomia per la donna coniugata, che, al contrario, è posta indiscutibilmente sotto la tutela giuridica del marito: nel definire diritti e obblighi dei coniugi, il testo normativo dichiara espressamente che ella ha il dovere di obbedirgli e la assoggetta alla supervisione dell'uomo attraverso l'autorizzazione maritale, necessaria per comparire in giudizio, alienare beni, accendere ipoteche e per ogni atto di straordinaria amministrazione del suo stesso patrimonio personale<sup>4</sup>, con la sola eccezione della facoltà di testare<sup>5</sup>.

I rapporti patrimoniali tra i coniugi sono disciplinati con un compromesso tra innovazione e tradizione. Pur essendo prevista la possibilità di stipulare convenzioni particolari, la legge propone soprattutto due modelli tipici e alternativi: la comunione – non di tutti i beni ma dei mobili e degli acquisti – regime legale che scatta in mancanza di volontà espressa contraria (più diffusa nel nord della Francia, è pochissimo usata in Italia), e la dote. In ogni caso solo il marito ha il potere di amministrazione dei beni dotali e comuni<sup>6</sup>.

Il Codice civile viene introdotto da Napoleone in tutti i territori italiani caduti sotto il dominio francese, in via diretta o indiretta, tra il 1806 e il 1808.

Se complessivamente le nuove leggi sono ben accolte, sia dalla po-

<sup>4</sup> Indichiamo qui il testo degli articoli nella traduzione ufficiale italiana curata nel 1806 per l'entrata in vigore nel Regno d'Italia: *Codice civile di Napoleone il Grande pel Regno d'Italia*, I, Milano, Dalla reale stamperia, 1806: Libro I, titolo V. Capo VI. *Dei diritti e dei rispettivi doveri dei coniugi*: art. 213: «Il marito è in dovere di proteggere la moglie, la moglie di obbedire al marito»; art. 214: «La moglie è obbligata ad abitar col marito, ed a seguirlo ovunque egli crede opportuno di stabilire la sua residenza: il marito è obbligato a riceverla presso di sé, ed a somministrarle tutto ciò, ch'è necessario ai bisogni della vita, in proporzione delle sue sostanze e del suo stato»; art. 215: «La moglie non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito, quand'anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in comunione, o fosse separata di beni»; art. 217: «La donna, ancorché non sia in comunione o sia separata di beni, non può donare, alienare, ipotecare, acquistare, a titolo gratuito od oneroso, senza che il marito concorra all'atto, o presti il suo consenso in iscritto».

<sup>5</sup> È l'art. 226 a sancire esplicitamente che «La moglie può far testamento senza l'autorizzazione del marito».

<sup>6</sup> Le norme sui rapporti patrimoniali tra coniugi sono collocate, secondo la logica del *Code civil*, nel libro terzo: *Codice civile di Napoleone il Grande pel Regno d'Italia*, II, Milano, Dalla reale stamperia, 1806: Libro III, titolo V. *Del contratto di matrimonio, e dei Diritti rispettivi degli sposi*, artt. 1387 ss.

polazione sia dai giuristi, non mancano le resistenze su alcuni aspetti troppo lontani dalle tradizioni italiane, in particolare in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi e di scioglimento del vincolo<sup>7</sup>, ma anche sulla divisione paritaria dei patrimoni in caso di successione<sup>8</sup>.

Quanto all'impostazione generale però, non vi è dubbio che la struttura gerarchica della famiglia proposta dal codice francese sia non solo accettata, ma ribadita e difesa dalla dottrina giuridica, dai tribunali e dalla società civile a larghissima maggioranza.

Dopo la caduta di Napoleone e il Congresso di Vienna, in quasi in tutti i territori, anche i sovrani restaurati avviano, più o meno tempestivamente, un processo di riforme legislative e di codificazione di tutti i rami del diritto, dando vita a codici civili, penali e processuali.

Il passaggio più repentino è quello del Lombardo-Veneto, dove, fin dal 1816, viene introdotto il codice austriaco (*Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch für die deutschen Erblande* – Abgb) già in vigore dal 1° gennaio 1812 nei Territori Ereditari Tedeschi.

Le differenze rispetto alla legge francese non riguardano soltanto l'iter formativo, che ovviamente non passa attraverso il travaglio rivoluzionario, ma anche importanti elementi della struttura e del contenuto.

Il diritto delle persone è improntato a una ispirazione giusnaturalistica, sul postulato, esplicitamente sancito al §. 16, che «ogni uomo

<sup>7</sup> A preoccupare le famiglie italiane è soprattutto la previsione della comunione come regime legale, a detrimento dell'ancora radicatissimo ricorso alla dote, connessa, inevitabilmente, con l'esclusione o la limitazione per la donna di diritti successori, e il 'binomio' matrimonio civile-divorzio, che viene fortemente contrastato anche dalle gerarchie ecclesiastiche. La più recente, articolata e convincente ricostruzione storiografica dell'entrata in vigore e applicazione del codice nel Regno d'Italia è stata compiuta da Stefano Solimano, proprio con un *focus* sul tema del divorzio, e con una vasta ricerca archivistica che offre dati più che significativi. A essa si rimanda anche per la ricca bibliografia: STEFANO SOLIMANO, *Amori in causa. Strategie matrimoniali nel Regno d'Italia napoleonico (1806-1814)*, Torino, Giappichelli, 2017, in particolare per la visione generale pp. 1-47. Per il meridione, analogo studio è quello condotto sempre in anni recentissimi da PAOLA MASTROLIA, *L'ombra lunga della tradizione. Cultura giuridica e prassi matrimoniale nel Regno di Napoli (1809-1815)*, Torino, Giappichelli, 2018. Vedi anche alla nota successiva.

<sup>8</sup> Fondamentale anche per questi profili la ricostruzione offerta da STEFANO SOLIMANO, *Il buon ordine delle private famiglie'. Donazioni e successioni nell'Italia napoleonica*, Napoli, Jovene, 2021. Con ampio ricorso alle fonti, lo studioso ben dimostra come in tutto il territorio italiano (e nella stessa Francia) fossero state eluse, disapplicate e contrastate, con una vera e propria battaglia giurisprudenziale, anche le norme che stabilivano parità di trattamento tra maschi e femmine in caso di successione legittima.

ha dei diritti innati che si conoscono colla sola ragione, perciò egli è da considerarsi come una persona»<sup>9</sup>. Questi principi emergono con particolare evidenza proprio nella legislazione sulla famiglia, che risulta così particolarmente aperta e avanzata, specie nel confronto con quella napoleonica.

Nell'economia familiare e nei rapporti tra coniugi spicca il fatto che l'Abgb ignora del tutto l'autorizzazione maritale e permette alla donna di disporre liberamente dei suoi beni. Molto diversa è anche la disciplina della potestà dei genitori che viene attribuita, sia pure con compiti diversi, sia al padre sia alla madre, ed è vista come diritto-dovere di educare i figli senza ostacolarne le tendenze spontanee<sup>10</sup>. Il Codice austriaco rimane però, sotto questo profilo come per altri, un "modello mancato" nell'Italia della Restaurazione<sup>11</sup>.

Se neppure nel codice parmense, promulgato da Maria Luigia d'Asburgo, trovano spazio le soluzioni normative pionieristiche dell'Abgb e non viene accolta neppure l'idea della parificazione delle donne e degli uomini in ambito successorio<sup>12</sup>, gli altri codici preunitari seguono, più o meno pedissequamente, il modello francese, perpetuando così

<sup>9</sup> Anche per questo testo possiamo ricorrere alla traduzione approntata per l'applicazione nei territori italiani: *Codice civile generale austriaco per il regno Lombardo-Veneto*. Edizione ufficiale, parte I, Milano, Dalla cesarea regia stamperia, 1815.

<sup>10</sup> Il capitolo III della parte prima è titolato, significativamente *Dei diritti fra i genitori e la prole*, §§. 137-186. Cfr. su tutti questi aspetti, ed anche per un puntuale confronto con la disciplina francese: MARIA ROSA DI SIMONE, *La condizione giuridica della donna nell' ABGB*, «Historia et ius» 9 (2016), paper 3, con ampia bibliografia.

<sup>11</sup> Per il confronto tra Codice civile francese e austriaco, tema molto studiato dalla storiografia, e per i codici preunitari si possono considerare, tra gli scritti più recenti, i contributi raccolti nel volume *Il bicentenario del Codice napoleonico* (Roma, 20 dicembre 2004), Roma, Bardi, 2006, nonché PAOLO CAPPELLINI, *Codici*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 102-127; *L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa*, a cura di Pio Caroni ed Ettore Dezza, Padova, Cedam, 2006; GIOVANNI CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale*, Torino, Giappichelli, 2011; RICCARDO FERRANTE, *Un secolo si legislativo. La genesi del modello otto-novecentesco di codificazione e la cultura giuridica*, Torino, Giappichelli, 2015. Per la condizione della donna sotto le due legislazioni MARIA ROSA DI SIMONE, *Le italiane tra Code Napoléon e Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch*, in *Cittadinanze incompiute. La parabola dell'autorizzazione maritale*, a cura di Stefania Bartoloni, Roma, Viella, 2021, pp. 35-53, con aggiornata bibliografia.

<sup>12</sup> Illuminanti sul punto le riflessioni di STEFANO SOLIMANO, *La parificazione successoria delle donne nel Codice civile dei Ducati, tra diritto patrio, Code civil e ABGB in I codici di Maria Luigia tra tradizione e innovazione*, atti del convegno di studi Parma, 29 novembre-1° dicembre 2021, a cura di Andrea Errera, Roma, Historia et ius, 2023, pp. 155-174, con ricca bibliografia di riferimento.

l'assoggettamento della moglie al marito e le limitazioni all'autonomia e indipendenza della donna, nei suoi rapporti pubblici e privati<sup>13</sup>.

*L'Italia unita: il Codice civile del 1865 e il dibattito sull'autorizzazione maritale*

Nel momento in cui la progressiva espansione del Regno di Sardegna va pian piano unificando il territorio italiano fino a costituire uno Stato politicamente unitario, si avviano, fin dal 1860, i lavori per la redazione di un Codice civile adatto alle nuove esigenze economiche e giuridiche della società italiana<sup>14</sup>.

La famiglia e la condizione della donna sono tra i temi più dibattuti, poiché alcuni esponenti progressisti vedono nella nuova legge l'occasione propizia per correggere le più viete chiusure del sistema precedente, mentre una frangia più conservatrice mantiene una visione tradizionale dell'istituto familiare e non giudica con favore alcun cambiamento.

La proposta di sopprimere l'autorizzazione maritale, presente nei lavori preparatori fin dal 1860, trova l'autorevole avallo del ministro della Giustizia, l'esperto giurista Giuseppe Pisanelli, autore del progetto presentato al Senato tra luglio e novembre del 1863, destinato a costituire l'ossatura principale del nuovo codice. Egli si dice assolutamente convinto che una simile disposizione, introdotta dai francesi ma ignota alla tradizione italiana, sia inutile «se la concordia regna fra i coniugi», e possa addirittura divenire «un'arma di violenza nelle mani del marito», quando venga meno «la pace domestica»<sup>15</sup>. Giudizio favorevole all'abolizione è pure quello della commissione istituita

<sup>13</sup> Per un raffronto in particolare tra testo napoleonico e *Codice per lo Regno delle due Sicilie* vedi *Il Codice per lo Regno delle Due Sicilie. Elaborazione, applicazione e dimensione europea del modello codicistico borbonico*, a cura di Francesco Mastroberti e Gaia Masiello, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020. Per una panoramica complessiva, oltre ai testi generali già citati, STEFANO SOLIMANO, *L'edificazione del diritto privato italiano: dalla Restaurazione all'Unità*, in *Il Bicentenario del Codice Napoleonico*, pp. 62-75, e da ultimo BEATRICE PASCIUTA, *Donne e codici nell'Italia preunitaria*, in *I codici di Maria Luigia*, pp. 397-408.

<sup>14</sup> Per una compiuta ricostruzione ci si può affidare a STEFANO SOLIMANO, *Il letto di Procuete. Diritto e politica nella formazione del Codice civile unitario. I progetti Cassinis (1860-1861)*, Milano, Giuffrè, 2003. Per i rapporti tra coniugi in particolare pp. 296-305.

<sup>15</sup> GIUSEPPE PISANELLI, *Relazione sul progetto del primo libro del Codice civile*, in *Codice civile preceduto dalle Relazioni Ministeriale e Senatoria, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verbali della Commissione coordinatrice, I. Relazioni (Ministeriale e Senatoria)*, a cura di Sebastiano Gianzana, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1887, pp. 25-26. Parole molto simili sono poi ripetute dal Ministro nel discorso tenuto per l'occasione (ivi, pp. 11-12 e vedi anche alla nota successiva).

a Milano per la verifica del testo, la quale testimonia il buon funzionamento del sistema austriaco<sup>16</sup>.

Quando si giunge all'approvazione del Codice, il 25 giugno 1865, l'autorizzazione maritale ha però nuovamente fatto la sua ricomparsa<sup>17</sup> e la posizione della donna, specie all'interno del matrimonio, è tornata a essere inesorabilmente di sudditanza.

L'opzione per una politica legislativa decisamente di retroguardia<sup>18</sup> è motivata dal successore di Pisanelli al ministero, Giuseppe Vacca, sia con semplici ragioni tecniche, legate ai limiti della delega concessa dal Parlamento al Governo<sup>19</sup>, sia, più esplicitamente, con la convinzione che si debba mantenere l'autorizzazione per gli atti più delicati, «in ossequio non pure all'autorità morale del capo della famiglia, ma sì per buon governo della famiglia stessa»<sup>20</sup>.

<sup>16</sup> «La Commissione poi non esita a dichiarare che l'esperienza di queste provincie, nelle quali è in vigore fin dall'anno 1816 il Codice civile austriaco, che parimente non ammette la istituzione dell'autorizzazione maritale, dimostrò che la libertà lasciata alla moglie di amministrare e di disporre delle proprie sostanze non riesce a danno né di essa, né della sua famiglia». *Osservazioni sul progetto del Codice civile del Regno d'Italia ... fatte dalla Commissione istituita in Milano*, pp. 16-17. Il testo, come altri qui citati, è reperibile online nella *Biblioteca digitale dell'unificazione giuridica* sul sito del Ministero della Giustizia. [https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/bcg\\_lavori\\_preparatori\\_codice\\_civile#:~:text=Progetto%20e%20relazione%20del%20primo%2C%20secondo%20e%20terzo%20Libro%20del%20Codice%20civile%20e%20osservazioni%20della%20Commissione%20istituita%20in%20Milano%2C%20presentato%20in%20iniziativa%20al%20Senato%20dal%20ministro%20guardasigilli%20nella%20tornata%20del%2015%20luglio%201863](https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/bcg_lavori_preparatori_codice_civile#:~:text=Progetto%20e%20relazione%20del%20primo%2C%20secondo%20e%20terzo%20Libro%20del%20Codice%20civile%20e%20osservazioni%20della%20Commissione%20istituita%20in%20Milano%2C%20presentato%20in%20iniziativa%20al%20Senato%20dal%20ministro%20guardasigilli%20nella%20tornata%20del%2015%20luglio%201863).

<sup>17</sup> CC 1865, art. 134: «La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, nè transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti, senza l'autorizzazione del marito./ Il marito può con atto pubblico dare alla moglie l'autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo a lui il diritto di revocarla». Solo in parte la norma è mitigata da una serie di eccezioni previste all'articolo 135. Su questi aspetti, con interessante casistica, MARIA ROSARIA DE ROSA, «Pubblicamente e notoriamente». *Coniugi in affari e le risorse dell'autorizzazione maritale*, in *Cittadinanze incomplete*, pp. 55-76.

<sup>18</sup> Indicativi di un ritorno a posizioni conservatrici sono già, nell'autunno del 1863, i rilievi della Commissione senatoria sul progetto Pisanelli (*Relazione della Commissione del Senato sul progetto del Codice civile del Regno d'Italia, presentato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863*, in *Codice civile preceduto dalle Relazioni Ministeriale e Senatoria I*, pp. 199-204).

<sup>19</sup> Si tratta, spiega il Guardasigilli nella relazione al re che accompagna il codice, di «una questione di principio su cui non sarebbe lecito accogliere una soluzione radicale senza venir contro alla limitazione di poteri segnati al ministro»: *Codice Civile del Regno d'Italia corredato dalla Relazione del Ministro Guardasigilli fatta a S.M. in udienza del 25 giugno 1865*, Torino-Firenze, tipografia eredi Botta-Tipografia reale, 1865, pp. X-XI.

<sup>20</sup> Difendendo la soluzione adottata, Vacca asserisce che si sono evitate le «esagerazioni del

La coerenza con usi e mentalità della popolazione italiana spiega poi la scelta di continuare a privilegiare, nei rapporti patrimoniali tra coniugi, la separazione dei beni e il regime dotale, anche se in parte ammodernato<sup>21</sup>. Ricondotte dunque in posizione di dipendenza anche le donne lombarde e venete, tutte le italiane si trovano prive di piena capacità di agire giuridicamente e, con essa, di piena cittadinanza, escluse come sono, è quasi superfluo ricordarlo, non solo dalle attività di natura civile, ma anche dai diritti politici.

Nessun intervento legislativo verrà a mutare la loro condizione nei decenni successivi. Nel corso del XIX secolo la sola, minima, innovazione è rappresentata dalla legge n. 4167 del 9 dicembre 1877, che nel suo unico articolo stabilisce: «Sono abrogate le disposizioni di legge, che escludono le donne dall'intervenire come testimoni negli atti pubblici e privati»<sup>22</sup>.

### *La "questione sociale" e le battaglie per i diritti civili e politici*

A partire dagli anni Ottanta dell'Ottocento, si apre anche in Italia la cosiddetta questione sociale, legata allo sviluppo industriale e ai profondi cambiamenti provocati alla struttura economica del Paese e alla vita delle persone e delle famiglie.

Per i ceti meno abbienti in particolare, l'insufficiente retribuzione dei capifamiglia impone un contributo economico da parte delle mogli, ma il lavoro che la donna presta fuori dal nucleo familiare, a prescindere dal tipo di attività, incontra forti resistenze ideologiche perché giudicato da molti incompatibile con l'essenza stessa della femminilità: si teme che la donna trascuri, a causa dell'assenza prolungata da casa, tutti i doveri domestici di cui è responsabile e che non sia più in grado di accudire la propria prole<sup>23</sup>.

diritto germanico, che in omaggio alla dignità della donna pone il principio della compiuta emancipazione di lei dall'autorità maritale», senza però ritornare ai «vieti principi della famiglia romana cotanto infesti alla dignità ed alla condizione civile della donna» ivi, p. XI. Osserva del resto Vinzia Fiorino che «per non distruggere la famiglia, ancor prima di negare i diritti politici alle donne, bisogna conservare tutte le disuguaglianze che riguardano le donne sposate» (FIORINO, *Il genere della cittadinanza*, p. 58).

<sup>21</sup> La relativa disciplina è nel libro III, *Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose*, nel titolo *Del contratto di matrimonio*, artt. 1378 ss.

<sup>22</sup> Per un'ampia panoramica del periodo si veda ad esempio LUCIANO MARTONE, *L'incapacità della donna nel sistema giuridico dell'Italia liberale*, «Democrazia e Diritto», XXXVI (1996), n. 2-3, pp. 515-547; utili riferimenti anche in FIORINO, *Il genere della cittadinanza*, pp. 57 ss.

<sup>23</sup> Sono numerosissimi gli studi sul lavoro delle donne in Italia tra Ottocento e Novecento.

Alla concezione diffusa che alla donna non spetti il lavoro extradomestico retribuito, fanno però da contraltare i forti interessi economici che guardano molto favorevolmente al suo impiego in attività produttive, in quanto manodopera a basso costo, soggetta a essere sfruttata ancor più di quella maschile, anche perché priva di rappresentanza sindacale.

Nonostante dubbi e limitazioni, dunque, le donne entrano massicciamente nel mondo del lavoro industriale e, sul finire del XIX secolo, anche le istituzioni legislative cominciano a porsi il problema della loro tutela.

I motivi per un intervento protettivo da parte dello Stato sono individuati per lo più ancora in caratteristiche di natura biologica, o riconducibili all'assetto definito "naturale" dei rapporti sociali: le donne lavoratrici andrebbero tutelate escludendole da alcuni tipi di attività per la debolezza del loro corpo e i danni provocati dalla fatica del lavoro di fabbrica, in particolare in vista della capacità di generare e allevare figli. Allo stesso modo, andrebbero circoscritti luoghi e orari di lavoro per consentire alle donne di assolvere ai lavori domestici, per i rischi di carattere sessuale che correrebbero durante i lavori notturni, per i pericoli morali conseguenti alla promiscuità degli ambienti<sup>24</sup>.

Al vivace dibattito sul tema partecipano attivamente, con posizioni piuttosto variegate, anche le prime esponenti dell'emancipazionismo e del femminismo come Anna Kuliscioff, Gina Lombroso, Ersilia Bronzini Majno, Anna Maria Mozzoni<sup>25</sup>.

Indicheremo quindi sui diversi aspetti solo alcune opere fondamentali e alcuni scritti più recenti. Sulla presunta incapacità naturale della donna e sulle conseguenze in ambito lavorativo: ALESSANDRA PESCAROLO, *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea*, Roma, Viella, 2019, pp. 46 ss. e IRENE STOLZI, *La parità ineguale. Il lavoro delle donne in Italia fra storia e diritto*, «Studi storici», LX (2019), n. 2, pp. 253-287 (pp. 256 ss).

<sup>24</sup> Per approfondimenti, oltre alle opere già citate alla nota precedente, si vedano i molti studi di Maria Vittoria Ballestrero tra cui in particolare la monografia MARIA VITTORIA BALLESTRERO, *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, Bologna, il Mulino, 1979 e EAD., *La protezione concessa e l'eguaglianza negata: il lavoro femminile nella legislazione italiana*, in *Storia delle donne in Italia. Il lavoro delle donne*, a cura di Angela Groppi, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 445-469. Utile anche SIMONETTA SOLDANI, *Lo Stato e il lavoro delle donne nell'Italia liberale*, «Passato e presente» XXIV (1990), n. 24, pp. 23-71.

<sup>25</sup> Su queste figure e sul loro pensiero in materia di lavoro femminile molto è stato scritto. Per riferimenti e ulteriore bibliografia: *Lavoro e cittadinanza femminile. Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne*, a cura di Paolo Passaniti, Milano, FrancoAngeli, 2016; MARIA VITTORIA BALLESTRERO, *Anna Kuliscioff, il lavoro e la cittadinanza delle donne. Uno sguardo dal presente*,

Nel giugno del 1902 il Parlamento approva la legge n. 242, detta “legge Carcano” (dal nome del proponente) che introduce regole, seppur minime, per disciplinare e tutelare in maniera unitaria il lavoro delle donne e dei fanciulli, accomunati significativamente dall’appellativo «mezze forze». L’impostazione scelta dal legislatore italiano ha l’importante avallo delle forze socialiste, ma è anche oggetto di durissime critiche, la più forte e autorevole delle quali da parte proprio di una strenua sostenitrice dei diritti delle donne come Anna Maria Mozzoni<sup>26</sup>.

Sul modello di precedenti esperienze straniere, infatti, la legge del 1902 adotta la linea del divieto, precludendo alle donne di qualsiasi età – per ragioni «moralì» e «sociali» – i lavori sotterranei (art. 1); prescrive l’obbligo di un libretto e di un certificato medico per ammettere al lavoro le minorenni (art. 2) e ne proibisce l’impiego nei lavori pericolosi e insalubri (art. 4) e nel lavoro notturno (art. 5).

Nelle attività permesse, fissa poi un orario massimo di lavoro di 11 ore su 24 per le «donne di qualsiasi età» (art. 7) e le parifica ai fanciulli agli effetti del riposo intermedio (intervalli minimi di un’ora ogni sei, un’ora e mezzo ogni otto, due ore ogni undici: così l’art. 8, peraltro assai disapplicato) e di quello settimanale obbligatorio di ventiquattro ore (art. 9).

È proprio questa impostazione a suscitare lo sdegno di Mozzoni, che, durante l’iter parlamentare della legge, in una lettera accorata indirizzata al direttore dell’*Avanti!* e pubblicata dal giornale socialista il 7 marzo 1898, scrive tra l’altro:

«Lavoro e diritto», XXXI (2017), n. 2, pp. 187-216; ELISABETTA NICOLACI, *Il “coraggio del vostro diritto”: emancipazione e democrazia in Anna Maria Mozzoni*, Firenze, Centro Editoriale Toscano, 2004; STEFANIA MURATI, *L’idea più avanzata del secolo. Anna Maria Mozzoni e il femminismo italiano*, Roma, Aracne, 2008; CHIARA CONTINISIO, *Religione e questione femminile in Anna Maria Mozzoni*, «Storia del pensiero politico», VI (2017), n. 3, pp. 367-388; CINZIA DEMI, *Ersilia Bronzini Majno. Immaginario biografico di un’italiana tra ruolo pubblico e privato*, Bologna, Pendragon, 2013; ANNA MARIA COLACI, *Gina Lombroso: una voce moderata all’interno del movimento emancipazionista nel primo Novecento*, «Quaderni di intercultura», 11 (2019), pp. 167-179. Una efficace sintesi di tutta la storia dei movimenti femminili italiani è proposta da LIVIANA GAZZETTA, *Orizzonti nuovi. Storia del primo femminismo in Italia (1865-1925)*, Roma, Viella, 2018. Sulle figure qui citate si vedano specialmente le pp. 73-80 (Mozzoni), 113 ss. (Kulisioff) e *ad indicem*.

<sup>26</sup> È nota, sul punto, la forte contrapposizione pubblica tra Anna Maria Mozzoni, su cui vedi testo e nota successiva, e le posizioni di sostegno alla legge assunte da Anna Kuliscioff e Filippo Turati (cfr. ad esempio quanto scrivono sul periodico *Critica sociale* il 1° maggio 1901). Vedi GAZZETTA, *Orizzonti nuovi*, pp. 129-132.

Fra le tante tutele, garanzie, esclusioni, difese e protezioni che infestano la vita delle donne, non mancava più che questa che limiti loro anche la libertà del lavoro materiale al quale in misura ancora assai limitata hanno potuto accedere

e, criticando anche l'astrattezza del pur condivisibile principio della *salus publica*, aggiunge:

è convenuto da un pezzo che è sempre per l'interesse della specie e della famiglia che si moltiplicano i ceppi attorno alle donne. Esse non hanno ancora acquistato il diritto di sovranità sulla propria persona, né quello di giudicare sulle proprie convenienze<sup>27</sup>.

La protezione che la legge garantisce alle lavoratrici madri si sostanzia nel divieto di adibire le puerpere al lavoro «se non dopo trascorso un mese dal parto», termine che, in via eccezionale, può ridursi a tre settimane, sempre che un certificato dell'ufficio sanitario del Comune attesti che le condizioni di salute della donna le permettono di compiere il lavoro senza pregiudizio (art. 6). Alle madri inoltre il datore di lavoro deve permettere l'allattamento «sia in una camera speciale annessa allo stabilimento, sia permettendo alle operaie nutrici l'uscita dalla fabbrica nei modi e nelle ore che stabilirà il regolamento interno»<sup>28</sup>.

Il primo nucleo di tutela così introdotto è ovviamente tutt'altro che completo<sup>29</sup>: non si prevede riposo o riduzione di orario per il periodo

<sup>27</sup> Evocando quanto da poco accaduto in Inghilterra, dove l'entrata in vigore di una legge analoga aveva provocato migliaia di licenziamenti tra le operaie, e forte dell'esperienza maturata sul campo solo pochi anni prima, visitando molte fabbriche lombarde e venete in occasione di una «inchiesta governativa sulle condizioni delle classi rurali ed operaie», Mozzoni denuncia il dramma della povertà che costringe le famiglie a far lavorare anche bambini di pochi anni in violazione delle leggi, e sottolinea che «il lavoro non è piacere, è necessità, e dacché lo Stato non sa procurare ad ogni regnicolo un pezzo di pane almeno ad ogni 24 ore, sarebbe iniquo togliere a tanti, col lavoro, il mezzo di procurarselo da sé» (ANNA MARIA MOZZONI, *Legislazione a difesa delle donne lavoratrici*, lettera al Direttore, «Avanti! Giornale socialista», II (1898), n. 435, 7 marzo).

<sup>28</sup> Nelle fabbriche in cui lavorano almeno 50 operaie, l'istituzione della camera speciale di allattamento è obbligatoria e il tempo impiegato dalla lavoratrice per allattare i figli è comunque distinto dai riposi intermedii previsti in funzione della durata dell'orario di lavoro (art. 10). La violazione di tali disposizioni è sanzionata con un'ammenda (artt. 13-14).

<sup>29</sup> Nel 1907, con la legge 7 luglio n. 416 (confluita poi nel regio decreto del 10 novembre 1907, n. 818, che raccoglie le due leggi precedenti in un *Testo unico della legge sul lavoro delle donne e*

immediatamente antecedente il parto; non si dispone sulla retribuzione cui avrebbero diritto le lavoratrici madri durante il periodo di congedo obbligatorio, né si dà loro garanzia della conservazione del posto di lavoro nel periodo di riposo forzato.

Solo nel luglio del 1910, con la legge n. 520, è istituita la Cassa di maternità, con la funzione di erogare alle lavoratrici madri, durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, una prestazione economica di carattere assistenziale<sup>30</sup>.

Pur con questi significativi interventi, nel complesso, la condizione giuridica della donna rimane, anche in questi primi anni del nuovo secolo, quella delineata dalla legislazione postunitaria, che ne limita fortemente i diritti civili, compreso l'accesso a molte professioni<sup>31</sup>, e la esclude totalmente da quelli politici, per i quali si svolgono le prime battaglie legali<sup>32</sup>.

*dei fanciulli*) si chiude la vicenda della legislazione protettiva. Si confermano in gran parte le disposizioni contenute nella legge del 1902, estendendo come previsto il divieto di lavoro notturno alle donne di qualsiasi età ed inserendo, oltre ai lavori pericolosi e insalubri, anche i lavori troppo faticosi per cui sarebbe stata necessaria l'esclusione dei fanciulli fino ai 15 anni compiuti e delle donne minorenni.

<sup>30</sup> Vi si prevede che la Cassa (sovvenzionata con contributi fissi versati dalle lavoratrici e dai datori di lavoro, oltre che da eventuali lasciti e donazioni e dai proventi delle sanzioni pecuniarie inflitte agli imprenditori inadempienti a norma dell'art. 2) corrisponda all'operaia, sia in occasione di un parto sia di un aborto spontaneo, un sussidio di 30 lire (aumentato a 40 in caso di parto con un contributo statale, ex art. 4) da versarsi almeno per metà nella prima settimana del puerperio (art. 3).

<sup>31</sup> L'apertura alle donne degli studi superiori e universitari, dalla fine degli anni Settanta dell'Ottocento, non implica come ovvia conseguenza l'affermazione delle prime laureate in ambito professionale. Se, per la medicina, la libera professione è consentita (ma non l'impiego negli ospedali), per l'avvocatura ed il notariato le porte sono sbarrate, come ben evidente dalle battaglie giudiziarie condotte da Lidia Poët, Teresa Labriola ed altre. Nell'amplessima bibliografia su queste vicende, si possono considerare gli studi di FRANCESCA TACCHI, *Eva togata, Donne e professioni giuridiche in Italia dall'Unità a oggi*, Torino, Utet, 2009 e di recente CARMELA COVATO, *La pregiudiziale di genere e il diritto negato: le donne e l'accesso all'istruzione nell'Italia unita*, in *Inclusione e promozione sociale nel sistema formativo italiano dall'Unità ad oggi*, a cura di Anna Ascenzi e Roberto Sani, Milano, FrancoAngeli, 2020, pp. 131-150 e TIZIANA PIRONI, *La donna, l'istruzione superiore e l'accesso alle professioni in Italia tra Otto e Novecento*, ivi, pp. 161-176 (open access su <http://bit.ly/francoangeli-0a>).

<sup>32</sup> È celebre la vicenda delle donne marchigiane che ottennero per un breve periodo l'iscrizione alle liste elettorali nel 1906. Su questi fatti, e più in generale sul percorso delle donne verso il diritto di voto, si vedano i saggi raccolti in *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima avvocata italiana*, a cura di Nicola Sbrano, Bologna, il Mulino, 2004, tra i quali specialmente Luigi Lacchè, "Personalmente contrario, giuridicamente favorevole". La "sentenza Mortara" e il voto politico alle donne (25 luglio 1906), pp. 99-151; GAZZETTA, *Orizzonti nuovi*, pp. 145 ss., e il completo saggio di LOREDANA GARLATI, *Uomini che decidono per le donne. Il suffragio femminile nel*

*Il primo dopoguerra: verso l'emancipazione?*

Lo scoppio della Prima guerra mondiale modifica drammaticamente il tessuto sociale italiano, costringendo le donne ad assumere ruoli gestionali e a una maggiore attività lavorativa fuori di casa, anche in lavori tradizionalmente maschili. Questo terribile vissuto collettivo contribuisce al definitivo mutare della percezione della capacità femminile<sup>33</sup>.

Si avvia perciò, fin dal 1916, un iter parlamentare che conduce, il 19 luglio del 1919, alla promulgazione della legge 1176, la cosiddetta "legge Sacchi" che, con pochi articoli, sembra spazzar via finalmente decenni, se non secoli, di inferiorità giuridica, abolendo l'autorizzazione maritale e aprendo alle donne, sia pure in modo non ancora pieno, il mondo del lavoro qualificato<sup>34</sup>.

All'art. 7, infatti, la legge dichiara che

Le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni ed a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi soltanto, se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi, quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento<sup>35</sup>.

*dibattito parlamentare dell'Italia post unitaria (1861-1920)*, «Revista europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas», 9 (2015), dicembre: online <http://www.eumed.net/rev/rehipip/09/suffragio-femminile.html>.

<sup>33</sup> Eloquenti i dati emersi nelle discussioni parlamentari nell'estate del 1919 su cui GARLATI, *Uomini che decidono per le donne*, pp. 116-117, n. 145. Allo studio citato si rinvia anche per l'analisi del cambio di orientamento in tema di suffragio femminile registratosi in alcune figure di spicco della politica, fin dal 1918.

<sup>34</sup> Si veda tra le più recenti ricostruzioni della storiografia giuridica il saggio di FRANCESCO MASTROBERTI, *La "Legge Sacchi" sulla condizione giuridica della donna: grande riforma o «modestissima leggina»?*, «Quaderni del Dipartimento Jonico», 4 (2016), pp. 45-58, con bibliografia di riferimento, utile anche per la condizione femminile in generale. Sull'applicazione riduttiva e limitativa della legge, si veda l'importante studio di SIMONETTA SOLDANI, *Interpretare, circoscrivere, stravolgere... Una legge progressista nel turbine della reazione*, in *Cittadinanze incompiute*, pp. 99-142.

<sup>35</sup> Già evidente nel testo della norma, la preclusione alle donne, non solo della carriera militare, ma anche di quella dirigenziale in ambito pubblico e della magistratura è ribadita con ulteriore forza nel decreto attuativo del 1920 e nella successiva legislazione professionale (cfr. MASTROBERTI, *La "Legge Sacchi"*, pp. 54 ss.).

I tempi sembrano ormai maturi anche per l'attribuzione del diritto di voto, e in effetti più volte una legge sul suffragio femminile riesce a ottenere l'approvazione delle camere tra il 1919 e il 1920, ma la fragilità dei governi e il ripetuto scioglimento del Parlamento non ne consentono la promulgazione e le speranze delle donne sotto questo profilo si infrangono a pochi passi dal traguardo<sup>36</sup>.

L'avvento al potere del fascismo, infatti, interrompe sul nascere il processo di piena emancipazione. L'ideale di famiglia quale «*cittadella statale* al servizio della Nazione»<sup>37</sup>, proposto e propagandato dal regime, convalida la convinzione che l'istituzione familiare, per svolgere tale funzione, non solo debba essere assolutamente stabile (di qui l'esclusione del divorzio), ma debba anche mantenere una rigida struttura gerarchica, conservando pressoché intatto il potere del marito e padre, ancora saldamente posto a capo della famiglia, nell'interesse comune dell'intero nucleo. Così saranno strutturate, nel 1942, le norme del nuovo codice civile, rimaste in vigore ancora a lungo, e sulle quali solo l'intervento della Corte costituzionale repubblicana, a partire dalla fine degli anni sessanta, riuscirà a incidere significativamente.

#### ABSTRACT

La rottura con il mondo giuridico di Ancien régime e del diritto comune, portata dalla Rivoluzione francese e dalle prime codificazioni moderne, non rappresenta tuttavia una svolta decisiva circa la condizione giuridica della donna, né mutamenti significativi si registrano con l'unità d'Italia.

Nei codici della Restaurazione, come pure nel codice civile del 1865, per molti aspetti modellati sulla legislazione francese dell'età napoleonica, la gerarchia familiare è costantemente ribadita e la donna rimane sottoposta all'autorità maritale, sia nei rapporti personali sia in quelli economici.

Altrettanto compressi sono i suoi diritti civili (dall'accesso all'istruzione e alle professioni, ai diritti sindacali a quelli di gestione del proprio patrimonio) e politici (in specie continua a esserle negato il diritto al voto).

<sup>36</sup> Ivi, pp. 54-55 e soprattutto GARLATI, *Uomini che decidono per le donne*, pp. 120-122.

<sup>37</sup> Così FRANCESCO FERRARA, *Rinnovamento del diritto civile secondo i postulati fascisti*, «Archivio di studi corporativi», XI (1940), n. 1, pp. 41-58, 46.

Solo nel secondo decennio del XX secolo, dopo la tragedia della I guerra mondiale, sembra aprirsi la strada per una vera emancipazione, ma di lì a poco l'avvento del fascismo al potere interrompe bruscamente questo percorso, relegando nuovamente la donna al ruolo di 'angelo del focolare'. Il nuovo codice civile italiano del 1942 ne offre una plastica immagine.

Solo nel secondo dopoguerra, con l'accesso al voto e con la partecipazione alla stesura della Carta costituzionale repubblicana, il cammino riprende, non senza battute di arresto e difficoltà (si pensi alle norme sull'uguaglianza dei coniugi, non assoluta ma da armonizzare con le esigenze dell'unità familiare, o all'accesso negato alla magistratura).

The break with the legal world of the Ancien régime and the *ius commune*, brought about by the French revolution and the first modern codifications, did not, however, represent a decisive turning point in the legal status of women, nor did significant changes occur with the unification of Italy.

In the Restoration codes, as well as in the Civil Code of 1865, in many respects modelled on the French legislation of the Napoleonic era, the family hierarchy is constantly reaffirmed and women remain subject to their husband's authority, both in personal and economic relations.

Equally compressed are her civil rights (from access to education and the professions to trade union rights and the right to manage her assets) and political rights (in particular, she continues to be denied the right to vote).

It was only in the second decade of the 20th century, after the tragedy of the First World War, that the road to true emancipation seemed to open up, but shortly afterwards the coming to power of Fascism abruptly interrupted this path, relegating women once again to the role of "angel of the hearth". The new Italian civil code of 1942 provides a clear picture of this.

It was only after the Second World War, with access to the vote and with participation in the drafting of the Republican Constitutional Charter, that the path resumed, not without setbacks and difficulties (think of the rules on the equality of spouses, not absolute but to be harmonised with the needs of family unity, or the denied access to the judiciary).



Paola Stelliferi

«LA RESISTENZA CONTINUA».

LE CONTRADDIZIONI DEL PERIODO POST-COSTITUZIONALE

*Alle origini della cittadinanza democratica*

Il grande tema della uguaglianza fu un aspetto di fondo della Resistenza, e a me pare che quando si dice che la Resistenza continua questo voglia dire certo l'impegno costante di lotta contro il fascismo ma anche lo sforzo di portare a compimento quegli spunti ideali traducendoli in realtà attuale.

Tullia Romagnoli Caretoni, 1976<sup>1</sup>.

Il periodo che intercorre tra il 1945 e il 1948 ha segnato l'origine del sistema politico repubblicano e, al tempo stesso, ha costituito «uno spazio temporale sospeso» durante il quale si sono sovrapposti piani storici differenti<sup>2</sup>. Questa polisemica stratificazione si fa particolarmente evidente se si adotta la prospettiva della storia delle donne, per la quale il secondo dopoguerra e l'avvio della transizione postfascista costituiscono uno dei capitoli più intensi. Gli esiti di questa fase, tuttavia, non corrisposero a quella intensità, come ha notato Elda Guerra<sup>3</sup>, e l'entusiasmo e le aspettative si mescolarono, già agli albori della Repubblica, con sprazzi di disincanto.

Il passaggio alla democrazia fu caratterizzato fin dagli esordi, per le donne, da innegabili conquiste e, contemporaneamente, da smacchi più o meno grandi, dal sapore talvolta della beffa. Basti pensare al

<sup>1</sup> MILANO, *Archivio dell'Unione femminile nazionale*, Archivio Tullia Romagnoli Caretoni I, b. 41, fasc. 5, 1976. Cfr. PAOLA STELLIFERI, *Tullia Romagnoli Caretoni nell'Italia repubblicana. Una biografia politica*, Roma, Viella, 2022.

<sup>2</sup> GIOVANNI BERNARDINI, MAURIZIO CAU, GABRIELE D'OTTAVIO, CECILIA NUBOLA, *Italia 1945-1948. Una proposta di lettura dell'età costituente*, in *L'età costituente. Italia 1945-1948*, a cura di Giovanni Bernardini, Maurizio Cau, Gabriele D'Ottavio, Cecilia Nubola, Bologna, il Mulino, 2017, pp. 7-20.

<sup>3</sup> ELDA GUERRA, *Donne e relazioni di genere nell'Italia postbellica*, in *L'Italia repubblicana. Costruzione, consolidamento, trasformazioni, 1. Il primo ventennio democratico (1946-1966)*, a cura di Maurizio Ridolfi, Patrizia Gabrielli, Enzo Fimiani, Roma, Viella, 2020, p. 96.

Decreto legislativo luogotenenziale n. 23 del 1° febbraio 1945, noto come “decreto De Gasperi-Togliatti” (leader dei partiti di massa che più si erano esposti a favore del suffragio femminile). Varato durante il secondo governo di Ivanoe Bonomi (presidente del Comitato centrale di liberazione nazionale-Cln), il provvedimento estese il diritto di voto alle donne che avessero compiuto il 21° anno di età e avviò la compilazione di liste elettorali femminili in vista delle future elezioni amministrative, previste per la primavera 1946<sup>4</sup>. Questo evento – pur segnando la vittoria di una lotta secolare, con dimensione transnazionale<sup>5</sup> – ottenne scarsa risonanza sulla stampa che, di conseguenza, non registrò due rilevanti aporie. Innanzitutto, il decreto non estese alle donne il voto passivo, ma solo quello attivo: sancì cioè che le donne potessero votare, ma non essere votate. Fu dunque necessaria una seconda misura che, un anno dopo, pose rimedio a questa “dimenticanza”, spia delle difficoltà con cui si stava metabolizzando la figura della donna eletta: quella che non si mobilita soltanto nelle opere assistenziali o nei momenti di emergenza, ma che legifera, governa, amministra ed è in prima linea nella quotidianità dell’attività politica.<sup>6</sup>

Il decreto del 1° febbraio 1945, inoltre, nel sancire il suffragio universale stabilì l’esclusione dal voto per una categoria specifica di donne: quelle «indicate nell’art. 354 del Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635». Si trattava – secondo le norme del regime fascista ancora in vigore – delle «donne che esercitano il meretricio fuori dei locali autorizzati» a prescindere dal possesso regolare, o meno, di un libretto sanitario. In altre parole, le prostitute di strada<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> GIULIA GALEOTTI, *Storia del voto alle donne in Italia. Alle radici del difficile rapporto tra donne e politica*, Biblink, Roma 2006; *Donne alle urne. La conquista del voto. Documenti 1864-1946*, a cura di Marina D’Amelia, Viella 2022 (I ed. Biblink 2006).

<sup>5</sup> *La libertà delle donne. Voci della tradizione politica suffragista*, a cura di Anna Rossi-Doria, Torino, Rosenberg & Sellier, 1990.

<sup>6</sup> ANNA ROSSI-DORIA, *Le donne sulla scena politica italiana agli inizi della Repubblica*, in EAD., *Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica delle donne*, Roma, Viella, 2006, pp. 127-207; *Una donna un voto*, a cura di Vinzia Fiorino, «Genesis», V-2 (2006).

<sup>7</sup> Art. 354 del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635: «Le meretrici in possesso del libretto sanitario regolarmente tenuto, ai sensi dell’art. 20 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 846, non possono essere considerate sospette di malattie contagiose». Art. 20 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 846: «Le donne che esercitano il meretricio fuori dei locali autorizzati, qualora volontariamente si sottopongono a visite mediche periodiche da parte dei medici visitatori o dei medici

Per spiegare questa decisione è necessario calarsi nel contesto dell'occupazione alleata e tenere a mente lo schema valoriale allora predominante che ancorava la cittadinanza delle donne alla funzione sociale della maternità. L'urgenza di voltare pagina rispetto alla guerra, «sinonimo di illegalità generalizzate e di licenze morali», fu accompagnata dalla condanna morale delle “segnoirine” schedate il cui numero aumentò in un modo giudicato preoccupante tra il 1945 e il 1947<sup>8</sup>. Se tutte le prostitute erano ritenute «dedite al mal costume», quelle che esercitavano ostentatamente sulle pubbliche vie erano considerate ancor più immorali e pericolose dal punto di vista sanitario<sup>9</sup>. Come ha sottolineato Chiara Fantozzi, dunque, la decisione di escludere le prostitute “girovaghe” dalla cittadinanza attiva (e l'inclusione invece delle meretrici operanti nei bordelli dello Stato) può essere letta anche alla luce della annosa disputa tra sostenitori del sistema regolamentarista e “abolizionisti”<sup>10</sup>.

L'esclusione delle prostitute di strada dalle liste elettorali venne corretta due anni dopo con la legge n. 1058/1947 che, nel pieno della smobilitazione degli Alleati, regolamentò le categorie di persone non ammesse al voto in vista delle elezioni politiche del 18 aprile 1948; le prime dell'Italia repubblicana. Questa misura non intaccò la distinzione tra prostituzione legale e clandestina che non venne meno, pur essendo al centro di continui dibattiti. Come è noto, infatti, i bordelli a gestione pubblica introdotti da Napoleone Bonaparte e poi diffusi in molti paesi europei e nelle loro colonie, in Italia rimasero in piedi, su tutto il territorio nazionale, dal 1860 fino al 1958. Ciò significa che – dopo aver attraversato l'età liberale e il ventennio fascista – la prostituzione di Stato fu conservata anche nella nuova Italia democratica, grazie a una trasversale compiacenza dei partiti politici, fino alla promulgazione della celebre “legge Merlin”<sup>11</sup>.

addetti ai dispensari per la sifilide e le malattie veneree, vengono munite di apposita tessera sanitaria».

<sup>8</sup> VINZIA FIORINO, *Lo spazio pubblico delle donne: suffragio, cittadinanza, diritti politici*, in *Storia delle donne nell'Italia contemporanea*, a cura di Silvia Salvatici, Roma, Carocci, 2022, p. 75.

<sup>9</sup> Sulla prostituzione durante il fascismo e nella transizione democratica: ANNALISA CEGNA, *Donne pubbliche: tolleranza e controllo della prostituzione nell'Italia*, Roma, Viella, 2023; CHIARA FANTOZZI, *Seguire gli alleati: prostituzione e migrazioni femminili nell'Italia occupata*, in *Genere, sesso, migrazione*, a cura di Fabio Amato, Roma, DeriveApprodi, 2021, pp. 75-89.

<sup>10</sup> EAD., *Raccontare Tombolo. Prostituzione di guerra e confini della cittadinanza nella transizione alla democrazia*, «The Italianist», 3 (2018), p. 420.

<sup>11</sup> Cfr. SANDRO BELLASSAI, *La legge del desiderio. La legge Merlin e l'Italia degli anni Cin-*

Come vedremo nelle prossime pagine, la lunga permanenza del sistema delle “case chiuse” non fu un evento eccezionale ma si collocò in uno scenario fitto di continuità che, in non rari casi, trovarono un nuovo impianto nelle contraddizioni dell’età post-costituzionale: una fase peculiare di mancato allineamento tra i tempi della riforma della rappresentanza politica e quelli della dismissione degli «schemi culturali che, in continuità col passato, perpetuavano pulsioni difficilmente componibili con la nascente cittadinanza democratica»<sup>12</sup>.

*Pubblico e privato: le ambivalenze della Costituzione*<sup>13</sup>

L’avvento della Repubblica comportò indubbiamente il riconoscimento di importanti nuovi diritti per le donne e questo grazie soprattutto alla Costituzione, votata il 22 dicembre 1947, promulgata il 27 seguente, entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Si tratta di un testo autorevole, «un monumento del costituzionalismo europeo uscito dalle dittature» e una delle più longeve tra le carte costituzionali scritte nel continente che, nonostante le modifiche apportategli nel corso del tempo, è tutt’ora in vigore<sup>14</sup>.

Alla stesura della Costituzione parteciparono 21 donne. Le elette non arrivarono dunque alla soglia del 4% dell’Assemblea, ma fecero pesare la loro voce, dimostrandosi consapevoli di dover volgere lo sguardo al futuro, al consolidamento e allo sviluppo del sistema democratico. La storiografia ha ormai da tempo messo in luce il ruolo della loro collaborazione soprattutto nella formulazione dei principi fondamentali destinati a indirizzare lo sviluppo civile della società italiana. Tra questi, l’articolo 3:

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

quanta, Roma, Carocci, 2006; LILIOSA AZARA, *I sensi e il pudore. L’Italia e la rivoluzione dei costumi (1958-68)*, Roma, Donzelli, 2018.

<sup>12</sup> FANTOZZI, *Raccontare Tombolo*, p. 429.

<sup>13</sup> Per le considerazioni sulla storia della Costituzione in ottica di genere sono debitrice delle relazioni presentate al convegno *Intorno al 1948. Otto articoli della Costituzione nella storia delle donne* (Roma, 8-9 novembre 2018) organizzato dalla Società italiana delle storiche: <https://societadellestoriche.it/intorno-al-1948-otto-articoli-della-costituzione-nella-storia-delle-donne/>. Per tutti i siti web, ultima consultazione il 23 luglio 2024.

<sup>14</sup> RAFFAELE ROMANELLI, *L’Italia e la sua Costituzione. Una storia*, Roma-Bari, Laterza, 2023, pp. 5-6.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese<sup>15</sup>.

Questo articolo si rivelerà un faro per correggere alcune delle strutture che caratterizzavano il rapporto delle donne con il diritto alle origini della Repubblica e per introdurre delle cesure rispetto all'ordinamento giuridico ereditato dal fascismo. Al tempo stesso, elementi di continuità (profondi sia sul piano simbolico, sia su quello materiale) trovarono fondamento in altri articoli della Costituzione e, nello specifico, in quelli relativi alla famiglia.

Il testo costituzionale fu sotto molti punti di vista il frutto di una mediazione fra la cultura cattolica e quella della sinistra che si rilevarono più convergenti, in questa fase, di quanto lo sarebbero state in seguito. Non furono pochi, ad esempio, i costituenti democristiani che adottarono posizioni molto aperte ai diritti dei lavoratori, trovando punti di mediazione avanzati con socialisti e comunisti. Eppure, di fronte al tema di un'effettiva parità di genere, questa promessa di equilibrio vacillò. Come ben spiegato da Alessandra Pescarolo, per quanto riguarda la posizione sociale delle donne, gli esponenti democristiani (da Giorgio La Pira a Giuseppe Dossetti, fino ad Aldo Moro) misero in primo piano il loro ruolo nella famiglia. L'ideale della domesticità plasmò le loro posizioni, in sintonia con quelle della Chiesa che nel dopoguerra investì le donne di un ruolo prezioso: la difesa pubblica della "famiglia tradizionale"<sup>16</sup>.

Nel complesso l'Assemblea costituente tramandò la concezione della famiglia che era stata sancita dal Codice napoleonico prima e dalla legislazione civile del Regno d'Italia poi, senza recepire dunque l'affermazione dei diritti individuali delle donne all'interno della sfera domestica. Ne derivò uno squilibrio tra pubblico e privato ben testimoniato dall'art. 29 (Parte I *Diritti e doveri dei cittadini*, titolo II *Rapporti etico-sociali*):

<sup>15</sup> Per gli articoli della Costituzione citati nel testo rimando al sito del Senato della Repubblica: <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-3>.

<sup>16</sup> ALESSANDRA PESCAROLO, *Il lavoro nella Costituzione: fonte della cittadinanza o sfera preclusa?*, «La Nuova Giuridica – Florence Law Review», 1 (2023), pp. 76-109.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

La formulazione approvata appare quantomeno ambivalente. Da un lato, il primo comma non recepì la clausola (auspicata dalla Dc) dell'indissolubilità del matrimonio, aprendo così un varco a una futura legge sul divorzio; il secondo comma inoltre esplicitò il principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, rivelandosi cruciale (insieme all'art. 3) in vista di una riforma del diritto di famiglia. Dall'altro, la priorità assegnata all'unità e l'uso di una formula ossimorica – famiglia come «società naturale» – tesero a naturalizzare un modello di famiglia considerato “tradizionale”, negandone la lunga evoluzione socioculturale. Un'impostazione, quest'ultima, che sentiamo riecheggiare ancora oggi nelle politiche sulla famiglia e sul matrimonio delle destre e delle forze conservatrici.

In un saggio (tutt'ora imprescindibile) dedicato alle origini della Repubblica, Anna Rossi-Doria ha spiegato chiaramente come l'egemonia della concezione cattolica sulla famiglia – fortemente asimmetrica – si sia imposta in modo schiacciante anche tra le file della sinistra<sup>17</sup>. L'unità familiare come fondamento della comunità sociale e politica accomunò culture politiche diverse, mentre la bandiera della parità non fu brandita in modo deciso neppure dai costituenti e dalle costituenti comuniste, né per quanto riguarda la famiglia, né per il lavoro. Piuttosto, dalla centralità assegnata a quello che veniva considerato un nucleo di solidarietà e un architrave essenziale dell'ordine morale e sociale, derivò uno scivolosissimo rapporto tra lavoro di cura e lavoro extradomestico, come appare evidente dall'art. 37 (Titolo III *Rapporti economici*):

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

<sup>17</sup> ROSSI-DORIA, *Le donne sulla scena politica*, pp. 127-207.

Fiumi di inchiostro sono stati versati per riflettere sull'ambiguità dell'art. 37 nel quale il lavoro è assunto come attributo per le donne (eventualmente lavoratrici) e come elemento identitario per l'uomo-lavoratore<sup>18</sup>. La contraddizione insita nella norma è evidente: al primo comma difende il principio di parità e al secondo tutela la funzione familiare delle donne definendola, attraverso la scelta dell'aggettivo «essenziale», una responsabilità necessaria, preziosa e, al tempo stesso, ontologicamente legata al corpo, predeterminata. Caratteristica, quest'ultima, che permise di tacerne il valore economico e di riaffermare la maternità come elemento centrale dell'identità femminile, infrangendo sia la promessa universalista e ugualitaria dell'art. 3, sia il primo principio fondamentale: «L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro». Mentre l'art.1 rese più aperto e inclusivo il nesso fra lavoro e cittadinanza, l'art. 37 indebolì questo nesso specificamente per le donne.

Gli effetti furono numerosi e di differente portata. Se facciamo un passo in avanti, se ne può rintracciare un'eco nella battaglia per l'istituzione della scuola statale per l'infanzia, sviluppata nel corso dei governi del cosiddetto "centro-sinistra organico" (1963-1968). Il dibattito parlamentare si incagliò su una questione solo in apparenza formale: se l'insegnamento dovesse essere di competenza esclusiva della donna («un'insegnante») o accessibile anche all'uomo («un'insegnate»). La "crisi dell'apostrofo" (come è stata poi soprannominata) fornì il pretesto per procrastinare la riforma, sancendo la fine del secondo governo di Aldo Moro<sup>19</sup>. Dopo altri due anni di dibattiti si arrivò all'approvazione della legge n. 444/1968 che istituì la scuola materna statale (facoltativa e gratuita) per l'età prescolastica con fini «di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia». Si trattò di una legge rilevante e – insieme a quella, fondamentale, che introdusse la scuola media unica nel 1964 – tra le poche riforme attuate tra quelle dell'ambizioso programma di coalizione Dc-Psi. Al tempo stesso, la sua

<sup>18</sup> Oltre al già citato saggio di Pescarolo, segnalo in particolare ALESSANDRA GISSI, *La «fonction essentielle» des femmes: Famille, travail domestique et salaire en Italie entre fascisme et République*, «Rives méditerranéennes», 60 (2020), pp. 109-132.

<sup>19</sup> MONICA GALFRÉ, *Tutti a scuola! L'istruzione nell'Italia del Novecento*, Roma, Carocci, 2017, p. 205.

portata sul piano pedagogico fu moderata perché si preoccupò di creare un ambiente sostitutivo della madre, piuttosto che stimolare bambini e bambine alla socializzazione. Del resto, se i socialisti avevano trattato la materia facendo riferimento agli articoli 33 e 34 della Costituzione relativi al diritto allo studio, la Dc era stata invece guidata dall'art. 31 e dal principio della tutela della maternità, riuscendo alla fine ad affermare il «carattere materno di ausilio e compimento dell'opera della famiglia» che la nuova istituzione avrebbe dovuto avere e che venne ribadito nella sua stessa denominazione: scuola *materna* e non *per l'infanzia*<sup>20</sup>.

Con una solerzia che non può non colpire alla luce delle perduranti polemiche sul “linguaggio inclusivo”, il legislatore abbandonò l'uso consolidato e indiscusso del genere maschile neutro e universale e declinò al femminile tutte le professioni citate. Nella scuola materna statale fu previsto che vi lavorassero «le ispettrici, le direttrici, le insegnanti e le assistenti». Facile individuare, dietro la zelante esclusione degli uomini da questo settore, lo scarso valore assegnato alla formazione primaria e, soprattutto, i pregiudizi rispetto al lavoro femminile, fortemente squalificato e quindi mal retribuito.

#### *Lavoro e famiglia nella lunga transizione democratica*

Un andamento ambivalente caratterizzò gli anni Cinquanta. Da un lato, la figura della moglie/madre, subalterna ma centrale nella coesione familiare, fu proiettata dai cattolici dal piano sociale a quello politico; dall'altro, le parlamentari dei partiti di sinistra, con i colleghi più sensibili, intrapresero una serie di battaglie interne al mondo del lavoro femminile per renderlo più uguale nei diritti a quello degli uomini. Ne derivò una legislazione indirizzata alla tutela delle lavoratrici in quanto madri, che imboccò solo parzialmente la strada del comma 2 dell'art. 3<sup>21</sup>.

L'approvazione della legge n. 860/1950 sulla «tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri» incarnò l'orientamento prevalente nel movimento operaio che, come nella legislazione sulla protezione tra Ottocento e Novecento, subordinò l'obiettivo della parità salariale a quello della protezione della lavoratrice madre. Detta “legge Noce” – dal nome della ex costituente e deputata comunista che più si impegnò

<sup>20</sup> STELLIFERI, *Tullia Romagnoli Carettoni*, pp. 113-118.

<sup>21</sup> ALESSANDRA PESCAROLO, *Lavoro e riconoscimento: un binomio mobile*, in *Storia delle donne nell'Italia contemporanea*, p. 181.

per realizzarla con il sostegno della democristiana Maria Federici – la misura introdusse il divieto di licenziamento dall’inizio della gestazione fino al compimento del primo anno di età del bambino; il divieto di utilizzare le donne incinte per il trasporto e il sollevamento di pesi e altri lavori pericolosi, faticosi e insalubri; il divieto di impiegare donne nei tre mesi precedenti il parto e nelle otto settimane successive, salvo possibili estensioni. Garantì inoltre l’assistenza medica al parto, periodi di riposo per l’allattamento nonché il trattamento economico durante le assenze per maternità.

La “legge Noce” inaugurò il decennio d’oro della casalinga a tempo pieno, durante il quale le questioni legate al lavoro femminile, domestico ed extradomestico acquisirono una rinnovata centralità<sup>22</sup>. Come spiegato da Enrica Asquer, l’apparato discorsivo che accompagnò il “miracolo economico” evocò dirompenti trasformazioni nella routine quotidiana delle donne per effetto dell’avvento dei nuovi beni di consumo per la casa (elettrodomestici, detersivi, utensili in plastica, cibi pronti). La “professione” della casalinga venne da più parti proposta come «un orizzonte interclassista» che avrebbe, da un lato, sconfitto definitivamente la ritrosia delle donne delle élites nei confronti del lavoro casalingo, dall’altro, ammaliato le donne delle classi popolari prospettando loro l’emancipazione dall’obbligo del lavoro extradomestico<sup>23</sup>. Fu così che, sotto l’ombrello simbolico della modernità, si rafforzò il processo di “visibilizzazione” della dimensione professionale del lavoro della casalinga: un processo che era stato favorito tra le due guerre dalla diffusione del taylorismo e poi dall’enfasi fascista sul valore del lavoro della casalinga, con la sua indubbia (e come abbiamo visto, duratura) ambiguità tra riconoscimento sociale, missione e, soprattutto, competenza “naturale”<sup>24</sup>.

<sup>22</sup> In Italia dal 1951 al 1971 si registrò il declino delle economie familiari contadine. Per le donne l’uscita dal mondo agricolo, dove le attività di cura familiare convivevano con il lavoro nei campi, diede luogo soprattutto a un aumento del numero delle donne registrate dai censimenti come “casalinghe”: cfr. EAD., *Oltre la minorità giuridica*, in *Cittadinanze incompiute. La parabola dell’autorizzazione maritale*, a cura di Stefania Bartoloni, Roma, Viella, 2021, p. 268.

<sup>23</sup> ENRICA ASQUER, *Tra casa e mercato: genere, consumo e lavoro familiare*, in *Storia delle donne nell’Italia contemporanea*, p. 205.

<sup>24</sup> ALESSANDRA GISSI, *The Home as a Factory. Rethinking the Debate on Housewives’ Wages in Italy, 1929-1980*, in *What is Work? Gender at the Crossroads of Home, Family, and Business from the Early Modern Era to the Present*, ed. by Raffaella Sarti, Anna Bellavitis, Manuela Martini, New York-Oxford, Berghahn, p. 142.

Non sorprende dunque che al termine del “miracolo economico” l’uguaglianza di genere restasse un traguardo lontano. Un passo avanti, di grande importanza simbolica e concreta, fu compiuto con la legge n. 66/1963 che ammise le donne «ai pubblici uffici ed alle professioni», a esclusione della Guardia di finanza e delle forze armate<sup>25</sup>. Questa legge pose fine a una discriminazione di lungo periodo (con origine nel Codice napoleonico) contro la quale si erano levate singole voci e successivamente un movimento di donne sempre più ampio che nel 1919 ne aveva ottenuto l’abrogazione parziale. Subito dopo la guerra, infatti, la legge Sacchi aveva abolito l’autorizzazione maritale e consentito alle donne l’ingresso alle professioni e agli impieghi pubblici, con esclusione però di quelli che implicavano «poteri pubblici giurisdizionali»<sup>26</sup>. Questo retaggio discriminatorio – dovuto all’intento di tutelare la figura della moglie (e quindi la famiglia) più che la donna – fu cancellato tredici anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione e a seguito di un pronunciamento della Corte costituzionale<sup>27</sup>.

Nello stesso anno si concluse il lungo confronto parlamentare finalizzato a escludere dai contratti di lavoro la cosiddetta “clausola di nubilitato”. La legge n. 7/1963 contrastò la pratica delle lettere di dimissioni in bianco fatte firmare alle neoassunte per consentirne il licenziamento dopo le nozze. Di lì a poco fu il turno della pensione alle casalinghe e quindi dell’abolizione del “coefficiente Serpieri” in agricoltura: una misura che dal 1934 aveva previsto un sistema di valutazione in base al quale il lavoro svolto da una donna veniva considerato pari al 50% di quello svolto da un uomo (fig. 1).

La lunga tradizione della legislazione di tutela della maternità raggiunse il suo apice con l’estensione delle norme protettive del lavoro femminile previste dalla legge n. 1204/1971, *Tutela delle lavoratrici madri*, dopodiché lo stesso termine “tutela” iniziò ad assumere un’accezione negativa. Nel corso degli anni settanta, con il rallentamento del boom industriale e l’espansione dei servizi, si delinearono nuove prospettive e la battaglia per una emancipazione sostanziale delle donne iniziò a essere condotta sulla strada della parità più che su quella della protezione<sup>28</sup>.

<sup>25</sup> FATIMA FARINA, *Donne nelle forze armate. Il servizio militare femminile in Italia e nella Nato*, Roma, Viella, 2015.

<sup>26</sup> Cfr. *Cittadinanze incompiute*.

<sup>27</sup> Si rimanda al saggio di Antonella Magaraggia in questo stesso fascicolo.

<sup>28</sup> MARIA VITTORIA BALLESTRERO, *La protezione concessa e l’uguaglianza negata: il lavoro*

Il vero punto di svolta coincise con la legge n. 903/1977. La cosiddetta “legge Anselmi” sancì l’illegittimità della discriminazione delle donne sul lavoro, armonizzando l’ordinamento italiano con le direttive della Comunità europea e preparando il terreno per estendere progressivamente i diritti della madre al padre, in linea con lo spirito della recente riforma del diritto di famiglia. E proprio questa legge (n. 151/1975) fu in prospettiva anche più importante della “legge di parità” perché ruppe il doppio registro che poneva il destino familiare delle donne in contrasto con la loro presenza nel lavoro<sup>29</sup>.

Alla base della riforma del diritto di famiglia può essere individuato il rifiuto della contraddizione tra le tante e rilevanti conquiste nella sfera pubblica e la contemporanea persistenza di una condizione di subalternità in quella privata. In particolare, apparivano oramai stridenti le discriminazioni insite nel Codice civile varato nel 1942 e conservato dalla Repubblica: un complesso di norme che – avendo derivato gli articoli sui diritti e sui doveri del matrimonio direttamente dal codice Pisanelli del 1865 – aveva basato la “garanzia dell’unità familiare” sull’asimmetria tra i coniugi<sup>30</sup>. Questo sottofondo organicista, con linee di continuità che dalla Repubblica risalivano ben oltre il fascismo e chiamavano in causa le origini stesse della regolamentazione dei rapporti di diritto privato<sup>31</sup>, dopo lo scossone dell’introduzione del divorzio nel 1970 visse una vera e propria sterzata: la riforma del 1975 rappresentò infatti un deciso passo verso l’attuazione dell’art. 29 della Costituzione, a garanzia dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Impatto rivoluzionario ebbe, inoltre, il nuovo art. 24 che rese reciproco l’obbligo (prima solo del marito), di provvedere al mantenimento dell’altro coniuge «in proporzione alla sua sostanza», in contrasto con l’antico modello del *male breadwinner*. Un altro attacco alla struttura gerarchica della famiglia fu dato dall’inedita attenzione prestata ai diritti dei minori, insita nella norma secondo la quale la potestà, l’educazione e il mantenimento dei figli spettano a entrambi i genitori, con l’obbligo di

*femminile nella legislazione italiana*, in *Il lavoro delle donne*, a cura di Angela Groppi, Roma-Bari, Laterza, 1996, pp. 445-469; IRENE STOLZI, *La parità ineguale. Il lavoro delle donne in Italia fra storia e diritto*, «Studi storici», 60 (2019), n. 2, pp. 253-287.

<sup>29</sup> PESCAROLO, *Lavoro e riconoscimento*, p. 181.

<sup>30</sup> Si rimanda al saggio di Chiara Valsecchi in questo stesso fascicolo.

<sup>31</sup> EMMANUEL BETTA, *Identificazione di genere: corpi e culture delle sessualità*, in *Storia delle donne nell’Italia contemporanea*, p. 276.

«tener conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni» dei figli stessi. Furono attenuate infine le differenze tra figli legittimi e illegittimi, di cui ora si parlava solo come di figli "naturali"<sup>32</sup>.

In sintesi, superando l'ordinamento fascista, il nuovo diritto di famiglia adeguò il Codice civile alla mutata realtà sociale. Tuttavia, soprattutto negli ambienti legati al movimento femminista, non si poté fare a meno di notare come la riforma giungesse con ritardo eclatante rispetto alle trasformazioni sociali già maturate. La critica femminista al diritto, del resto, investì l'ordinamento giuridico nel suo complesso, guardando alle asimmetrie di potere codificate dentro e fuori la famiglia. In questo quadro, la possibilità di divorziare fu considerata imprescindibile (tanto che non mancò il sostegno dei collettivi femministi al "no" alla campagna referendaria del 1974), ma non più importante della liberazione delle donne dal ruolo coatto di mogli: dall'idea cioè del matrimonio come "carriera" e unica aspirazione<sup>33</sup>. La legislazione di tutela, invece, fu interpretata come un'arma a doppio taglio perché non metteva in discussione l'inferiorità delle donne nella famiglia e non svelava l'origine sessuale della subordinazione femminile.

In verità, va registrato che lo scetticismo verso questa tradizione legislativa andò ben oltre i confini dei collettivi femministi. Ne è un esempio – tra i tanti – l'intenso dibattito pubblico e politico che nel 1976 si innescò a partire da una proposta di legge della senatrice della Sinistra indipendente Tullia Romagnoli Caretoni. Si trattava delle *Norme per la tutela dell'uguaglianza tra i sessi e istituzione di una Commissione parlamentare di indagine sulla condizione femminile in Italia*. Il testo prendeva le mosse dalla promessa di uguaglianza e dal sogno di libertà insito nella guerra di Liberazione e puntava a cancellare dai codici, dal sistema previdenziale e dall'istituzione scolastica gli elementi di discriminazione sessuale retaggio della cultura patriarcale fascista di cui erano il prodotto<sup>34</sup>.

Il disegno di legge ebbe una fortuna parziale. Ampiamente discusso sulla stampa, fu velocemente smantellato all'interno del Parlamento. L'istituzione di una commissione parlamentare – che prefigurava la

<sup>32</sup> Cfr. RAFFAELLA SARTI, *Calendario civile. 19 maggio 1975: la riforma del diritto di famiglia*, «Rivista il Mulino», [www.rivistailmulino.it/a/19-maggio-1975](http://www.rivistailmulino.it/a/19-maggio-1975).

<sup>33</sup> Cfr. PAOLA STELLIFERI, *I femminismi dall'Unità ad oggi*, in *Storia delle donne nell'Italia contemporanea*, p. 102.

<sup>34</sup> Cfr. STELLIFERI, *Tullia Romagnoli Caretoni*, cap. 6.

Commissione nazionale per la parità e per le pari opportunità che sarebbe stata istituita dieci anni dopo<sup>35</sup> – fu seccamente rifiutata, mentre dei primi 10 articoli del testo furono infine salvati soltanto i primi due, dedicati all’abrogazione dell’attenuante della causa d’onore dal Codice penale (Cp). Questa misura sarebbe passata due legislature dopo, attraverso la legge n. 442/1981, esito della battaglia quasi ventennale contro delitto d’onore, matrimonio riparatore e, più in generale, contro l’impianto del Codice Rocco basato «sul principio della subordinazione della donna rispetto all’uomo» che attribuiva «a quest’ultimo la proprietà del corpo femminile»<sup>36</sup>.

*Sessualità e riproduzione: un ordito stratificato di modelli normativi*

Anche nella codificazione della violenza maschile contro le donne si rintracciano continuità di lungo, anzi lunghissimo periodo<sup>37</sup>. All’indomani della nascita del Regno d’Italia e fino alla fine del Novecento, infatti, la violenza carnale non è stata collocata tra i delitti contro la persona, bensì tra quelli contro il buon costume e l’ordine delle famiglie (secondo il Codice Zanardelli del 1889) e poi tra i reati contro la moralità pubblica e il buon costume (secondo il titolo IX del Cp Rocco del 1930).

Come ha efficacemente sintetizzato Laura Schettini, il fatto che l’oggetto della tutela non fosse la persona spiega la lunga consuetudine di condotte processuali nelle quali, a essere interrogati e messi sotto esame, erano i comportamenti femminili, giudicati nella loro (maggiore o minore) onorabilità. Persino il riconoscimento della donna violentata come “vittima” sottostava (ma forse si potrebbe usare anche il tempo presente) a diverse variabili, quali ad esempio l’adesione o meno a determinati modelli di genere, la condizione sociale, la razzializzazione, la rispettabilità. La questione della “legittima vittima” è legata a quella dell’onore. Nel Codice Rocco il controllo dei corpi delle donne era

<sup>35</sup> La Commissione è stata istituita nel 1984 e poi è stata regolamentata in sede di riordino della Presidenza del Consiglio dei ministri con la legge n. 400/1988.

<sup>36</sup> VITTORIA CALABRÒ, *Storia di un contrastato tramonto. La legge abrogativa della causa d’onore e del matrimonio riparatore*, in *Violenza di genere, politica e istituzioni*, a cura di Maria Antonella Cocchiara, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 275-328.

<sup>37</sup> TIZIANA NOCE, *Il corpo del reato. Diritto e violenza sessuale nell’Italia dell’Ottocento*, San Cesario di Lecce, Manni, 2009; *La violenza contro le donne nella storia*, a cura di Simona Feci e Laura Schettini, Roma, Viella, 2017.

affiancato dalla tutela di un senso dell'onore di tipo sessuale che aveva a che fare con la verginità e, soprattutto con la fedeltà. Riguardando direttamente il tema della legittima discendenza, l'onore costituiva un bene di cui le donne erano depositarie ma non padrone perché di esso erano responsabili i maschi della famiglia o della comunità<sup>38</sup>.

È così che si spiega il fatto che l'infrazione della fedeltà sessuale da parte di una moglie sia stato formulato come un reato punibile con particolare severità (la detenzione). Secondo gli articoli n. 559 (reato dell'adulterio semplice compiuto dalla moglie) e n. 560 (concubinato del marito), la moglie incorreva nel reato anche se tradiva il marito un'unica volta; il delitto era punibile a querela del marito; con l'adultera era trascinato nella pena l'amante. Quando invece era il marito a tradire, l'infedeltà veniva sanzionata solamente se l'uomo conviveva «nella casa coniugale o notoriamente altrove» con la sua «concubina»<sup>39</sup>. Nonostante le profonde trasformazioni innescate negli anni del «miracolo economico», la forbice tra i comportamenti considerati leciti e illeciti per uomini e donne non si attenuò, ma fu anzi avallata da alcune sentenze della Corte costituzionale che – fino alla fine degli anni Sessanta – confermarono la particolare severità con cui si sarebbe dovuta giudicare l'infedeltà sessuale di una donna sposata.

Ancora più a lungo resistette, come abbiamo già accennato, la causa d'onore per i reati di violenza sessuale, tema nel corso degli anni Sessanta sarcasticamente posto al centro di vari film, da *Divorzio all'italiana* di Pietro Germi a *La ragazza con la pistola* di Mario Monicelli. Per quasi un secolo – dal Cp Zanardelli del 1889 che la prevede come attenuante, passando per il fascismo che la regolò come reato specifico, fino al 1981 – l'omicidio di moglie, figlia, sorella, considerata responsabile di «illegittima relazione carnale», compiuto da un uomo «nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia», fu considerato qualcosa di molto lontano da un gesto improvviso e impulsivo: un atto «in qualche modo socialmente dovuto e per questo punibile con misure ridotte rispetto ad altri omicidi»<sup>40</sup>. Oltre al delitto d'onore,

<sup>38</sup> LAURA SCETTINI, *La violenza maschile contro le donne*, in *Storia delle donne nell'Italia contemporanea*, pp. 135-162.

<sup>39</sup> Cfr. STELLIFERI, *Tullia Romagnoli Caretoni*, pp. 98-101.

<sup>40</sup> DOMENICO RIZZO, LAURA SCETTINI, *Saggio introduttivo*, in *Maschilità e violenza di genere*, «Genesis», XVIII (2019), n. 2, p. 9.

fino al 1981 rimase in piedi anche il “matrimonio riparatore”, regolato dall’art. 544 che prevedeva che il matrimonio tra l’autore del reato di violenza sessuale e la persona offesa estinguesse il reato.

Il Parlamento indugiò dunque per quasi venti anni sull’abrogazione di questi cardini della morale sessuale misogina e virilista sancita dagli ordinamenti giuridici dell’Italia liberale e fascista<sup>41</sup>. È importante però sottolineare – soffermandoci sul ventennio – che l’attenuante della causa d’onore fu prevista da Alfredo Rocco, nella forma dell’attenuante, anche per altri crimini, tra cui quelli regolamentati dagli art. 545-550 del titolo X.

Dedicato ai «delitti contro la integrità e la sanità della stirpe», il titolo X esprimeva la volontà di Mussolini di arrestare il calo demografico in atto ma anche il nesso, strettissimo, tra maternità e nazionalismo<sup>42</sup>, regolamentando scrupolosamente, nel suo insieme, differenti fattispecie penali relative all’aborto procurato e alla propaganda degli anticoncezionali. Obiettivo di questo aspro controllo dei comportamenti riproduttivi era la protezione della “stirpe integra e sana”<sup>43</sup>. Con un paradosso solo apparente, però, questo zelante sforzo di disciplinare la sessualità femminile convisse con un articolo (il n. 551) che prevedeva attenuanti nel caso in cui il procurato aborto fosse stato commesso per evitare il pubblico scandalo, ossia per interrompere una gravidanza illegittima.

Fin dall’immediato secondo dopoguerra non mancarono attori sociali intenti a mettere in discussione il complesso e stratificato ordito di modelli normativi e a svelarne la matrice fascista: tra questi, si posero in prima linea l’Aied-Associazione italiana educazione demografica e l’Udi-Unione donne italiane<sup>44</sup>. Anche le ricezioni delle pratiche disciplinanti non furono univoche, bensì molteplici, fin dai primi anni della storia repubblicana durante i quali il tema della demografia – fortemente connotato dal fascismo – fu progressivamente risemantizzato attraverso un percorso tortuoso e contraddittorio.

<sup>41</sup> SANDRO BELLASSAI, *L’invenzione della virilità. Politica e immaginario maschile nell’Italia contemporanea*, Roma, Carocci, 2012.

<sup>42</sup> NADIA MARIA FILIPPINI, *Generare, partorire, nascere. Una storia dall’antichità alla provetta*, Roma, Viella, 2017, pp. 266-271.

<sup>43</sup> ILARIA PAVAN, *Una premessa dimenticata. Il Codice penale del 1930*, in *Le radici storiche dell’antisemitismo in Italia*, a cura di Marina Caffiero, Roma, Viella, 2009, pp. 129-157.

<sup>44</sup> Cfr. ALESSANDRA GISSI, PAOLA STELLIFERI, *L’aborto. Una storia*, Roma, Carocci, 2023, cap. 2.

Una svolta netta si registrò con l'approvazione della legge n. 194/1978, *Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza*. Giunta al termine di un decennio di politicizzazione della sessualità operata del femminismo e di una vera e propria rivoluzione dei comportamenti sessuali<sup>45</sup>, la legge 194 abrogò il titolo X del Cp e depenalizzò, in alcune circostanze, l'aborto procurato. Un duplice grimaldello permise al Parlamento di raggiungere il compromesso politico alla base della depenalizzazione parziale dell'aborto, nel pieno della stagione dei governi di solidarietà nazionale: il rispetto dell'art. 32 della Costituzione sul diritto fondamentale alla tutela della salute e il riconoscimento del valore sociale della maternità<sup>46</sup>.

Va infine sottolineato che le disposizioni del titolo X si intrecciarono nel contesto repubblicano anche con la nuova dialettica sulle politiche di *welfare*, ben testimoniata dalla complessa sorte della principale istituzione del fascismo nel settore della protezione sociale: l'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia (Onmi). Creata nel 1925 con incerte finalità (assistenziali, profilattiche e igienico-sanitarie, ma anche moralizzatrici) l'Onmi incarnò la visione di Mussolini della maternità come dovere patriottico. Sottoposto a numerosi quanto insoliti tentativi di rilancio nel dopoguerra, questo ente fu infine sciolto nel 1975: mentre venivano istituiti i consultori familiari per l'assistenza alla famiglia e alla maternità (fig. 2) e nel pieno della mobilitazione femminista per l'autodeterminazione sessuale e riproduttiva<sup>47</sup>. Fu così che asili nido e consultori, persino quelli autogestiti dalle femministe, non di rado si stanziarono nelle sedi Onmi in dismissione, risignificando questi spazi. Nella memoria dei complessi architettonici attraverso cui il fascismo ha inteso esplicitamente celebrare e tramandare sé stesso, le ex sedi Onmi costituiscono dunque elementi pregni di continuità tanto profonde quanto, molto spesso, opache.

### *Conclusioni*

Nell'attuale dibattito sull'aborto (pressoché quotidiano a livello nazionale e internazionale) è generalmente sottaciuto un elemento cruciale: ossia che in Italia la legge 194 abbia abolito una parte rilevan-

<sup>45</sup> FILIPPINI, *Generare, partorire, nascere*, pp. 282-288.

<sup>46</sup> GISSI, STELLIFERI, *L'aborto*.

<sup>47</sup> ELISABETTA VEZZOSI, *La maternità: dall'assistenza al welfare*, in *Storia delle donne nell'Italia contemporanea*, pp. 222-231.

te del Cp pensato alla fine degli anni venti ed entrato in vigore nello stesso anno dell'enciclica *Casti connubii*. È invece fondamentale tenere a mente la parabola storica delle disposizioni concernenti la contraccezione e l'aborto (e più in generale la sessualità e il corpo) perché dimostra in maniera eclatante quanto tra l'Italia fascista e quella democratica vi siano state continuità significative nella definizione formale di una diversa sfera di diritti e di autodeterminazione tra donne e uomini<sup>48</sup>.

L'eco di queste continuità risuona nel presente. Nel 2007 le storiche Nadia Filippini e Anna Scattigno hanno dato alle stampe un volume miscelaneo intitolato *Una democrazia incompiuta*: una definizione efficace per descrivere il percorso a ostacoli verso una piena cittadinanza politica iniziato alle origini dello Stato-nazione. Sebbene il focus dei saggi fosse sulla presenza femminile in Parlamento e nei governi locali, la formula della "democrazia incompiuta" era e rimane ancora oggi calzante per indicare il rapporto delle donne con la giustizia e con la politica. Un rapporto che ha trovato nel secondo dopoguerra uno snodo cruciale. Le continue lotte per l'acquisizione dei diritti civili hanno infatti posto tra gli obiettivi più impellenti (ma per nulla immediati) una più compiuta attuazione dei principi costituzionali e dei valori di uguaglianza e libertà espressi dalla Resistenza<sup>49</sup>, rendendo la fase post-costituzionale un ambito di studio ancora fertile per l'analisi della storia repubblicana.

Non che la transizione postfascista possa essere considerato un terreno insondato, tutt'altro: in passato è stata approfondita in rilevanti studi e da autorevolissimi storici e ancora oggi sollecita e rinnova le domande della storiografia<sup>50</sup>. Eppure, il ricchissimo patrimonio della storia sociale e politica delle donne non pare adeguatamente messo a frutto in questo ambito di studi per il quale, invece, l'adozione della categoria analitica di genere può dare un contributo euristico prezioso in grado di illuminare le ambivalenze dei processi di modernizzazione

<sup>48</sup> BETTA, *Identificazioni di genere*, p. 275.

<sup>49</sup> *Una democrazia incompiuta. Donne e politica in Italia dall'Ottocento ai nostri giorni*, a cura di Nadia Maria Filippini, Anna Scattigno, Milano, FrancoAngeli, 2007.

<sup>50</sup> CLAUDIO PAVONE, *Alle origini della Repubblica: scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Torino, Bollati Boringhieri, 1995. Tra i contributi recenti: *Dal fascismo alla Repubblica: quanta continuità? Numeri, questioni, biografie*, a cura di Marco De Nicolò, Enzo Fimiani, Roma, Viella, 2019; ANTONELLA MENICONI, GUIDO NEPPI MODONA, *L'epurazione mancata. La magistratura tra fascismo e Repubblica*, Bologna, il Mulino, 2022.

e di nazionalizzazione, valutare le progressive estensioni e modificazioni del concetto di cittadinanza, vagliare le cesure storiografiche più consolidate e, infine, cogliere le persistenze di lunghissimo periodo.

Per quanto riforme rilevanti siano state approvate soprattutto negli anni Settanta – quando è stata messa sotto accusa quella «discrasia tra uguaglianza nella sfera pubblica e inferiorità nella sfera privata sancita dalla Costituzione»<sup>51</sup> – una situazione di incompleta sovranità delle donne sui propri corpi continua a operare. Penso alle continue polemiche sulla legge 194/1978 che celano più o meno velatamente il proposito di controllare la riproduzione che, in tutto il mondo occidentale, accomuna i partiti della destra radicale e i movimenti cristiano-conservatori, decisi a giocare su questo terreno la loro partita identitaria<sup>52</sup>. Ma penso anche a una questione annosa, sebbene meno “rumorosa”, rimasta irrisolta dal 1975: quella relativa alla trasmissione del cognome della madre<sup>53</sup>.

L'Italia è stata condannata nel gennaio 2014 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per le norme che trasmettono automaticamente il cognome del padre a figli e figlie. Nel 2022 queste norme sono state giudicate illegittime anche da una sentenza della Corte costituzionale che ha aperto la strada alla possibilità di attribuire anche il cognome materno con il consenso del padre (pur senza prevedere la possibilità di attribuire il cognome materno in via esclusiva). Eppure, siamo ancora in attesa di interventi legislativi adeguati che pongano definitivamente rimedio ai residui di questa discriminazione che è oltre modo emblematica, dal punto di vista simbolico, della persistenza di residui patriarcali nella nostra società, della parzialità del discorso giuridico e della sua strumentalità alla perpetuazione delle disparità di potere tra i generi.

<sup>51</sup> ROSSI-DORIA, *Le donne sulla scena politica*, p. 200.

<sup>52</sup> GIORGIA SERUGHETTI, *L'antiabortismo come battaglia identitaria: la destra radicale e il corpo delle donne*, «Ácoma», 25 (2023), pp. 104-128.

<sup>53</sup> ANGIOLINA ARRU, *Il cognome paterno*, «Bollettino di Clio», 13 (2020): <https://www.clio92.org/2021/01/17/il-cognome-paterno-di-angiolina-arru/>.

## ABSTRACT

Malgrado la Costituzione avesse sancito la piena cittadinanza femminile e il principio di parità giuridica tra uomini e donne, le applicazioni legislative furono molto lente e tardive, sia sul piano civile che su quello penale.

L'intervento si focalizzerà in particolare sulle dissimmetrie tra i generi presenti nel Codice penale "Rocco" varato nel 1930 e transitato nell'Italia repubblicana e, nello specifico, approfondirà la storia dell'attenuante della causa d'onore.

Nella cultura politica e giuridica fascista, l'enfasi sulla funzione riproduttiva delle donne viene accompagnata dalla tutela di un senso dell'onore di stampo sessuale che presuppone il controllo dei corpi femminili da parte degli uomini della famiglia, di una comunità e, in generale, della società. Il legislatore fascista prevede dunque, alla fine degli anni Venti, che una serie di reati (considerati lesivi della moralità pubblica e del buon costume) siano meritevoli di indulgenza se compiuti per difendere l'onore proprio o della propria famiglia. Tra questi, il cosiddetto "delitto d'onore", il "matrimonio riparatore", ma anche l'aborto e l'infanticidio «per causa d'onore».

Obiettivo della relazione è mostrare continuità e discontinuità tra Fascismo e Repubblica, a partire dal modo in cui l'attenuante della causa d'onore - così fortemente connotata dal regime fascista - viene risemantizzata nella nuova Italia repubblicana, fino all'approvazione della legge n. 442/1981, *Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore*.

This article looks at post-Fascist Italy from the perspective of women's and gender history, highlighting the ambivalences of the post-WWII period. The 1948 Constitution recognised full political citizenship rights to women and declared the principle of equality between the sexes. Nonetheless, elements of discrimination - often with deep roots - continued to shape women's relationship with the law, even in the new democratic context. The focus is on the conception of the family, on attempts to control sexuality and reproduction, and on the asymmetries of power between genders which were codified by the Fascist Civil Code of 1942 and the "Rocco" Penal Code of 1930, both carried over into the Republican era. Analysing efforts to reshape demography and social reproduction during the first thirty years of democracy, the article will assess elements of continuity and change between Fascism and the Republic when it comes to women's rights and, more generally, to the processes of modernisation, nationalisation and the progressive extension of the concept of citizenship.



*Antonella Magaraggia*

DONNE IN MAGISTRATURA.  
UN PERCORSO IN SALITA

*La situazione anteriore alla Costituzione della Repubblica Italiana*

La presenza delle donne nelle pubbliche funzioni, prima della Costituzione, era regolata dalla legge 17 luglio 1919 n. 1176. La cd. legge Sacchi se, da un lato, costituì una tappa importante nel cammino di emancipazione femminile perché abrogò l'istituto dell'autorizzazione maritale e riconobbe alle donne piena capacità giuridica, dall'altro, all'art. 7, pur prevedendo che «le donne sono ammesse, a pari titolo degli uomini, ad esercitare tutte le professioni e a coprire tutti gli impieghi pubblici», le escluse, «se non vi siano ammesse espressamente dalle leggi», da «quelli che implicano poteri pubblici giurisdizionali o l'esercizio di diritti e di potestà politiche, o che attengono alla difesa militare dello Stato secondo la specificazione che sarà fatta con apposito regolamento».

Il regolamento di attuazione (R.D. 4 gennaio 1920 n. 39) ridusse notevolmente gli spazi delineati dalla legge riflettendo l'ostracismo nei confronti delle donne in posizioni di responsabilità. Introdusse una lunga serie di divieti ed esclusioni (prefetto, diplomatico, direttore generale presso ogni dicastero, ministro, ufficiale giudiziario, cancelliere e magistrato). Concesse, inoltre, alle amministrazioni statali la facoltà di prevedere ulteriori eccezioni.

Con l'avvento del fascismo e la sua esaltazione del ruolo della donna nella famiglia a discapito di quello nella vita pubblica la situazione peggiorò. Il Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12 (cd. Decreto Grandi), che riformò l'ordinamento giudiziario, all'art 8 stabilì: «per essere ammessi alle funzioni giudiziarie occorre, tra l'altro, essere cittadino italiano, di razza italiana, di sesso maschile e iscritto al Partito Nazionale Fascista». Tutto questo nonostante le donne ormai solcassero da tempo le aule di giustizia come avvocate.

*I lavori dell'Assemblea costituente*

Che le donne potessero o non potessero entrare in magistratura fu oggetto di accese discussioni in sede di Assemblea costituente.

La lettura dei resoconti delle sedute offre un quadro desolante ed è uno specchio dell'arretratezza culturale del nostro paese. Vi si registrano opinioni che, pur provenendo da persone colte e di grande prestigio, appaiono connotate da pregiudizi, luoghi comuni e idee del passato.

Con questi "padri costituenti" dovettero confrontarsi le poche "matri costituenti": 21 su un totale di 556 eletti, di cui solo 5 componenti della Commissione dei 75 incaricata di predisporre il testo della Carta e nessuna inserita nel Comitato di redazione che ebbe il compito di elaborarlo.

Nella seduta della Commissione del 31 gennaio 1947 si affrontò l'art. 98 del Progetto di Costituzione (disposizione che poi scomparve ed entrò nell'attuale art. 106 Cost.) che, al primo comma, recitava:

I magistrati sono nominati con decreti del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della Magistratura, in base a concorso seguito da tirocinio. Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Pacifica l'ammissione per concorso, si discusse, oltre che sulla opportunità della presenza delle donne in magistratura, sulla necessità o meno di un riferimento espresso in Costituzione. Potevano, infatti, ritenersi sufficienti l'art. 3 sul principio di uguaglianza e l'art. 48 del Progetto di Costituzione (oggi art. 51 Cost.) che prevedeva il diritto di accesso alle cariche elettive e agli uffici pubblici.

Ferdinando Targetti, favorevole alla presenza delle donne in magistratura, propose un emendamento soppressivo dell'inciso suindicato, secondo il testo originariamente deliberato dalla seconda sottocommissione (la Commissione dei 75 era divisa in tre sottocommissioni e la seconda in due sezioni, Potere esecutivo e Potere Giudiziario) e integrato con il riferimento all'ordinamento giudiziario dal Comitato di redazione (organo di raccordo). Secondo Targetti

nell'intervento del Comitato c'è il pensiero e la finalità di limitare l'ammissione delle donne alla magistratura; chi, invece, è stato favorevole a questo principio, non vede le ragioni di una tale limitazione. Infatti non si può, da una parte ammettere la presenza, graditissima e utilissima, nella Costituente di tante egregie colleghe; ammettere che una donna possa salire anche su una

cattedra universitaria e, dall'altra, negare che la donna abbia le attitudini necessarie per diventare anche Consigliere di Cassazione<sup>1</sup>.

Giovanni Leone, per affossare tale emendamento, pur affermando di non essere completamente contrario all'ingresso delle donne in magistratura (avrebbero fatto un ottimo lavoro nei giudizi presso il Tribunale per i minorenni «per i quali è più sentita la necessità della presenza della donna, in quanto richiedono un giudizio il più possibile conforme alla coscienza popolare»), precisò: «Negli alti gradi della magistratura... dove bisogna arrivare alla rarefazione del tecnicismo, è da ritenere che solo gli uomini possano mantenere quell'equilibrio di preparazione che più corrisponde, per tradizione, a queste funzioni»<sup>2</sup>. Giuseppe Cappi rincarzò: «Nella donna prevale il sentimento sul raziocinio, mentre nella funzione del giudice deve prevalere il raziocinio sul sentimento»<sup>3</sup>.

E, ancora, Giuseppe Codacci Pisanelli: «In udienza alle volte la discussione si protrae per ore ed ore e richiede la massima attenzione da parte di tutti. È evidente che per un lavoro simile sono più indicati gli uomini che le donne»<sup>4</sup>.

Infine, Enrico Molé:

È noto già nel diritto romano che la donna, in determinati periodi della sua vita, non ha la piena capacità di lavoro... Non si tratta di né di superiorità né di inferiorità della donna di fronte all'uomo nella funzione giurisdizionale: è soprattutto per i motivi addotti dalla scuola di Charcot riguardanti il complesso anatomico fisiologico che la donna non può giudicare<sup>5</sup>.

A favore dell'emendamento intervennero Maria Federici, Nilde Iotti e Angela Gotelli.

Maria Federici: «Quando si stabilisce che il merito e la preparazione sono i soli elementi discriminatori per quanto attiene alla possibilità di aprire tutte le carriere alla donna, non vi è da aggiungere altro.

<sup>1</sup> <https://www.nascitacostituzione.it> Appendici-Ammissione delle donne nella magistratura.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

Quando invece si parla di facoltà, di attitudini, di capacità, si portano argomenti deboli, che offendono la giustizia<sup>6</sup>».

Nilde Iotti: «Se è vero che si deve far sentire in certo grado la femminilità della donna, non per questo si deve precludere alla donna l'accesso agli alti gradi della magistratura, quando abbia la capacità di arrivarci. Può anche darsi che le donne non ci arrivino; ma in questo caso si tratta di merito<sup>7</sup>».

Angela Gotelli: «Permettere alle donne di arrivare agli alti gradi della magistratura non significa portarcele per forza. Gli uomini avranno sempre la possibilità di lasciarle indietro, qualora abbiano possibilità e meriti migliori<sup>8</sup>».

L'emendamento Targetti non venne approvato e l'art. 98, così come elaborato dal Comitato di redazione (e, quindi, con riferimento alle norme sull'ordinamento giudiziario), entrò a far parte del Progetto di Costituzione della Repubblica Italiana approvato dalla Commissione e approdò alla discussione in aula.

In sede assembleare le "madri costituenti" si fecero sentire Teresa Mattei e Maria Maddalena Rossi, volendo evitare qualsiasi fraintendimento interpretativo, nella seduta del 18 marzo 1947 presentarono un emendamento esplicito: «Le donne hanno diritto di accesso a tutti gli ordini e gradi della Magistratura»<sup>9</sup>.

Alcuni "padri costituenti" insorsero. Bruno Villabruna, nella seduta del 7 novembre 1947, così si espresse:

Il giorno in cui avrete affidato l'amministrazione della giustizia ad un corpo giudicante misto, che cosa avrete ottenuto? Avrete portato nel sacro tempio della giustizia un elemento di più di confusione, di dissonanza, di contrasto; avrete creato, in sostanza, una giustizia bilingue, una giustizia che parlerà due linguaggi diversi... Se tutto questo possa giovare al prestigio, alla serietà della giustizia, alla certezza nell'applicazione della legge, lo lascio giudicare a voi<sup>10</sup>.

Giuseppe Bettiol tuonò: «San Paolo diceva: Tacciano le donne nel-

<sup>6</sup> <https://www.nascitacostituzione.it> Appendici-Ammissione delle donne nella magistratura.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

la Chiesa. Se San Paolo fosse vivo direbbe: Facciano silenzio le donne anche nei tribunali»<sup>11</sup>.

Maria Federici, nella seduta del 26 novembre 1947, propose di sopprimere integralmente il periodo «Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dalle norme sull'ordinamento giudiziario» ritenendo che tale soppressione non precludesse, ma aprisse la via della magistratura alle donne, essendo sufficienti gli art. 3 e 48<sup>12</sup>. Rivolgendosi ai suoi colleghi, chiese: «Se qualcuno che siede qui ha la moglie che in casa fa la calza, non ritengo che questo sia un argomento valido per invogliare una donna che chiede una toga ad accettare anziché una toga, una calza». E, ancora: «Di che cosa avete paura? Ricordatevi che tutte le moderne Costituzioni non fanno più restrizioni...Volete voi che la patria del diritto sia al di sotto degli altri paesi, anche di minor civiltà, di quella italiana?»<sup>13</sup>.

Maria Maddalena Rossi incalzò:

In seno a quest'Assemblea noi partecipiamo a discussioni e decisioni che investono il destino non di singole persone, ma quello di tutto il nostro popolo. Noi abbiamo quindi occasione di emettere giudizi che hanno immenso valore, mentre, secondo alcuni colleghi, noi non avremmo il diritto di partecipare a giudizi che riguardano una sola persona o fatti d'importanza infinitamente minore<sup>14</sup>.

L'emendamento Mattei Rossi non passò e dall'art. 98 scomparve qualsiasi riferimento alle donne.

I lavori dell'Assemblea Costituente si chiusero, per quanto riguardava l'accesso delle donne alla magistratura, affidando la soluzione della questione all'art. 3 primo comma Cost. («Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali») e all'art. 51 primo comma Cost. («Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti della legge»).

<sup>11</sup> <https://www.nascitacostituzione.it> Appendici-Ammissione delle donne nella magistratura.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

In realtà fu una soluzione di compromesso che consentiva a ogni interprete di far prevalere la propria opzione ermeneutica.

Al tenore letterale dell'art. 51 Cost. si richiamava chi sosteneva che al legislatore ordinario fosse riconosciuto il potere di prevedere il genere maschile tra i requisiti per l'accesso a determinati uffici pubblici e cariche elettive, ritenendo che tale formulazione derogasse al principio generale di cui all'art. 3 Cost. Per sostenere l'esclusione delle donne dalla magistratura venivano anche richiamati l'art. 37 primo comma Cost. («La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione») e l'art. 97 secondo comma Cost. («I pubblici uffici sono organizzati secondo le disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione»).

Chi sosteneva la tesi contraria riteneva che l'art. 51 primo comma Cost. fosse assolutamente chiaro nel negare ogni rilevanza del genere («Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono...») e inconfidente il richiamo all'art. 37 Cost. (da una disposizione posta a tutela della lavoratrice, alla quale venivano riconosciuti gli stessi diritti del lavoratore, non si potevano trarre argomenti che la sfavorissero nell'accesso a determinati uffici) e all'art. 97 Cost. (che, nell'interpretazione data, presupponeva una inammissibile inadeguatezza del genere femminile alle pubbliche funzioni per ragioni fisiologiche).

A complicare le cose va ricordato, quanto ai requisiti della legge, che esisteva ancora il Decreto Grandi e, se alcuni («razza italiana» e «iscrizione al Partito nazionale fascista») erano da ritenersi tacitamente caducati con la fine del fascismo, non così quello del sesso, richiesto, tra l'altro, in via generale, pure dal già citato art. 7 della cd. legge Sacchi.

*Si arriva alla legge 9 febbraio 1963 n. 66*

Dopo l'entrata in vigore della Costituzione permanevano, quindi, le incertezze e la strada era ancora in salita.

Nel 1955 l'allora ministro della Giustizia Aldo Moro presentò un disegno di legge per includere le donne nelle giurie popolari della Corte d'Assise e nel Tribunale per i minorenni. Si arrivò alla legge 27 dicembre 1956 n. 1441, un primo timido passo che vide il femmini-

le fare ingresso nei Tribunali. Ancora, tuttavia, permanevano dubbi e pregiudizi.

Nel 1957, Eutimio Ranelletti, presidente onorario della Corte di Cassazione, pubblicò un libro di grande successo intitolato *La donna giudice, overossia la grazia contro la giustizia*<sup>15</sup>. Vi si legge che

il giudicare è una funzione, che richiede intelligenza, serietà, serenità, equilibrio; che va intesa come “missione”, non come “professione”; e vuole fermezza di carattere, alta coscienza, capace di resistere a ogni influenza e pressione, da qualunque parte essa venga, dall’alto o dal basso; approfondito esame dei fatti, senso del diritto, conoscenza della legge e della ragione di essa, cioè del rapporto – nel campo penale – fra il diritto e la sicurezza sociale; e, ancora, animo aperto ai sentimenti di umanità e di umana comprensione, ed equa valutazione delle circostanze e delle ragioni che hanno spinto al delitto, e della psiche dell’autore di esso; coscienza della gravità del giudizio, e della gravissima responsabilità del “giudicare”. Elementi tutti, che mancano – in generale – nella donna, che – in generale – è fatua, è leggera, è superficiale, emotiva, passionale, impulsiva, testardetta anzichenò, approssimativa sempre, negata quasi sempre alla logica, dominata dal “pietismo”, che non è la “pietà”; e quindi inadatta a valutare obbiettivamente, serenamente, saggiamente, nella loro giusta portata, i delitti e i delinquenti... Non si può non tener conto, nel supremo interesse della società civile, giuridicamente organizzata, e della stessa donna, sia delle differenze organiche della costituzione fisica e psichica della donna, sia delle particolari funzioni e mansioni ad essa affidate, soprattutto nella famiglia.

Nonostante queste opinioni retrive, la via era ormai tracciata.

Nel 1958 tre laureate (Giovanna Berti, Luciana Camastri ed Edda Storti) si rivolsero al Consiglio di Stato contestando la loro esclusione dal concorso per uditore giudiziario, ma il ricorso venne respinto perché non erano legittimate in relazione a una selezione cui non avevano partecipato.

Il 13 maggio 1960 si aprì uno spiraglio con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 33 che dichiarò parzialmente illegittimo l’art. 7 della legge del 1919 nella parte in cui escludeva le donne da tutti gli uffici

<sup>15</sup> EUTIMIO RANELLETTI, *La ‘donna giudice’, overossia la ‘grazia’ contro la ‘giustizia’*, Milano, Giuffrè, 1957.

pubblici che implicassero «l'esercizio di diritti e potestà politiche», in riferimento all'art. 51 primo comma Cost.

Vista la portata limitata della pronuncia, per far entrare le donne in magistratura fu necessario un intervento legislativo. Si arrivò, finalmente, alla legge 9 febbraio 1963 n. 66, composta di due articoli: «Art. 1 La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi requisiti stabiliti dalla legge. L'arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari.

Art. 2 La legge 17 luglio 1919, n. 1176, il successive regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogati».

Dall'entrata in vigore della Costituzione si erano svolti ben 16 concorsi per uditore giudiziario ed erano entrati 3127 giudici, tutti uomini.

Si riaprono i termini di un concorso bandito prima dell'approvazione della legge (agosto 1962), ma nessuna superò le prove scritte.

Il 3 maggio 1963 venne indetto il primo concorso che prevedeva la possibilità di partecipazione delle donne. Con D.M. 3 maggio 1965 entrarono le prime otto magistrato: Graziana Calcagno, Emilia Capelli, Raffaella D'Antonio, Giulia De Marco, Letizia De Martino, Annunziata Izzo, Ada Lepore e Gabriella Luccioli (figg. 1-2). I giornali, dando risalto all'avvenimento, descrissero le vincitrici come «giudici in gonnella» o «giudici in toga e tailleur». Che tali fossero i commenti, come ha osservato Giulia De Marco, dipendeva dal fatto che eravamo nel 1965: c'era ancora il codice del 1942, che dettava la subalternità delle donne all'uomo, capo famiglia, c'erano ancora il delitto d'onore, il matrimonio riparatore, il reato di adulterio per la donna e il concubinato. «Era un mondo, sotto il profilo della parità, assolutamente impari»<sup>16</sup>.

Gabriella Luccioli, parlando del suo primo giorno in ufficio, racconta che il procuratore generale Luigi Giannantonio iniziò leggendo un passo di un filosofo del diritto ottocentesco sulla predisposizione femminile al ricamo e al cucito. Aggiunge:

<sup>16</sup> ELIANA DI CARO, *Magistrate finalmente. Le prime giudici d'Italia*, Bologna, il Mulino, 2023, p. 83.

Mi aspettavo che il procuratore prendesse le distanze da quella citazione e, invece, ne trasse spunto per bollare come un errore imperdonabile la legge che apriva le porte della magistratura alle donne. Per limitarne i danni, commentò Giannantonio, era il caso che le neogiudici fossero tutte assegnate al Tribunale per i minorenni. In quel preciso istante decisi che non avrei mai scelto quella strada e ho rispettato questo impegno con me stessa<sup>17</sup>.

Non fu facile per le magistrato degli anni sessanta e settanta ottenere il rispetto dei colleghi. Ancora ci si interrogava se le donne, per le loro specificità fisiche e psichiche, fossero idonee a esercitare le funzioni giurisdizionali e questo influiva sull'atteggiamento delle magistrato.

Gabriella Luccioli:

La lunga esclusione subita e la percentuale così esigua di vincitrici nei primi concorsi rese inevitabile assumere una posizione di totale omologazione al modello maschile, unico modello di riferimento ed unico strumento per superare pregiudizi e diffidenze e ottenere piena legittimazione: la completa imitazione e introiezione di quel modello comportava da un lato la necessità di vivere in modo colpevolizzante i tempi della gravidanza e della maternità come tempi sottratti all'attività professionale, dall'altra la rinuncia a tracciare per sé stesse uno stile, un approccio al lavoro, un linguaggio, delle regole comportamentali sui quali costruire una figura autonoma di magistrato. Si poneva inoltre l'esigenza aggiuntiva di dimostrare in ogni momento e in ogni contesto lavorativo che la nostra ammissione all'esercizio della giurisdizione era meritata, con la consapevolezza che il minimo errore avrebbe fatto riemergere una montagna di pregiudizi non totalmente rimossi e avrebbe ricacciato tutte le donne all'indietro, condannandole ad un giudizio irrevocabile di incapacità. Questo richiedeva di mostrarsi sempre preparatissime, di non sbagliare mai, di non mancare mai alle aspettative dei colleghi, di essere disponibili ad ogni esigenza dell'ufficio: e tale richiesta aggiuntiva si risolveva in una forma di discriminazione indiretta<sup>18</sup>.

### *La storia di un riscatto*

La fine degli anni sessanta e i settanta furono anni di grandi riforme, per la società intera e, specialmente, per le donne. Con due sentenze

<sup>17</sup> DI CARO, *Magistrate finalmente*, p. 123.

<sup>18</sup> Intervento al convegno 1963-2023, *60 anni di donne in magistratura*, Milano, 8 marzo 2023.

della Corte Costituzionale (19 dicembre 1968 n. 126 e 3 dicembre 1969 n. 147) fu dichiarato illegittimo l'art. 559 c.p. che prevedeva l'adulterio (solo della donna), con la legge 1° dicembre 1970 n. 898 si introdusse il divorzio, con la legge 9 maggio 1975 si riformò il diritto di famiglia, la legge 9 dicembre 1977 n. 903 stabilì la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, la legge 22 maggio 1978 n. 194 introdusse la possibilità di interrompere la gravidanza e con sentenza 10 marzo 1971 la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità dell'art. 553 c.p. (Incitamento a pratiche contro la procreazione) ponendo termine all'illegalità degli anticoncezionali. Anche la magistratura risentì di questo vento di novità.

Gabriella Luccioli:

La grande stagione delle riforme degli anni settanta... e l'emergere anche in Italia del movimento femminista... contribuirono certamente a far maturare il convincimento che l'essere donna non era un ostacolo da superare, ma un modo specifico di essere magistrato e che la presenza femminile nell'ordine giudiziario integrava la risorsa di sensibilità e prospettive differenziate nelle questioni da giudicare e, quindi, un arricchimento della giurisdizione<sup>19</sup>.

La storia delle magistrature è stata una storia in salita, ma anche di riscatto. Una volta ammesse hanno dato eccellente prova nell'esercizio della giurisdizione per capacità tecniche, preparazione professionale ed equilibrio, doti di cui molti ebbero a dubitare al momento di scrivere la Costituzione.

Quando e come sono cambiate le cose? L'anno di svolta fu il 1987: per la prima volta le vincitrici superarono i vincitori. Negli anni successivi i risultati furono altalenanti. Dal 1996, in ogni concorso, le donne hanno sempre superato gli uomini. Dal 2015 il numero complessivo delle giudici ha sopravanzato quello dei giudici.

Il perché di questo successo sta, evidentemente, nella maggior preparazione delle donne, ma anche nel fatto che, avvenendo l'assunzione per concorso pubblico (anonimo agli scritti), viene valutata solo la competenza e non entrano in gioco altri fattori o condizionamenti che agiscono pesantemente in altre modalità di selezione.

<sup>19</sup> Intervento al convegno *1963-2023, 60 anni di donne in magistratura*, Milano, 8 marzo 2023.

Tutto semplice, quindi? Non sempre. Attingendo a ricordi personali (chi scrive è entrata in magistratura circa 20 anni dopo la legge del 1963), come non rammentare quella volta in cui, durante il tirocinio, il giudice affidatario mi fece continuare un interrogatorio e l'imputato si rifiutò di parlarmi? E, ancora quel maresciallo che, svegliandomi la notte per un'urgenza, scusandosi per il disturbo, mi chiese di parlare con il pretore e dovetti ricordargli che il pretore ero io? Francamente sono episodi che ormai si inseriscono alla categoria degli aneddoti in quanto quella del magistrato è diventata una professione nella quale viene valutata la preparazione e non il genere.

Rimangono, peraltro, ancora alcune disparità. Come risulta dalla recentissima statistica del Consiglio Superiore della Magistratura (17 luglio 2024), pur mantenendosi la prevalenza delle magistrate sui magistrati (su un totale di 8.972 presenti negli uffici giudiziari, le donne sono la maggioranza: 5.091 contro 3.881), si evidenziano forti disparità nei ruoli apicali. Per quanto concerne gli incarichi direttivi, le donne sono 125 e gli uomini 282 (più del doppio). Più equilibrata la posizione nei posti semidirettivi in cui le donne sono 326 e gli uomini 370. E ci sono voluti sessant'anni dalla legge che ha consentito alle donne di entrare in magistratura perché, nel 2023, fosse designata la prima donna presidente della Corte di Cassazione. Tale quadro non trova spiegazione per il solo fatto che le donne, entrate più tardi, hanno una minore anzianità di servizio. In realtà la magistratura riproduce al suo interno ciò che avviene nel paese, in particolare nella vita politica e istituzionale, in cui vi è una grande frattura tra la presenza delle donne nella vita sociale e quella nelle posizioni di vertice.

Non si tratta, tuttavia, solamente di raggiungere posti direttivi o semidirettivi, ma anche di garantire, nell'ordinario lavoro, che all'uguaglianza formale corrisponda quella sostanziale. Nel corso degli anni, abbandonata quell'omologazione all'uomo di cui sopra si è parlato, si è sempre più posta attenzione alla specificità dell'essere donna magistrato e alle difficoltà che si incontrano nel lavoro (si pensi, solo per fare un esempio, ai periodi di gravidanza e maternità), cercando di ovviare alle disparità di fatto. Se fino agli anni novanta porre il tema delle pari opportunità in magistratura incontrava totale incomprensione da parte dei colleghi, attualmente la questione della differenza di genere è entrata nella cultura della giurisdizione. Proprio per venire incontro tali esigenze nel 1992 si è istituito il Comitato pari opportunità pres-

so il Consiglio Superiore della Magistratura, seguito dai Comitati pari opportunità nelle Corti d'Appello e in Corte di Cassazione.

Va ricordato, più in generale, sul permanere del divario tra la parità formale e quella sostanziale e sulla necessità di superarlo, che, all'art. 51 primo comma Cost., che prevede la possibilità di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, si è ritenuto necessario aggiungere un ultimo inciso: «A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini» (art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003 n. 1).

Concludendo, si può affermare che quella delle donne in magistratura è stata una storia molto in salita, ma anche una storia di grande riscatto. Eutimio Ranelletti, nel libro già citato, si chiedeva: «Che cosa sarà della Giustizia in Italia, la Patria del Diritto, se domani – come sarà fatale – il cinquanta per cento dei posti di giudice sarà occupato – che Dio ce ne scampi e liberi! – da giudici in gonnella, che non hanno il senso del diritto?»<sup>20</sup>. Dal 1965 le magistrate gli hanno dato una chiara e definitiva risposta.

#### ABSTRACT

Nonostante la presenza dell'art. 3 e dell'art. 51 della Costituzione – che l'avrebbero consentito – l'accesso in magistratura alle donne non fu permesso e, addirittura, osteggiato, con argomenti risibili o vergognosi, per i quindici anni successivi all'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale. Si dovette, infatti, attendere la legge 9 febbraio 1963 n. 66. Il 3 maggio 1963 venne indetto il primo concorso e nel 1965 entrarono le prime otto magistrate, non senza difficoltà, visto l'ambiente maschile e maschilista che le circondava. Questa storia in salita è diventata, nel tempo, una storia di riscatto. Le donne hanno dimostrato di essere preparate e adeguate a questo lavoro, tanto che nel 1987 per la prima volta le vincitrici hanno superato i vincitori.

Despite the presence of Article 3 and Article 51 of the Italian Constitution – which would have allowed it – women were not admitted in the Judiciary and were even opposed in doing so, with laughable or shameful arguments, for the

<sup>20</sup> RANELLETTI, *La donna giudice*, p. 5.

fifteen years following the entry into force of the Charter. In fact, it was necessary to wait until Law No. 66 of the 9th of February 1963 for admissions to occur. On the 3rd of May 1963, the first admission exam was announced and in 1965 the first eight female magistrates joined the Judiciary, not without difficulty, given the male chauvinist environment that surrounded them. This uphill story became, over time, one of redemption. Women proved to be prepared and adequate for the job, so much so that in 1987, for the first time, female winners of the admission exam outnumbered male winners, and this has happened in every competition since 1996.



*Nadia Maria Filippini*

LA “POLITICA DEI PROCESSI”. AGENCY DELLE DONNE CONTRO  
LA VIOLENZA DEI TRIBUNALI NEGLI ANNI SETTANTA

*Premessa*

L’*agency* di cui tratto in questo saggio non è individuale, ma collettiva, agita dal movimento femminista degli anni settanta in una delle fasi centrali del suo sviluppo; tocca inoltre un tema quanto mai attuale: quello della violenza contro le donne, scandito ai nostri giorni dalle terribili cifre del femminicidio<sup>1</sup>. L’altro elemento di novità rispetto al passato è che non si tratta solo della denuncia di un singolo reato: l’azione giudiziaria diventa in questo caso occasione di denuncia sociale del reato stesso e inoltre si coniuga alla contestazione del funzionamento della giustizia nei tribunali, della violenza agita in queste sedi, estendendosi a una critica complessiva delle norme penali in materia. Da luoghi di applicazione della legge, i tribunali diventano così luoghi di contestazione di norme, procedure e pratiche asimmetriche e discriminatorie, in contrasto con una realtà sociale caratterizzata dall’emergere di una nuova soggettività femminile; luoghi in cui le femministe ingaggiano un “processo al processo”, ai suoi attori, alle procedure, alla violenza esercitata sulle vittime, quella “vittimizzazione secondaria” (secondo un neologismo più recente), ancor più inaccettabile perché agita proprio da coloro cui spettava il compito di tutelare, assicurare imparzialità e giustizia e che finivano invece per porre la vittima sul banco degli imputati.

Che il fenomeno fosse antico e radicato nella cultura e nella società era ben noto, evidenziato non solo dalle ricerche storiche condotte sui tribunali<sup>2</sup>, ma anche dalle inchieste del primo Novecento che ne met-

<sup>1</sup> Il numero delle donne uccise supera le 100 all’anno, cioè circa una ogni tre giorni: l’imprecisione delle cifre è dovuta alla mancanza di una banca dati nazionale e anche a una definizione ufficiale e condivisa di femminicidio nell’Unione Europea, come osserva ELISA MESSINA, *Numero femminicidi 2023: perché circolano dati così diversi?*, «La 27esima ora» ([https://27esimaora.corriere.it/23\\_dicembre\\_05/numero-femminicidi-2023-perche-circolano-dati-cosi-diversi-da8ec0de-9382-11ee-8704-eea6679df76c.shtml](https://27esimaora.corriere.it/23_dicembre_05/numero-femminicidi-2023-perche-circolano-dati-cosi-diversi-da8ec0de-9382-11ee-8704-eea6679df76c.shtml)) (18 luglio 2024).

<sup>2</sup> Cfr. TIZIANA NOCE, *Il corpo del reato. Diritto e violenza sessuale nell’Italia dell’Ottocento*,

tevano in luce la permanenza, tanto da far dire nel 1976 alla giurista Laura Remiddi, autrice del primo manuale giuridico per le donne, che «per una donna in questo campo non c'è una giustizia effettiva»<sup>3</sup>.

Per queste ragioni, solo una «una minima percentuale» delle vittime arrivava a sporgere denuncia, per sfiducia nei confronti della giustizia, spesso apertamente dissuase dagli inquirenti, intimidite dagli aggressori e pressate da una cultura solidale con lo stupro che finiva per riversare su di loro la vergogna dell'atto subito, oltre che colpevolizzarle, intercettando nel loro comportamento elementi di corresponsabilità<sup>4</sup>.

Questi aspetti di mentalità trovavano riscontro a livello legislativo nei codici penali ottocenteschi che, sul modello francese, derubricavano il reato di “violenza carnale” tra quelli più lievi contro la “Moralità pubblica e il buon costume”, non contro la persona, prevendo la querela di parte, non la procedura d'ufficio (art. 519 Codice penale Rocco). Essendo turbativo della morale e dell'ordine sociale, il reato poteva essere condonato nel caso in cui il responsabile avesse sposato la vittima, restaurando agli occhi della comunità la moralità offesa, attraverso il cosiddetto “matrimonio riparatore” (art. 544). Verrà abolito soltanto nel 1981, con la legge 442, grazie all'iniziativa dell'onorevole Tullia Romagnoli Carettoni<sup>5</sup>.

Già negli anni sessanta però, si erano registrati importanti segnali di cambiamento nella realtà sociale, specie tra i/le giovani<sup>6</sup>. La vicenda di Franca Viola, la ragazza siciliana violentata nel 1965, per prima, aveva rifiutato di sposare il suo stupratore, aveva fatto scalpore in tutto il paese: era il segnale di una consapevolezza e rivendicazione di libertà che

San Cesario di Lecce, Manni, 2009; CHRISTEL RADICA, *Innocenti e maliziose. Bambine in tribunale a Firenze nel lungo Ottocento*, in *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, a cura di Simona Feci e Laura Schettini, Roma, Viella, 2017, pp. 107-124

<sup>3</sup> LAURA REMIDDI, *I nostri diritti. Manuale giuridico per le donne*, Milano, Feltrinelli, 1976, p. 23.

<sup>4</sup> Secondo i dati di una prima inchiesta condotta nel 1979 dal Mld, riportati nel libro di MARINA ADDIS SABA, *Io donna, io persona. Appunti per la storia della legge contro la violenza sessuale*, Roma, Felina libri, 1985, p. 47. Non sono molto diversi da quelli raccolti negli Usa tre anni prima da SUSAN BROWNMILLER, *Contro la nostra volontà, uomini donne e violenza sessuale*, Milano, Bompiani, 1976, pp. 465 e 490.

<sup>5</sup> Cfr. su questo la biografia di PAOLA STELLIFERI, *Tullia Romagnoli Carettoni nell'Italia repubblicana. Una biografia politica*, Roma, Viella, 2022.

<sup>6</sup> Cfr. SIMONETTA PICCONE STELLA, *La prima generazione. Ragazzi e ragazze nel miracolo economico italiano*, Milano, FrancoAngeli, 1993.

esplode nel decennio successivo con il movimento femminista. “L’altra rivoluzione” – come l’ha definita Elisa Bellè<sup>7</sup> per distinguerla da quella giovanile del Sessantotto – pone al centro il corpo e il principio dell’autodeterminazione (“io sono mia”, “l’utero è mio”, sono alcuni slogan); non i diritti quindi, ma appunto la libertà di scelta rispetto a ruoli sessuali, a stereotipi di genere, a condizionamenti e norme più o meno formali. Il cambiamento muove dal personale, ne evidenzia i risvolti politici (“il personale è politico”), fondando la sua forza nella relazione tra donne e inaugurando una nuova pratica politica: quella del separatismo e dell’autocoscienza<sup>8</sup>.

All’interno di questo percorso, il tema della violenza sessuale acquista un rilievo politico cruciale nella seconda metà degli anni settanta, diventando il centro di un’iniziativa politica che si sviluppa a 360 gradi, investendo il piano della ricerca e dell’analisi, quello della mobilitazione e dell’impegno concreto a sostegno delle vittime. Vengono pubblicati in questi anni i primi importanti studi, a partire dal libro di Susan Brownmiller, *Against our Will* (1975)<sup>9</sup>; si aprono i primi centri di violenza autogestiti; si organizzano mobilitazioni in occasione dei processi per stupro (la cosiddetta “politica dei processi”); il tema viene portato nelle piazze con manifestazioni e slogan. Infine, la critica alle norme penali si concretizza in Italia nella proposta di un testo di legge di iniziativa popolare di modifica degli articoli del Codice Rocco, scritto per la prima volta nella storia dalle donne<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> ELISA BELLÈ, *L’altra rivoluzione. Dal Sessantotto al femminismo*, Torino, Rosenberg & Selier, 2021.

<sup>8</sup> Per alcuni riferimenti essenziali sul femminismo degli anni Settanta, oltre al testo di BELLÈ, *L’altra rivoluzione*, cfr. ANTONELLA PICCHIO FORLATI, GIULIANA PINCELLI, *Una lotta femminista globale. L’esperienza dei gruppi per il salario al lavoro domestico di Ferrara e Modena*, Milano, FrancoAngeli, 2019; BEATRICE PISA, *Il Movimento liberazione della donna nel femminismo italiano. La politica, i vissuti, le esperienze (1970-1983)*, Roma, Aracne, 2017; STEFANIA VOLI, *Soggettività dissonanti. Di rivoluzione, femminismi e violenza politica nella memoria di un gruppo di ex-militanti di Lotta Continua*, Firenze, Firenze University Press, 2016; PAOLA STELLIFERI, *Il femminismo a Roma negli anni Settanta. Percorsi, esperienze e memorie dei collettivi di quartiere*, Bologna, Bononia University Press, 2015; FIAMMA LUSSANA, *Il movimento femminista in Italia. Esperienze, storie, memorie*, Roma, Carocci, 2012; *Anni di rivolta. Nuovi sguardi sui femminismi degli anni Settanta e Ottanta*, a cura di Paola Stelliferi e Stefania Voli, Roma, Viella, 2023.

<sup>9</sup> BROWNMILLER, *Contro la nostra volontà*.

<sup>10</sup> Cfr. su queste iniziative specifiche *La violenza contro le donne nella storia*, parte seconda “Politiche e diritti”; NADIA MARIA FILIPPINI, *Mai più sole contro la violenza sessuale. Una pagina storica del femminismo degli anni Settanta*, Roma, Viella, 2022, cap. 4.

Nel mio saggio prenderò in considerazione questi ultimi due aspetti: quello appunto della “politica dei processi” e della proposta di legge, non solo perché riflettono la direzione specifica della mia ricerca, ma soprattutto perché nella prospettiva storica risultano peculiari del femminismo italiano. Se il contrasto alla violenza di genere accomuna infatti in modi diversi la galassia femminista, muovendo *in primis* dal mondo anglosassone dove nascono i primi *Rape Center*, la mobilitazione contro la vittimizzazione secondaria appare invece come uno specifico primato italiano, una pratica politica inedita che il femminismo nostrano ha diffuso anche all'estero come modello (*in primis* in Francia). Altrettanto peculiare è la mobilitazione che si sviluppa contro gli articoli del Codice penale Rocco, che vede le donne farsi “legislatore”, cioè stilare un progetto di revisione legislativa, dar vita a un Comitato promotore per la raccolta di firme che si moltiplica in una miriade di comitati locali in tutte le regioni e province d'Italia. Un'iniziativa di grande successo, che solleva però un acceso dibattito che divide il movimento femminista, mettendo a nudo prospettive politiche divergenti tra le varie correnti su questioni cruciali, come quelle del ricorso alla giustizia, della rappresentanza, del rapporto con le leggi e con le istituzioni.

### *La “politica dei processi”*

A porre il tema della violenza sessuale al centro dell'attenzione pubblica italiana aveva concorso un tragico evento che aveva scosso l'opinione pubblica nel settembre del 1975: il “massacro del Circeo”, secondo la definizione data dai media per la crudeltà dimostrata dai violentatori nei confronti delle vittime: due ragazze di borgata segregate, torturate, violentate per una notte fino alle estreme conseguenze dell'uccisione (una di loro si era salvata fingendosi morta). L'episodio aveva suscitato nel paese un'ondata emotiva fortissima, aprendo un ampio dibattito sul tema della violenza sessuale non solo tra le femministe, ma tra intellettuali e politici<sup>11</sup>.

A rinfocolare dolore, indignazione e rabbia era stata, l'anno successivo, l'apertura del processo che aveva messo in luce in maniera eclatan-

<sup>11</sup> Cfr. su questo: SARA MASCHERPA, *Il delitto del Circeo. Una storia italiana. Il destino sociale delle vittime e degli aggressori*, Roma, Aracne, 2010.

te non solo la spavalderia di chi si faceva forza della superiorità di classe sociale, ma soprattutto l'aberrazione della vittimizzazione secondaria, con gli avvocati difensori che si erano accaniti contro l'unica sopravvissuta, accusando lei e l'amica morta di leggerezza, di facili costumi, perfino di opportunismo. Emblematica in tal senso l'arringa dell'avvocato Angelo Palmieri il quale aveva asserito che «se le ragazze fossero rimaste accanto al focolare, dove era il loro posto [...] non sarebbe accaduto nulla»<sup>12</sup>. Per queste ragioni il processo del Circeo rappresenta uno spartiacque nella consapevolezza della vittimizzazione secondaria.

La prima risposta in termini concreti di mobilitazione arriva dai gruppi femministi di Verona, non casualmente a pochi mesi dall'apertura di questo dibattito. In occasione di un processo per stupro che vede coinvolta come parte civile una ragazzina di 16 anni, il Coordinamento dei gruppi femministi della città si attiva non solo per esprimerle solidarietà, ma per denunciare la violenza subita nelle aule del Commissariato, chiedendo le porte aperte nelle udienze, per cercare di prevenire un'ulteriore vittimizzazione secondaria. Il movimento si spinge oltre: d'intesa con la parte civile, decide di fare del processo una cassa di risonanza contro la violenza sessuale, di trasformarlo in un'azione di denuncia della violenza in tutte le sue forme (fig. 1), un *procès-tribune*, per dirla con le parole dello storico francese Vigarello, facendo del «processo per stupro un processo allo stupro»<sup>13</sup>, nella convinzione che la mentalità e la «concezione socioculturale del paese» si possano cambiare «anche nelle aule dei tribunali» - come affermava l'avvocata Tina Lagostena Bassi<sup>14</sup>. Con questi obiettivi il movimento si mobilita, invade le aule del tribunale, chiede le porte aperte, apre un confronto con la stampa, coinvolgendo l'opinione pubblica (figg. 2-3):

Le donne che si riconoscono nelle organizzazioni da noi rappresentate intendono partecipare al processo da un lato per testimoniare la solidarietà verso [Alma], e dall'altro per denunciare le ragioni politiche che determi-

<sup>12</sup> Cit. in NICOLÒ BRIGHELLA, *Il Maschilismo nel processo del massacro del Circeo*, 29 settembre 2021 (istorica.it/2021/09/29/il-maschilismo-al-processo-per-il-massacro-delcirceo/).

<sup>13</sup> GEORGES VIGARELLO, *Storia della violenza sessuale, XVI-XX secolo*, Venezia, Marsilio, 2001, p. 231.

<sup>14</sup> Così nell'arringa da lei pronunciata nel processo di Latina: <https://www.raiplay.it/video/2018/01/Processo-per-stupro-larringa-di-Lagostena-Bassi-6c151db1-80b0-4ecc-b608-9a3d5f63f2a4.html>.

nano mentalità e comportamenti di incredibile violenza contro la donna in quanto portatrice di sesso diverso. Riteniamo che queste richieste trovino fondamento in un nostro essenziale diritto politico, così che quando di noi si parla, noi si possa esser presenti<sup>15</sup>.

Insieme esprimeremo la nostra ribellione e la nostra condanna a questo stato di cose e la volontà di lottare insieme: denunciando la violenza subita, e di ogni denuncia facciamo un atto politico. Lottiamo insieme per cambiare la società, le sue strutture e per la nostra liberazione<sup>16</sup>.

Dal canto suo, la giovane vittima parla per la prima volta direttamente nei media, rompendo il muro di silenzio e di vergogna che tradizionalmente circondava lo stupro, denunciando la violenza subita nelle aule del Commissariato e in quelle del Tribunale. Si tratta di un inedito storico nell'*agency* femminile contro la violenza.

La vicenda, che ho ricostruito nel libro "*Mai più sole*" contro la violenza sessuale<sup>17</sup>, suscita un'enorme eco in Italia (e pure all'estero) e registra una serie di "primati" storici: la prima volta che i gruppi femministi si rivolgono a un Tribunale; la prima volta che una vittima parla pubblicamente dello stupro subito; la prima volta che un processo per stupro si svolge a porta aperte; la prima volta che la Rai realizza e mette in onda un documentario su questi temi<sup>18</sup>; la prima volta che Tina Lagostena Bassi, "l'avvocata delle donne", come verrà soprannominata, assume la rappresentanza di parte civile assieme a Maria Magnani Noya, deputata socialista in prima linea nella difesa dei diritti delle donne.

Il processo di Verona rappresenta uno snodo nelle forme di mobilitazione non solo per queste ragioni, ma anche per un altro motivo: perché fa da modello al fiorire di iniziative analoghe che si diffondo-

<sup>15</sup> Come si legge nella richiesta inviata al presidente del Tribunale di Verona, Corrado Casalbani, per chiedere le porte aperte: cit. in FILIPPINI, "*Mai più sole*", p. 76.

<sup>16</sup> Volantino s.d. e senza titolo, firmato Coordinamento veronese gruppi femministi e collettivi donne - Movimento liberazione della donna - Unione donne italiane (Verona 1976), in FILIPPINI, "*Mai più sole*", p. 156.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Va smentita a questo proposito la vulgata che il primo documentario mandato in onda dalla Rai sia stato il noto *Processo per stupro*, realizzato da un gruppo di operatrici del cinema durante il processo di Latina del 1978, e mandato in onda nell'aprile 1979. Quello di Verona, dal titolo *La sfida di Verona*, viene trasmesso in televisione il 26 settembre 1976, ovvero tre anni prima.

no in tutta Italia negli anni immediatamente successivi, da nord a sud, coinvolgendo grandi città e piccoli centri, realtà urbane e periferie e perfino paesini di montagna.

Ne ho raccolte 22 nell'arco di soli quattro anni dal 1976 al 1980 con una progressione costante che tocca il vertice appunto nel 1980 con ben 11 manifestazioni, probabilmente stimulate da un sensibilità crescente, legata anche al lancio della proposta di legge di iniziativa femminista contro la violenza sulle donne che coinvolge l'Udi (Unione donne italiane) e le donne del sindacato Flm (Federazione Lavoratori Metalmeccanici), assai ramificate nel territorio<sup>19</sup>. Questa quantificazione tuttavia è meramente indicativa, non solo perché la ricerca è ancora aperta, ma per la ragione che è resa complessa dalla scarsità della bibliografia e dalla tipologia delle fonti disponibili<sup>20</sup>. Se si escludono alcuni casi raccolti in quegli anni dalla giornalista Maria Adelaide Teodori<sup>21</sup> e altri presenti nell'autobiografia di Lagostena Bassi<sup>22</sup>, le informazioni sono reperibili per lo più nelle riviste femminili/femministe, nelle cronache dei giornali nazionali, dove però solo gli eventi di maggior rilievo trovano spazio, mentre altri rimangono confinati per lo più nella cronaca nera di quotidiani locali. Molte restano affidate alla memoria delle protagoniste, alla documentazione degli archivi dei centri di documentazione delle donne, là dove esistono. Una ricognizione completa richiederebbe dunque un lavoro capillare di raccolta di fonti e testimonianze (anche orali) non solo nei grandi centri, ma anche in quelli periferici, viste le caratteristiche peculiari del femminismo italiano, assai ramificato nel territorio a differenza di altri contesti<sup>23</sup>.

Pur nella loro specificità queste manifestazioni ripropongono le

<sup>19</sup> La proposta di legge di iniziativa popolare contro la violenza sessuale viene infatti lanciata nel 1979.

<sup>20</sup> Su questo tema segnalò la prossima uscita dell'articolo di VALERIA GALLICCHIO, PAOLA STELLIFERI, *A porte aperte! La lotta femminista nei processi per stupro (1975-1988) in L'autodifesa delle donne. Pratiche, diritto, immaginari nella storia*, a cura di Simona Feci e Laura Schettini, Roma, Viella, 2024, pp. 163-187.

<sup>21</sup> MARIA ADELE TEODORI, *Le violentate*, Milano, Sugarco, 1977.

<sup>22</sup> TINA LAGOSTENA BASSI, *L'avvocato delle donne. Dodici storie di ordinaria violenza*, a cura di Emanuela Moroli, Milano, Mondadori, 1991.

<sup>23</sup> Come sottolineava Anna Rossi-Doria; un'analisi confermata dalle ricerche più recenti: ANNA ROSSI-DORIA, *Ipotesi per una storia che verrà*, in *Il femminismo degli anni Settanta*, a cura di Teresa Bertilotti e Anna Scattigno, Roma, Viella, 2005, pp. 2-3; EAD., *Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica delle donne*, Roma, Viella, 2007; BELLÈ, *L'altra rivoluzione; Anni di Rivolta*.

coordinate politiche di fondo del primo processo di Verona: la richiesta di porte aperte, quella di costituzione di parte civile da parte dei gruppi femministi, la denuncia della vittimizzazione secondaria e della violenza contro le donne in tutte le sue forme; il tentativo di sensibilizzare e coinvolgere la pubblica opinione anche attraverso i media e, tranne eccezioni, anche il rifiuto di accettare ogni risarcimento da parte delle vittime. Si registrano ovviamente anche differenze che risultano collegate agli indirizzi politici dei gruppi promotori (ricordiamo che il femminismo è una galassia multiforme), alla soggettività della vittima, alle caratteristiche peculiari del contesto sociale, più o meno conservatore. In alcune situazioni lo scontro è particolarmente duro, non solo con le istituzioni, ma anche con vari settori della realtà sociale, evidenziando la fitta trama di silenzi, complicità, tolleranze di cui è intessuta la cultura solidale con lo stupro. In qualche caso le avvocate di parte civile decidono addirittura di ricusare la Corte per manifesta ostilità nei confronti della vittima, per «inimicizia grave». Questa la decisione assunta a Verona nel 1976 da Lagostena Bassi e Magnani Noya e reiterata, nell'aprile del 1980, a Palermo nei confronti del giudice Lupi<sup>24</sup>. A Castel Tesino, paesino dell'omonimo altopiano in provincia di Trento, il Centro di controinformazione Donna (che si mobilita a fianco di una giovane donna sequestrata e violentata per quattro giorni) si scontra con la mentalità conservatrice e maschilista dei paesani e del parroco che non solo minimizzano i fatti come «cose da ragazzi», ma che si schierano contro le femministe accusandole di diffamare il paese e di «calpestare il buon nome della nostra gente»<sup>25</sup>. In alcune realtà le manifestazioni suscitano reazioni violente da parte dei familiari e degli amici degli imputati. Nel gennaio 1978, a Napoli, le centinaia di donne di diverse associazioni che manifestano davanti al Tribunale in occasione del processo che vede alla sbarra 7 imputati per lo stupro di una ragazzina di 13 anni, sono aggredite e minacciate da parenti e amici degli stupratori. Si arriva a scontri e aggressioni che diventano oggetto di denuncia da parte delle manifestanti<sup>26</sup>.

A Verona, in un secondo processo che si svolge nel 1980, sono gli

<sup>24</sup> GABRIELLA LAPASINI, *Processo a un giudice*, «Noi Donne», 1980, n. 17, 25 aprile, pp. 16-20.

<sup>25</sup> BELLÈ, *L'altra rivoluzione*, pp. 190-191.

<sup>26</sup> Ne parla LAGOSTENA BASSI, *L'avvocato delle donne*, pp. 49-62.

stessi avvocati di parte civile a essere minacciati dagli imputati che accusano le femministe anche di inquinare il sereno andamento del processo, di essere tutte "puttane" e "rovina famiglie". Anche a seguito di questi atteggiamenti aggressivi e del grande clamore mediatico, la parte civile, d'intesa con le avvocate, decide di limitare la presenza del pubblico nella seconda udienza del processo<sup>27</sup>.

A Roma, Claudia, una ragazza di 16 anni violentata in un parco da un gruppo di 17 uomini, denuncia di esser stata nuovamente aggredita a seguito della denuncia. La storia è al centro di una controversa vicenda di controdenunce di simulazione e calunnia, con il movimento femminista schierato a sua difesa, anche perché – come sottolinea Franca Fossati sulla rivista *Effe* – ciò che emerge dal suo percorso biografico è che lo stupro non era che un episodio – e forse neppure il più rilevante – in un quadro di violenze continue e sistematiche esercitate da più soggetti<sup>28</sup>.

Anche il rapporto con i media risulta altalenante. In alcuni processi, la stampa svolge un ruolo positivo di supporto al movimento femminista, cogliendo i risvolti politici e sociali della lotta, facendosi strumento di denuncia della violenza e di istanza di trasformazione culturale. Così avviene nel processo di Verona del 1976, dove la Rai manda in onda il primo documentario su un processo per stupro, dal titolo *La sfida di Verona*, nella rubrica *Scatola aperta*, che dà ampio spazio alla voce della vittima e alla manifestazione femminista (verrà seguito da 7 milioni di telespettatori). A Trieste, nella primavera del 1979, decine di giornalisti appoggiano la protesta delle donne per la decisione del giudice di tenere il processo a porte chiuse, rivendicando il controllo pubblico nei processi di violenza carnale<sup>29</sup>. A Siena, tra il 1979 e il 1980, il *Nuovo Corriere senese* dà risalto alla vicenda dello stupro di una ragazzina di 16 anni a opera di ben nove ragazzi con vari articoli di taglio politico, molti dei quali a firma di Gabriella Piccinni, incentrati

<sup>27</sup> Su questo secondo processo è in corso una mia ricerca.

<sup>28</sup> Cfr. *Sulla violenza sessuale*, a cura del Centro Studi Donna e creatività, Verona, Coop. Nuova Grafica, 1980; TINA LAGOSTENA BASSI, GERMANA MONTEVERDI, *Una vita speciale*, Casale Monferrato, Piemme, 2008, pp. 94-95; FRANCA FOSSATI, *Cronaca di un processo per stupro*, «Effe. Rivista Femminista», 5 (1979), maggio, (<https://efferivistafemminista.it/2014/11/cronaca-di-un-processo-per-stupro/>).

<sup>29</sup> Ne dà notizia FOSSATI, *Cronaca di un processo per stupro*.

proprio sulla mobilitazione<sup>30</sup>. In provincia di Trento, nel 1980, su iniziativa delle femministe, grande risonanza mediatica viene data al processo che coinvolge una giovane madre, sequestrata e violentata ad Ala (Tn) per 3 giorni da 6 uomini<sup>31</sup>. A Latina, nel 1978, un collettivo di operatrici del cinema<sup>32</sup> ottiene dalla Corte il permesso di filmare l'intero dibattimento, realizzando il filmato del titolo *Processo per stupro* che, mandato in onda sulla Rai in duplice serata, nell'aprile e nell'ottobre del 1979, viene seguito da 9 milioni di telespettatori.

In altre situazioni invece, come a Verona nel 1980, si sviluppa una polemica contro la stampa, accusata di vittimizzazione secondaria per una cronaca tesa a mettere in risalto i particolari scabrosi del fatto, più che il significato politico della mobilitazione.

Tutto ciò evidenzia come anche le strategie di mobilitazione, pur seguendo alcuni criteri di fondo, siano di volta in volta modulate per rispetto delle volontà della parte lesa, per valutazioni di opportunità giuridica e/o sociale, oppure per sottolineature di carattere simbolico. In qualche contesto il movimento sceglie una modalità di contestazione silenziosa, piuttosto che le grida e gli slogan, vuoi per evitare possibili espulsioni dall'aula (come era successo a Verona nel 1976), vuoi per simboleggiare un dolore collettivo che assume le connotazioni del lutto piuttosto che quelle della protesta. A Siena, il giorno dell'apertura del processo, le femministe decidono di sfilare in corteo per la città in maniera silenziosa, con un emblematico cartello di apertura che recita: «Il silenzio di oggi per la rabbia di sempre»<sup>33</sup>.

Anche la rinuncia al risarcimento pecuniario, una linea sempre sostenuta da Lagostena Bassi per il suo alto valore simbolico, non risulta sempre rispettata. L'avvocata di parte civile Rita Farinelli, ad esempio, accetta il risarcimento nel processo contro gli stupratori di Ala, ritirando la querela dopo la prima udienza, in disaccordo con molte femmi-

<sup>30</sup> Cfr. TIZIANA BRUTTINI, PAOLA CORSO, *Riprendiamoci la vita. Storia del movimento femminista senese negli anni '70*, Città di Castello, Globalprint, 2004. Anche «La Nazione» ne parla con una diversa angolazione.

<sup>31</sup> Ne parla BELLÈ, *L'altra rivoluzione*, pp. 195-196, sulla scorta della testimonianza di una protagonista: Rita Farinelli.

<sup>32</sup> Si tratta di Loredana Rotondo, Rony Daopulo, Paola De Martis, Annabella Miscuglio, Maria Grazia Belmonti, Anna Carini.

<sup>33</sup> BRUTTINI, CORSO, *Riprendiamoci la vita*, p. 47 (testimonianza di Albalisa, del collettivo Femminista).

niste, sulla base di una valutazione delle condizioni psicologiche della vittima<sup>34</sup>.

Questo movimento d'urto inatteso e diffuso innesca dei cambiamenti sociali che coinvolgono il piano giudiziario, quello dell'opinione pubblica e lo stesso movimento delle donne. Ne evidenzio alcuni tra i più significativi, a partire da questo ultimo.

Vari gruppi femministi impegnati su questo fronte decidono di abbandonare il carattere spontaneo della prima fase del femminismo e di darsi veste formale, con atto notarile, proprio ai fini di costituirsi come parte civile nei processi e di dotarsi di maggiori strumenti di lotta. È quanto avviene, ad esempio, a Verona nel 1980, a Tesino o a Siena. In quest'ultima città ben tre gruppi (l'Udi, il Collettivo femminista, il Coordinamento Dimensione donna) si uniscono per dar vita a un unico Comitato formale contro la violenza sessuale riconosciuto, al fine di costituirsi parte civile nel processo<sup>35</sup>. Quanto era avvenuto nel tribunale di Verona nel 1976 e in quello di Latina del 1978 o in altre città, aveva chiaramente dimostrato come questa richiesta incappasse inevitabilmente nel carattere informale dei gruppi. A Verona questo fatto aveva impedito anche l'applicazione di una disposizione innovativa della sentenza del 1976: quella di riconoscere un risarcimento a favore del movimento delle donne per il suo impegno contro la violenza sessuale.

Si tratta di una trasformazione importante che attraversa vari settori del movimento e che presuppone l'intento di voler in qualche modo confrontarsi con le istituzioni, abbandonando l'atteggiamento di contrapposizione e/o estraneità tenuto fino a quel momento. Per questo appunto viene criticata da altre correnti femministe.

Allo snodo degli anni Settanta, la mobilitazione contro la violenza registra la discesa in campo dell'Udi, l'associazione fondata nel 1945 da donne attive nella Resistenza (Gruppi di Difesa della Donna), molto vicina ai partiti della sinistra, forte di una ramificazione capillare nel territorio, ma fino a quel momento lontana dalla politica femminista<sup>36</sup>.

<sup>34</sup> La stessa Farinelli lo spiega in una intervista a Bellè, in *L'altra rivoluzione*, pp. 194-196.

<sup>35</sup> BRUTTINI, CORSO, *Riprendiamoci la vita*, p. 51.

<sup>36</sup> Per una storia dell'Udi, cfr. ROSSANA MARCODOPPIDO, *Donne, una storia di lotte e di libertà. L'Udi tra il 1944 e il 2004*, Roma, Futura, 2022, e inoltre: *Fare storia, custodire memoria. 1945-2015. I primi settant'anni dell'Udi*, a cura di Vittoria Tola, Roma, Ediesse, 2016; MARISA

L'Udi aderisce alla mobilitazione del processo di Verona del 1976 e del 1980, ma successivamente assume un ruolo promotore in molte altre città, in particolare all'inizio degli anni Ottanta, come a Lamezia Terme (1980), a Reggio Emilia (1980), a Salerno (marzo 1980), a Firenze (gennaio 1980), a Palermo (1980), a Milano (ottobre 1980), a Rimini (ottobre 1980). Si determina insomma un avvicinamento sul piano della pratica politica tra femministe e iscritte all'Udi che finisce per coinvolgere anche le donne del sindacato Flm. «Il processo di svecchiamento dell'Udi qui cominciò davvero-racconta una testimone veronese- quando cominciammo a entrare più nel merito della violenza sessuale, della sessualità»<sup>37</sup>. È una convergenza che si fa più stretta quando l'Udi decide, nel 1979, di far parte del Comitato promotore della legge di iniziativa popolare contro la violenza sessuale, e che porterà di lì a pochi anni, nel 1982, alla scelta di autosciogliere la sua struttura organizzativa nazionale per confluire nel movimento femminista.

Sul fronte giudiziario si assiste alla formazione di gruppi di giuriste e avvocate che aprono una riflessione a tutto campo sul rapporto donne/legge e che si dedicano attivamente al sostegno alle vittime di violenza. Ho già menzionato Remiddi, Lagostena Bassi, Magnani Noya, Guidetti Serra, che vediamo presenti in vari processi sul territorio italiano, talora anche in forma congiunta (come a Verona 1980); ma accanto a queste pioniere e sul loro esempio si forma anche una schiera di più giovani procuratrici/avvocate che agiscono a livello locale, come Ida Deidoné (a Verona), Rita Farinelli (a Trento), Pierangela Venturini (a Reggio Emilia), Valeria Fabj (a Rimini).

Nel 1979, su ispirazione del Tribunale Russel e della Lega dei diritti dei popoli, nasce a Roma anche l'associazione Tribunale 8 marzo, fondata da un gruppo di giuriste, antropologhe, giornaliste (tra cui Laura Remiddi e Gioia Longo), con lo scopo di raccogliere denunce di violazioni di norme civili e penali e di discriminazioni nei confronti delle donne, al fine di far emergere la violenza sommersa e di mettere le testimonianze a disposizione non solo del movimento, ma dell'intera società «come strumento di lotta, come indicazione per un progetto»<sup>38</sup>.

RODANO, *Memorie di una che c'era. Una storia dell'Udi*, Milano, Il Saggiatore, 2010.

<sup>37</sup> Come sottolinea Lucia Capitani, allora dirigente dell'Udi di Siena (cit. in BRUTTINI, CORSO, *Riprendiamoci la vita*, p. 48).

<sup>38</sup> GIOIA DI CRISTOFARO LONGO, LAURA REMIDDI, ANTONIETTA CARESTIA, *La parola*

La parola pubblica delle donne dunque come leva di cambiamento. Lo slogan scelto è significativamente: *Tra il grido, la violenza e il silenzio scegliamo la parola*. L'associazione dà vita inoltre a vari Centri di consulenza legale nel territorio, in sinergia con l'Udi, e successivamente alla creazione di Telefono Rosa (1988).

Un'omonima associazione, composta da alcune giovani avvocate e una giornalista, sorge anche a Venezia qualche anno più tardi, nel 1984, all'interno del Centro Donna, con l'obiettivo di analizzare il rapporto donne-legge che si presenterà con lo slogan «il diritto dei nostri diritti, fatta la legge troviamo l'inganno»; sarà poi attiva nel fornire assistenza legale all'interno del Centro anti-violenza aperto dal Comune nel nuovo Centro Donna della città, nel 1994<sup>39</sup>.

Sotto questa spinta si registrano anche i primi segnali di un cambiamento di atteggiamento di giudici e avvocati nel corso dei processi, con una maggior attenzione e rispetto nei confronti delle vittime, vuoi per timore di contestazioni pubbliche o di clamore mediatico, vuoi per una effettiva maggiore sensibilità che si fa strada. A Verona, ad esempio, nel processo del 1980, i gruppi femministi registrano con soddisfazione l'atteggiamento positivo della Corte presieduta dal giudice Giacomo Sartea, l'attenzione prestata alla parte civile, misurando la differenza con il precedente processo del 1976: «Il collegio giudicante si è dimostrato, forse per la prima volta, corretto, riservato e capace di tutelare i diritti, la personalità e la dignità della donna»<sup>40</sup>. A Reggio Emilia gli avvocati di parte civile riconoscono che «l'interrogatorio [della parte lesa] è stato condotto con grande delicatezza»<sup>41</sup>. A Siena, i giudici respingono la costituzione di parte civile dell'associazione femminile, ma ne sottolineano «l'importanza politica, sollecitando una rapida riforma dei codici che ne permetta in futuro l'accoglimento»<sup>42</sup>.

*del Tribunale 8 marzo*, Roma, Armando, 2022, p. 29 (è riportato lo statuto). Nel libro sono pubblicati gli atti di varie sessioni annuali.

<sup>39</sup> Tra le fondatrici: Chiara Santi, Francesca Maggiolo, Margherita Salzer, Massima Baldocchi e Fiammetta Cupellaro.

<sup>40</sup> VERONA, *Archivio Aied* (d'ora in poi AAIEDVr), Lettera inviata ai giornali, 15 luglio 1980, firmata Aied, Coord. Donne democratiche, Udi, Coordinamento Delegate Flm, Gruppo donne val d'Ilasi.

<sup>41</sup> GABRIELLA LAPASINI, *Tu sei noi e noi siamo te*, «Noi Donne», 1980, n. 12, 21 marzo, p. 29.

<sup>42</sup> Cit. in BRUTTINI, CORSO, *Riprendiamoci la vita*, p. 53.

Infine a Reggio Emilia, nel marzo 1980, un Tribunale, presieduto dal giudice Parmeggiani, accoglie la richiesta di costituzione di parte civile dell'Udi, con la seguente motivazione:

[è] una associazione che ha, tra l'altro, come fine la difesa della persona umana e in particolare la tutela della donna contro i pericoli della violenza. Essa difende perciò un valore collettivo, la dignità della donna, valore fondamentale sul piano etico e sociale; questo interesse collettivo non può essere lasciato senza tutela giuridica, in quanto la stessa Corte Costituzionale riconosce e garantisce i diritti inalienabili dell'uomo, tra i quali rientra senz'altro quello della tutela, sotto ogni aspetto della personalità umana, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove la sua personalità si svolge<sup>43</sup>.

Si tratta di una svolta importante, «una grande tappa» che pone una pietra miliare nella letteratura giuridica – come sottolinea Lagostena Bassi<sup>44</sup> – creando un precedente su cui far leva anche nei processi successivi. Infatti, a pochi mesi di distanza, nell'ottobre del 1980, anche il Tribunale di Rimini riconosce l'Udi come parte civile nel processo per lo stupro di Manuela e Loredana, respingendo l'opposizione degli avvocati difensori<sup>45</sup>.

Queste manifestazioni agitano le acque anche all'interno della sinistra, aprendo in alcune realtà aperti conflitti e polemiche tra femministe e militanti. Il carattere trasversale della violenza di genere rispetto alle classi sociali e alle appartenenze politiche fa deflagrare polemiche e contestazioni nei confronti di chi additava questi reati come espressioni di un machismo delle destre, riproponendo però nella pratica analoghi comportamenti e una cultura solidale con lo stupro.

Suscita indignazione tra le femministe di Ravenna il fatto che a difendere gli stupratori sia un avvocato iscritto al Partito comunista italiano e soprattutto che una consistente parte dei suoi iscritti si schieri a loro difesa. A Castel Tesino le donne della sinistra criticano aspramen-

<sup>43</sup> GABRIELLA LAPASINI, *Con la forza delle donne qualcosa sta cambiando*, «Noi donne», 1980, n. 12, 21 marzo, p. 28. Ringrazio Paola Stelliferi per la segnalazione.

<sup>44</sup> Che tuttavia l'attribuisce erroneamente al processo di Lamezia Terme (LAGOSTENA BASSI, MONTEVERDI, *Una vita speciale*, p. 102).

<sup>45</sup> Lo racconta la stessa avvocatessa di parte civile VALERIA FABJ, *Diario di una avvocatessa*, «Noi Donne», 1980, n. 47, 28 novembre, pp. 17-18.

te il fatto che due avvocati, di cui uno del Psi e l'altro membro di Magistratura democratica, avessero assunto la difesa di alcuni imputati<sup>46</sup>. Eclatante poi il caso Saracino, a Milano, che vede finire alla sbarra per lo stupro di una studentessa un noto leader del Sessantotto, esponente della "Milano bene", con buona parte dei militanti e della stampa di sinistra schierata a sua difesa, contro la richiesta di condanna e «la giustizia femminista»<sup>47</sup>.

*La proposta di legge contro la violenza sessuale di iniziativa popolare*

Sul finire degli anni Settanta, la contestazione si estende anche agli articoli del Codice Rocco, una norma «preoccupata esclusivamente di tutelare la pubblica moralità [...], nata in un periodo che non fa certamente onore alla nostra democrazia [...], in cui la donna non era certamente considerata soggetto attivo nel campo delle scelte politiche», come si legge in un documento inviato dai gruppi femministi al Tribunale di Verona nel 1980<sup>48</sup>.

Ne scaturisce un'iniziativa inedita nella storia del movimento delle donne: la stesura di un testo di legge sostitutivo, di iniziativa popolare: *Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona*.

Si tratta di uno snodo rilevante nella politica delle donne: un passaggio dalla critica a una proposta concreta che si misura con il linguaggio giuridico, tenendo conto degli architravi fondanti che lo connotano, ma per cambiarne i contenuti.

Ispirandosi ad altre iniziative della sinistra radicale<sup>49</sup>, per la prima volta, proprio a partire dal corpo violato delle donne, una parte del movimento decide non solo di aprire un confronto con la politica istituzionale, ma di commisurarsi con il piano della codificazione legislativa<sup>50</sup>, facendo tesoro dell'esperienza maturata nella "politica dei

<sup>46</sup> BELLÈ, *L'altra rivoluzione*, p. 194.

<sup>47</sup> Udi di Milano, *Un processo anomalo*, «Noi donne», 1980, n. 43, 31 ottobre, pp. 11-12.

<sup>48</sup> AAIEDVr, Richiesta di costituzione di parte civile inviata al presidente del Tribunale di Verona il 23 giugno 1980, sottoscritta da: Donne democratiche di Verona; Unione donne italiane; Flm, coordinamento delegate; Centro Studi donne; Aied, sezione locale, Gruppo donne della val di Illasi.

<sup>49</sup> Per un confronto con la proposta di legge sull'aborto, cfr. ALESSANDRA GISSI, PAOLA STELLIFERI, *L'aborto. Una storia*, Roma, Carocci, 2023.

<sup>50</sup> Come sottolinea LUSSANA, *Il movimento femminista*, p. 110.

processi” e nei primi centri antiviolenza autogestiti, sorti nel frattempo in varie città d’Italia. Non a caso l’iniziativa muove da Roma, dove era stato creato nel 1976 il primo Centro antiviolenza autogestito, presso la Casa delle donne di via Governo vecchio (sul modello dei *Rape Center Crisis* anglosassoni), dove si era costituito anche il Coordinamento giuridico per la difesa dei diritti delle donne.

I punti cardinali della proposta di legge riprendevano i contenuti di fondo sostenuti nelle manifestazioni: la considerazione dello stupro come reato contro la persona e non contro la morale, il dibattito a porte aperte e la possibilità di costituzione di parte civile da parte dei gruppi di donne (in accordo con le vittime), l’estensione del reato anche alla violenza perpetrata in famiglia. Per raccogliere le firme, nell’autunno del 1979, si costituisce un Comitato promotore composto da un ampio schieramento di gruppi femministi e associazioni di donne, tra i quali spicca il Movimento femminista romana (Mld), l’Udi e il Coordinamento nazionale delle donne della Flm<sup>51</sup>. Si articola rapidamente in una miriade di Comitati cittadini in tutto il territorio nazionale che raccolgono in pochi mesi 300.000 firme. Verranno depositate in Parlamento il 29 marzo 1980, con una grande manifestazione nazionale.

La proposta di legge divide però profondamente il movimento femminista, aprendo uno degli scontri più aspri della sua storia, facendo emergere le differenze politiche di fondo che caratterizzavano le diverse correnti<sup>52</sup>. La polemica si estende anche al di fuori dei circuiti femministi, nei giornali e nelle riviste.

Non sarà questa la proposta discussa in Parlamento, ma l’iniziativa femminista spinge i partiti ad attivarsi e a presentare loro proposte: saranno ben 7 allo snodo degli anni Settanta<sup>53</sup>. Eppure ci vorranno ancora 16 anni e una sentenza della Corte Costituzionale<sup>54</sup> per assistere

<sup>51</sup> Ne ricostruiscono la storia ADDIS SABA, *Io donna, io persona*; PISA, *Il movimento di liberazione della donna*; EAD., *Il movimento di liberazione della donna e il primo Centro contro la violenza sulle donne*, in *La violenza contro le donne nella storia*, pp. 184-195.

<sup>52</sup> Per un’analisi di queste posizioni, cfr. PISA, *Il movimento di liberazione della donna*; Libreria delle donne di Milano, *Non credere di avere dei diritti. La generazione della libertà femminile nell’idea e nelle vicende di un gruppo di donne*, Torino, Rosenberg e Sellier, 1987.

<sup>53</sup> Cfr. LAURA ELISABETTA BOSSINI, *Le proposte di legge in materia di violenza sessuale*, in *La violenza contro le donne nella storia*, pp. 197-212. Cfr. anche ADDIS SABA, *Io donna, io persona*.

<sup>54</sup> La sentenza 561/1987 riconosceva il diritto di disporre liberamente della propria sessualità

al varo della legge 66, *Norme contro la violenza sessuale* (15 febbraio 1996)<sup>55</sup>. Un segnale eloquente della pervasività di una mentalità patriarcale nel Parlamento, di una resistenza al cambiamento che solo la determinazione del movimento delle donne è riuscita a forzare.

#### ABSTRACT

Nella seconda metà degli anni settanta il movimento femminista lancia una vera e propria campagna contro la violenza sessuale e la vittimizzazione secondaria. A esser messa sotto accusa è la cultura solidale con lo stupro e in particolare il comportamento di inquirenti, giudici e avvocati nei confronti delle vittime, ma anche il contenuto degli articoli del Codice penale Rocco che definivano il reato come delitto "contro la moralità pubblica e il buon costume" (art. 519). Manifestazioni di solidarietà nei confronti delle donne violentate e di contestazione verso inquirenti e giudici si svolgono in varie città d'Italia in occasione dei processi per stupro, a partire da quella di Verona del 1976: è la cosiddetta "politica dei processi".

Nel contempo vengono aperti i primi Centri anti-violenza autogestiti e viene lanciata una campagna per la revisione degli articoli del Codice penale. Un Comitato promotore, che vede tra le prime proponenti il Mld, l'Udi, le donne della Flm, scrive una proposta di legge di iniziativa popolare, cui fa seguito la costituzione in tutto il territorio nazionale di Comitati promotori che arrivano a raccogliere in breve tempo 300.000 firme, mentre un ampio dibattito si articola nella società e nel movimento delle donne su questa iniziativa che vede le donne, per la prima volta nella storia, farsi "legislatore". Sarà questa mobilitazione a dare una spinta ai partiti e ad avviare l'iter di revisione che porterà, 16 anni più tardi, al varo della legge 66/96 "Norme contro la violenza sessuale".

In the second half of the 1970's, the feminist movement launched a real campaign against sexual violence and secondary victimisation. The culture of solidarity towards rape and in particular the behaviour of the police, judges and lawyers towards victims is questioned, but also the content of the articles of the

come un diritto fondamentale e inviolabile della persona umana: [https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param\\_ecli=ECLI:IT:COST:1987:561](https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:1987:561).

<sup>55</sup> Il testo, forse non casualmente varato in concomitanza con l'arrivo in Parlamento e in Commissione Giustizia di Tina Lagostena Bassi, è consultabile in: [https://www.difesa.it/CUG/norvativa\\_riferimento/Documents/NormativaNazionale/Legge66\\_15feb1996\\_violenza\\_sessuale.pdf](https://www.difesa.it/CUG/norvativa_riferimento/Documents/NormativaNazionale/Legge66_15feb1996_violenza_sessuale.pdf).

Italian Criminal Code that defined the crime of rape as a crime “against public morality and decency” (Art. 519). Demonstrations of solidarity with raped women and protests against the police and judges took place in various cities in Italy on the occasion of rape trials, starting with one in Verona in 1976: this was the so-called “trials policy”.

In the meantime, the first self-managed anti-violence centres were opened and a campaign was launched to revise the articles of the Italian Criminal Code. A promoter committee, whose proponents included the Mld, the Udi, and the women of the Flm, wrote a popular initiative bill, which was followed by the establishment in all cities of promoter committees that soon collected 300,000 signatures. At the same time, a broad debate was held in society and in the women movement on this initiative, that saw women, for the first time in history, become “law-makers”. It was this initiative that gave political parties a boost and started the reform process that would lead, 16 years later, to the passing of law 66/96 “Rules against sexual violence”.

TAVOLE





1. Parisina Malatesta, ritratto immaginario (Genealogia dei Principi d'Este, Scansione del facsimile del Bulino, che ricomponete parte del ms. ora in Estense con quella ora nella Biblioteca centrale di Roma, Ms., 15. sec., Img: BEU, 2010, Biblioteca Estense Universitaria: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parisina\\_Malatesta.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parisina_Malatesta.jpg))

~~Alta~~ ~~Ente~~ ~~Alta~~  
 dita Crispina o sia mia sia uno sia afo  
 atpito nolegia labia gnolo ya sava  
 e primo mio mano pioco sarpen  
 di mto p mto di no labia mai non  
 fa colto di mio no gr posi mai in  
 tempo alca domandare cosa misa  
 p di la et ipa dantato e dita mia  
 gr posi de mader la mia deya tu so  
 presento <sup>pin</sup> et dorchazi p di la carta dia  
 la qual si ripone in mia <sup>di</sup> et  
 gnusto di fa col fatto e la gra

1. Alcune righe del testamento autografo di Camilla, moglie di Piero Girardi  
 (VENEZIA, *Archivio di Stato*, Notarile, Testamenti, b. 12, n. 45, 11 maggio 1574)



1. Andrea Navagero: Dettaglio dal *Ritratto di Andrea Navagero e Agostino Beazzano*, Raffaello, 1516, olio su tela, 76 × 107 cm, Galleria Doria Pamphili ([https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait\\_of\\_Andrea\\_Navagero\\_by\\_Rafael.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_of_Andrea_Navagero_by_Rafael.jpg))



1. Anonimo lombardo, *Il cortile dell'Ospedale Maggiore* (c. 1680). Il dipinto – olio su tela, cm 194 × 344 – fa parte delle raccolte d'arte dell'Ospedale

2. William Hogarth, *A Woman Swearing a Child to a Grave Citizen* (c. 1729), National Gallery of Ireland di Dublin ([https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/William\\_Hogarth\\_009.jpg](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/William_Hogarth_009.jpg))



1. La bottega del caffè, seguace di Pietro Longhi, cm 52 × 67,30, (1750-1770 ca.) (VICENZA, *Gallerie d'Italia*) [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Longhi\\_-\\_Seguace\\_di\\_-\\_La\\_bottega\\_del\\_caffè,\\_1750-1770\\_ca,\\_52\\_x\\_67,30\\_cm.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Longhi_-_Seguace_di_-_La_bottega_del_caffè,_1750-1770_ca,_52_x_67,30_cm.jpg)

**CODICE CIVILE**  
**DI**  
**NAPOLEONE IL GRANDE**  
**PEL**  
**REGNO D' ITALIA.**

---

**Quarta Edizione originale ed ufficiale.**

---

**TOMO I.**

---

**MILANO,**  
**DALLA REALE STAMPERIA, MDCCCVI.**



1. Manifesto dell'Unione donne italiane, 8 marzo 1967 (Archivio digitale dell'Udi, Fondo manifesti dell'Udi: <https://archivioidigitale.udinazionale.org/1967-parlamento-approvi-queste-leggi/>)



2. Fotografia del Consultorio familiare del comune di Napoli, quartiere Miano, presso una ex sede Onmi, 1981 (Archivio delle memorie delle donne di Napoli: <http://donnedinapoli.coopdedalus.org/7806/consultorio-familiare-presso-la-sede-dellex-onmi/>)



1. Da sinistra Letizia Di Martino, Graziana Calcagno e Gabriella Luccioli (Di Caro, *Magistrate finalmente*)



2. Ada Lepore (Elia Di Caro, *Magistrate finalmente. Le prime giudici d'Italia*, Bologna, il Mulino, 2023)



1. Manifestante con Tazebao nei corridoi del Tribunale di Verona (Archivio Lucas Ulliano)



2. Manifestanti nelle aule del Tribunale di Verona (Archivio Fadda: per gentile concessione del giornale *L'Arena*)



3. Manifestanti davanti al Tribunale di Verona, in piazza dei Signori (Archivio Lucas Ulliano)



A P P E N D I C I





---

## CONSIGLIO ACCADEMICO

---

Antonella Magaraggia  
*presidente*

Filippo Maria Carinci  
*vicepresidente*

Alvise Bragadin  
*segretario accademico*

Giovanni Anfodillo  
*tesoriere*

Paola Marini  
*delegato affari speciali*

Emanuela Bassetti  
Bruno Buratti  
Donatella Calabi  
Ettore Cingano  
Ilaria Crotti  
Giorgio Crovato  
Maria Teresa De Gregorio  
Roberto Ellero  
Michele Gottardi  
Maria Christine Jamet  
Margherita Losacco  
Tiziana Plebani

e-mail: [presidenza@ateneoveneto.org](mailto:presidenza@ateneoveneto.org)

### **Organo di controllo**

Silvio Chiari  
Alessandro Danesin  
Renato Murer  
Rocco Fiano (revisore supplente)

### **Bibliotecario accademico**

Dorit Raines

### **Conservatore dell'archivio**

Alessandra Schiavon

### **Conservatore delle collezioni d'arte**

Camillo Tonini

### **Direttore della rivista *Ateneo Veneto***

Gianmario Guidarelli

### **Proto della fabbrica**

Alberto Ongaro

### **Referente agli affari di etica e statuto**

Simone Zancani

### **Delegato ai rapporti con le scuole**

Franco Ferrari

### **Presidente commissione premio Torta**

Maura Manzelle

---

## PERSONALE E COLLABORATORI

---

### **Comunicazione e relazioni esterne**

Silva Menetto  
e-mail: [segreteria@ateneoveneto.org](mailto:segreteria@ateneoveneto.org)

### **Coordinatrice dei servizi di biblioteca e archivio**

Marina Niero  
e-mail: [niero@ateneoveneto.org](mailto:niero@ateneoveneto.org)

### **Segreteria amministrativa**

Elena Rossetto  
e-mail: [info@ateneoveneto.org](mailto:info@ateneoveneto.org)

### **Segreteria redazionale della rivista *Ateneo Veneto***

Marina Niero e Carlo Federico Dall'Omo

### **Servizi tecnici**

Valerio Memo

### **Biblioteca**

Daria Albanese  
e-mail: [biblioteca@ateneoveneto.org](mailto:biblioteca@ateneoveneto.org)

### **Programmazione eventi**

Marina Niero e Federica Gandolfo



## CODICE ETICO



Il presente codice è basato sulle linee-guida del Cope (Committee on Publication Ethics: <http://publicationethics.org/>) e regola il comportamento di tutte le parti coinvolte nel processo di pubblicazione dei contributi della rivista *Ateneo Veneto. Rivista di scienze, lettere ed arti. Atti e memorie dell'Ateneo Veneto*.

### I. DOVERI DELLA REDAZIONE DELLA RIVISTA

1. La direzione ha la responsabilità di decidere sulla pubblicazione dei contributi inviati alla rivista sulla base dei risultati della procedura di referaggio.
2. La decisione di accettare o rifiutare un contributo per la pubblicazione è basata esclusivamente su criteri di rilevanza scientifica, attinenti alla originalità, chiarezza e pertinenza dei contenuti, senza distinzione di razza, sesso, orientamento sessuale, credo religioso, origine etnica, cittadinanza nonché orientamento scientifico, accademico o politico.
3. La direzione è responsabile per la gestione delle segnalazioni, da qualsiasi fonte provenienti, di imprecisioni, errori, conflitti di interessi, plagi che emergano sia durante che dopo la procedura di revisione. A tal fine, la direzione può consentire, ove possibile, la correzione del contributo, la pubblicazione di un *erratum* o, nei casi più gravi di scorrettezze, la ritrattazione del contributo. In tutti i predetti casi, la direzione interpella preventivamente gli autori del contributo interessato e li tiene informati sugli sviluppi della procedura.
4. I materiali inediti contenuti in un contributo proposto per la pubblicazione non possono essere utilizzati da chiunque acceda ad essi nel corso del processo di pubblicazione senza il consenso scritto dell'autore.

### II. DOVERI DEGLI AUTORI

1. Gli autori si conformano ai canoni di correttezza e integrità scientifica sia nella redazione del contributo sia nella collaborazione con la direzione e la redazione per l'intera procedura di valutazione.
2. Gli autori garantiscono l'originalità del contributo e, ove pertinente, l'autenticità dei fatti o dei dati utilizzati.
3. I testi provenienti da contributi di terzi o anche degli stessi autori devono essere parafrasati o citati letteralmente, ferma in ogni caso l'indicazione della fonte. Devono essere parimenti indicate tutte le fonti cui gli autori hanno fatto riferimento per l'elaborazione del contributo, a prescindere dalla presenza di citazioni espresse.
4. Gli autori garantiscono la natura inedita del contributo sottoposto alla valutazione dei revisori. In fase di procedura di revisione i manoscritti non possono essere sottoposti ad altre riviste per la pubblicazione.
5. Inviando il manoscritto per la revisione, gli autori, in caso di giudizio favorevole e successiva pubblicazione del contributo, rinunciano a tutti i diritti di sfruttamento economico. I diritti sono trasferiti all'editore della rivista.
6. La paternità letteraria del manoscritto è limitata a coloro che hanno dato un contributo significativo per l'ideazione, la progettazione, l'esecuzione o l'interpretazione dello studio. Tutti coloro che hanno dato un contributo significativo devono essere elencati come co-autori. L'autore di riferimento deve garantire che i co-autori siano indicati nel manoscritto, che abbiano visto e approvato la versione definitiva dello stesso e che siano concordi nel presentarlo per la pubblicazione.
7. Qualora gli autori riscontrino errori significativi o inesattezze nel contributo pubblicato devono comunicarlo tempestivamente alla direzione o alla redazione e cooperare con le stesse per la correzione o la ritrattazione.

### III. DOVERI DEI REVISORI

1. I revisori assistono il direttore nelle decisioni editoriali e, attraverso le comunicazioni da esso veicolate, possono eventualmente aiutare l'autore a migliorare il proprio lavoro.
2. Se il revisore ritiene di non essere adeguatamente qualificato per valutare il lavoro che gli è stato sottoposto o impossibilitato a esprimere il proprio giudizio nei termini richiesti deve informarne la direzione della rivista e non accettare il referaggio.
3. Il revisore deve astenersi dal valutare contributi di cui abbia individuato la paternità qualora si trovi in una situazione di conflitto d'interessi, di qualsivoglia natura, nei confronti dell'autore.
4. I contributi ricevuti per il referaggio devono essere trattati come documenti riservati e non devono essere mostrati o discussi con altri. In ogni caso informazioni o idee ottenute nella procedura di valutazione non devono essere utilizzate a proprio vantaggio dal revisore.
5. La revisione deve essere condotta obiettivamente e con argomentazioni chiare e documentate, segnalando la presenza di materiale bibliografico non citato, che sia rilevante per il contributo da valutare, e indicando agli autori eventuali interventi utili per migliorare la qualità scientifica del loro lavoro.
6. Il revisore deve richiamare l'attenzione del comitato di redazione qualora ravvisi una somiglianza sostanziale o una sovrapposizione tra il contributo sottoposto alla sua valutazione e qualunque altro documento pubblicato di cui abbia conoscenza personale.



**CCX, terza serie, 22/I (2023)**

*Canova a Venezia. 1822-2022*

A cura di Nico Stringa

Saggi, contributi e memorie di

Michele Gottardi, Nico Stringa, Maria Grazia Messina,  
Federico Piscopo, Guido Zucconi, Sandro Menegazzo,  
Johannes Myssok, Fernando Rigon Forte, Giandomenico  
Romanelli, Paola Marini, Rosa Barovier Mentasti,  
Leonardo Mezzaroba, Franco Miracco, Andrea Bellieni,  
Piero Del Negro, Elisabeth Crouzet-Pavan

**CCX, terza serie, 22/II (2023)**

Saggi, contributi e memorie di

Nicola Berton, Licia Fabbiani, Andreina Rigon, Sonia Matarazzo,  
Fiorella Guerra, Costanza Scarpa, Elena Giacomello,  
Maura Manzelle, Kristian Gandin, Adolfo Bernardello,  
Gianfranco de Zuccato



**CCXI, terza serie, 23/I (2024)**

*Donne e giustizia. Dissimmetrie legislative e agency delle donne.*

*Un percorso diacronico*

A cura di Anna Bellavitis, Nadia Maria Filippini  
e Alessandra Schiavon

Saggi e contributi di

Michele Gottardi, Gianmario Guidarelli, Alessandra Schiavon,  
Élisabeth Crouzet-Pavan, Federica Ambrosini, Anna Bellavitis,  
Daniela Lombardi, Tiziana Plebani, Chiara Valsecchi,  
Paola Stelliferi, Antonella Magaraggia, Nadia Maria Filippini



Finito di stampare  
per i tipi della Tipografia  
Grafiche Veneziane soc. coop.  
Venezia - dicembre 2024